



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

MANUALI HOEPLI

CXII-CXIII


ORDINAMENTO


DEGLI STATI LIBERI

FUORI D'EUROPA

RACIOPPI









MANUALI HOEPLI

ORDINAMENTO

DEGLI

STATI LIBERI

FUORI D'EUROPA

PEL DOTT.

FRANCESCO RACIOPPI



400-2304

ULRICO HOEPLI

EDITORE LIBRAJO DELLA REAL CASA

MILANO

1892.

PROPRIETÀ LETTERARIA.



100. 7716

Milano, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C.

INDICE

AL LETTORE	Pag. vii
Candia	1
Cipro	3
Giappone	5
Liberia	10
Capo di Buona Speranza	12
Natal	15
Orange	17
Repubblica Sud-Africana	21
Maurizio	23
Dominio del Canada	25
1. Ontario	29
2. Quebec	30
3. Nuova Scozia	32
4. Nuovo Brunswick	33
5. Manitoba	35
6. Colombia Britannica	36
7. Isola del Principe Edoardo	37
8. Territorio del Nord-Ovest	38
Terra Nuova	40
Stati Uniti d'America	42
1. Alabama	55
2. Arkansas	60

3. California	Pag. 64
4. Carolina del Nord.	» 69
5. Carolina del Sud	» 73
6. Colorado	» 77
7. Connecticut	» 82
8. Dakota del Nord	» 85
9. Dakota del Sud	» 90
10. Delaware	» 95
11. Florida.	» 98
12. Georgia	» 102
13. Idaho	» 106
14. Illinois	» 110
15. Indiana	» 116
16. Iowa.	» 120
17. Kansas.	» 124
18. Kentucky	» 128
19. Luisiana	» 132
20. Maine	» 136
21. Maryland	» 140
22. Massachusetts	» 145
23. Michigan	» 149
24. Minnesota.	» 154
25. Mississippi	» 158
26. Missouri.	» 162
27. Montana	» 167
28. Nebraska	» 172
29. Nevada.	» 176
30. Nuova Jersey	» 181
31. Nuova York	» 185
32. Nuovo Hampshire.	» 189
33. Ohio.	» 193
34. Oregon.	» 197
35. Pennsylvania.	» 201

36. Rhode Island	Pag. 206
37. Tennessee.	» 209
38. Texas	» 212
39. Vermont	» 217
40. Virginia	» 220
41. Virginia Occidentale.	» 224
42. Washington	» 228
43. Wisconsin.	» 233
44. Wyoming.	» 236
Bermude.	» 241
Bahamas.	» 242
Giamaica.	» 244
Isole Sottovento	» 245
Legislature particolari	» 246
Barbados	» 248
Haiti	» 250
San Domingo	» 256
Stati Uniti del Messico	» 261
Stati Messicani	» 266
Guatemala	» 271
Salvador.	» 274
Honduras	» 277
Nicaragua	» 280
Costa Rica	» 282
Colombia.	» 284
Stati Uniti di Venezuela.	» 289
Stati particolari.	» 294
Guiana Britannica	» 296
Guiana Olandese.	» 298
Equatore.	» 299
Stati Uniti del Brasile	» 304
Perù	» 309

Bolivia	Pag. 312
Chil	» 319
Repubblica Argentina	» 325
Paraguay	» 338
Uruguay	» 344
Australasia	» 349
1. Vittoria	» 351
2. Queensland	» 354
3. Australia Meridionale	» 356
4. Australia Occidentale	» 359
5. Tasmania	» 360
Nuova Galles del Sud	» 363
Nuova Zelanda	» 367
Hawaii	» 370
INDICE ALFABETICO	» 373

AL LETTORE

Il presente volume fa seguito a quello sull'*Ordinamento degli Stati liberi d'Europa*, ed è condotto con gli stessi criterii.

Non vi si cercheranno, quindi, giudizi subiettivi, ma semplici notizie di fatto nè gl'istituti politici vi si rinvieranno illustrati quali sono in azione, bensì quali sono nelle leggi, onde accanto alle salde istituzioni di origine anglo-sassone il lettore troverà esposte con identico metodo quelle incerte ed instabili d'origine spagnuola, come accanto ai veri e proprii Stati liberi vedrà ricordate altresì Dipendenze e Colonie.

La maggior parte di questo lavoro è fatta su documenti ufficiali, dovuti alla singolare cortesia di personaggi italiani ed esteri, ai quali l'Autore esprime qui, pubblicamente, vivissima gratitudine. Egli si è molto giovato, pel resto, del *Government Hand-Book* e dello *Statesman Year-Book* più recenti, oltre che dell'*Almanacco di Gotha*; non senza ricorrere di continuo a quante altre pubblicazioni han potuto spargere luce sulle numerose divergenze che presentano qui e quà i libri or ora indicati.

Più d'una menda, senza dubbio, può rinvenirsi nelle pagine che seguono; ma chi è pratico di siffatte ricerche, e non ignora le mille piccole difficoltà che ad ogni passo presentano, vorrà nondimeno essere benevolo verso l'Autore, se, malgrado ogni sforzo, non è riuscito a fare opera interamente completa e corretta.

Roma, ottobre 1891.

CANDIA¹

1. Isola appartenente all'Impero Turco, di cui forma un *Vilajet* o Governatorato. Ha un'amministrazione speciale, costituita secondo i Firmani del 1867, 1878, 1887, e 1889.

2. La Sublime Porta vi è rappresentata da un *Governatore Generale*, con a lato un *Consigliere*, il quale lo coadiuva, e nelle assenze temporanee lo sostituisce. Entrambi sono nominati senza limitazione di tempo, ed uno dei due deve essere Cristiano, e l'altro Musulmano.

3. Il Governatore Generale è anche assistito da un *Consiglio amministrativo*, ch'egli convoca e presiede, e di cui fa parte il Consigliere predetto, assieme ad altri funzionarii.

4. V'è inoltre un' *Assemblea Nazionale* che si compone di 57 membri, dei quali 35 debbono essere Cristiani e 22 Musulmani. Le elezioni sono indirette, e il riparto dei deputati fra le varie Provincie è fatto in base alla popolazione, essendo anche determinato sulla stessa base quanti in ciascuna Provincia, debbono esserne eletti dai Cristiani e quanti dai Musulmani.

¹ Detta anche *Creta*. Superficie Kq. 8,618. — Popol. ass. (1884) 279,960 ab. — Popol. rel. 33 ab. per Kq. — Cap. Canea, con 10,000 abitanti.

Per l'eleggibilità si richiede l'età di 30 anni; i funzionarii sono ineleggibili.

5. L'Assemblea Nazionale è convocata e presieduta dal Governatore Generale; e questi ne dirige le discussioni col diritto di scartare dai dibattiti le quistioni estranee alla competenza dell'Assemblea medesima.

Le proposte di nuove leggi discusse dall'Assemblea non s'intendono approvate, se non quando riportino il voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti; dopo di che vanno sottoposte alla diretta sanzione della Sublime Porta.

6. Per l'elezione dei deputati sono scelti in ciascun Comune 3 elettori di secondo grado, i quali debbono avere 25 anni compiuti, ed essere sudditi ottomani e possedere una proprietà fondiaria nell'Isola. L'elezione dei cinque elettori è fatta proporzionalmente dalla popolazione cristiana e da quella musulmana d'ogni Comune, le quali votano all'uopo in due giorni diversi.

Gli elettori di 2° grado di ciascuna Provincia si riuniscono poi al capoluogo di essa, ed eleggono i rispettivi deputati.

7. Ordinamento giudiziario. I giudici sono elettivi, ma la loro nomina dev'essere ratificata dal Governo; e i Presidenti delle Corti sono nominati a vita dalla Sublime Porta.

CIPRO ¹

1. In forza della Convenzione stipulata a Costantinopoli il 4 giugno 1878 fra i rappresentanti della Regina d'Inghilterra e del Sultano, l'Isola di Cipro è amministrata dalla Corona Inglese, la quale vi si fa rappresentare da un Governatore col titolo di *Alto Commissario*.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Alto Commissario è assistito da un *Consiglio Esecutivo*, che si compone del più anziano ufficiale comandante delle truppe, del Segretario Capo, dell'Avvocato della Regina, e del Ricevitore Generale.

3. V'ha anche un *Consiglio Legislativo*, composto di 18 membri. Di questi, 6 vi seggono per ragioni di ufficio e sono: Il Segretario Capo, l'Avvocato della Regina, il Ricevitore Generale, l'Ufficiale medico più anziano, il Controllore, e il Direttore della Intendenza.

Gli altri 12 sono elettivi, di 5 in 5 anni; e cioè 3 vengono eletti dai cittadini maomettani, e 9 dai non maomettani. Il diritto di voto appartiene a tutti coloro che hanno compiuto l'età di 21 anni e risiedono da 5 anni nell'isola, purchè sieno iscritti nei ruoli di pagamento delle imposte dirette. ¹

I collegi elettorali sono 3, e ciascuno elegge un Deputato Maomettano, e 3 Deputati Cristiani.

¹ Superficie Kq. 9,314. — Pop. ass. (1881) ab. 486,473. — Popol. rel. 20 ab. per Kq. — Cap. Nicosia con 11,536 ab.

4. Il *Consiglio legislativo* è convocato almeno una volta l'anno dall'Alto Commissario, il quale lo presiede con diritto di voto preponderante nei casi di parità di suffragi; e ne proroga le sessioni, e può anche scioglierlo pria dello spirare del normale quinquennio.

Nell'assenza dell'Alto Commissario, il Consiglio legislativo è presieduto dal membro più anziano.

Il voto favorevole del detto Consiglio è richiesto indispensabilmente per ogni imposizione od aumento di tasse.

I suoi membri elettivi hanno pieno diritto di iniziativa e d'interpellanza. Gli altri non hanno iniziativa per spese nuove, nè per aumento di quelle proposte dal Governo; ma possono, al pari dei primi, proporre la diminuzione o il rigetto di tutti i capitoli del bilancio.

Le deliberazioni del Consiglio sono soggette all'assenso del Governatore, e questi può approvarle o rigettarle, in nome della Corona, ovvero riservarle per la diretta sanzione della medesima.

5. Amministrativamente l'isola si divide in 6 distretti; le città hanno *Consigli Municipali* elettivi.

6. Ordinamento giudiziario. V'ha una *Suprema Corte*, con 2 giudici inglesi; 6 *Corti di Distretto*, ciascuna con un Presidente inglese, e 2 giudici, uno greco e l'altro maomettano; altrettante *Corti d'Assise*, tenute da un Giudice della Suprema Corte con un Giudice della Corte di distretto; e finalmente, per gli affari minori, 6 *Corti di Magistrati* e 10 *Corti di Villaggi*.²

¹ Nell'ottobre 1886 vi erano 3,478 elettori maomettani, e 15,408 non maomettani.

² Dalle decisioni delle Corti supreme delle Colonie inglesi è concesso appello al Comitato giudiziario del Consiglio privato, sedente in Londra (Racioppi, *Ordinamento degli Stati d'Europa*, p. 43).

GIAPPONE ¹

1. Monarchia ereditaria. La corona si trasmette di maschio in maschio secondo l'ordine di primogenitura, ed in caso d'estinzione della linea primogenita, passa al principe più prossimo parente dell'ultimo sovrano ed ai suoi discendenti, con lo stesso ordine. Il sovrano porta il titolo di *Cotei* o più comunemente *Micado* (Imperatore).

Costituzione delli 11 febbraio 1889.

2. La funzione legislativa si esercita dal Sovrano col concorso d'un Parlamento formato di due assemblee, la Camera dei Pari e quella dei Rappresentanti.

3. La *Camera dei Pari* comprende:

i Membri della famiglia regnante, i quali vi entrano a 20 anni (Pari a vita);

i Principi e i Marchesi, i quali vi entrano a 25 anni (Pari a vita);

i Conti, Visconti, e Baroni, in rappresentanza del rispettivo Ordine. Essi debbono avere l'età di 25 anni, e sono eletti ogni sette anni dai componenti di ciascun Ordine, nel proprio seno; ed il loro numero è uguale ad $\frac{1}{2}$ di quello dei membri dell'Ordine rispettivo ²;

¹ Superficie Kq. 382,416. — Popol. ass. (1889) ab. 39,607,231. — Popol. rel. 104 ab. per Kq. — Cap. Tokio, con 1,313,299 abitanti.

² L'ordine dei Conti ha 80 membri, quello dei Visconti 353, quello dei Baroni 29.

i rappresentanti dei maggiori imposti, nella proporzione di uno per ogni Città privilegiata e per ogni Provincia. Essi debbono avere 30 anni, e vengono scelti ogni sette anni da e fra i 15 maggiori censiti di ciascuna città o distretto, e sono poi confermati dall'Imperatore;

i cittadini all'età di 30 anni, che il Sovrano eleva alla Paria in ricompensa di speciali servigi o per meriti scientifici (Pari a vita).

Il numero complessivo dei Pari appartenenti alle due ultime categorie, non può eccedere quello dei membri delle altre.

Seggono attualmente in questa Camera 253 Pari, dei quali 10 appartengono alla Casa Imperiale e 139 alla nobiltà dei varii gradi, 59 sono di nomina del Sovrano, e 45 rappresentano i maggiori censiti.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 300 membri, eletti direttamente dal popolo nella proporzione di 1 per ogni 128,000 ab. all'incirca. Il loro mandato dura normalmente 4 anni; per l'eleggibilità richiedesi l'età di 30 anni e l'esercizio del diritto elettorale.

I magistrati, gli ufficiali della Casa Imperiale, gli impiegati finanziari e di polizia, gli ufficiali di terra e di mare, i preti e ministri dei culti, sono ineleggibili. I membri dei seggi elettorali e quelli delle amministrazioni locali sono ineleggibili nel collegio in cui esercitano le loro funzioni.

5. I membri della seconda Camera, e quelli appartenenti alle due ultime categorie della prima, ricevono un'indennità fissa, oltre il rimborso delle spese di viaggio; nè possono rinunziarvi. Tutti inoltre hanno il privilegio di non potere essere arrestati durante le sessioni senza il consenso della rispettiva Camera, eccetto che per flagrante reato.

6. Il Parlamento è convocato in sessione ordinaria ogni anno dall'Imperatore, il quale ne apre e chiude le sessioni, e può anche convocarlo straordinariamente, e sciogliere la Camera dei Rappresentanti convocandone un'altra nel termine di 3 mesi.¹

Le sessioni ordinarie durano tre mesi, ma possono essere prolungate, occorrendo, per ordine sovrano.

Il Sovrano nomina il Presidente della Prima Camera scegliendo liberamente fra i Pari, e quello della Seconda Camera scegliendolo fra i tre candidati che all'uopo gli sono proposti dalla Camera medesima. I presidenti hanno voto decisivo nei casi di parità di suffragi.

Il numero legale per la validità delle deliberazioni in ciascuna assemblea è di $\frac{1}{3}$ dei membri che la compongono.

Le due Camere esercitano egualmente il diritto d'iniziativa delle leggi, insieme al Sovrano. Ma il bilancio deve essere presentato prima alla Camera dei Rappresentanti; le spese per la Casa imperiale e quelle dipendenti da leggi o da obbligazioni dello Stato non possono essere alterate senza il consenso del Governo; e gli emendamenti al bilancio, come pure le interpellanze, per potersi discutere debbono essere appoggiati da 30 membri.

I progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture; ma il procedimento può essere abbreviato con risoluzione presa su proposta del Governo o di 10 membri, e votata coll'intervento di due terzi dei membri. Dopo la seconda lettura il progetto è rimesso al *Comitato generale* della intera Camera, o ad un Comitato speciale, o ad uno dei Comitati permanenti.

¹ La prima sessione fu inaugurata il 29 novembre 1890.

Nel caso di dissenso fra le due assemble intorno ad un progetto, questo è rinviato ad un Comitato misto di membri di entrambe.

Ogni progetto che risulti approvato successivamente dalle due assemble, viene in ultimo presentato all'Imperatore per la sanzione e la promulgazione. — Nei casi di necessità urgente, se il Parlamento non è aperto, l'Imperatore può provvedere con ordinanze; le quali però, per avere effetto anche in avvenire, debbono essere ratificate dal Parlamento stesso nella sua più prossima sessione.

Gli emendamenti alla Costituzione non possono essere iniziati che dal Sovrano, nè possono essere discussi in ciascuna Camera, se non con la presenza di $\frac{2}{3}$ dei membri; inoltre debbono essere approvati a maggioranza di $\frac{2}{3}$ in ciascuna.

7. Sono elettori i cittadini all'età di 25 anni compiuti, purchè risiedano da almeno un anno nel distretto in cui domandano di essere iscritti, e vi paghino almeno 15 *yen*¹ annui — da un anno se per imposta fondiaria, e da 3 anni se per imposta sulla rendita.

L'elezione dei Rappresentanti ha luogo per scheda firmata; i collegi sono 257, in massima parte uninominali.

8. Nell'esercizio della sua prerogativa il Sovrano si fa assistere da un *Gabinetto*, il quale consta del Presidente, e dei 9 seguenti Ministri: Interno — Affari esteri — Marina — Giustizia — Finanze — Guerra — Istruzione — Agricoltura e commercio — e Comunicazioni.

I Ministri sono nominati dall'Imperatore e da lui revocabili; e sono responsabili verso di lui. Partecipano

¹ Un *yen* equivale a L. 5,11.

alle discussioni delle due Camere, ma votano solo in quella di cui sieno membri. Controfirmano tutte le leggi e le ordinanze.

V'è inoltre un *Consiglio Privato*, che si compone dei Ministri e di 17 Consiglieri di Stato ed ha proprio Presidente e Vice-presidente, tutti scelti dal Sovrano. V'è pure una *Corte dei Conti*, per la verifica dei conti pubblici.

9. Amministrativamente l'Impero si divide in 42 Province (*Ken*), e 3 città privilegiate (*Fu*). Ciascuna di esse ha un Governatore (*Chizi*).

Le città privilegiate si dividono variamente in distretti urbani (*Ku*), e villaggi (*Son*); le Province, in municipii (*Shi*), e distretti rurali (*Gun*); ognuno di questi enti ha proprii amministratori. Le Città e i Distretti hanno anche *Consigli elettivi*, competenti in ispecie a fissare le imposte locali, sotto la sorveglianza del rispettivo Governatore e del Ministro dell'Interno.

L'isola di Jezo ha un Governatore ed una organizzazione amministrativa speciale.

10. Ordinamento giudiziario. V'è alla capitale una *Corte di Cassazione*, e subordinatamente nelle provincie 7 *Corti di Appello* e 99 *Corti di prima istanza* — tutte competenti al civile e al penale. Pei più gravi casi esistono apposite *Corti criminali*, che si costituiscono ogni trimestre presso le Corti d'appello o di prima istanza e si compongono d'un presidente e di 4 giudici. Vi sono, in ultimo, per le minori controversie, 194 *Corti di pace* nelle principali località.

I magistrati sono di nomina Imperiale, ed inamovibili.

Pel contenzioso amministrativo esiste una apposita *Corte*.

LIBERIA ¹

1. Repubblica, dichiaratasi indipendente il 26 luglio 1847. Costituzione del 24 agosto stesso anno.

2. Il potere legislativo è esercitato da un parlamento che si compone di due assemblee, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il Senato consta di 8 membri, eletti di 4 in 4 anni direttamente dal popolo, in ragione di due per provincia. Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 35 anni compiuti, la residenza di 3 anni nello Stato, ed il possesso d'un reddito di almeno 220 dollari. ²

4. La Camera dei Rappresentanti consta di 13 membri, eletti di 2 in 2 anni, nella proporzione di uno per ogni mille abitanti all'incirca. Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 23 anni compiuti, il domicilio da 2 anni nello Stato, e il possesso d'un capitale di almeno 300 dollari.

5. La Camera si elegge nel proprio seno un Presidente detto *Speaker*: il Senato è presieduto, di diritto, dal Vice-presidente della Repubblica.

6. Il potere esecutivo è affidato al *Presidente della Repubblica*, ed in sua assenza od impedimento al *Vice-*

¹ Superficie Kq. 37,300 all'incirca. — Popol. ass. ab. 1,068,000, tutti negri, di cui 48,000 incivilti. — Cap. Monrovia. Amministrativamente, si divide in 4 *Contee* o Provincie.

² Il dollaro vale 5 lire.

presidente, entrambi eletti ogni 2 anni direttamente dal popolo, fra i cittadini all'età di 35 anni, che risiedano da un quinquennio nello Stato, e vi posseggano un capitale di almeno 600 dollari. ¹ Il Presidente ed il Vice-presidente sono sempre rieleggibili.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è assistito dal *Gabinetto*, che si compone del Segretario di Stato, del Segretario del Tesoro, del Segretario dell'Interno, del Mastro Generale delle poste, e dell'Avvocato Generale.

7. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema di giustizia*: e nelle località stanno altri giudici inferiori.

¹ Il corrente periodo presidenziale ha avuto principio il 7 maggio 1891.

CAPO DI BUONA SPERANZA ¹

1. Colonia inglese. Costituzione delli 11 marzo 1853, con modificazioni del 1865 e 1872.

La Corona v'è rappresentata da un *Governatore e Comandante in capo*.

2. V'è inoltre, per l'esercizio della funzione legislativa, un Parlamento che si compone di due rami, il Consiglio e l'Assemblea.

3. Il *Consiglio legislativo* consta di 22 membri, eletti dal popolo ogni 7 anni, fra i cittadini che posseggono proprietà stabili del valore di almeno 2,000 st., o beni mobili per un valore doppio.

4. La *Camera dell'Assemblea* consta di 76 membri, eletti dal popolo ogni 5 anni.

5. I membri delle due Camere ricevono un'indennità giornaliera, ed essa è maggiore per quelli che risiedono a più di 15 miglia dalla capitale; — l'indennità però non può essere goduta per più di 90 giorni in ciascuna sessione. Il loro mandato è incompatibile con ogni ufficio pubblico dipendente dal Governo.

6. Le due Camere sono convocate almeno una volta l'anno dal Governatore, il quale anche ne proroga le

¹ Superficie Kq. 563.150. — Popol. ass. (1888) ab. 1,428,729. — Pop. rel. 2,6 ab. per Kq. — Cap. Capetown con 41,704 ab.

sessioni, e può scioglierle prima del normale termine rispettivamente fissato.

Il Consiglio è presieduto, di diritto, dal Capo Giudice della Colonia; — l'Assemblea si elegge un Presidente nel proprio seno. In entrambe è consentito l'uso delle due lingue, inglese ed olandese.

I progetti approvati successivamente dalle due Camere debbono essere rimessi, in ultimo, al Governatore; il quale ha facoltà di approvarli o rigettarli, in nome della Corona, ovvero di riservali per la diretta sanzione della medesima.

7. Sono elettori i cittadini maggiorenni i quali occupino una casa d'abitazione del valore di almeno 25 st., o ricevano un salario di 50 st. od abbiano altra entrata equivalente.¹

Per le elezioni del Consiglio Legislativo si hanno 7 collegi a 3 rappresentanti; il 22° rappresentante è scelto dagli elettori del *Griqualand occidentale*.

Per quelle dell'Assemblea si hanno 36 collegi, di cui due ad un nome, due a quattro nomi, e tutti gli altri binominali.

8. Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore è assistito da un *Consiglio esecutivo*, che si compone dei 5 membri seguenti: il Tesoriere coloniale, il Segretario coloniale, l'Avvocato generale, il Commissario delle terre della Corona e dei lavori pubblici, e il Segretario per gli affari indigeni. Uno di essi ha pure l'ufficio di Primo Ministro.

I membri del Consiglio Esecutivo sono individualmente e solidalmente responsabili così verso il Governatore che li nomina e li revoca secondo le indicazioni della mag-

¹ Nel 1890 il numero degli elettori iscritti era di 73,916.

gioranza parlamentare, come verso le Camere, che possono esprimere loro la propria sfiducia costringendoli a ritirarsi (*Governo di Gabinetto o Governo Responsabile*).

9. Amministrativamente la Colonia è ripartita in 75 *Divisioni*, in ciascuna delle quali sta un *Commissario Civile*, ed un *Consiglio* di 8 o 10 membri eletti ogni 3 anni.

Vi sono inoltre 77 *Municipalità*, ciascuna delle quali è governata da un *Mayor*, e da un *Consiglio* eletto annualmente — e 46 *villaggi* con un semplice Comitato d'Amministrazione (*Management Board*) anche elettivo.

10. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutta la Colonia una *Corte Suprema* composta del Capo Giudice e di 8 membri. Vi sono pure *Corti di Circuito*, una *Corte Speciale* in dipendenza della Legge sul commercio dei diamanti, ed altri tribunali inferiori, e giudici di pace (v. nota a pag. 4).

NATAL¹

1. Colonia inglese. Costituzione del 1856 con modificazioni del 1875, 1879 e 1883.

La Corona vi è rappresentata da un *Governatore*.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore è assistito da un *Consiglio Esecutivo* che si compone degli 11 membri seguenti: Il Capo Giudice della Colonia, l'Ufficiale Comandante più elevato in grado, il Segretario coloniale, il Tesoriere, l'Avvocato Generale, il Segretario per gli affari indigeni, l'Ingegnere Coloniale, l'Amministratore Generale delle ferrovie, e 3 altri membri senza speciale ufficio (scelti fra i membri eletti del Consiglio Legislativo).

3. V'è inoltre un *Consiglio Legislativo* che si compone di 31 membri, cioè del Segretario coloniale, del Tesoriere, dell'Avvocato Generale, del Segretario per gli affari indigeni, e dell'Ingegnere coloniale, come membri di diritto; di 2 altri membri liberamente scelti dalla Corona; e di 24 membri eletti dal popolo per un periodo normale di 4 anni.

4. Il *Consiglio Legislativo* è convocato almeno una volta all'anno dal Governatore, il quale anche ne proroga le sessioni, e può pure discioglierlo pria dello spirare del normale quadriennio.

¹ Superficie Kq. 48,560. — Pop. ass. (1889) ab. 530,158. — Pop. tel. 11 ab. per Kq. — Cap. Pietermaritzburg con 15,767 ab.

Le deliberazioni del Consiglio sono soggette all'assenso del Governatore; e questi può approvarle o rigettarle, in nome della Corona, ovvero riservarle per la diretta sanzione della medesima.

5. Sono elettori i cittadini maggiorenni che posseggono beni stabili del valore di almeno 50 st. o del minimo reddito annuo di 10 st., o che hanno un censo corrispondente. ¹

I candidati debbono essere presentati da 10 elettori del collegio in cui concorrono, ed almeno 14 giorni prima di quello della votazione.

6. Questa Colonia comprende 16 *Divisioni*, ognuna delle quali ha un Magistrato Residente.

7. Per l'Amministrazione della Giustizia v'ha una Corte Superiore con 3 giudici, un'Alta Corte Indigena, e 4 amministratori del diritto locale (v. nota a pag. 4).

¹ Nel 1889 il numero degli elettori iscritti era di 8,834.

ORANGE ¹

1. Lo « Stato libero di Orange », proclamatosi indipendente il 23 febbraio 1854, si regge a forma repubblicana secondo la Costituzione delli 8 maggio 1879.

2. La funzione legislativa è esercita da un Parlamento a Camera unica, detto *Volksraad*, il quale consta di 36 membri, eletti direttamente dal popolo.

Il mandato dura 4 anni, ma una metà del numero totale dei membri si rinnova allo spirare d'ogni biennio.

Per l'eleggibilità si richiede l'età minima di 25 anni, e il possesso di beni stabili pel valore di almeno 500 sterline.

3. I membri del *Volksraad* ricevono un'indennità giornaliera durante le sessioni. Non intervenendo alle adunanze per due sessioni annue consecutive, s'intendono decaduti dal loro mandato.

4. Il *Volksraad* si riunisce in sessione ordinaria ogni anno, il primo lunedì di maggio; ma può essere convocato anche straordinariamente, ove occorra, dal Presidente dello Stato, o dalla maggioranza del Consiglio Esecutivo, od anche dal *Voorzitter* o Presidente dello stesso *Volksraad*, il quale viene eletto da quest'ultimo,

¹ Superficie Kg. 407,439. — Popol. ass. (1880) ab. 133,518 — de quali 61,022 bianchi. — Cap. Bloem'ontein, con 2,567 ab.

fra i proprii membri, in principio di ciascuna sessione annua.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di 12 deputati. Nei casi di parità di suffragi, spetta al suo Presidente il diritto di votare e decidere.

Le leggi approvate dal *Volksraad* sono firmate dal Presidente di questo o dal Presidente dello Stato, ed entrano in vigore due mesi dopo la loro promulgazione, a meno che il *Volksraad* stesso non abbia, volta per volta, altrimenti disposto.

Per le revisioni della Costituzione si richiede ch'esse vengano approvate dai $\frac{3}{4}$ dei membri del *Volksraad* in due successive sessioni annue.

Oltre al potere legislativo, spetta allo stesso *Volksraad* di giudicare sui più gravi reati per parte del Presidente dello Stato, e degli altri ufficiali pubblici. Ma trattandosi del primo, la condanna dev'essere pronunziata a maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei membri componenti la Camera; e in ogni caso, poi, non può importare che la semplice remozione dall'ufficio.

5. Il potere esecutivo è affidato al Presidente dello Stato, *Staatspresident*, il quale viene eletto direttamente dal corpo elettorale, di 5 in 5 anni. Uscendo di ufficio, vi può essere immediatamente rieletto.

Nell'esercizio delle sue funzioni (fra le quali si comprende anche il diritto di grazia nelle condanne criminali) il Presidente dello Stato ha l'assistenza d'un *Consiglio Esecutivo*, ch'egli stesso presiede con voto preponderante, e che si compone del *Landdrost* o Governatore della Capitale, del Segretario del Governo, e di 3 membri eletti dal *Volksraad* ogni tre anni con rinnovazione di uno ogni anno. Questo Consiglio si riunisce normalmente il secondo lunedì d'ogni secondo mese.

Il Presidente dello Stato comunica col *Volksraad* mediante messaggi.

Venendo egli a mancare, si appartiene al *Volksraad* d'investire dell'autorità esecutiva uno 'o più cittadini, fino a che l'impedimento cessa od ha luogo la nuova elezione. Spetta pure al *Volksraad* di deporre il Presidente dello Stato, quando sia pronunziata contro di lui una condanna criminale.

6. Sono elettori i cittadini bianchi all'età di 18 anni compiuti, purchè posseggano beni stabili pel valore di 150 sterline, o ne tengano in fitto per l'annuo reddito di 36 sterline, o godano d'una rendita annua di 200 st., ovvero posseggano beni mobili del valore di 300 st. e da 3 anni risiedano nello Stato.

Gli uffici elettorali sono composti da un Presidente di dritto, e da 2 elettori. Le elezioni han luogo a maggioranza assoluta; quelle dei deputati si fanno per collegi uninominali; il voto è palese.

Nelle elezioni pel Presidente dello Stato non si può votare che pei candidati proposti in nome del *Volksraad* dal Presidente di quest'ultimo, ovvero proposti in nome proprio da 25 elettori; in quelle pei deputati non si può votare che pei candidati proposti da almeno 10 elettori; e in entrambi i casi le proposte, con le rispettive dichiarazioni d'accettazione, debbono essere pubblicate almeno 28 giorni prima di quello del voto.

7. Amministrativamente lo Stato dividesi in 18 *distretti* a capo di ciascun dei quali sta un *Landdrost* o Governatore scelto dal Presidente dello Stato con l'assenso del *Volksraad*.

A capo delle Comunità stanno Commissarii elettivi.

8. Ordinamento giudiziario. V'ha un'Alta Corte di Giustizia composta di tre membri, con competenza civile e

penale — *Corti di Circuito*, tenute da un Giudice dell'Alta Corte, coll'assistenza del Giuri quando trattasi di affari penali. V'ha inoltre Corti del *Landdrost* con due *Heemraden*, e Corti del solo *Landdrost*, pure con competenza civile e penale, e *Giudici di pace*.

Gli *Heemraden* o assessori, in numero di 6 per distretto, sono nominati dal *Volksraad*, di 2 in 2 anni.

REPUBBLICA SUD-AFRICANA ¹

1. Stato indipendente fin dal 1852. Costituzione del 13 febbraio 1858 con molti emendamenti posteriori, l'ultimo dei quali è del 27 giugno 1890.

2. La funzione legislativa è esercitata da un Parlamento composto di due rami, il Primo ed il Secondo Consiglio (*Volksraad*).

3. Ciascun Consiglio (*Volksraad*) si compone di 24 membri eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, con rinnovazione della metà del rispettivo numero totale allo spirare d'ogni biennio.

Per l'eleggibilità all'uno o all'altro Consiglio si richiede l'età minima di 30 anni, il possesso di un immobile, il pagamento d'una tassa di almeno 5 sterline, e l'appartenenza ad una confessione protestante. Inoltre i membri del Primo *Volksraad* debbono essere nativi del paese, od avervi residenza da 14 anni; mentre per quelli del Secondo *Volksraad* è sufficiente una residenza di 4 anni.

4. Sono elettori tutti i cittadini all'età di 16 anni compiuti, purchè residenti nello Stato da 2 anni se trattasi delle elezioni del Secondo *Volksraad*, o da 4 anni se trattasi delle elezioni del Primo.

¹ Ebbe il nome di *Transvaal* fino al 1884. — Superf. Kq. 315,590 all'incirca. — Pop. ass. (1888) ab. 610,000, di cui 100,000 bianchi. — Pop. rel. 1,9 per Kq. — Cap. Pretoria, con 5,000 ab.

Dei 17 distretti in cui amministrativamente dividesi la Repubblica, i 5 più grandi eleggono 2 membri per ciascuno in ciascun ramo del Parlamento. I 12 minori ne eleggono uno per ciascuno in ogni *Volksraad*; e così pure le due regioni aurifere di Barberton e Witwatersrand.

5. Il potere esecutivo è affidato al *Presidente della Repubblica*, eletto ogni 5 anni direttamente dal corpo elettorale che nomina i membri del *Primo Volksraad*. V'è anche un Vice-presidente, destinato a sostituire il Presidente quando questi venga a mancare prima della fine del normale quinquennio.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è assistito da un *Consiglio* che si compone dei seguenti 6 membri: il Generale in capo, e capo degli affari indigeni, eletto dal popolo come lo stesso Presidente della Repubblica e per uguale periodo; e il Vice-presidente della Repubblica, il Segretario di Stato, il Segretario di Governo, ed un altro membro senza determinato ufficio, scelti dal *Primo Volksraad*.

6. Per l'amministrazione della Giustizia v'ha un Giudice Superiore, alcuni Giudici criminali, un Alto Baglivo, e altri magistrati minori.

MAURIZIO ¹

1. Colonia inglese. Costituzione del 16 settembre 1885.

La Corona vi è rappresentata da un *Governatore e Comandante in capo*.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore è assistito da un *Consiglio esecutivo*, che si compone dei 5 membri seguenti: il Segretario Coloniale, il Procuratore Generale, l'Avvocato Generale, il Controllore Generale, e il Collettore delle Dogane.

3. V'è inoltre, per l'esercizio della funzione legislativa, un *Consiglio di Governo*; il quale consta del Governatore, che ne è presidente, e di 27 membri, di cui 8 vi seggono per ragioni d'ufficio, 9 per libera scelta del Governatore stesso, e 10 per elezione popolare. Tutti i membri, entrando in funzioni, prestano giuramento.

a) Vi seggono per ragione d'ufficio i 5 membri del *Consiglio Esecutivo*, più l'Ufficiale comandante delle truppe, il Prolettore degl'immigranti, e il Direttore dei lavori Pubblici.

b) Dei 9 membri scelti dal Governatore, almeno 3 non debbono occupare verun pubblico impiego nella Colonia.

c) I 10 membri elettivi sono scelti per un periodo normale di 5 anni.

¹ Iso^{Ass} Maurizio e dipendenze: — Sup. Kq. 2,656. — Popol. ass. (1888) a . 388,493. — Pop. rel. 146 per Kq. — Cap. Port-Louis con 61,170 a .

Sono elettori i cittadini inglesi all'età di 21 anni, quando risiedano da un triennio nella Colonia, e posseggano nel rispettivo distretto un immobile del valore di 300 rupie od altro censo equivalente.

I distretti o collegi elettorali sono 9, dei quali 8 uninominali ed uno (Port-Louis) a 2 rappresentanti. — I candidati debbono essere presentati preventivamente, da almeno 6 elettori.¹

4. Il Consiglio di Governo è convocato almeno una volta l'anno dal Governatore, suo presidente, il quale può pure prorogarne le sessioni, e scioglierne la parte elettiva prima dello spirare del normale quinquennio.

Il numero legale per la validità delle sue deliberazioni, è di 9 membri. Esso partecipa al diritto d'iniziativa, tranne che per le leggi finanziarie, le quali possono essere presentate dal solo Governatore. Pel disbrigo degli affari divideasi in 5 commissioni permanenti: finanza — immigrazione — legislazione — arretrati di tasse — ed acque e foreste. — Verificandosi parità di voti su qualche proposta, il voto del presidente ha la preponderanza.

Le ordinanze del Consiglio, e le leggi da esso votate, debbono essere, in ultimo, rimesse al Governatore per la superiore approvazione.²

5. Per l'amministrazione della giustizia v'ha una *Corte Suprema* e una *Corte di Vice-ammiragliato*, e un Giudice in ogni distretto (v. nota a pag. 4).

¹ Alle elezioni del gennaio 1886 presero parte 3,886 elettori.

² Egli può approvarle o rigettarle in nome della Corona, ovvero riservarle per la diretta sanzione di quest'ultima.

DOMINIO DEL CANADA ¹

1. Federazione di Colonie inglesi, costituita nel 1867 mercè l'unione delle Province di Ontario e di Quebec con la Nuova Scozia e il Nuovo Brunswick — cui poscia si aggiunsero successivamente la Provincia di Manitoba (1870), la Colombia Britannica (1871), l'Isola del Principe Edoardo (1873) e i Territorii del Nord-Ovest (1880).

2. Ciascuna di tali Colonie o Province conserva un Parlamento ed un Governo proprio, per la libera gestione dei suoi particolari interessi.

V'ha inoltre un Governo federale con a capo un *Governatore Generale*, ed un *Parlamento*, per la gestione degli affari comuni; i quali ultimi concernono le leggi penali, quelle di bancarotta e di patenti, quelle sui matrimoni e divorzi, quelle di naturalizzazione e di proprietà letteraria, nonchè il debito pubblico, la pubblica proprietà, il commercio, le imposte e i prestiti, le banche, i pesi e misure, le poste, gli affari militari, la marina in generale, la pesca, e le relazioni con le tribù indiane.

Il Parlamento Federale si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Comuni.

¹ Superficie Kq. 7,990,706. — Popol. ass. (1888) ab. 4,946,497. — Pop. rel. 0,5 ab. per Kq. — Cap. Ottawa.

3. Il *Senato* consta di 84 membri, scelti a vita dal Governatore Generale fra i cittadini all'età di 30 anni i quali posseggano una proprietà reale o personale di almeno 4,000 dollari, e sieno domiciliati nella Provincia in cui vengono prescelti. Inoltre, per quanto concerne la Provincia di Quebec, ciascuno dei 24 Senatori assegnatili deve essere scelto in una delle 24 *Divisioni* della Provincia, e deve possedere il censo prescritto, od essere domiciliato, nella Divisione che rappresenta.¹

Un Senatore che non intervenga per due sessioni consecutive, è dichiarato dimissionario.

4. La *Camera dei Comuni* ha 215 membri, eletti direttamente dal popolo pel periodo normale di 5 anni, nella proporzione di 1 per ogni 20,000 abitanti all'incirca.²

5. Senatori e Rappresentanti Federali prestano giuramento nell'assumere le loro funzioni, e ricevono durante le sessioni un'indennità di viaggio ed una diaria; ma quando le sessioni oltrepassano la durata di 30 giorni, la indennità diaria si riduce a somma fissa e invariabile.

6. Le due Assemblee sono convocate ogni anno dal Governatore Generale, il quale ne apre e chiude le sessioni, ed ha anche facoltà di sciogliere la Camera dei Comuni, convocando però subito i comizii affinchè ne eleggano un'altra.

A lui spetta pure la nomina del Presidente o *Speaker* del Senato: mentre quello della Camera è eletto

¹ Le Provincie di Ontario e di Quebec ne hanno 24 per ciascuna, 12 per ognuna la N. Scozia e il N. Brunswick, 4 l'Isola del Pr. Eduardo, 3 Manitoba e la Colombia Britannica. 2 i Territorii del N. O.

² Ontario ne elegge 92, Quebec 63, la N. Scozia 21, il N. Brunswick 16, la Colombia e l'Isola del Pr. Eduardo 6, Manitoba 5, e 4 i Territorii del N. O.

dalla medesima fra i proprii componenti, dopo ogni elezione generale. Il Presidente del Senato vota in tutte le quistioni, quello della Camera vota solo nei casi di parità di suffragi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di 15 membri nel Senato, e di 20 nella Camera. In entrambe è consentito l'uso delle due lingue, francese ed inglese. — I *bills* finanziari debbono originare tutti nella Camera dei Comuni, ma l'iniziativa di ogni nuova spesa appartiene esclusivamente al Governatore Generale.

Ciascun progetto o *bill* è discusso in ogni Camera col metodo delle 3 letture, da farsi in altrettanti giorni diversi, eccetto che nei casi d'urgenza. Dopo la seconda lettura il *bill* è rimesso al *Comitato Generale* dell'intera Camera, ovvero ad un Comitato speciale di non più di 15 membri.

Ogni *bill* approvato successivamente dalle due Camere, è rimesso al Governatore Generale; e questi può sanzionarlo o rigettarlo, in nome della Corona, ovvero riservarlo per la sanzione diretta della Corona medesima. In quest'ultimo caso la sanzione deve intervenire entro due anni, altrimenti il *bill* non ha seguito. — La Corona può sempre, entro un biennio, annullare la sanzione data in suo nome dal Governatore Generale; ed in tal caso la legge cessa di avere effetto, a cominciare dal dì della dichiarazione di annullamento che sarà fatta dallo stesso Governatore Generale alle Camere.

7. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anno, quando posseggano o detengano una proprietà di valore vario fra 150 e 300 dollari, a seconda dell'importanza dei luoghi — ovvero dimostrino altro censo equivalente. Però nel Territorio del Nord Ovest è sufficiente la sola

condizione dell'età con la residenza di 12 mesi, esclusi gli stranieri e gli Indiani.

Le elezioni dei Rappresentanti si fanno per collegi uninominali. I candidati debbono essere presentati preventivamente; se in un collegio ne viene presentato un solo, egli è dichiarato eletto senza scrutinio; se ve n'ha più, si procede al voto; e verificandosi parità fra più candidati, il presidente dell'ufficio elettorale (*returning officer*) dà allora il suo voto, il quale determina la riuscita dell'uno o dell'altro.

8. Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore Generale è assistito da un Gabinetto, ufficialmente conosciuto col nome di Consiglio Privato (*Queen's Privy Council for Canada*), e composto di 15 membri.

Essi sono — il Presidente del Consiglio stesso; — i ministri dei lavori pubblici — delle ferrovie e dei canali — delle dogane — della milizia e della difesa — dell'agricoltura — delle entrate interne — della giustizia — delle finanze — della marina e della pesca — e dell'interno; — il Segretario di Stato; e il mastro generale delle poste. I due ultimi membri sono ministri senza portafogli.

Come rappresentanti del Governo, i membri del Gabinetto sono individualmente e solidalmente responsabili della propria linea di condotta così verso il Governatore che li nomina e li licenzia secondo le indicazioni della maggioranza parlamentare, come verso le Camere, le quali possono esprimere loro la propria sfiducia costringendoli a ritirarsi (Governo di Gabinetto o Governo Responsabile).

Il Governatore Generale si fa rappresentare in ciascuna delle Province della Federazione da un Vice-governatore (*Lieutenant-Governor*), di sua scelta. I Vic-

governatori non possono essere rimossi senza gravi motivi, prima di un quinquennio d'esercizio delle loro funzioni.

9. Ordinamento giudiziario. V'ha una *Corte Suprema* e una *Corte dello Scacchiere* per tutta la Federazione; e v'ha inoltre in ciascuna Provincia una *Corte Superiore*, e *Corti di distretto e di contea*, magistrati di polizia, e giudici di pace. I giudici di tutte le Corti sono nominati dal Governatore Generale; i magistrati di polizia e i giudici di pace, dal rispettivo Vicegovernatore. Vi sono pure Corti del Vice-ammiragliato nelle Provincie di Quebec, N. Scozia, N. Brunswick, e Isola del Principe Edoardo, ed una Corte Marittima in Ontario (vedi nota 5 a pag. 23).

1. — ONTARIO.¹

1. La Corona vi è rappresentata dal *Vice-governatore*, scelto dal Governatore Generale del Canada (vedi a pag. 27 n.° 8).

2. V'è inoltre, per l'esercizio della funzione legislativa locale, un'*Assemblea Legislativa*, che si compone di 90 membri, eletti direttamente dal popolo, in collegi uninominali, per un periodo normale di 4 anni. Entrando in ufficio, gli eletti prestano giuramento.

3. L'*Assemblea Legislativa* è convocata ogni anno dal Vice-governatore, il quale ne apre e chiude le sessioni, e può pure scioglierla prima della fine del normale quadriennio.

L'*Assemblea* si elegge il proprio Presidente fra gli

¹ Sup. Kq. 577,550. — Popol. ass. (1881) ab. 4,923,228. — Popol. rel. 4 ab. per Kq. — Cap. Toronto con 466,809 ab.

stessi membri che la compongono; essa ha pieno diritto d'iniziativa, ma non però per nuove spese nè per aumento di quelle proposte dal Governo.

Ogni *bill* o progetto di legge approvato dall'Assemblea, vien rimesso in ultimo al Vicegovernatore per la sua approvazione.¹

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Vicegovernatore è assistito da un *Consiglio Esecutivo* il quale comprende 6 membri, ossia l'Avvocato Generale (primo ministro), il Segretario Provinciale, il Tesoriere, il Commissario delle Terre della Corona, il Commissario dell'agricoltura e dei Lavori Pubblici, e il Ministro dell'educazione. I membri del Consiglio Esecutivo sono scelti liberamente dal Vicegovernatore nell'Assemblea Legislativa.

2. — QUEBEC.²

1. La Corona vi è rappresentata dal *Vice-governatore*, scelto dal Governatore Generale del Canada (v. a pagina 27 n.º 8).

2. V'è inoltre per l'esercizio della funzione legislativa locale, una *Legislatura* che si compone di due Camere, il Consiglio e l'Assemblea.

3. Il *Consiglio Legislativo* consta di 24 membri, scelti

¹ Il Vice-governatore può approvare il *bill* o rigetta lo, in nome del Governatore Generale, ovvero riservarlo per l'approvazione diretta del Governatore medesimo. In quest'ultimo caso l'approvazione deve intervenire entro un anno, altrimenti il *bill* non ha seguito. — Il Governatore Generale può sempre, entro un anno, ritirare l'approvazione data ad una legge dal Vice-governatore; ed in tal caso la legge cessa di avere effetto dal dì della notifica dell'avvenuto annullamento.

² Sup. Kq. 499,850. — Pop. ass. (1881) ab. 1,359,027. — Pop. rel. 3 ab. per Kq. — Cap. Quebec con 62,446 ab.

a vita del Vice-governatore in nome della Corona, in guisa che ciascuno di essi rappresenti una delle 24 divisioni in cui all'uopo è ripartita la Provincia.

Per l'eleggibilità si richiedono le stesse qualifiche necessarie pei Senatori della Provincia di Quebec al Parlamento Federale.

4. *L'Assemblea Legislativa* consta di 65 membri, eletti direttamente dal popolo in altrettanti collegi uninominali, per un periodo normale di 5 anni.

5. I membri delle due Camere prestano giuramento nell'assumere l'ufficio, e ricevono un'indennità giornaliera durante le sessioni; ma quando queste si prolungano al di là di 30 giorni, ricevono un'indennità fissa e complessiva per l'intero periodo. Godono inoltre il privilegio di non potere essere arrestati durante le sessioni, ed i 20 giorni che le precedono e le seguono.

6. Le due Camere sono convocate ogni anno dal Vice-governatore, il quale ne apre e chiude le sessioni, e può anche sciogliere l'Assemblea Legislativa prima della fine del normale quinquennio.

Spetta anche al Vice-governatore di scegliere il Presidente o *Speaker* del Consiglio Legislativo; mentre quello dell'Assemblea è eletto dalla medesima nel proprio seno. Il primo partecipa a tutte le votazioni; il secondo vota solo nei casi di parità di suffragi.

Il numero legale per la validità delle deliberazioni è di 10 membri nel Consiglio, e di 15 nell'Assemblea; in entrambe le Camere è ammesso l'uso delle due lingue, inglese e francese.

L'iniziativa delle leggi è comune all'una e all'altra Camera. Però le leggi finanziarie debbono originare solo nell'Assemblea; ma questa non ha iniziativa in materia di spese, le quali debbono essere proposte esclusivamente dal Vice-governatore.

I *bills* o progetti di legge sono discussi col metodo delle 3 letture, le quali debbono aver luogo in altrettanti giorni diversi, tranne nei casi d'urgenza. Dopo la 2^a lettura i *bills* vengono rimessi per esame al *Comitato Generale* dell'intera Camera, ovvero ad un *Comitato speciale*, o ad uno *permanente*, secondo le materie.

Ogni *bill* che risulta approvato successivamente dalle due Camere, vien rimesso in ultimo al Vice-governatore per la sua approvazione (v. nota a pag. 29).

7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Vice-governatore è assistito da un *Consiglio Esecutivo*, che si compone dei seguenti 6 membri: L'Avvocato Generale, il Segretario Provinciale, il Tesoriere, il Commissario delle terre della Corona, il Commissario dell'Agricoltura e delle opere pubbliche, il Commissario delle ferrovie. — Uno di essi ha pure le funzioni di Primo Ministro.

I membri del Consiglio Esecutivo sono scelti dal Vice-Governatore nelle due Camere.

3. — NUOVA SCOZIA.¹

1. La Corona v'è rappresentata da un *Vice-governatore*, scelto dal Governatore generale del Canada (vedi pag. 25 n. 6).

2. V'è inoltre, per l'esercizio della funzione legislativa locale, una *Legislatura* che si compone di due Camere, il Consiglio e l'Assemblea.

3. Il *Consiglio Legislativo* consta di 17 membri, scelti a vita dal Vice-governatore in nome della Corona.

¹ Sup. Kg. 54,445. — Pop. ass. (1881) ab. 440,572. — Pop. rel. 8 ab. per Kg. — Cap. Halifax con 40,000 ab.

4. L'Assemblea Legislativa consta di 38 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni.

5. I membri delle due Camere prestano giuramento nell'assumere le loro funzioni.

6. Le due Camere sono convocate almeno una volta ogni anno dal Vice-governatore, il quale ne apre e ne proroga le sessioni, e può anche sciogliere l'Assemblea indicando subito le nuove elezioni.

L'iniziativa delle leggi è comune all'una ed all'altra, però le leggi finanziarie debbono avere origine nell'Assemblea; ma questa non ha iniziativa in materia di spese, le quali debbono essere proposte esclusivamente dal Governo.

Nell'Assemblea i discorsi non possono durare più di un'ora e mezza, salvo speciale permesso.

Ogni *bill* o progetto di legge che risulta approvato successivamente delle due Camere, vien rimesso in ultimo al Vice-governatore per la sua sanzione (v. nota 1 a pag. 30).

7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Vice-governatore è assistito da un *Consiglio Esecutivo*, il quale comprende il Segretario Provinciale, l'Avvocato Generale, il Commissario dei Lavori Pubblici e delle Miniere, e 4 altri membri senza determinato ufficio; uno di essi è anche *Premier* o Presidente del Consiglio medesimo.

4. — NUOVO BRUNSWICK.¹

1. La Corona vi è rappresentata da un *Vice governatore*, scelto dal Governatore Generale del Canada (v. a pag. 28 n.º 8).

¹ Sup. Kq. 72,413. — Pop. ass. (1854) ab. 321,233. — Pop. rel. 4 ab. per Kq. — Cap. Fredericton.

2. V'è inoltre, per l'esercizio della funzione legislativa locale, una *Legislatura* composta di due Camere, il Consiglio e l'Assemblea.

3. Il *Consiglio Legislativo* consta di 17 membri, scelti a vita dal Vice-governatore in nome della Corona.

4. L'*Assemblea Legislativa* consta di 41 membri, eletti di 4 in 4 anni direttamente dal popolo.

5. Nell'assumere le loro funzioni, i membri delle due Camere prestano giuramento.

6. Le due Camere sono convocate ogni anno dal Vice-governatore, il quale ne apre e chiude le sessioni, e può anche sciogliere l'Assemblea indicando però subito le nuove elezioni.

L'iniziativa delle leggi è comune all'una ed all'altra, però le leggi finanziarie debbono tutte avere origine nell'Assemblea; e questa non ha iniziativa in materia di spese, le quali debbono essere proposte esclusivamente dal Governo.

I *bills* o progetti di legge sono discussi col metodo delle 3 letture, da farsi in altrettanti giorni diversi tranne i casi d'urgenza; dopo la seconda lettura, vengono rimessi per esame al Comitato dell'intera Camera o ad un Comitato speciale.

Ogni *bill* che risulti approvato successivamente dalle due Camere, vien rimesso in ultimo al Vice-governatore per la sua sanzione (v. nota 1 a pag. 30).

7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Vice-governatore è assistito da un *Consiglio Esecutivo* di 9 membri. Essi sono: il Presidente del Consiglio, l'Avvocato Generale, il Segretario Provinciale e Ricevitore Generale, l'Ispettore Generale, il Commissario dei Lavori Pubblici, il Procuratore Generale, e tre altri membri senza portafogli.

Il Consiglio Esecutivo è scelto fra i membri delle due Camere, e segnatamente fra quelli dell'Assemblea.

5. — MANITOBA.¹

1. La Corona vi è rappresentata da un *Vice-governatore*, scelto dal Governatore Generale del Canada (vedi pag. 28 n. 8).

2. V'è inoltre, per l'esercizio della funzione legislativa locale, un'*Assemblea Legislativa* che si compone di 35 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni.

I membri dell'*Assemblea* son tenuti a prestar giuramento nell'entrare in carica. L'*Assemblea legislativa* è convocata almeno una volta l'anno dal *Vice-governatore*, il quale altresì ne proroga le sessioni, e può anche scioglierla indicando nuove elezioni prima della fine del normale periodo.

L'*Assemblea* esercita il diritto d'iniziativa delle leggi, con questo solo limite, che le leggi di spesa debbono essere proposte esclusivamente dal Governo.

Ogni *bill* o progetto che risulti approvato dall'*Assemblea*, vien rimesso in ultimo al *Vice-governatore* per la sua sanzione (v. nota 1 a pag. 30).

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il *Vice-governatore* è assistito da un *Consiglio* di 5 membri, individualmente e solidalmente responsabili così verso il *Vice-governatore* stesso, che li nomina e li licenzia secondo le indicazioni della maggioranza parlamentare, come verso l'*Assemblea*, che può esprimere loro la propria sfiducia costringendoli a ritirarsi (Governo di Gabinetto o Governo Responsabile).

¹ Sup. Kq. 170,900. — Pop. ass. (1886) ab. 408,640. — Pop. rel. 0,7 ab. per Kq. — Cap. Winnipeg. — Questa Provincia è divisa amministrativamente in 5 distretti.

6. — COLOMBIA BRITANNICA.¹

1. La Corona vi è rappresentata da un *Vice-governatore*, scelto dal Governatore Generale del Canada (v. a pag. 28 n. 8).

2. V'è inoltre per l'esercizio della funzione legislativa locale un'*Assemblea Legislativa*, che si compone di 27 membri eletti dal popolo ogni 4 anni.

I membri dell'*Assemblea* ricevono una indennità, e prestano giuramento nell'assumere l'ufficio, il quale è incompatibile con ogni impiego pubblico stipendiato. I ministri dei culti sono ineleggibili.

3. L'*Assemblea Legislativa* è convocata almeno una volta l'anno dal Vice-governatore, il quale anche ne proroga le sessioni, e può pure scioglierla ordinando però senza indugio le nuove elezioni.

Essa gode del diritto d'iniziativa delle leggi, tranne che in materia di spese, le quali debbono essere proposte esclusivamente dal Vice-governatore.

Ogni *bill* o progetto di legge che sia approvato dall'*Assemblea*, vien rimesso in ultimo al Vice-governatore per la sua sanzione (v. nota 1 a pag. 30).

4. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anni, purchè risiedano da 12 mesi nella Provincia, e da 2 mesi nel collegio in cui chiedono d'essere iscritti.

I collegi per l'elezione dei membri dell'*Assemblea* sono 13; i candidati debbono essere presentati previamente da almeno 2 elettori, e se il loro numero non supera quello degli eleggendi, vengono dichiarati eletti

¹ Sup. Kq. 997,400. — Pop. ass. ab. 49,459. — Pop. rel. 0,05 ab. per Kq. — Cap. Victoria.

senza scrutinio, altrimenti si procede alla votazione, la quale ha luogo per schede a stampa.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Vice-governatore è assistito dal *Consiglio esecutivo*, che si compone di 6 membri, cioè del Commissario Capo delle terre e delle opere pubbliche, dell'Avvocato Generale, del Segretario Provinciale e Ministro delle miniere, del Ministro delle finanze e dell'agricoltura, e di 2 altri membri senza ufficio determinato.

7. — ISOLA DEL PRINCIPE EDOARDO.¹

1. La Corona vi è rappresentata da un *Vice-governatore*, scelto dal Governatore Generale del Canada (v. a pag. 28 n. 8).

2. V'è inoltre, per l'esercizio della funzione legislativa locale, un Parlamento composto di due Camere, il Consiglio e l'Assemblea.

3. Il *Consiglio Legislativo* consta di 13 membri, l'*Assemblea Legislativa* di 30, gli uni e gli altri eletti direttamente dal popolo. — La durata del mandato è di 4 anni per questi; ed è per quelli di 8, con rinnovazione d'una metà ogni quadriennio.

Sono elettori i cittadini maggiorenni, purchè posseggano un certo censo, variamente determinato.

4. I membri delle due Camere prestano giuramento nell'assumere le loro funzioni.

5. Le due Camere sono convocate almeno una volta l'anno dal Vice-governatore, il quale anche ne proroga le sessioni ed ha facoltà di discioglierle.

¹ Sup. Kq. 5,524. — Pop. ass. (1881) ab. 108,891. — Pop. rel. 20 ab. per Kq. — Cap. Charlottetown.

L'iniziativa delle leggi è comune all'una e all'altra; però le leggi finanziarie debbono avere origine nell'Assemblea, e questa non ha iniziativa in materia di spese, le quali possono essere proposte solo dal Governo.

Ogni *bill* o progetto di legge che risulti approvato successivamente dalle due Camere, vien rimesso in ultimo al Vice-governatore per la sua sanzione (v. nota 1 a pag. 30).

6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Vice-governatore è assistito da un *Consiglio Esecutivo*, che si compone dell'Avvocato Generale, del Segretario e Tesoriere, del Commissario pei Lavori pubblici, e di 7 altri membri senza portafogli.

8. — TERRITORIO DEL NORD-OVEST. ¹

1. La Corona vi è rappresentata da un *Vice-governatore*, scelto dal Governatore Generale del Canada (vedi a pag. 28 n. 8).

2. V'è inoltre, per l'esercizio della funzione legislativa locale, un' *Assemblea Legislativa*; e questa si compone di 22 membri eletti dal popolo 'per un periodo normale di 3 anni, e di non più di 3 membri giurisperiti, liberamente scelti dal Governatore Generale.

I membri giurisperiti non hanno voto deliberativo.

Gli uni e gli altri nell'assumere l'ufficio prestano giuramento; e ricevono un'indennità.

3. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Vice-governatore, il quale anche ne proroga le sessioni, e può pure scioglierla prima della fine del normale triennio.

¹ Sup. Kq. 5,643,223. — Pop. ass. (1884) ab. 56,446. — Pop. rel. 0.02 ab. per Kq. — Cap. Regina.

L'Assemblea gode del diritto d'iniziativa delle leggi, tranne che in materia di spese, le quali debbono essere proposte esclusivamente dal Vice-governatore.

Ogni *bill* o progetto di legge che essa approva, è rimesso in ultimo al Vice-governatore per la sua sanzione (v. nota 1 a pag. 30).

4. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anno, purchè sieno domiciliati nel Territorio del N. O. da 12 mesi, e da 3 mesi nel collegio in cui chiedono d'essere ammessi a votare.

I collegi per le elezioni all'Assemblea Legislativa sono 19, dei quali 16 eleggono un deputato, e 3 ne eleggono due.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice-governatore è assistito da un Consiglio Esecutivo di non più di 6 membri, nominati da lui.

TERRA NUOVA ¹

1. Colonia Inglese; Costituzione del 1853. La Corona vi è rappresentata da un *Governatore*.

2. V'è inoltre, per l'esercizio della funzione legislativa locale, un Parlamento che si compone di due rami, il Consiglio e l'Assemblea.

3. Il *Consiglio Legislativo* consta di membri in numero indeterminato, ma non superiore a 15, scelti a vita dalla Corona.

4. La *Camera dell'Assemblea* consta di 36 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni.

Essi ricevono un'indennità, e nell'entrare in carica prestano giuramento al pari dei membri del Consiglio.

5. Il Parlamento è convocato almeno una volta l'anno dal Governatore, il quale può pure prorogarne le sessioni, e sciogliere la Camera anche prima dello scadere del normale quadriennio.

6. Sono elettori i cittadini a 25 anni, che da almeno 2 anni posseggono, o tengono in fitto, una casa d'abitazione. Sono eleggibili alla Camera i cittadini che posseggono fondi pel valore di 500 st., o godono un reddito annuo di 100 sterline. — I collegi sono in numero di 18, dei quali 7 eleggono un deputato, altrettanti ne eleggono tre, e 4 ne eleggono due.

¹ Sup. Kq. 110,670. — Pop. ass. (1884) ab. 193,121. — Pop. rel. 1,7 ab. per Kq. — Cap. St. John's, con 28,610 ab.

7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore è assistito da un *Consiglio Esecutivo*, che si compone dei 4 membri seguenti: l'Avvocato generale, il Ricevitore generale, il Segretario coloniale, e l'Ispettore generale; e di 3 altri membri, al più, senza ufficio determinato. Uno di essi ha anche le funzioni di Primo Ministro.

I membri del Consiglio Esecutivo sono individualmente e solidalmente responsabili così di fronte al Governatore che li nomina e li revoca secondo le indicazioni della maggioranza parlamentare, come di fronte alle Camere, che possono esprimere loro la propria sfiducia costringendoli a ritirarsi (Governo di Gabinetto, o Governo Responsabile).

STATI UNITI D'AMERICA ¹

1. Repubblica federale costituita dall'unione dei 44 *Stati* seguenti: Alabama, Arkansas, California, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Colorado, Connecticut, Dakota del Nord, Dakota del Sud, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, Virginia occidentale, Washington, Wisconsin, e Wyoming. ²

Vi ha inoltre 4 *Territorii organizzati*, ossia Arizona, Nuovo Messico, Oklahoma, e Utah; 2 *Territorii non organizzati*, Alaska e il territorio indiano; — ed un *Distretto federale*, detto di *Colombia*.

Dichiarazione d'indipendenza: 4 luglio 1776. Costituzione del 17 settembre 1787, con 15 successivi emendamenti, l'ultimo dei quali è del 30 marzo 1870.

A) Ogni *Stato* ritiene la sua sovranità, libertà ed indipendenza; ed ogni potere, giurisdizione e dritto,

¹ Sup. Kq. 9,212,270. — Pop. ass. (1890) ab. 62,480,540. — Pop. rel. 8 ab. per Kq. — Cap. Washington, con 447,273 ab.

² Gli Stati di Connecticut, Maine, Massachusetts, New-Hampshire, Rhode Island e Vermont, costituiscono ciò che comunemente è detto « Nuova Inghilterra ».

che non sia dalla Costituzione Federale espressamente delegato al Governo dell'Unione o proibito agli Stati singoli, s'intende riservato esclusivamente a questi ultimi od al popolo.

Però la costituzione, le leggi, e i trattati dell'Unione costituiscono la legge suprema del paese; e i giudici di ogni Stato son tenuti ad osservarla, non ostante qualsiasi disposizione contraria nella costituzione e nelle leggi del proprio Stato. — Inoltre nessuno Stato può concludere trattati o fare alleanze, nè emettere moneta o carta moneta, nè fare leggi retroattive o limitative delle obbligazioni dei contratti, nè conferire titoli di nobiltà. Dippiù, senza il consenso del Congresso nessuno Stato può ordinare dazii d'importazione o d'esportazione, tranne in quanto sia assolutamente necessario per l'esecuzione delle sue leggi di sorveglianza; nè può mantenere truppe o navi armate in tempo di pace, nè ingaggiarsi in alcuna guerra salvo il caso d'invasione o d'imminente pericolo. In ciascuno Stato, poi, dev'essere data piena fede agli atti pubblici degli altri Stati, e i cittadini dell'uno han diritto a tutti i privilegi e le immunità dei cittadini d'ogni altro Stato dell'Unione.

Quest'ultima garantisce a tutti gli Stati la forma di governo repubblicana; li protegge contro l'invasione; e, su domanda della Legislatura locale (o del potere esecutivo locale, ove quella non possa riunirsi) li difende anche contro ogni violenza domestica.

B) I *Territorii organizzati* hanno una Legislatura propria, composta di due Assemblee, di cui la prima, detta *Consiglio*, si compone di 12 membri; la seconda, detta *Camera dei Rappresentanti*, ne comprende 24. Entrambe vengono elette direttamente dal popolo, per collegi uninominali, di 2 in 2 anni. I membri sono sti-

pendiati; le sessioni si tengono ogni biennio, e durano 60 giorni.

Hanno un *Governatore*, assistito da un Segretario, un Tesoriere, un Controllore, ecc., tutti nominati dal Presidente dell'Unione ogni 4 anni.

Il Governatore possiede il dritto di veto sospensivo sulle deliberazioni della Legislatura.

Hanno una *Corte Suprema*, i cui membri sono anche nominati ogni 4 anni dal Presidente dell'Unione.

Tuttavia i Territorii restano pur sempre sottoposti all'autorità del Congresso Federale, che ha piena facoltà di annullare le leggi votate dai medesimi; fino a che, raggiunto un certo limite di popolazione, sono elevati al grado di Stati indipendenti ed ammessi a parità di diritti, con tutti gli altri, a far parte dell'Unione.

I *Territorii non organizzati* restano sotto la diretta autorità di funzionarii nominati dal Presidente degli Stati Uniti.

C) Il *Distretto Federale di Colombia* (ove trovasi la città di Washington, sede del Governo dell'Unione)¹ venne costituito in perfetta indipendenza dagli Stati contermini nell'intento di sottrarre il Governo Federale ad ogni possibile influenza dello Stato particolare che gli avesse dato ospitalità. Per lo stesso ordine di motivi non ha propria rappresentanza, nè governo municipale, giacchè è lo stesso Congresso dell'Unione, che direttamente gli tien luogo di rappresentanza speciale.

L'amministrazione propriamente detta è confidata a 3 *Commissarii*, uno dei quali dev'essere ingegnere; questi sono scelti dal Presidente dell'Unione coll'assenso del

¹ Sup. Kq. 481. — Pop. ass. (1890) ab. 229,795. — Pop. rel. 1263 ab. per Kq.

Senato, e durano in ufficio 3 anni, con scadenza d'uno di essi ogni anno.

2. Il potere legislativo dell'Unione è esercitato dal *Congresso degli Stati Uniti* che si compone di due assemblee, il *Senato*, e la *Camera dei Rappresentanti*.

Spetta al Congresso stabilire le tasse e le imposte, uniformemente in tutta l'estensione dell'Unione; contrarre prestiti; regolare il commercio colle nazioni estere e colle tribù indiane, e quello da Stato a Stato; battere moneta; stabilire uffici postali; costituire i tribunali inferiori alla Corte Suprema; definire e reprimere gli atti di pirateria e di fellonia commessi in alto mare e le offese contro il dritto delle genti; dichiarare la guerra; levare e mantenere truppe, ma per non più di due anni; mantenere la marina; organizzare le milizie e chiamarle sotto le bandiere, al bisogno, fermo a ciascuno Stato il dritto di nomina degli ufficiali; e fare tutte le legge necessarie all'esplicameato dei suoi poteri.

Inoltre il Congresso esercita esclusivamente il potere legislativo, oltrechè sul Distretto Federale, sopra tutti i luoghi acquistati per costruzione di forti, arsenali, ed altri stabilimenti di pubblica utilità.

3. Il *Senato* è composto di 2 Senatori per ciascuno degli Stati che formano l'Unione; e così il numero totale dei suoi membri ascende oggi ad 88. Ogni Senatore ha un voto.

Nessuno può essere eletto al Senato se non ha l'età di 30 anni, se non è da 9 anni cittadino degli Stati Uniti, e se al momento dell'elezione non abita nello Stato dal quale è prescelto. — La durata del mandato è di 6 anni, con rinnovazione d'una terza parte dei membri allo spirare d'ogni biennio, però in guisa che i due Senatori di ciascuno Stato non decadano mai contemporaneamente.

L'elezione è fatta dalle due Camere della Legislatura particolare di ciascuno Stato, il secondo martedì dopo la loro costituzione: esse Camere votano separatamente, e se la scelta di entrambe non cade sulle stesse persone, si riuniscono in adunanza plenaria e decidono a voti uniti, con la presenza della maggioranza dei membri di ciascuna. In caso di vacanza di un seggio mentre è prorogata la Legislatura dello Stato cui esso appartiene, il potere esecutivo dello Stato medesimo è in facoltà di provvedervi con nomina temporanea fino a che la Legislatura non vi provveda in guisa definitiva.

4. La *Camera dei Rappresentanti* si compone di 356 deputati, eletti di 2 in 2 anni direttamente dal popolo degli Stati Uniti, nella proporzione di 1 per ogni 170,000 abitanti.

Ogni Stato però ha almeno un rappresentante, quando anche non raggiunga tal limite.¹

I Territorii organizzati mandano in questa Camera, sino al loro riconoscimento come Stati, ciascuno un semplice *Delegato* senza diritto di voto; i Delegati vengono eletti nello stesso modo dei Rappresentanti.

Nessuno può essere eletto Rappresentante se non ha l'età di 25 anni, se non è da 7 anni cittadino degli

¹ Lo Stato di N. York ne ha 34; la Pennsylvania 30; l'Illinois 22; l'Ohio 21; il Missouri 15; l'Indiana, il Massachusetts e il Texas 13; il Michigan 12; la Georgia, il Iowa e il Kentucky 11; il Tennessee, la Virginia e il Wisconsin 10; l'Alabama e la Carolina del N. 9; il Kansas, il N. Jersey 8; la California, il Minnesota, il Mississippi e la Carolina del S. 7; l'Arkansas, la Luisiana, il Maryland e il Nebraska 6; il Connecticut, il Maine, e la Virginia occ. 4; il Colorado, la Florida, il N. Hampshire, l'Oregon, il R. Island, il Dakota del S., il Vermont e il Washington 2; il Delaware, l'Idaho, Montana, Nevada, Dakota del N. e Wyoming, uno per ciascuno.

Stati Uniti, e se al momento dell'elezione non abita nello Stato ove è prescelto.

L'elezione è fatta in ciascuno Stato dal corpo elettorale cui spetta (secondo le leggi del luogo) di eleggere la Camera più numerosa della Legislatura particolare dello Stato medesimo. I Collegi sono uninominali, ed appartiene ad ogni singolo Stato di fissarne la circoscrizione entro i limiti del proprio territorio.

Il voto è segreto, ed ha luogo a schede scritte o stampate, il primo martedì di novembre d'ogni biennio (anni pari); ma gli eletti entrano in ufficio a mezzodi del 4 marzo successivo (anni dispari).

5. Senatori e rappresentanti ricevono un compenso annuo, oltre un'indennità di viaggio; all'entrare in ufficio prestano giuramento o solenne dichiarazione; e godono il privilegio di non potere essere arrestati nel tempo delle sessioni, tranne che per tradimento, fellonia, o violazione della pubblica pace.

Durante il tempo del loro mandato non possono occupare alcun ufficio civile dipendente dagli Stati Uniti, il quale sia stato creato, od abbia ricevuto un aumento di retribuzione, nel corso dello stesso periodo. Del pari nessun cittadino che occupi un qualsiasi ufficio dipendente dall'Unione, può contemporaneamente sedere in una delle Camere del Congresso.

6. a) Il *Congresso* si aduna in sessione ordinaria una volta l'anno, il primo lunedì di dicembre; ma il Presidente dell'Unione può, all'occorrenza, convocare straordinariamente entrambe le assemblee od anche una sola di esse.

Durante le sessioni una Camera non può aggiornarsi per più di 3 dì senza il consenso dell'altra: e nel caso di disaccordo sulla durata dell'aggiornamento, è data al Presidente dell'Unione la facoltà di decidere.

I poteri del Congresso spirano col 3 marzo di ogni biennio, epoca in cui termina il mandato dei Rappresentanti e scade il terzo dei Senatori.¹

La presidenza del Senato spetta di dritto al Vicepresidente dell'Unione, il quale vi ha voto nei soli casi di parità di suffragi; in sua assenza od impedimento il Senato si elegge un presidente temporaneo. Il presidente (*speaker*) della Camera è eletto dalla medesima. — Le sedute cominciano generalmente a mezzogiorno, con una preghiera recitata dal cappellano.²

b) Le due Assemblee hanno eguali attribuzioni; ma le leggi d'imposta debbono iniziarsi nella Camera, pur restando al Senato il dritto di emendarle al pari di ogni altro progetto. Alla Camera è riservato inoltre il diritto di accusa o *impeachment* contro il Presidente e il Vicepresidente dell'Unione, i giudici ed ogni altro pubblico funzionario; mentre al Senato si appartiene di giudicare in proposito.³ Se il giudizio è diretto contro il Presidente dell'Unione, i dibattiti del Senato son presieduti dal *Chief Justice*. — Il Senato, poi, è investito delle speciali attribuzioni indicate nel numero seguente, e per l'esercizio di esse adunasi in sedute segrete.

c) Il diritto d'iniziativa appartiene ad ogni singolo membro delle due Camere. La discussione dei *bills* o progetti di legge ha luogo col metodo delle 3 letture; e

¹ L'attuale Congresso, ch'è il 52^o, ha avuto principio il 4 marzo dell'anno 1891.

² Ogni Camera può punire, ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$, anche espellere, i propri membri che tenessero biasimevole condotta.

³ Nell'esercizio di questa funzione i Senatori prestano speciale giuramento; — le condanne debbono essere pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri presenti; — e non possono importare che la destituzione e l'incapacità politica, salva la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

per l'esame di essi ciascuna Assemblea dividesi in Comitati permanenti, *standing committees*, i quali vengono rinnovati di 2 in 2 anni. Nel Senato essi comprendono da 3 ad 11 membri, ordinariamente 7 o 9; e sono eletti a scrutinio segreto dall'assemblea stessa, la quale designa pure direttamente il presidente o *chairman* di ciascuno. Invece nella Camera comprendono da 3 a 16 membri, generalmente 11 o 13; e sono composti a volontà dello *Speaker* della Camera medesima, con questa norma, che la presidenza dei singoli Comitati è assunta dal rappresentante designato in primo luogo dallo *Speaker*.¹ V'ha inoltre, in ciascuna assemblea, *Comitati speciali*, eletti di tempo in tempo per lo studio di determinate materie. — Dopo la seconda lettura ciascun *bill* è rimesso al Comitato Permanente che tratta della materia più affine; il Comitato lo esamina, e sceglie poscia un relatore, il quale a suo tempo ne riferisce all'assemblea in seduta pubblica (terza lettura). Tre sedute per settimana sono destinate alla discussione dei *bills*; ma ogni Relatore non può parlare per più di un'ora su ciascun *bill*, anzi è costume che del breve tempo concessogli ei lasci una parte anche agli altri oratori, amici ed avversarii. — In caso di disaccordo fra le due assemblee, il *bill* vien rimesso ad una Commissione mista di 3 Senatori e 3 Deputati (*Conference committee*), sulle cui definitive proposte le due assemblee separatamente deliberano. — Nei *bills* finanziari non possono essere inserite clausole estranee al loro soggetto.

d) Ogni *bill* che abbia successivamente riportato lo assenso delle Camere, viene in ultimo rimesso alla firma

¹ Durante l'ultimo Congresso (1888-90) i Comitati permanenti erano 42 nel Senato, e 49 nella Camera.

del Presidente dell'Unione; il quale, se vi è favorevole lo approva; altrimenti lo rinvia con le proprie osservazioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però questa, e successivamente anche l'altra Camera lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti ed a voti palesi, il *bill* diventa *act*, ossia legge, come se il Presidente lo avesse firmato. — Nel caso in cui un *bill* non è rinviato dal Presidente entro 10 giorni (escluse le domeniche) il *bill* diventa legge del pari, come se il Presidente lo avesse firmato, a meno che il rinvio non fosse stato reso impossibile da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere.

e) Gli emendamenti alla Costituzione possono essere proposti o dal Congresso, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri di ciascuna sua Camera, ovvero da una apposita Convenzione convocata dal Congresso medesimo su domanda delle Legislature dei $\frac{2}{3}$ degli Stati. Ma, comunque proposti, gli emendamenti s'intendono accolti solo quando risultano ratificati dalle Legislature di $\frac{3}{4}$ degli Stati, o dalle Convenzioni elette in $\frac{3}{4}$ degli Stati medesimi, secondo che il Congresso avrà stabilito l'un modo o l'altro per la ratifica. Nessuno Stato però senza il suo assenso potrà mai essere privato della uguaglianza di suffragio in Senato.

La firma del Presidente degli S. U. non è richiesta per l'approvazione degli emendamenti alla Costituzione Federale.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Presidente degli Stati Uniti d'America*, eletto indirettamente dal popolo ogni 4 anni, i quali decorrono dal mezzodì del 4 marzo consecutivo al giorno dell'elezione.¹

¹ Il corrente periodo presidenziale, che è il 26°, ebbe principio addì 4 marzo 1889.

Nel caso di assenza o impedimento è sostituito dal *Vicepresidente degli Stati Uniti*, eletto anch'egli per lo stesso periodo; e quando anche il Vicepresidente si trovi impedito, l'esercizio delle funzioni presidenziali si devolve ai Ministri, nell'ordine seguente: 1.º il Segretario di Stato, 2.º il Segretario del Tesoro, 3.º il Segretario della Guerra, 4.º l'Avvocato generale, 5.º il Mastro delle Poste, 6.º il Segretario per la Marina, 7.º ed ultimo, il Segretario per l'Interno.

Per l'eleggibilità alla Presidenza ed alla Vicepresidenza è necessaria l'età di 35 anni, la cittadinanza, e la residenza di almeno 14 anni negli Stati Uniti. Per l'elezione del Presidente e per quella del Vicepresidente, che si fanno insieme, in ogni Stato si elegge, secondo il modo prescritto dalla locale Legislatura, un numero di *elettori presidenziali* eguale alla totalità dei Senatori e dei Rappresentanti ch'esso Stato ha diritto d'inviare al Congresso;¹ ma nessun Senatore o Rappresentante o funzionario degli Stati Uniti, può essere nominato *Elettore*.

Gli elettori presidenziali si riuniscono nel loro Stato rispettivo il secondo lunedì di gennaio, e designano, a voti segreti e con separati scrutinii, un candidato alla presidenza ed uno alla vicepresidenza, indicando per ciascun nome l'ufficio proposto — ed avvertendo che uno almeno dei due proposti, non deve aver domicilio nel loro medesimo Stato.

Lo scrutinio finale dei voti è fatto dal Presidente del Senato federale in adunanza plenaria delle due Camere del Congresso; proclamandosi eletti a Presidente ed a

¹ Il numero totale degli elettori presidenziali è dunque di 444. Secondo il sistema ormai accolto da tutti gli Stati, essi sono eletti direttamente dal popolo, a scrutinio di lista, ed ogni Stato forma un collegio.

Vicepresidente dell'Unione, i due candidati che ottennero la maggioranza assoluta rispettivamente per l'uno o per l'altro ufficio. Se nessuno dei candidati alla Presidenza raggiunse la maggioranza assoluta, spetta alla Camera dei Rappresentanti di scegliere immediatamente, a scrutinio segreto, il Presidente dell'Unione fra i 3 candidati che riportarono maggiori suffragi. In tal caso i voti dei Rappresentanti si contano per Stati, in guisa che tutti i deputati d'ogni singolo Stato valgono per un solo voto — un membro almeno, per ciascuno dei $\frac{2}{3}$ degli Stati, deve prendere parte alla votazione — ed è eletto il candidato che riporta i suffragi della maggioranza assoluta degli Stati confederati.

Del pari, se nessuno dei candidati alla vicepresidenza riportò la maggioranza assoluta, la scelta appartiene al Senato federale. Essa si fa tra i 2 candidati che ottennero maggiori voti, ed è necessaria la presenza di $\frac{2}{3}$ del numero dei Senatori; e l'eletto deve riportare la maggioranza assoluta del numero totale.

Il Presidente dell'Unione è rieleggibile indefinitamente; però in omaggio ad una costante tradizione, nessun Presidente è restato in carica per più di due quadriennii.

Il Presidente ha facoltà di raccomandare alle Camere le misure che giudichi convenienti, ed all'uopo comunica col Congresso mediante messaggi; — esercita il diritto di grazia, salvo che nei casi di condanne pronunziate dal Senato; veglia alla fedele esecuzione delle leggi; rappresenta l'Unione all'estero; è comandante in capo dell'esercito e della marina degli Stati Uniti, e delle milizie dei vari Stati quando son chiamate in servizio dell'Unione; — coll'assenso del Senato, espresso a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri presenti, conclude trattati; e

coll'assenso del Senato stesso nomina i giudici della Corte Suprema, gli ambasciatori, i ministri, i consoli, e tutti i pubblici ufficiali più elevati.

Nell'esercizio dei poteri affidatigli il Presidente si fa assistere da alcuni ministri, ch'egli nomina coll'assenso del Senato, ma che può rimuovere da solo. Essi sono: il Segretario di Stato, quello della guerra, quello della marina, quello del tesoro, quello dell'interno, il Mastro generale delle poste, l'Avvocato generale; ed i rispettivi dicasteri prendono il nome di Dipartimento di Stato (ossia degli esteri), della guerra, della marina, del tesoro, dell'interno, delle poste, e della giustizia. Ma il Presidente non è tenuto a seguire l'opinione dei suoi consiglieri, nè i suoi consiglieri sono in alcun caso responsabili per gli atti di lui. Essi poi non possono far parte delle Camere, nè mai vi hanno ingresso.

8. Ordinamento giudiziario. In ognuno dei 55 distretti giudiziarii siede una *Corte di distretto* con giudice unico, e con competenza civile di prima istanza fino al valore di 50 dollari.¹

In ciascuno dei 9 circuiti giudiziarii siede una *Corte di Circuito*, avente competenza civile di prima istanza fino a 2,000 dollari, e di istanza superiore fino a 500 dollari.

Alla Capitale federale sta poi la *Corte Suprema*, composta del *Chief Justice* che la presiede, e di 8 magistrati. Essa giudica direttamente in tutti i casi che riguardano gli ambasciatori, ministri e consoli, e in quelli in cui entra come parte uno Stato dell'Unione; e conosce in ultimo grado delle sentenze delle Corti inferiori quando l'oggetto litigioso supera il valore di 2,000

¹ Il dollaro equivale a L. 5 all'incirca.

dollari. Ha competenza in tutti i casi legali nascenti dalla costituzione e dalle leggi dell'Unione, o dai trattati conclusi da quest'ultima; nei casi di giurisdizione marittima; nelle questioni in cui gli Stati Uniti sono parte; nelle contestazioni fra due o più Stati; in quelle fra uno Stato, attore, ed un cittadino, convenuto; in quelle fra cittadini di Stati diversi, o fra cittadini d'uno stesso Stato reclamanti la proprietà di terre concesse da altri Stati; in quelle ove entri come parte uno straniero; nelle questioni di competenza.

Con sentenza per errore (*writ of error*) è data facoltà di richiamo innanzi alla Corte suprema, da tutte le sentenze delle Corti superiori dei vari Stati, che impugnano la validità di leggi o contratti dell'Unione, o ammettano la validità di atti in contraddizione colle leggi federali; ciò che rende assoluta, in pratica, la legislazione federale su quella degli Stati singoli.

Una *Court of claims*, composta di 5 giudici, siede parimenti alla capitale, e conosce dei titoli fondati su leggi dell'Unione e su contratti col Governo federale. Dalle sue sentenze, se sfavorevoli all'Unione, è sempre ammesso appello alla Corte Suprema; se sfavorevoli ad altri è ammesso solo ove il valore in litigio superi i 3,000 dollari.

Fuori del caso d'*impeachment* tutti i reati sono di competenza del giurì. V'ha all'uopo il *gran giurì*, o giurì d'accusa, e il *piccolo giurì* o giurì del giudizio. Il giurì esiste anche per gli affari civili, sempre che l'obbietto litigioso superi il valore di 20 dollari.

I giudici sono nominati del Presidente dell'Unione, e confermati dal Senato; essi sono inamovibili, ma sottoposti all'*impeachment* nei casi di grave abuso dei loro poteri. — Inoltre ogni Stato ha proprii tribunali.

1. — ALABAMA.¹

1. Questo Stato fu ammesso nell'Unione il 1819. Costituzione del 16 novembre 1875.

2. Il potere legislativo risiede nell'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 33 membri, eletti direttamente dal popolo di 4 in 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale ad ogni biennio.

Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 27 anni, e la residenza da tre anni nello Stato e da uno del distretto in cui ha luogo l'elezione.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 100 membri eletti direttamente dal popolo, ogni 2 anni, fra i cittadini che risiedono da 3 anni nello Stato e da un anno nel collegio in cui ha luogo l'elezione.

5. Senatori e Rappresentanti prestano giuramento all'entrare in carica; godono d'una indennità di viaggio e d'una di soggiorno durante le sessioni; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati nel tempo delle sessioni nè mentre vi si recano o ne ritornano, fuori del caso di tradimento o di fellonia o di turbamento della pubblica pace.

Nel tempo del loro mandato non possono occupare verun pubblico ufficio dipendente dall'Esecutivo, che sia stato istituito od abbia ricevuto aumento di retribuzione durante il tempo medesimo.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni

¹ Sup. Kg. 135,322. — Pop. ass. (1890) ab. 4,508,073. — Pop. rel. 44 ab. per Kg. — Cap. Montgomery.

biennio, ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi, nel qual caso non possono deliberare che degli affari indicati nel proclama di convocazione. Le sessioni non possono durare più di 50 giorni.

Al principio d'ogni sessione ordinaria ciascuna Assemblea si elegge il proprio presidente, che ha titolo di *President* nel Senato, e di *Speaker* nella Camera.¹

Le due Assemblee hanno eguali poteri; ma spetta esclusivamente a quella dei Deputati d'iniziare le leggi finanziarie (salvo, per altro, il diritto del Senato di emendarle come ogni altro progetto) — e di mettere in accusa (*impeachment*) il Governatore, i pubblici ufficiali più elevati, ed i giudici della Corte Suprema. E spetta esclusivamente al Senato di giudicare sopra tali accuse; avendo però sola facoltà di rimuovere dall'ufficio il colpevole, ma salva sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

Ogni *bill* o progetto di legge è in ciascuna Camera esaminato da un *Comitato*, e poscia discusso col metodo delle 3 letture; il voto finale è sempre palese.

Ogni legge non può trattare che di un solo subietto, il quale dev'essere espresso nel titolo.

Approvato che sia da entrambe le Camere, il *bill* viene rimesso al Governatore; e questi, se vi è favorevole, lo approva: altrimenti lo rinvia con le proprie osservazioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però questa, e successivamente anche l'al-

¹ Ciascuna Camera può aggiornarsi, ma per non più di 3 di senza il consenso dell'altra. Ciascuna ha pure facoltà di punire, ed anche di espellere (a maggioranza di $\frac{2}{3}$), i proprii membri che tenessero biasimevole condotta.

tra lo riapprovino a maggioranza assoluta dei membri eletti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. Del pari il *bill* diventa legge se il Governatore non lo rinvia entro 5 giorni (escluse le domeniche) — a meno che la restituzione non fosse stata resa impossibile da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere.

Per gli emendamenti alla Costituzione si richiede che essi sieno dapprima discussi in 3 letture ed approvati a maggioranza di $\frac{2}{3}$ in ciascuna Camera; e che poscia vengano direttamente ratificati dalla maggioranza degli elettori, in occasione delle più prossime elezioni generali. — Può pure sottomettersi alla decisione degli elettori il quesito se degli emendamenti costituzionali debbasi incaricare una apposita *Convenzione*, e nell'affermativa si addivene alle elezioni per costituirla.

7. Il potere esecutivo è affidato ad un *Governatore*, coll'assistenza di un *Segretario di Stato*, un *Tesoriere*, un *Controllore* ed un *Avvocato generale*. Essi son tutti eletti direttamente dal popolo, di 2 in 2 anni, nelle stesse epoche e località stabilite per l'elezione dei membri delle Camere. Lo scrutinio finale dei voti è fatto però dallo *Speaker* dei Rappresentanti in adunanza plenaria delle due assemblee; e per ciascuno di detti uffici proclamasi eletto il candidato che riportò maggior numero di voti; spettando alle Camere di decidere, immediatamente, nel caso di parità di suffragi fra più candidati.

Per l'eleggibilità a Governatore si richiede l'età di 30 anni, con 10 anni di cittadinanza negli Stati Uniti e 7 di cittadinanza nello Stato. Venendo egli a mancare, è sostituito dal Presidente del Senato, ovvero, in assenza di questi, dallo *Speaker* della Camera.

Per l'eleggibilità degli altri ufficiali suddetti è necessaria l'età di 25 anni con 7 anni di cittadinanza negli Stati Uniti e 5 nello Stato. Venendo uno di essi a mancare, tocca al Governatore di scegliere il successore, il quale resta in carica sinchè non abbia luogo una nuova elezione.

Ai pubblici ufficiali ora indicati si aggiunge anche un *Sovrintendente dell'educazione*, del pari eletto dal popolo.

Nessuno di essi può aver seggio o entrata nelle Camere.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni compiuti, quando risiedano da un anno nello Stato, da 3 mesi nella contea, e da 30 giorni nel distretto in cui domandano di votare.

Le elezioni hanno luogo il 1.º lunedì d'agosto; e si fanno, quanto ai Senatori, per *distretti* uninominali; quanto ai Rappresentanti, per collegi in parte uninominali, in parte plurinominali con un numero di eleggendi che varia fra 2 e 5. Il voto è segreto.

9. Amministrativamente lo Stato si divide in 66 *contee*.¹

¹ Ogni Stato dell'Unione ha il suo peculiare sistema di amministrazioni locali, governate da un'infinità di leggi diverse; e quantunque tali ordinamenti in molte parti si rassomiglino, tuttavia si differenziano in tante altre, che non è possibile descriverli tutti. Ci limitiamo quindi a notare pochi punti principalissimi.

Gli Stati si dividono in *Contee* (*Parrocchie* nella Luisiana); e queste hanno un *Comitato di Commissarii*, o una *Corte di Commissarii* (per lo più di 3 membri), e molti altri ufficiali, come l'Assessore e il Collettore delle imposte, il Tesoriere, il Sovrintendente dell'Educazione, l'Ispettore delle strade, ecc. — Tutti questi ufficiali sono elettivi, e restano in carica da uno a tre anni. — Negli Stati della Nuova Inghilterra le *Contee* hanno attribuzioni molto ristrette:

10. Ordinamento giudiziario. Una *Corte Suprema* alla capitale; una *Corte di circuito* (con giudice unico) in

non sono che circoscrizioni giudiziarie e stradali, o poco più. Invece negli Stati del Sud hanno azione più larga, e quasi predominante in ordine alle scuole, alla cura dei poveri, ecc. Negli Stati di mezzo, l'importanza loro, e quella dei minori centri, si bilanciano variamente.

Le *Contee* comprendono città e Comuni rurali, o *Townships*.

Nella Nuova Inghilterra il *Township* è governato dall'assemblea generale dei suoi cittadini (*Townmeeting*), che normalmente riunisce una volta l'anno, in primavera, sotto la presidenza del *Moderator* (elettivo) e discute e delibera sulle faccende locali, ed elegge gli ufficiali esecutivi per l'annata prossima. Sono questi i *selectmen* (in numero dispari da 3 a 9), gli Assessori e il Collettore delle imposte, il Tesoriere, ecc. — Il *Townmeeting* elegge anche gli amministratori (*Trustees*) delle scuole, per le quali il *Township* forma una separata e distinta corporazione: ma dove pel servizio delle scuole è costituita una circoscrizione apposita (*Distretto scolastico*), vi è preposto invece un *Comitato scolastico*, parimente elettivo.

Negli altri Stati, frammesso ad una grande varietà di forme, non si trovano nei *Townships* assemblee deliberanti, ma solo elezioni di ufficiali esecutivi (*Supervisors*, ecc.), e diretta votazione popolare sui progetti finanziari di maggiore importanza. Quest'ultima istituzione è anche vigente nelle città e nelle *Contee*, per le tasse e le spese al di là di un certo limite.

Anche pel governo delle città ogni Stato ha un proprio sistema di leggi, ed in ogni Stato fra l'una e l'altra si riscontrano disformità grandissime. In quelle più grandi troviamo un *Mayor*, capo dell'esecutivo, eletto direttamente dal popolo — un Consiglio, talvolta distinto in due corpi (il *Board of aldermen* e il *Common council*), tal'altra composto d'un corpo solo, ed anche eletto dal popolo — ed altri singoli ufficiali esecutivi, e Comitati, ora eletti dal popolo, ora dal Consiglio, ora dal *Mayor*. Questi dura in ufficio da 1 a 5 anni; ed è quasi sempre armato del dritto di veto sulle risoluzioni del Consiglio, il quale però può renderlo nullo, confermando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ le risoluzioni che ne sieno colpite. Il Consiglio è elettivo per 1 o 2 anni; or' esso è duplice, il *Board of aldermen* è eletto per più lungo periodo e per collegi diversi dall'altro. Gli affari scolastici, finalmente, sono affidati ad un corpo speciale, il *Board of education*, in genere anch'esso elettivo.

ogni gruppo di contee; una *Corte di cancelleria* nelle apposite *Divisioni di cancelleria*; altri magistrati inferiori, e *giudici di pace*, nelle circoscrizioni più piccole.

Tutti i magistrati sono elettivi, di 6 in 6 anni.

In ogni processo criminale siede il *gran giurì* o giurì d'accusa, ed il *piccolo giurì* o giurì del giudizio.

2. — ARKANSAS.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1836. Costituzione del 13 ottobre 1874.

2. Il potere legislativo risiede nell'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 32 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale ogni biennio.

Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 25 anni, e la residenza da 2 anni nello Stato e da un anno nella contea in cui ha luogo l'elezione.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 96 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni, fra i cittadini residenti da un biennio almeno nello Stato e da un anno nel collegio in cui ha luogo l'elezione.

5. Senatori e Rappresentanti prestano giuramento all'entrare in ufficio; godono d'una indennità di viaggio e d'una di soggiorno durante le sessioni; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati nel tempo di quest'ultime, nè mentre vi si recano o ne tornano, fuori dei casi di tradimento, o di fellonia, o di violazione

¹ Sup. Kq. 439,466. — Pop. ass. (1890) ab. 4,425,385. — Pop. nel 8 ab. per Kq. — Cap. Little-Rock.

della pace. Il loro mandato è incompatibile con ogni altra pubblica funzione stipendiata, alla dipendenza degli Stati Uniti o dello Stato.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni pari), il primo martedì dopo il secondo lunedì di novembre; e seggono per non più di 60 giorni, a meno che non sia deciso altrimenti col voto dei $\frac{2}{3}$ dei membri di ciascuna.

Si riuniscono in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi; e in questo caso debbono innanzi tutto esaurire l'ordine del giorno di convocazione, dopo di che possono decidere, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ in ciascuna Camera, di rimanere in sessione per altri affari, ma per non più di 50 giorni.

Al principio d'ogni sessione ordinaria ciascuna assemblea elegge nel suo seno il proprio Presidente, col titolo di *President* nel Senato e di *Speaker* nella Camera.¹

Le due Assemblee hanno eguali attribuzioni. Ma spetta esclusivamente a quella dei Deputati di mettere in accusa (*impeachment*) il Governatore, i più alti ufficiali pubblici, e i giudici. E spetta esclusivamente al Senato di giudicare di simili accuse: esso è presieduto in tali circostanze dal Capo-giudice e non può pronunziare condanne se non a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei voti, e le sue condanne non possono importare che la destituzione dall'ufficio.

Ogni *bill* o progetto di legge è discusso in ciascuna

¹ Ciascuna Camera ha facoltà di aggiornarsi, ma per non più di 3 di senza l'assenso dell'altra; e nel caso di disaccordo fra loro circa la durata da prefiggersi all'aggiornamento, la decisione è rimessa al Governatore. — Ciascuna ha pure facoltà di punire, ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$, anche espellere, i proprii membri che tenessero biasimevole condotta.

Camera col metodo delle tre letture, le quali debbono aver luogo in altrettanti giorni diversi, a meno che una maggioranza di $\frac{2}{3}$ non decida altrimenti; il voto finale è palese.

Approvato che sia da entrambe le Camere successivamente, il *bill* viene rimesso al Governatore; il quale, se vi è favorevole, lo firma, altrimenti può rinviarlo con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però questa, e successivamente anche l'altra, lo riapprovino a maggioranza assoluta dei membri eletti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse approvato. Così pure il *bill* diventa legge se il Governatore non lo restituisce entro 5 giorni (escluse le domeniche), a meno che la restituzione non fosse impedita da un sopravvenuto aggiornamento delle Assemblee; nel qual caso egli può rinviarlo con le sue obiezioni all'Ufficio del Segretario di Stato, dandone pubblico annunzio entro 20 giorni da quello dell'aggiornamento predetto.

Nessun nuovo *bill* può essere iniziato negli ultimi 3 giorni della sessione. Nessuna spesa e nessuna imposta può essere votata se non pel pagamento dei debiti pubblici o delle necessarie spese del Governo, o pel mantenimento delle scuole ovvero per respingere un'invasione, tranne quando sia disposto altrimenti da una maggioranza di $\frac{2}{3}$ delle due Camere riunite in assemblea generale.

Per gli emendamenti alla Costituzione si richiede che essi vengano iniziati in una delle due Camere durante la sessione ordinaria, e sieno dapprima approvati a maggioranza assoluta in ciascuna Camera, e poscia direttamente ratificati dalla maggioranza del corpo elettorale in occasione delle più prossime elezioni politiche.

Non si possono però proporre al popolo più di 3 emendamenti per volta, ed il voto deve essere separato sopra ciascuno.

7. Il potere esecutivo è affidato ad un *Governatore*, coll'assistenza di un *Segretario di Stato*, un *Tesoriere*, un *Controllore* ed un *Avvocato generale*. Essi son tutti eletti di 2 in 2 anni, direttamente dal corpo elettorale, nelle stesse epoche e forme stabilite pei membri delle Camere. Però lo scrutinio dei voti è fatto dallo *Speaker* dei Rappresentanti in adunanza plenaria delle due assemblee; e per ciascuno di detti ufficii è proclamato eletto il candidato che riportò maggiori voti, spettando alle due Camere di decidere chi debba essere prescelto nel caso di parità di suffragi fra più candidati.

Per l'eleggibilità a Governatore richiedesi l'età di 30 anni, e la residenza da 7 anni nello Stato. Venendo quegli a mancare, è sostituito dal Presidente del Senato; ed in mancanza anche di questi, dallo *Speaker* della Camera.

Su domanda delle Camere, votata a maggioranza di $\frac{2}{3}$ in ciascuna, il Governatore può rimuovere il Segretario di Stato, il Tesoriere, il Controllore, l'Avvocato generale, ed i giudici.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni compiuti, quando risiedano nello Stato da 12 mesi e da 6 mesi nella contea e da un mese nel luogo in cui chiedono di votare.

Il voto è segreto; le elezioni generali han luogo ogni biennio (anni pari), il primo lunedì di settembre.

Per le elezioni dei Senatori lo Stato è diviso in 30 distretti; per quelle dei Rappresentanti ogni Contea forma un collegio.

9. Lo Stato dividesi in 73 *Contee*, con ufficiali eletti di 2 in 2 anni; ma la tassazione e le spese sono di

competenza del Giudice di contea, assistito dai giudici di pace della Contea rispettiva.

Le Corti di circuito hanno giurisdizione su tutti gli ufficiali pubblici delle contee e dei *townships*, e possono rimuoverli (v. nota a pag. 58).

10. Ordinamento giudiziario. Una *Corte suprema*, presieduta dal Capo Giudice, risiede alla capitale; una *Corte di circuito con giudice unico* è istituita in ogni gruppo di contee; una *Corte*, anche con giudice unico, sta in ogni *contea*; e in ogni *township*, si hanno almeno 2 *giudici di pace*. Tutti questi magistrati sono elettivi; i primi per 8 anni, i secondi per 4, gli ultimi per 2. In materia penale v'ha il *gran giurì* o giurì d'accusa, ed il *piccolo giurì* o giurì del giudizio. Il giurì funziona anche in taluni casi di controversie civili.

3. — CALIFORNIA. ¹

1. Questo Stato fu ammesso nell'Unione il 1850. Costituzione del 7 maggio 1879, con varii emendamenti posteriori.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due Camere, il Senato e l'Assemblea.

3. Il *Senato* consta di 40 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale ad ogni biennio.

4. L'*Assemblea* consta di 80 membri, eletti direttamente dal popolo, ogni 2 anni.

5 Per l'eleggibilità all'una o all'altra Camera si ri-

¹ Sup. Kq. 440,435. — Pop. ass. (1890) ab. 4,201,002. — Pop. rel. 3 ab. per Kq. — Cap. Sacramento.

chiede la cittadinanza da 3 anni nello Stato, e il domicilio da un anno nel collegio in cui ha luogo l'elezione.

Senatori e membri dell'Assemblea nell'entrare in carica prestano giuramento; ricevono un'indennità di viaggio, ed una giornaliera, ma per non più di 100 giorni ad ogni sessione; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati (eccetto che per tradimento, fellonia, o violazione della pace) nè sottoposti a processo civile durante le sessioni ed i 15 giorni che le precedono e le seguono.

Non possono essi nel tempo del rispettivo mandato accettare alcun ufficio civile dipendente dallo Stato, che siasi istituito od abbia ricevuto aumento di retribuzione nel tempo suddetto.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari) il primo lunedì consecutivo al primo giorno di gennaio, alle 12 m.; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi, nel qual caso non possono occuparsi che degli affari indicati nel proclama di convocazione. (Vedi nota a pag. 61).

L'Assemblea si elegge fra i propri membri un presidente, o *speaker*. Il Senato è invece presieduto per dritto dal Vicegovernatore, cui spetta voto decisivo nei casi di parità di suffragi; tuttavia si elegge fra i propri membri anche un Presidente *pro tempore*, destinato a sostituire, all'occorrenza, il Vicegovernatore.

I due rami della Legislatura hanno eguali poteri. Spetta però alla sola Assemblea di pronunziare l'accusa o *impeachment* contro il Governatore, i giudici e gli ufficiali pubblici più elevati; mentre si appartiene esclusivamente al Senato di giudicare sulle accuse consimili. Deve però il Senato pronunziare a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei Se-

natori eletti le proprie condanne; e queste non possono importare che la rimozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

Il Senato ha inoltre esclusiva facoltà di assistere il Governatore in alcune nomine di ufficiali pubblici a lui confidate, approvandone o rigettandone le scelte.

I bills o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture; e queste debbono farsi in tre giorni distinti, a meno che nei casi d'urgenza non si deliberi altrimenti con maggioranza di $\frac{2}{3}$ ed a voti palesi. Dopo la terza lettura procedesi al voto definitivo, che è a suffragi palesi, e per l'approvazione si richiede il consenso della maggioranza assoluta.

Inoltre, le leggi che creano debiti vanno sottoposte alla diretta ratifica del corpo elettorale, in occasione delle elezioni generali più prossime.

Approvato che sia successivamente dalle due Camere, ogni *bill* è presentato al Governatore; e questi, se vi è favorevole lo firma, altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però detta Camera e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse approvato. — Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 40 giorni (escluse le domeniche) il *bill* diventa legge egualmente; a meno che il rinvio non fosse reso impossibile da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere, nel qual caso non diventa legge se non è firmato dal Governatore entro 10 di dopo quello dell'aggiornamento (sempre escluse le domeniche).

Trascorsi i primi 50 giorni di ogni sessione, nessun

nuovo *bill* può essere iniziato nell'una o nell'altra Camera senza il consenso di $\frac{2}{3}$ dei membri di essa. Ciascuna legge non può riflettere che un solo obbietto, il quale dev'essere espresso nel titolo.

Per gli emendamenti alla Costituzione richiedesi che essi vengano dapprima approvati a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri ed a voti palesi in ciascuna Camera, e che poscia sieno direttamente ratificati dal corpo elettorale. — Possono inoltre le due Camere a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri proporre la nomina d'una *Convenzione*; e se il corpo elettorale, analogamente interpellato in occasione delle più prossime elezioni generali, si pronunzia in maggioranza favorevole, la Convenzione è convocata, eleggendosene i membri nello stesso numero di quelli delle due Camere prese insieme. Il progetto compilato dalla Convenzione è in ultimo sottoposto alla ratifica del popolo.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, ed in suo difetto od impedimento al *Vicegovernatore* (*Lieutenant-Governor*), eletti entrambi direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, fra gli individui all'età di 25 anni, i quali da un quinquennio sieno cittadini dell'Unione e risiedano nello Stato.

La loro elezione ha luogo nella stessa epoca e negli stessi modi di quella dei membri dell'assemblea; ma il computo finale dei voti è fatto dallo *Speaker* di quest'ultima in adunanza plenaria delle due Camere, proclamandosi eletto il candidato che riportò maggiori voti rispettivamente per l'uno o per l'altro ufficio. In caso di parità fra più candidati, la scelta definitiva tra di loro è fatta dalle due Camere stesse, a voti riuniti e palesi. Gli eletti entrano in carica il primo lunedì successivo al primo giorno di gennaio dopo l'elezione.

Nel caso d'assenza o d'impedimento d'entrambi, il po-

tere esecutivo resta affidato provvisoriamente al Presidente *pro tempore* del Senato.

Vengono anche eletti direttamente dal popolo, e nello stesso modo e per lo stesso periodo, il *Segretario di Stato*, il *Controllore*, il *Tesoriere*, l'*Avvocato generale*, l'*Ispettore generale*, e il *Sovrintendente dell'Istruzione pubblica*.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anno, i quali risiedano da un anno nello Stato, da 90 giorni nella contea, e da 30 giorni nella circoscrizione in cui chiedono di votare. Son però esclusi i Cinesi, oltre gli insani e gli indegni.

Le elezioni generali han luogo ogni biennio (anni pari) il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre; il voto è segreto. I collegi, così pei Senatori come pei membri dell'Assemblea, sono tutti uninominali.

9. Lo Stato dividesi in 31 *contee*, ciascuna delle quali si elegge un *Board of supervisors*, uno Sceriffo, un Sovrintendente delle scuole, un *Board of education*, e molti altri ufficiali pubblici (V. nota a pag. 58).

Possono le amministrazioni delle grandi città e quelle delle rispettive contee, consolidarsi in unica amministrazione; nel qual caso le città e contee riunite hanno due Camere di legislazione (*Boards of supervisors*) comprendenti 12 membri per ciascuna: ma i membri della prima sono eletti a scrutinio di lista e per 4 anni con rinnovazione di metà ogni biennio, quelli dell'altra sono tutti eletti di 2 in 2 anni.

10. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte suprema*; in ogni contea una *Corte superiore*; — in ogni città o *township* altre Corti inferiori e giudici di pace.

I magistrati sono eletti direttamente dal popolo della

rispettiva giurisdizione; — e quelli delle Corti superiori possono essere rimossi per risoluzione della Legislatura, votata a suffragi palesi ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$ in ciascuna Camera; i giudici di pace possono essere rimossi dal Senato su proposta del Governatore. La durata in ufficio è 12 anni per quelli della Corte suprema, di 6 per quelli di contea.

Il giurì esiste anche nelle controversie civili. Nei processi penali siede il *gran giurì* o giurì d'accusa, ed il *piccolo giurì* o giurì del giudizio.

4. — CAROLINA DEL NORD.¹

1. È questo, uno dei 13 Stati che fondarono l'Unione. Costituzione del 1876.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea generale*, che componesi di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 50 membri, eletti direttamente dal popolo, ogni 2 anni. Per l'eleggibilità richiedesi l'età di anni 25, la cittadinanza da 2 anni nello Stato, e la residenza da un anno nel distretto in cui ha luogo l'elezione.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 120 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni, fra gli elettori i quali da almeno un anno risiedono nel collegio in cui ha luogo l'elezione.

5. Senatori e Rappresentanti nell'entrare in funzioni prestano giuramento; e ricevono, oltre un'indennità di viaggio, un'indennità giornaliera, ma pei soli primi 60

¹ Sup. Kq. 135,322. — Pop. ass. (1890) ab. 1,617,340. — Pop. rel. 12 ab. per Kq. — Cap. Raleigh.

di delle sessioni ordinarie e pei soli primi 20 delle straordinarie. Il loro mandato è incompatibile con ogni ufficio pubblico stipendiato, o di fiducia, dipendente dallo Stato.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari), il primo mercoledì consecutivo al primo lunedì di gennaio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore, con l'avviso del Consiglio di Stato, le convochi per deliberare su determinati subietti.

La Camera dei Rappresentanti è presieduta dallo *Speaker* ch'essa stessa eleggesi fra i propri membri. Il Senato è invece presieduto per diritto dal Vicegovernatore, con voto decisivo nei casi di parità di suffragi; tuttavia eleggesi fra i proprii membri anche uno *Speaker pro tempore*, destinato a sostituire, all'occorrenza, il Vicegovernatore.

I due rami dell'Assemblea Generale hanno eguali poteri. Ma spetta esclusivamente alla Camera di pronunciare l'accusa o *impeachment* contro i pubblici ufficiali che si rendessero colpevoli. E spetta esclusivamente al Senato di giudicare di simili accuse, pronunciando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ le sue condanne; le quali non possono importare che la rimozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie. Quando trattisi di giudicare il Governatore, la presidenza del Senato è tenuta dal Capo-giudice. — Spetta, del pari, esclusivamente al Senato la funzione di assistere il Governatore nelle nomine di ufficiali pubblici a lui commesse dalle leggi, approvandone o rigettandone le scelte.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, le quali debbono

aver luogo in altrettanti giorni diversi; quelli finanziari, inoltre, alla seconda ed alla terza lettura debbono essere votati a suffragi palesi. E per le leggi che impegnano il credito dello Stato fuori dei casi strettamente permessi dalla costituzione, richiedesi, dopo l'approvazione delle Camere, la diretta ratifica del popolo. — I *bills* approvati dalle due Camere diventano leggi senz'altro.

Per gli emendamenti alla Costituzione è richiesto ch'essi vengano dapprima approvati a maggioranza di $\frac{2}{5}$ in ciascuna Camera; e che, poscia, siano ratificati direttamente dal popolo in occasione delle più prossime elezioni generali. — Possono anche le due Camere a maggioranza di $\frac{2}{5}$ dei membri proporre la nomina di un'apposita *Convenzione*; e se il corpo elettorale, analogamente interpellato alle più prossime elezioni generali, si pronunzia in maggioranza favorevole, è tosto proceduto alla convocazione di tale assemblea.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore* — ed in suo difetto od impedimento al Vicegovernatore (*Lieutenant-Governor*). — eletti entrambi direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, fra gl'individui dell'età di 30 anni, che da 5 anni sieno cittadini dell'Unione, e da 2 anni risiedano nello Stato.

La loro elezione ha luogo nello stesso tempo e negli stessi modi di quella dei membri delle Camere; ma il computo finale dei voti è fatto dallo *Speaker* dei Rappresentanti in adunanza plenaria di queste ultime, proclamandosi eletto il candidato che riportò maggiori voti rispettivamente per l'uno o per l'altro ufficio. In caso di parità fra più candidati, la scelta definitiva tra di loro è fatta dalle due Camere stesse, a voti palesi e riuniti. — Gli eletti entrano in carica il 1° gennaio consec-

tivo all'elezione; e sono ineleggibili al medesimo ufficio pel periodo quadriennale che immediatamente tien dietro alla loro scadenza.

Nel caso d'assenza o d'impedimento di entrambi, il potere esecutivo resta provvisoriamente affidato allo *Speaker pro tempore* del Senato.

Sono anche eletti direttamente dal popolo, nello stesso modo e per egual periodo, il *Segretario di Stato*, il *Controllore*, il *Tesoriere*, il *Sovrintendente dell'istruzione pubblica*, e l'*Avvocato generale*. I primi 4 di essi costituiscono il *Consiglio di Stato*.

8. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anno, purchè da un anno risiedano nello Stato e da 90 dì nella Contea in cui chiedono d'essere ammessi a votare.

Le elezioni hanno luogo ogni biennio (anni pari) il primo giovedì d'agosto; il voto è segreto.

9. Lo Stato si divide in *Contee*, ciascuna delle quali ha un Comitato di 5 Commissarii ed altri ufficiali pubblici, tutti elettivi di 2 in 2 anni.

In ogni *township* sono eletti, anche per biennii, un *clerk* e almeno 2 *giudici di pace*, i quali costituiscono l'ufficio di controllo sui servizi locali; e 3 *commissarii scolastici* i quali sovrintendono alle scuole.

Le spese e tasse straordinarie non possono essere ordinate nelle Contee e nelle località, se non in seguito a diretta approvazione del corpo elettorale. (V. nota a pag. 58.)

10. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema*, presieduta dal Capo-giudice, e per ogni *distretto* un giudice, incaricato di tenere una *Corte superiore* alternativamente nelle varie Contee del rispettivo distretto.

Nelle città siedono corti speciali, e corti dei *giudici di pace*,

I magistrati sono eletti direttamente dal corpo elettorale della rispettiva loro circoscrizione, di 8 in 8 anni, ma possono essere rimossi per risoluzione delle due Camere, volata a maggioranza di $\frac{2}{3}$ in ciascuna.

Nei procedimenti penali siede sempre il *giuri*.

5. — CAROLINA DEL SUD. ¹

1. Uno dei 13 Stati che fondarono l'Unione. Costituzione del 14-16 aprile 1868.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 36 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale allo scadere di ogni biennio.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 124 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni.

5. Per l'eleggibilità al Senato è richiesta l'età di 25 anni; per la Camera, l'età di 22. In ogni caso richiedesi la residenza da un anno nello Stato, e da 3 mesi nella Contea in cui ha luogo l'elezione.

Senatori e Rappresentanti nell'entrare in carica prestano giuramento; ricevono un'indennità di viaggio ed una di soggiorno durante le sessioni; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati (eccetto che per tradimento, fellonia o violazione della pace) durante le sessioni ed i 10 giorni che le precedono e le seguono.

I pubblici ufficiali dipendenti dall'esecutivo sono ine-

¹ Sup. Kq. 79,473. — Pop. ass. (1890) ab. 1,447,461. — Pop. rel. 44 ab. per Kq. — Cap. Columbia.

leggibili; ed i membri che accettano un ufficio pubblico dipendente dall'esecutivo, decadono dal mandato.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni anno, il quarto martedì di novembre; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi.

Ciascuna di esse può aggiornarsi, ma per non più di 3 dì senza il consenso dell'altra; e nel caso di dissenso fra loro circa la durata dell'aggiornamento, come pure nel caso che in una Camera manchi per 5 giorni il numero legale, spetta al Governatore di fissare il termine. (V. nota 2 a pag. 48.)

La Camera dei Rappresentanti si elegge il Presidente, o *Speaker*, fra i proprii membri. Il Senato è invece presieduto dal Vicegovernatore, cui spetta il diritto di voto nei casi di parità di suffragi; tuttavia esso si elegge anche un *Presidente pro tempore*, destinato a sostituire all'occorrenza il Vicegovernatore.

I due rami dell'Assemblea Generale hanno eguali poteri. Spetta però alla sola Camera d'iniziare le leggi finanziarie, libero il Senato di emendarle o rigettarle come ogni altro progetto; e spetta pure alla sola Camera di pronunziare, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti, l'accusa o *impeachment* contro i pubblici funzionarii. — Appartiene invece al solo Senato di giudicare di consimili accuse, e se trattasi del Governatore, la presidenza del Senato è tenuta, per la circostanza, dal presidente della Corte Suprema. In ogni caso le condanne devono essere pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei senatori eletti, e non possono estendersi oltre la destituzione, salva la ripresa dell'azione, nelle ordinarie forme, davanti alle Corti ordinarie.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna

Camera col metodo delle 3 letture, le quali han luogo in altrettanti giorni diversi; ogni legge deve riflettere un solo oggetto, da esprimersi nel titolo.

Approvato che sia da entrambe le Camere successivamente, ogni *bill* viene presentato al Governatore; e questi, se vi è favorevole lo firma, altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Se però questa Camera e successivamente anche l'altra lo riapprovano a maggioranza di $\frac{2}{3}$ ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Quando il Governatore non restituisce un *bill* entro 3 giorni (escluse le domeniche) il *bill* diventa legge egualmente, a meno che il rinvio fosse stato reso impossibile da un sopravvenuto aggiornamento dell'Assemblea Generale, — nel qual caso il Governatore, per potere sperimentare il suo dritto di *veto*, ha ancora 2 giorni dopo la riapertura della sessione.

Per gli emendamenti alla costituzione si richiede che essi vengano dapprima approvati nelle due Camere a voti palesi ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna; che poscia, sottoposti alla diretta ratifica del popolo in occasione delle più prossime elezioni generali, risultino approvati dalla maggioranza dei votanti; e che da ultimo anche le Camere nuovamente elette li riapprovino con la suddetta maggioranza ed a voti palesi. — Per le revisioni della costituzione richiedesi invece che le due Camere con la detta maggioranza ne dichiarino la necessità, e che il popolo come sopra si è detto vi acconsenta; dopo di che la nuova Assemblea Generale ordina l'elezione d'una apposita *Convenzione*, la quale avrà almeno tanti membri, quanti sono quelli del ramo più numeroso dell'Assemblea Generale.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore* — ed

in suo difetto o impedimento al Vicegovernatore (*Lieutenant-Governor*) — eletti entrambi direttamente dal popolo, di 2 in 2 anni, fra i cittadini all'età di 30 anni, i quali da un biennio risiedono nello Stato. Sono però ineleggibili coloro che negano l'esistenza dell'Essere Supremo.

La loro elezione ha luogo nello stesso tempo e modo di quella dei Rappresentanti; ma lo scrutinio finale dei voti è fatto dal Presidente della Camera in presenza dei due rami dell'Assemblea Generale, proclamandosi eletto il candidato che riportò maggiori voti per l'uno o per l'altro ufficio rispettivamente. In caso di parità fra più candidati allo stesso posto, la scelta definitiva è fatta dalle due Camere, a voti uniti e palesi.

Sono anche eletti direttamente dal corpo elettorale, di 4 in 4 anni, il controllore generale, il tesoriere, ed il segretario di Stato.

Il Governatore ha, tra l'altre facoltà, quella di rimuovere qualsiasi ufficiale esecutivo o giudiziario, su richiesta dei $\frac{2}{3}$ di ciascuna Camera dell'Assemblea Generale.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anno, purchè risiedano da un anno nello Stato, e da 60 giorni nella Contea in cui chiedono di votare.

Il voto è segreto; le elezioni han luogo nel terzo mercoledì di ottobre d'ogni biennio (anni pari). I senatori sono eletti in ragione di 1 per Contea, tranne una sola che ne elegge 2.

9. Lo Stato si divide in 35 Contee. Ognuna d'esse è amministrata da un *Board of county commissioners*, di 3 membri, eletti ogni biennio insieme ad un Commissario per le scuole e ad altri ufficiali pubblici. (V. nota a pag. 58.)

10. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema*, con 3 giudici, eletti per 6 anni dalle due Camere a voti riuniti.

Vi sono poi le *Corti di circuito*, con giudice unico, eletto per 4 anni dalle due Camere a voti riuniti; esse si distinguono in *Corti dei placiti comuni*, con giurisdizione civile, e *Corti di sessioni generali*, per le materie penali. In ogni Contea sta una *Corte dei testamenti*, e *giudici di pace* — eletti direttamente dal popolo, ogni biennio.

Nelle materie penali funziona il grande ed il piccolo giuri, ossia il giuri d'accusa e quello del giudizio.

6. — COLORADO. ¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1876. — Costituzione del 1° luglio dello stesso anno.

2. Il potere legislativo risiede nell'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 26 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale allo spirare d'ogni biennio.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 49 membri, eletti direttamente dal popolo, ogni 2 anni.

5. Per l'eleggibilità alle due Camere si richiede l'età di 25 anni e la residenza da almeno 12 mesi nel luogo in cui avviene l'elezione.

Senatori e Rappresentanti prestano giuramento nell'entrare in carica; godono d'una indennità durante le

¹ Sup. Kq. 269,434. — Pop. ass. (1870) ab. 410,975. — Pop. rel. 1.45 ab. per Kq. — Cap. Denver.

sessioni; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati nel tempo delle sessioni stesse nè mentre vi si recano o ne tornano, fuori dei casi di tradimento o di fellonia o di violazione della pace. Il loro mandato è incompatibile con ogni altra pubblica funzione dipendente dal potere esecutivo.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari) il primo mercoledì di gennaio alle 12 meridiane; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi, nel qual caso non possono occuparsi d'obiettivi estranei a quelli della convocazione. Nessuna sessione può eccedere i 90 giorni.

Al principio d'ogni sessione ordinaria, la Camera eleggesi il proprio presidente, detto *Speaker*. Invece la presidenza del Senato spetta al Vicegovernatore, con dritto di voto nei casi di parità di suffragi; ma il Senato si elegge anche un *Presidente-pro tempore*, destinato a sostituire, occorrendo, il Vicegovernatore medesimo. (Vedi nota a pag. 61.)

Le due Assemblee hanno eguali poteri. Ma spetta esclusivamente alla Camera d'iniziare le leggi di finanza (salvo il dritto del Senato di emendarle al pari di ogni altro progetto), e di mettere in istato di accusa (*impeachment*) il Governatore, il Vicegovernatore, i giudici superiori, e i funzionarii, — con che però l'accusa medesima risulti deliberata dalla maggioranza assoluta dei Rappresentanti. — Spetta invece esclusivamente al Senato di giudicare sopra consimili accuse, facendosi presiedere dal Capo-Giudice della Corte Suprema quando si tratti di giudicare il Governatore; in ogni caso, le condanne debbono essere pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti, nè possono importare che la remozione dall'ufficio, salva la ripresa dell'azione nelle ordinarie

forme davanti alle Corti ordinarie. Spetta anche al Senato di assistere il Governatore nelle nomine dei pubblici ufficiali, approvandole o rigettandole; e per tale funzione può il Governatore medesimo convocarlo in sessione straordinaria, anche indipendentemente dall'altra assemblea.

Ogni *bill* o progetto di legge dev'essere esaminato in ciascuna Camera da un *Comitato*, e discusso col metodo delle 3 letture; i voti sono palesi, e per l'approvazione richiedesi la maggioranza assoluta.

Approvato che sia successivamente da entrambe, il *bill* viene rimesso al Governatore, il quale, se vi è favorevole, lo firma; altrimenti lo rinvia con le sue obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però questa, e successivamente anche l'altra, lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. Così pure il *bill* diventa legge se il Governatore non lo rimanda entro 40 giorni; a meno che la restituzione fosse resa impossibile da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere, nel qual caso il Governatore può ancora arrestarlo rinviandolo con le proprie osservazioni all'ufficio del Segretario di Stato, entro un mese dal detto aggiornamento.

Nessuna legge può entrare in vigore prima di 90 giorni dalla sua approvazione, a meno che le Camere, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti, non abbiano altrimenti disposto. Nessun *bill*, salvo quello di appropriazione, può essere iniziato dopo il 25° giorno della sessione; nè può trattare più di un soggetto, e questo dev'essere indicato nel titolo.

Per le revisioni costituzionali richiedesi che le Camere, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti, ricono-

scano la necessità della elezione d'una apposita *Convenzione*; e che tale proposta sia poscia accolta dalla maggioranza degli elettori dello Stato, in occasione delle più prossime elezioni generali. La *Convenzione* comprende un numero di membri doppio di quello dei Senatori, eletti nello stesso modo, e negli stessi collegi di questi ultimi. Le proposte della *Convenzione* son da ultimo sottoposti al voto diretto degli elettori. — Per gli emendamenti si richiede, invece, ch'essi risultino approvati dalla maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna Camera ed a voti palesi, e vengano poscia ratificati dalla maggioranza degli elettori alle più prossime elezioni generali. Non può però in una stessa sessione emendarsi più di un articolo della Costituzione.

7. Il potere esecutivo è affidato ad un *Governatore*, e in suo difetto ad un *Vicegovernatore* (*Lieutenant-Governor*), coll'assistenza di un *Segretario di Stato*, un *controllore*, un *tesoriere*, un *avvocato generale*, ed un *sovrintendente dell'istruzione pubblica*. Essi son tutti eletti per 2 anni, direttamente dal corpo elettorale, nelle stesse epoche e forme stabilite per l'elezione dei membri delle Camere; ma lo scrutinio dei voti è fatto dallo *Speaker* dei Rappresentanti, in adunanza plenaria delle due assemblee, e per ciascuno di detti ufficii proclamasi eletto colui che riportò maggiori voti; spettando alle due Camere di decidere la scelta, immediatamente, nel caso di parità di suffragi fra più candidati. Gli eletti entrano in ufficio il secondo martedì di gennaio dopo la loro elezione.

Per l'eleggibilità a Governatore, Vicegovernatore, e Sovrintendente dell'istruzione, richiedesi l'età di 30 anni, per quella agli altri ufficii suddetti, l'età di 25; per tutti richiedesi inoltre la residenza da due anni nello

Stato. Il Tesoriere e il Controllore non sono immediatamente rieleggibili alla scadenza dall'ufficio.

Venendo a mancare il Governatore, il Vice-governatore ne prende il posto; e questi mancando a sua volta è sostituito dal Presidente *pro tempore* del Senato, o, in assenza, dallo *Speaker* della Camera.

8. Sono elettori i cittadini degli Stati Uniti all'età di 21 anni, quando risiedano nello Stato da 6 mesi, e da 1 mese nella rispettiva Contea.

Le elezioni dei Senatori si fanno per *distretti*, quelle dei Rappresentanti per *contee*. Tutte han luogo a voti segreti, e si fanno negli anni pari, il primo martedì di ottobre.

9. Lo Stato si divide in 26 *Contee*, ciascuna delle quali è amministrata da 3 o 5 *Commissarii* (secondo la popolazione) e da altri ufficiali elettivi.

Le donne sono ammesse a votare nelle elezioni scolastiche. (V. nota a pag. 58.)

10. Ordinamento giudiziario. — V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema*, presieduta dal Capo-giudice; in ogni distretto giudiziario, una *Corte di distretto* con giudice unico; in ogni *Contea*, una *Corte di contea* parimenti con giudice unico. Nelle contee più popolose sta anche una *Corte criminale*. In ogni *precinct* sta almeno un *giudice di pace*; e vi sono pure magistrati di polizia.

Tutti i magistrati sono elettivi; quelli della Corte Suprema durano in ufficio 9 anni, quelli di distretto 6, quelli di contea 3, quelli di pace un anno.

Nei processi penali siede il *gran giurì* o giurì d'accusa, e il *piccolo giurì* o giurì del giudizio. Il giurì esiste pure in alcuni casi di controversie civili.

7. — CONNECTICUT. ¹

1. Uno dei 13 Stati che fondarono l'Unione. Costituzione del 3 ottobre 1818, con 17 emendamenti posteriori.

2. Il potere legislativo è esercitato da un' *Assemblea Generale* che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 24 membri, eletti dal popolo di 2 in 2 anni — con rinnovazione d'una metà ogni anno, a seconda che appartengono ai distretti segnati con numero pari ovvero a quelli con numero dispari.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 251 membri, eletti ogni anno dal popolo.

5. Senatori e Rappresentanti prestano giuramento nell'entrare in funzioni; godono d'un' annua indennità fissa; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati per procedimenti civili durante le sessioni e i 4 giorni che le precedono e le seguono. Il loro mandato è incompatibile con ogni altra funzione, dipendente dal Governo.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni anno, il mercoledì successivo al primo lunedì di gennaio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che esse medesime così determinino, o che il Governatore le convochi.

Ogni anno la Camera dei Rappresentanti si sceglie il proprio presidente, detto *Speaker*: il Senato è invece presieduto dal Vicegovernatore, con dritto di voto nei

¹ Sup. Kq. 12,925. — Pop. ass. (1890) ab. 745,861. — Pop. rel. 57 ab. per Kq. — Cap. Hartford, con 42,045 ab.

casi di parità di suffragi. Quando però il Vice-governatore sia assente od impedito, il Senato eleggesi un altro presidente *pro tempore*.

Ciascuna Camera può aggiornarsi a tempo determinato; e nei casi di dissenso fra le due Assemblee circa la durata da prefiggersi all'aggiornamento, spetta al Governatore il decidere. (V. nota 2 a pag. 48.)

Le due assemblee hanno eguali poteri; ma spetta esclusivamente alla Camera il dritto di accusa o *impeachment* contro i pubblici funzionari; mentre spetta esclusivamente al Senato di giudicare in proposito. Le condanne devono essere dal Senato pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$, nè possono importare che la destituzione o l'incapacità politica — salva però sempre la ripresa del giudizio nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie. Ove trattisi di giudicare il Governatore, la presidenza del Senato è tenuta dal Capo-giudice.

Ciascun *bill* o progetto di legge che risulti approvato successivamente da entrambe le Camere, vien rimesso al Governatore; e questi se vi è favorevole lo firma, altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però questa e successivamente anche l'altra lo riapprovino a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Così pure il *bill* diventa legge se il Governatore non lo rinvia entro 3 giorni (escluse le domeniche), a meno che la restituzione non fosse stata resa impossibile da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere.

Per gli emendamenti alla Costituzione è richiesto che la Camera dei Rappresentanti li proponga; che poscia, nella seguente sessione, ciascuna delle due Camere li approvi a maggioranza di $\frac{2}{3}$; e che, in ultimo, sieno direttamente ratificati dal popolo.

7. Il potere esecutivo è affidato ad un *Governatore*, ed in sua assenza od impedimento ad un *Vice-governatore* (*Lieutenant-Governor*), eletti entrambi dal popolo, ogni due anni, fra gli elettori che abbiano almeno l'età di 30 anni.

Insieme ad essi, e nella stessa guisa, il popolo elegge anche un *Tesoriere*, un *Segretario di Stato*, ed un *Controllore* dei conti pubblici.

Le elezioni han luogo con schede separate per le varie cariche, ed a voti segreti, contemporaneamente alle elezioni parlamentari; ma lo scrutinio finale dei voti si fa in adunanza plenaria delle due Camere; e nel caso che nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta per l'uno o per l'altro di detti ufficii, si appartiene alle Camere stesse di compiere senza discussione ed a voti segreti la scelta definitiva.

Mancando insieme il Governatore ed il Vice-governatore, l'ufficio del primo di essi resta provvisoriamente affidato al Presidente *pro tempore* del Senato.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, quando risiedano da 1 anno nello Stato e da 6 mesi nella città in cui chiedono di votare, e sappiano leggere.

Le elezioni hanno luogo ogni anno, il martedì successivo al primo lunedì di novembre, e gli eletti entrano in funzione il mercoledì dopo il primo lunedì del seguente gennaio. Il voto è segreto.

Le elezioni dei Rappresentanti si fanno per città. Ogni città che nel 1874 aveva 2 deputati, ancora li conserva; ogni nuova città che raggiunge la cifra di 5000 abitanti, ha pure lo stesso numero di rappresentanti.

Quelle dei Senatori si fanno per *distretti* uninominali,

ed in caso di parità di voti fra più candidati, la scelta definitiva si esercita dalla Camera dei Rappresentanti.

9. Lo Stato si divide in *Contee*, ciascuna delle quali ha a capo uno *Sceriffo*, elettivo di 3 in 3 anni. (Vedi nota a pag. 58.)

10. Ordinamento giudiziario. V'ha una *Corte Suprema degli errori*, una *Corte superiore*, varie *Corti inferiori*, e molti *giudici di pace*.

I magistrati sono scelti dal Governatore; quelli delle Corti superiori tengono l'ufficio per 8 anni, e possono essere rimossi per *impeachment*, o per decreto del Governatore su mozione approvata dai $\frac{2}{3}$ in ciascuna Camera; gli altri giudici sono eletti per periodi minori. Tutti poi debbono ritirarsi allorchè pervengono all'età di 70 anni.

In ogni processo criminale siede il giuri.

8. — DAKOTA DEL NORD. ¹

1. Con Atto del 22 febbraio 1889 il territorio di Dakota fu ammesso nell'Unione a parità di condizioni con gli altri Stati, e diviso in due Stati, il Dakota del Nord e il Dakota del Sud.

La costituzione dello Stato di Dakota del Nord fu adottata dal popolo il 4^o ottobre 1889.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea legislativa* che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di non meno di 30 nè più di 50 membri (attualmente 31), eletti direttamente dal popolo

¹ Pop. ass. (1890) ab. 482,425. — Cap. Bismark. — Sup. dei due Dakota Kq. 386,453. — Pop. rel. 4.3 ab. per Kq.

di 4 in 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale ad ogni biennio.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di non meno di 60 nè più di 140 membri (attualmente 62), eletti direttamente dal popolo, di 2 in 2 anni.

5. Per l'eleggibilità al Senato richiedesi l'età di 25 anni, per l'eleggibilità alla Camera bastano anni 21. In ogni caso richiedesi l'esercizio del dritto elettorale nel collegio in cui ha luogo l'elezione, e la residenza nello Stato durante i due ultimi anni che precedono l'elezione. — I magistrati, gli ufficiali esecutivi e gli impiegati federali, sono ineleggibili.

Senatori e Rappresentanti nell'assumere l'ufficio prestano giuramento; ricevono un'indennità giornaliera ed una di viaggio durante le sessioni; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati (eccetto che per tradimento, fellonia, o violazione della pace) nel corso delle sessioni e mentre vi si recano o ne ritornano. Nè possono essi durante il loro mandato accettare uffici dal potere esecutivo, nè coprire alcun ufficio civile che sia stato creato od abbia ricevuto aumento di retribuzione durante il periodo medesimo.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari) alle 12 m. del primo martedì dopo il primo lunedì di gennaio consecutivo alle elezioni; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi. Le sessioni ordinarie non possono durare più di 60 giorni, eccetto che si tratti di deliberare sopra un'accusa politica o *impeachment*. (Vedi nota a pag. 56.)

La Camera dei Rappresentanti si elegge fra i proprii membri un presidente o *Speaker* con dritto di voto su tutte le quistioni, eccetto sugli appelli dalle sue pro-

prie decisioni. Il Senato è presieduto per dritto dal Vicegovernatore, con facoltà di votare nei soli casi di parità di suffragi; tuttavia, in principio ed in fine d'ogni sessione ed ogni altra volta che sia necessario, esso si elegge fra i proprii membri un presidente *pro tempore*, destinato, ove occorra, a sostituire il Vicegovernatore.

I due rami della Legislatura hanno eguali poteri. Spetta però alla sola Camera di pronunziare (a maggioranza assoluta dei membri che la costituiscono) l'accusa o *impeachment* contro il Governatore od ogni altro ufficiale esecutivo o magistrato superiore. E spetta solo al Senato di giudicare sopra simili accuse, con che le condanne sieno pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri che lo compongono, nè si estendano oltre la rimozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione nell'ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie. Nei giudizi contro il Governatore o il Vicegovernatore, il Senato è presieduto dal presidente della Corte suprema. — Il Senato ha inoltre la funzione di assistere il Governatore nelle nomine dei pubblici ufficiali, al che provvede in adunanze segrete.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, la seconda delle quali può aver luogo nello stesso giorno della prima e consiste nella lettura del solo titolo, a meno che non venga richiesta completa. — Dopo la seconda lettura il *bill* è inviato al Comitato cui spetta per ragione di materia, o ad altro Comitato speciale, o al Comitato dell'intera Camera; vi sono all'uopo 30 comitati permanenti nel Senato, 36 nella Camera, e 6 misti, e tutti son composti a scelta del presidente della rispettiva *Assembles*. — Dopo la terza lettura, si procede al voto definitivo, il

quale è palese, e per l'approvazione richiedesi il voto della maggioranza dei membri eletti in ciascuna Assemblea.

Ogni *bill* successivamente approvato da entrambe le Camere, vien rimesso al Governatore; e questi, se vi è favorevole, lo firma; altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però detta Camera e successivamente anche l'altra lo riapprovano a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse approvato. — Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 3 giorni (escluse le domeniche) il *bill* diventa legge egualmente, a meno che il rinvio fosse reso impossibile per un sopravvenuto aggiornamento delle Camere; nel qual caso esso diventa legge, salvo se il Governatore lo rimandi con le sue obiezioni, entro 15 giorni, all'ufficio del Segretario di Stato.

Trascorsi i primi 40 giorni della sessione, non può essere iniziato alcun *bill* di spese, tranne che per consenso unanime dell'Assemblea in cui lo si vuole iniziare. Ciascuna legge non può riflettere che un solo oggetto, da esprimersi nel titolo, e nelle leggi di finanza non possono comprendersi altre materie estranee. Le leggi entrano in vigore il 1° luglio consecutivo alla chiusura della sessione, a meno che le Camere non abbiano disposto altrimenti, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri presenti in ciascuna.

Per gli emendamenti alla costituzione è richiesto che essi vengano innanzi tutto approvati a maggioranza assoluta dei membri di ogni Camera ed a voti palesi; che poscia, dopo le elezioni generali, vengano di nuovo approvati colla stessa maggioranza delle nuove Camere; e che finalmente sieno sottoposti alla diretta ratifica del corpo elettorale.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore* ed in suo difetto al Vice-governatore (*Lieutenant Governor*), eletti entrambi direttamente dal popolo, di 2 in 2 anni, fra i cittadini all'età di 30 anni, i quali da un quinquennio risiedano nello Stato.

La loro elezione ha luogo nello stesso tempo e negli stessi modi di quella dei membri delle Camere, proclamandosi eletti i due candidati che riportarono il maggior numero di voti rispettivamente per l'uno o per l'altro ufficio. A parità di voti fra più candidati, la scelta definitiva appartiene alle due Camere votanti in unica assemblea sotto la presidenza del presidente del Senato.

In caso d'assenza o d'impedimento d'entrambi, l'ufficio di Governatore è temporaneamente sostenuto dal Segretario di Stato.

Sono anche eletti ogni 2 anni direttamente dal popolo, fra gli elettori a 25 anni almeno, il Segretario di Stato, il controllore, il tesoriere, il sovrintendente dell'istruzione, l'avvocato generale, il commissario dell'agricoltura, ecc. Di essi, il tesoriere non è immediatamente rieleggibile.

8. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anni, quando risiedano da un anno nello Stato, da 6 mesi nella Contea, e da 90 giorni nella località in cui chiedono di votare. ¹

Le elezioni hanno luogo ogni biennio (anni pari) il primo martedì successivo al primo lunedì di novembre; quelle dei Senatori, per collegi uninominali; quelle dei Deputati, parte a scrutinio uninominale, e parte a scrutinio di lista con un numero di eleggendi che varia da 2 a 4. Il voto è segreto.

¹ Le donne, quando riuniscono queste condizioni, sono ammesse a tutte le elezioni e votazioni in materie scolastiche.

9. Lo Stato dividesi in 38 Contee; queste possono a loro scelta reggersi, o mediante un comitato di commissarii (*Board of commissioners*) di 3 a 5 membri; ovvero mediante la riunione dei presidenti dei comitati dei varii *townships* (*Chairmen of the township boards*) che si comprendono nelle dette contec. (V. nota a pag. 58.)

10. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema* con 3 membri, eletti direttamente dal corpo elettorale ogni 6 anni. V'ha poi 6 distretti giudiziarii, in ognuno dei quali sta una *Corte di distretto* con giudice unico, eletto dal corpo elettorale della rispettiva giurisdizione, ogni 4 anni. Vi sono inoltre in ogni contea — una *Corte di contea*, anche con giudice unico eletto di 2 in 2 anni, — e *giudici di pace*, pure elettivi. Nelle città e nei villoggi vi ha *magistrati di polizia*.

Il giurì funziona anche nelle controversie civili.

9. — DAKOTA DEL SUD. ¹

1. Con atto del 22 febbraio 1889 il Territorio di Dakota fu ammesso nell'Unione a parità di condizioni con gli altri Stati, e diviso in due Stati nuovi, il Dakota del Nord e il Dakota del Sud.

La costituzione dello Stato di Dakota del Sud fu adottata dal popolo il 1° ottobre 1889.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

¹ Pop. ass. (1890) ab. 327,848. — Cap. Pierre. — (Sup. dei due Dakota, Kq. 386,453. — Pop. rel. 4.3 ab. per Kq.) — Il Dakota del Sud si divide in 50 Contee (v. nota a pag. 58).

3. Il *Senato* consta di 45 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di non meno di 75 nè più di 135 membri (attualmente 124), pure eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni.

5. Per l'eleggibilità alle due Camere è necessaria l'età di 25 anni, e la residenza da 2 anni nello Stato. — I magistrati e i funzionarii sono ineleggibili.

Senatori e Rappresentanti nell'entrare in funzioni prestano giuramento; ricevono un'indennità di viaggio ed una giornaliera durante le sessioni; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati (eccetto che per tradimento, fellonia, o violazione della pace) nel corso delle sessioni stesse e mentre vi si recano o ne tornano. Nè possono essi accettare ufficii civili che sieno stati creati od abbiano ricevuto aumento di retribuzione durante il loro mandato; nè in genere accettare ufficii di nomina del Governo; nè, durante il loro mandato ed un anno dopo, avere interesse, diretto o indiretto, in contratti collo Stato o con le contee.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari) il primo martedì consecutivo al primo lunedì di gennaio alle 12 m.; la sessione non può durare più di 60 giorni, eccetto che si tratti di deliberare sopra un'accusa politica (*impeachment*). Si riuniscono straordinariamente ogni altra volta che il Governatore le convochi. — Ciascuna Camera può aggiornarsi, ma per non più di 3 dì senza il consenso dell'altra.

La Camera si elegge il presidente fra i proprii membri. Il Senato è invece presieduto dal Vice-governatore cui spetta la facoltà di votare nei soli casi di parità di suffragi.

I due rami della Legislatura hanno eguali poteri.

Spetta però alla sola Camera di pronunziare (a maggioranza assoluta dei membri che la compongono) l'accusa o *impeachment* contro gli alti magistrati e i pubblici funzionarii. E spetta esclusivamente al Senato di giudicare sopra simili accuse; ma le condanne devono essere pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei Senatori eletti; nè possono estendersi oltre la remozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie. Nei giudizi contro il Governatore o il Vice-governatore, il Senato è presieduto dal presidente della Corte Suprema.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture; — la seconda delle quali può avere luogo nello stesso giorno della prima, — e consiste nella lettura del solo titolo, se non è richiesto altrimenti. Il voto finale è palese, e per l'approvazione richiedesi la maggioranza assoluta dei membri eletti in ciascuna Camera; ma per ogni spesa di carattere straordinario si richiede l'approvazione dei $\frac{2}{3}$ dei Senatori e dei Rappresentanti eletti. Ciascun *bill* deve riflettere il solo oggetto espresso nel titolo.

Ogni *bill* approvato successivamente dalle due Camere è rimesso al Governatore, il quale, se vi è favorevole lo firma, altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però detta Camera e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri presenti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse approvato. — Se il Governatore non restituisce un *bill* entro i 3 giorni (escluse le domeniche) il *bill* diventa legge; a meno che il rinvio non fosse stato reso impossibile da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere, nel qual caso il *bill* con le obiezioni può

essere rinviato al Segretario di Stato entro 10 dì dall'aggiornamento.

Le leggi entrano in vigore 90 giorni dopo la chiusura della sessione in cui furono approvate, a meno che la Legislatura non abbia altrimenti disposto con voto preso a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna Camera.

Per gli emendamenti alla costituzione si richiede che essi vengano dapprima approvati a voti palesi ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna Camera; e che poscia sieno sottoposti singolarmente alla diretta accettazione e ratifica del popolo, in occasione delle più prossime elezioni generali. -- Per le revisioni della costituzione, si richiede che le due Camere ne riconoscano la necessità con voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna; e che poscia il popolo in occasione delle più prossime elezioni generali vi si dichiari anche favorevole; dopo di che la nuova Legislatura ordina l'elezione d'un'apposita *Convenzione*, la quale avrà tanti membri quanti la Camera dei Rappresentanti, eletti allo stesso modo di questi ultimi.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore* ed in suo difetto al *Vice-governatore* (*Lieutenant Governor*) — eletti entrambi direttamente dal popolo ogni 2 anni, fra i cittadini all'età di 30 anni i quali da un biennio risiedano nello Stato.

La loro elezione si fa insieme a quella dei membri delle Camere, e negli stessi modi; proclamandosi eletti i candidati che raccolsero maggiori voti rispettivamente per l'uno o per l'altro ufficio. In caso di parità fra più candidati allo stesso ufficio, la scelta definitiva è fatta dalle due Camere, a voti uniti e palesi.

Sono anche eletti direttamente dal corpo elettorale,

ogni 2 anni, il Segretario di Stato, il controllore, il tesoriere, il sovrintendente dell'istruzione, e l'avvocato generale. Il tesoriere non è immediatamente rieleggibile.

In caso di impedimento del Governatore e del Vice-governatore, il potere esecutivo resta temporaneamente affidato al Segretario di Stato.

8. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anno, purchè risiedano da un anno nell'Unione, da 6 mesi nello Stato, da 30 giorni nella Contea, e da 10 giorni nel luogo in cui chiedono d'essere ammessi a votare.¹

Le elezioni si fanno ogni biennio (anni pari), il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre; il voto è segreto. Per quelle dei Senatori si hanno 37 collegi uninominali, e 4 binominali. Per quelle dei Rappresentanti si hanno 50 collegi, dei quali 11 uninominali, e 39 con un numero di eleggendi che varia fra 2 e 8.

9. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema* composta di 3 giudici, scelti direttamente dal corpo elettorale per 6 anni. Vi sono poi 8 *Corti di circuito*, con giudice unico, anche elettivo, per 4 anni. In ogni Contea stanno inoltre una *Corte di Contea* con giudice unico e i *giudici di pace*, tutti parimenti elettivi, di 2 in 2 anni.

Il *giuri* funziona anche in alcune materie civili; in materia penale v'è il grande ed il piccolo giuri, ossia il giuri di accusa e quello del giudizio.

¹ Le donne che posseggono le suddette qualificazioni, sono ammesse a tutte le elezioni e votazioni scolastiche.

10. — DELAWARE. ¹

1. Uno dei 13 Stati che fondarono l'Unione, Costituzione del 2 dicembre 1831, con due emendamenti posteriori.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 9 membri, eletti dal popolo ogni 4 anni, fra i cittadini di almeno 27 anni, i quali possengano una proprietà del valore di 1,000 sterline, e risiedano da 3 anni nello Stato e da 1 anno nella Contea in cui vengono prescelti.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 21 membri eletti dal popolo ogni biennio fra i cittadini di almeno 24 anni, i quali risiedano da 3 anni nello Stato e da 1 anno nella Contea in cui vengono prescelti.

5. Senatori e Rappresentanti prestano giuramento nell'assumere l'ufficio; godono d'una indennità; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati durante la sessione, nè mentre vi si recano o ne tornano, fuori dei casi di tradimento o di felonìa o di violazione della pubblica pace.

Nel tempo del loro mandato non possono occupare verun impiego civile che sia stato istituito od abbia ricevuto aumento di retribuzione durante il periodo medesimo; e i pubblici funzionarii sono ineleggibili.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari) il primo martedì di gennaio; a

¹ Sup. Kq. 5,309. — Pop. ass. (1890) ab. 467,871. — Pop. rel. 32 ab. per Kq. — Cap. Dower.

meno che non sieno convocate più presto dal Governatore, cui spetta anche il dritto di convocarle straordinariamente, all'occorrenza.

Ogni Camera eleggesi il proprio *Speaker* o Presidente. (V. nota a pag. 61.)

Le due Assemblee hanno eguali attribuzioni. Ma spetta esclusivamente a quella dei deputati di iniziare le leggi finanziarie, però con l'espresso divieto d'incorporarvi qualsiasi clausola che non vi si connetta immediatamente, e salvo sempre il dritto del Senato di emendarle al pari d'ogni altro progetto; — e spetta pure alla Camera di mettere in istato d'accusa, *impeachment*, il Governatore e gli altri pubblici funzionarii. — Spetta invece al Senato di giudicare sopra tali accuse, avendo sola facoltà di pronunziare la destituzione o l'incapacità politica dei colpevoli; i quali del resto possono poi venire sottoposti a nuovo giudizio nell'ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie. Nell'esercizio di questo potere, tanto l'accusa della Camera, quanto la condanna del Senato debbono essere pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti.

I *bills* o progetti di legge che risultino approvati successivamente dalle due Camere, diventano senz'altro leggi dello Stato.

Per gli emendamenti alla Costituzione si richiede che l'Assemblea Generale li approvi una prima volta a maggioranza di $\frac{2}{3}$ in ciascuna Camera, che il Governatore vi consenta, e che poscia, dopo le più prossime elezioni generali, le nuove Camere li riapprovino a maggioranza di $\frac{3}{4}$ in ciascuna. Ovvero può sottoporsi alla diretta votazione degli elettori il quesito se convenga affidarne il compito ad una *Convenzione*; e nell'affermativa si provvede all'elezione di quest'ultima, negli stessi modi prescritti per le elezioni della Camera dei Rappresentanti.

7. Il potere esecutivo è affidato ad un *Governatore*, eletto ogni 4 anni dal popolo, fra i cittadini dell'età di 30 anni, che risiedano da 12 anni nell'Unione e da 6 nello Stato.

L'elezione sua compiesi con le stesse norme stabilite per quella dei membri delle Camere, ma lo scrutinio finale dei voti è fatto in adunanza plenaria di quest'ultime, dichiarandosi eletto colui che riportò la maggioranza assoluta. Quando però si verifichi parità fra più candidati, spetta alle due Camere di scegliere fra essi, a suffragi segreti, il Governatore; ed ove la parità si verifichi anche nel voto delle Camere medesime, spetta al Presidente del Senato di decidere mercè il suo voto preponderante.

Il Governatore entra in carica il terzo martedì di gennaio dopo l'elezione; è assistito nell'esercizio delle sue facoltà da un Segretario di Stato e da un Tesoriere; è soggetto all'*impeachment*, e può anche essere rimosso dalle due Camere col voto dei $\frac{2}{3}$ dei membri di ciascuna. Alla scadenza dall'ufficio non vi è immediatamente rieleggibile; e nel caso d'assenza od impedimento vien sostituito dal Presidente del Senato, o, mancando anche questi, dal Presidente della Camera, ovvero, in difetto di entrambi, dal Segretario di Stato il quale resta in ufficio fino alla nomina di un Governatore provvisorio per parte dell'Assemblea generale.

8. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anni, quando risiedano da un anno nello Stato e da un mese nella Contea in cui domandano di votare, e paghino una qualunque tassa di contea.

Le elezioni si fanno il martedì consecutivo al primo lunedì di novembre (anni pari); il voto è segreto.

9. Amministrativamente lo Stato dividesi in 3 *Contee*, con a capo uno *Sceriffo* e molti altri minori agenti elettivi. (V. nota a pag. 58.)

10. Ordinamento giudiziario. V'ha una *Corte degli errori e degli appelli*, una *Corte Superiore* presieduta dal Capo-giudice, una *Corte di Cancelleria*, ed altri tribunali inferiori. I giudici sono scelti a vita dal Governatore; il quale può anche rimuoverli su richiesta delle due Camere, votata in ciascuna di esse a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri. I *Giudici di pace*, anch'essi di nomina del Governatore, stanno in ufficio 7 anni.

Nei processi criminali siede sempre il giuri.

11. — FLORIDA.¹

1. Fu ammessa nell'Unione il 1845. Costituzione del 1886.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due Camere, il Senato e l'Assemblea.

3. Il *Senato* consta di 32 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale allo scadere di ciascun biennio.

4. L'*Assemblea* consta di 66 membri, eletti direttamente dal popolo, ogni 2 anni.

5. I membri sì dell'una che dell'altra Camera all'entrare in ufficio prestano giuramento, e durante le sessioni godono d'una indennità di viaggio e d'una di soggiorno.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni

¹ Sup. Kq. 151,975. — Pop. ass. (1890) ab. 300,435. — Pop. rel. 2 ab. per Kq. — Cap. Tallahassee. — Lo Stato si divide in 39 *Contee* (v. nota a p. 58).

biennio (anni dispari) nel primo martedì consecutivo al primo lunedì di gennaio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi. In quest'ultimo caso non possono occuparsi di veruna proposta non presentata dal Governatore medesimo, eccetto che per unanime consenso d'entrambe. — Le sessioni ordinarie possono estendersi fino a 60 giorni; le altre non possono durare più di 20.

Ogni anno l'Assemblea elegge nel proprio seno il suo presidente. Il Senato invece è presieduto di diritto dal Vicegovernatore, con facoltà di voto nei casi di parità di suffragi; ove però il Vice-governatore sia assente o impedito, il Senato eleggesi nel proprio seno un presidente *pro tempore*. (V. nota a pag. 64.)

Le due Assemblee hanno eguali poteri. Ma spetta esclusivamente all'Assemblea il dritto d'accusa (*impeachment*) contro il Governatore, il Vice-governatore, i membri del Gabinetto, i giudici, ecc.; — mentre spetta esclusivamente al Senato di giudicare sulle accuse consimili. Così le accuse nell'Assemblea, come le condanne nel Senato, debbono essere pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$; nè le condanne possono estendersi oltre la destituzione e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa del giudizio nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie. In questi casi la presidenza del Senato è tenuta dal Capo-giudice; a meno che non si tratti di giudicare quest'ultimo, poichè allora presiede come di norma il Vice-governatore. — Spetta anche al Senato di coadiuvare il Governatore nell'esercizio della facoltà di nomina e rimozione dei pubblici ufficiali e dei giudici superiori, confermando le scelte di lui ovvero opponendovisi; e le adunanze dedicate a queste funzioni esecutive, sono segrete.

Ogni *bill* o progetto di legge è discusso in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, le quali debbono aver luogo in tre giorni diversi, a meno che $\frac{2}{3}$ dei membri presenti non consentano un'abbreviazione; il voto finale è palese. Ogni *bill* deve concernere il solo oggetto espresso nel titolo. — Quando risulti approvato successivamente da entrambe le Camere, ciascun *bill* è rimesso al Governatore, e questi, se vi è favorevole, lo firma; altrimenti lo rinvia con le sue osservazioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Se però questa e successivamente anche l'altra lo riapprovano a maggioranza di $\frac{2}{3}$ ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. Così pure il *bill* diventa legge, se il Governatore non lo rinvia entro 5 giorni (escluse le domeniche). Ma, ove nel corso dei detti 5 di le Camere si aggiornino, il *bill* non diventa legge, quando però il Governatore lo trasmetta entro 10 di al Segretario di Stato, e questi lo ripresenti alla Legislatura nella successiva sessione, perchè sia nuovamente discusso e votato con le ordinarie norme ora dette.

Per gli emendamenti alla Costituzione è richiesto che essi vengano una prima volta approvati a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri ed a voti palesi nelle due Camere; che poscia nella successiva legislatura sieno nuovamente approvati a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri in entrambe le assemblee; e che da ultimo sieno ratificati dalla maggioranza del corpo elettorale. — Per le revisioni è invece richiesto che dapprima le due Camere ne dichiarino la necessità a maggioranza assoluta ed a voti palesi, che poscia la successiva legislatura confermi tale necessità; e che in ultimo il popolo venga analogamente interpellato alle più prossime elezioni generali; e se esso dichiarasi favorevole, si addiène alla nomina di una

apposita *Convenzione*, composta di tanti membri, quanti se ne contengono nelle due Camere prese insieme.

7. Il potere esecutivo è affidato ad un *Governatore*, ed in sua assenza od impedimento ad un Vice-governatore (*Lieutenant-Governor*), eletti entrambi dal popolo ogni 4 anni, fra gli elettori che abbiano 9 anni di cittadinanza nell'Unione e 3 nello Stato.

Le elezioni han luogo con le stesse norme e nel medesimo tempo di quelle pei membri delle Camere, e gli eletti entrano in carica nel giorno in cui si apre la sessione legislativa.

Mancando insieme il Governatore ed il Vice-governatore, il potere esecutivo resta affidato provvisoriamente al Presidente *pro tempore* del Senato.

Il Governatore nell'esercizio delle sue funzioni è assistito da un segretario di stato, un avvocato generale, un controllore, un tesoriere, un sovrintendente dell'istruzione, un aiutante generale, ed un commissario dell'agricoltura — anch'essi tutti eletti dal popolo insieme al Governatore medesimo.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, purchè risiedano da un anno nello Stato e da 6 mesi nella Contea in cui chiedono di votare.

Le elezioni hanno luogo ogni biennio (anni pari), nel primo martedì successivo al primo lunedì di novembre. Il voto è segreto. Pei Senatori si hanno *distretti* uninominali; pei Rappresentanti l'elezione si fa in ragione di contee, una parte delle quali ne elegge un solo, mentre altre ne eleggono in numero che varia fra 2 e 4. Un membro in ciascuna delle due Camere è assegnato alla tribù degli Indiani Seminoli che abitano nel mezzogiorno della Florida, e deve essere scelto fra i componenti della tribù medesima.

9. Ordinamento giudiziario. Alla capitale siede una *Corte Suprema* di 3 membri, eletti direttamente dal popolo; in ognuno dei 7 circuiti sta una *Corte di Circuito*, con giudice unico; in ogni contea una *Corte di contea*, parimenti con giudice unico. V'ha poi un gran numero di *giudici di pace*.

Nei processi criminali siede il grande ed il piccolo giurì, ossia il giurì d'accusa e il giurì del giudizio. Quest'ultimo funziona anche in alcune controversie civili.

12. — GEORGIA.¹

1. Uno dei 13 Stati che fondarono l'Unione. Costituzione del 5 dicembre 1877.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 44 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni con rinnovazione d'una metà del loro numero totale ad ogni biennio. Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 25 anni, la cittadinanza da 4 anni nello Stato, e la residenza da un anno nel distretto in cui ha luogo l'elezione.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 175 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni, fra gli elettori aventi 2 anni di cittadinanza nello Stato, ed un anno di residenza nella Contea in cui ha luogo l'elezione.

5. Senatori e Rappresentanti nell'entrare in funzioni

¹ Sup. Kq. 154,034. — Pop. ass. (1890) ab. 1,834,366. — Pop. rel. 12 ab. per Kq. — Cap. Atlanta. — Lo Stato si divide in 137 Contee (vedi nota a pag. 58).

prestano giuramento; godono d'una indennità di viaggio e d'una di soggiorno durante le sessioni; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati nel tempo di quest'ultime, nè mentre vi si recano o ne tornano, salvo che per tradimento, fellonia, furto, o violazione della pubblica pace. Il loro mandato è assolutamente incompatibile con qualsiasi funzione pubblica stipendiata.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni anno, il primo mercoledì di novembre; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi, nel qual caso non possono occuparsi che delle materie indicate nel proclama di convocazione. — La sessione non può durare più di 40 giorni, a meno che non ne venga votato il prolungamento a maggioranza di $\frac{2}{3}$ in ciascuna Camera.

Ogni Assemblea si elegge nel proprio seno un Presidente, che chiamasi *President* nel Senato, e *Speaker* nella Camera. Ognuna ha pure facoltà di aggiornarsi, ma per non più di 3 dì senza il consenso dell'altra; e nel caso di disaccordo fra loro circa la durata da prefiggersi all'aggiornamento, spetta al Governatore decidere aggiornando l'una o l'altra od entrambe. (Vedi nota 2 a pag. 48.)

Le due Assemblee hanno eguali poteri. Spetta però esclusivamente alla Camera l'iniziativa delle leggi finanziarie (libero il Senato di emendarle come ogni altro progetto) — e il dritto di pronunziare l'accusa, *impeachment*, contro ogni persona che abbia tenuto, o tenga un pubblico ufficio. — Spetta invece esclusivamente al Senato di giudicare di tali accuse, facendosi presedere dal presidente della Corte Suprema, e pronunziando le condanne a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri presenti ed a voti palesi; ma le sue condanne non possono impor-

tare più della rimozione dall'ufficio e della incapacità politica, salva però sempre la ripresa dell'azione, nelle ordinarie forme, davanti alle Corti ordinarie. — Il Senato ha inoltre la funzione di coadiuvare il Governatore nella facoltà di nomina dei pubblici ufficiali, confermando le scelte di lui, ovvero opponendovisi; con che nell'esercizio di tale funzione i suoi voti sieno sempre dati per appello nominale, e resi pubblici.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, le quali hanno luogo in altrettante diverse tornate; quelli che importano spese nuove, debbono essere approvati a voti palesi. Ogni *bill* deve riferirsi al solo oggetto espresso nel titolo.

Approvato che sia dalle due Camere successivamente, il *bill* è rimesso al Governatore; il quale, se vi è favorevole, lo firma; altrimenti lo rinvia con le sue obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però questa e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri, il *bill* diventa legge come s'egli lo avesse firmato. — Se il Governatore non rimanda un *bill* entro 5 giorni (escluse le domeniche) il *bill* diventa legge del pari, a meno che la restituzione si fosse resa impossibile per un sopravvenuto aggiornamento delle Camere.

Un *bill* respinto da una Camera non può riproporsi nel corso della medesima sessione, a meno che non vi consenta a maggioranza di $\frac{2}{3}$ la stessa Camera che l'aveva rigettato.

Per gli emendamenti alla Costituzione richiedesi che essi vengano approvati dalle Camere a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna, e che poscia sieno direttamente ratificati dal popolo, in occasione delle più prossime elezioni generali.

Possono pure le due Camere, con la stessa maggioranza, provvedere per l'elezione di una apposita *Convenzione* incaricata di preparare gli emendamenti.

7. Il potere esecutivo è affidato ad un *Governatore*, eletto direttamente dal popolo ogni 2 anni, fra gli individui di 30 anni d'età, che sieno cittadini degli Stati Uniti da 15 anni, e da 6 anni cittadini dello Stato. L'elezione ha luogo nel tempo e nelle forme stesse di quelle pei membri delle Camere; ma lo scrutinio finale dei voti è fatto in adunanza plenaria delle Camere medesime; ed ove risulti che nessun candidato ottenne la maggioranza, le stesse Camere a voti palesi scelgono il Governatore fra i due candidati che riportarono maggiori suffragi.

Scadendo dall'ufficio il Governatore può esservi rieletto, ma non può esservi rieletto una terza volta senza interruzione; e nel caso di assenza o d'impedimento vien sostituito dal Presidente del Senato, o, mancando anche questi, dallo *Speaker* della Camera.

V'ha inoltre un *Segretario di Stato*, un *Controllora Generale*, ed un *Tesoriere*, eletti anch'essi dal popolo, allo stesso modo del Governatore, fra i cittadini a 25 anni i quali risiedano da 6 anni nello Stato e da 10 abbiano la cittadinanza dell'Unione.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, quando risiedano da un anno nello Stato e da 6 mesi nella Contea in cui chiedono di votare, ed abbiano soddisfatto l'obbligo delle imposte per l'anno precedente.

Le elezioni seguono ogni biennio (anni pari) il primo mercoledì d'ottobre; il voto è segreto. I Senatori sono eletti per distretti uninominali; i Rappresentanti per contee, delle quali 105 ne eleggono un solo, 26 due, e 6 tre per ciascuna.

9. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema*; ed in ogni circuito una *Corte Superiore* con giudice unico. Questi magistrati sono di nomina dell'Assemblea Generale; i primi durano in carica 6 anni, gli altri 4. In ogni Contea stanno poi — una *Corte ordinaria*, pure con giudice unico, e *giudici di pace* — tutti elettivi, di 4 in 4 anni.

Il giuri esiste anche per alcune materie civili.

13. — IDAHO.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1890. Costituzione approvata dal popolo il 5 novembre 1889.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di non più di 24 membri (attualmente 18); e la *Camera dei Rappresentanti* di non più di 60 (attualmente 36), tutti eletti direttamente dal popolo, ogni 2 anni.

4. Per l'eleggibilità alle due Camere si richiede la residenza da un anno nel collegio in cui ha luogo l'elezione.

Senatori e Rappresentanti nell'entrare in funzioni prestano giuramento; e ricevono durante le sessioni un'indennità di viaggio ed una giornaliera, la quale ultima è calcolata in guisa da corrispondere, nel suo totale massimo, a non più di 60 giorni. Hanno inoltre il privilegio di non potere essere arrestati (eccetto che per

¹ Sup. Kq. 219,623. — Pop. ass. (1890) ab. 84,229. — Pop. rel. 0,4 ab. per Kq. — Cap. Boise City. — Si divide in 18 Contee (v. nota a pag. 58).

tradimento, fellonia, o violazione della pace) durante le sessioni, nè mentre vi si recano o ne tornano, e di non potere essere sottoposti a procedimento civile durante le sessioni ed i 10 giorni che le precedono.

5. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni pari), il primo lunedì consecutivo al 1° gennaio; ed in sessione straordinaria, ogni altra volta che il Governatore le convochi. Le sessioni straordinarie non possono durare più di 20 giorni, nè occuparsi di oggetti non indicati nel proclama di convocazione. Il Governatore può pure convocare straordinariamente il solo Senato, per la trattazione di affari attinenti all'esecutivo.

La Camera si elegge il Presidente fra i proprii membri. Il Senato è invece presieduto dal Vice-governatore, con dritto di voto nei casi di parità di suffragi; ma si elegge anche un *Presidente pro tempore*, destinato a sostituire, all'occorrenza, il Vice-governatore (Vedi nota a pag. 56.)

Le due Assemblee hanno eguali poteri. Però le leggi finanziarie debbono essere iniziate esclusivamente nella Camera; ed alla stessa Camera appartiene esclusivamente di pronunziare l'accusa o *impeachment* contro i pubblici funzionarii. Spetta invece esclusivamente al Senato di giudicare su consimili accuse, per lo che richiedesi la presenza della metà più uno dei Senatori eletti; e le condanne devono essere pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$ di questi ultimi, nè si possono estendere al di là della rimozione dall'ufficio e dell'incapacità politica, salva la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie. Nei giudizi contro il Governatore, la presidenza del Senato è tenuta dal Capogiudice. — Il Senato ha inoltre la funzione costituzionale

di assistere il Governatore nell'esercizio del diritto di nomina ai pubblici impieghi.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, le quali hanno luogo in altrettanti giorni diversi, ma ogni Assemblea può abbreviare questo procedimento, con voto palese ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$. Dopo la terza lettura si procede al voto definitivo, che è sempre palese.

Le leggi che autorizzano prestiti straordinarii non entrano in vigore se non dopo la diretta ratifica del corpo elettorale, il quale si pronunzia su di esse in occasione delle più prossime elezioni politiche. — Ogni *bill* deve riflettere il solo oggetto espresso nel titolo.

Ogni *bill* approvato successivamente dalle due Camere è presentato al Governatore, il quale, se vi è favorevole, lo firma, altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però detta Camera e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri presenti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse approvato. — Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 5 giorni (escluse le domeniche) il *bill* diventa legge — a meno che il rinvio non fosse reso impossibile per un sopravvenuto aggiornamento della Camera, nel qual caso il *bill* può essere rinviato con le obiezioni al Segretario di Stato, entro 10 giorni dopo l'aggiornamento (escluse le domeniche).

Le leggi entrano in vigore 60 giorni dopo la chiusura della sessione in cui sono state approvate, salvi i casi d'urgenza riconosciuta dalle Camere.

Per gli emendamenti alla costituzione si richiede che essi vengano dapprima approvati in ciascuna Camera a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti ed a voti pa-

lesi; e che poscia vengano sottoposti singolarmente alla diretta ratifica del popolo in occasione delle più prossime elezioni generali. — Per le revisioni della Costituzione si richiede che i $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna Camera ne riconoscano la necessità, e che poscia il popolo in occasione delle più prossime elezioni generali vi si dichiari a maggioranza favorevole; dopo di che la nuova Legislatura provvede per l'elezione di un'apposita *Convenzione*, la quale avrà un numero di membri almeno doppio di quello della Camera più numerosa. Il progetto preparato dalla Convenzione è quindi sottoposto al diretto voto del popolo.

6. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, ed in sua assenza od impedimento al *Vice-governatore* (*Lieutenant-Governor*), entrambi eletti direttamente dal corpo elettorale, ogni 2 anni, fra i cittadini all'età di 30 anni i quali da un biennio risiedano nello Stato.

La loro elezione ha luogo insieme a quella dei membri delle Camere, e negli stessi modi; proclamandosi eletti i due candidati che riportarono maggiori voti rispettivamente per l'uno o per l'altro ufficio. Nel caso di parità fra più candidati, la scelta definitiva è fatta a voti uniti dalle due Camere.

Sono anche eletti direttamente dal popolo insieme ai predetti e con le stesse forme, ogni biennio, il *Segretario di Stato*, il *Controllore*, il *Tesoriere*, il *Sovrintendente dell'istruzione*, (fra i cittadini all'età di almeno 25 anni), e l'*Avvocato generale* (fra i cittadini all'età di almeno 30 anni).

Mancando insieme il Governatore ed il Vice-governatore, il potere esecutivo è esercitato, nel frattempo, dal Presidente *pro tempore* del Senato.

7. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21

anni compiuti, quando risiedano nello Stato da 6 mesi, e da 30 giorni nella contea in cui domandano d'essere ammessi a votare.¹

Le elezioni si fanno ogni biennio (anni dispari); il voto è segreto; pei Senatori v'ha 2 collegi binominali e 14 uninominali; pei Rappresentanti v'ha 12 collegi uninominali, e 10 con un numero di eleggendi che varia fra 2 e 4.

8. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema*, con 3 Giudici, eletti direttamente dal corpo elettorale, ogni 6 anni. Vi sono poi 5 *Distretti giudiziarii*, in ciascuno dei quali è eletto un Giudice, direttamente dal rispettivo corpo elettorale, ogni 4 anni; questi giudici tengono la *Corte di distretto* in ciascuna delle contee comprese nel distretto rispettivo. Nelle contee stanno, inoltre, *Corti di verificaione* e *Corti dei giudici di pace*.

Il giurì esiste anche in materia civile. In materia penale v'è il grande ed il piccolo giurì, ossia quello di accusa e quello del giudizio.

14. — ILLINOIS.²

1. Fu ammesso nell'Unione il 1818. Costituzione del 2 luglio 1870.

2. Il potere legislativo è affidato all'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 51 membri, eletti direttamente

¹ Le donne che si trovano nelle suddette condizioni sono ammesso a votare in tutte le elezioni scolastiche.

² Sup. Kq. 446,717. — Pop. ass. (1890) ab. 3,848,536. — Pop. rel. 26 ab. per Kq. — Cap. Springfield.

dal popolo, di 4 in 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale allo scadere di ogni biennio, secondo che appartengono ai distretti segnati con numero pari, ovvero a quelli con numero dispari.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 153 membri, eletti direttamente dal popolo, ogni 2 anni.

5. Per l'eleggibilità richiedesi la residenza da 3 anni nello Stato, e da 2 anni nel distretto in cui ha luogo la elezione. Per i Senatori è inoltre richiesta l'età minima di 25 anni.

Senatori e Rappresentanti prestano giuramento nell'entrare in ufficio; godono di una indennità durante le sessioni; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati nel tempo di quest'ultime nè mentre vi si recano o ne tornano, eccetto che per tradimento, fellonia, o violazione della pace. Il loro mandato è assolutamente incompatibile con qualsiasi ufficio stipendiato alla dipendenza del potere esecutivo.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari) alle 12 meridiane del mercoledì successivo al primo lunedì di gennaio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi, nel qual caso non possono occuparsi che degli oggetti indicati nell'avviso di convocazione.¹

La Camera elegge nel proprio seno il suo *Speaker* o Presidente. Il Senato è invece presieduto dal Vice-governatore, con diritto di voto nei soli casi di parità

¹ Ogni Camera ha facoltà di aggiornarsi, ma per non più di 2 di senza il consenso dell'altra; e nel caso di disaccordo fra loro circa la durata da prefiggersi all'aggiornamento, è riservato al Governatore il decidere. — Ognuna ha pure facoltà di punire, ed anche di espellere (a maggioranza di $\frac{2}{3}$), i proprii membri che tenessero biasimevole condotta.

di suffragi; ma in assenza del Vice-governatore, eleggesi un Presidente *pro tempore*.

Le due assemblee hanno eguali attribuzioni. Spetta però esclusivamente alla Camera di pronunziare l'accusa (*impeachment*) contro ogni pubblico ufficiale che se ne rendesse meritevole, con che l'accusa medesima risulti approvata a maggioranza assoluta. — Spetta, invece, esclusivamente al Senato di giudicare in proposito, pronunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei senatori eletti le proprie condanne, le quali non possono importare più della rimozione dall'ufficio e dell'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie. Nei processi contro il Governatore, la presidenza del Senato è tenuta dal Capo-giudice. — Il Senato ha inoltre ufficio di coadiuvare il Governatore nella facoltà di nomina dei pubblici funzionarij, confermando le scelte di Lui ovvero opponendovisi; con che nell'esercizio di questa funzione le sue deliberazioni sieno prese a maggioranza assoluta, ed a voti palesi.

Ogni *bill* o progetto di legge è discusso in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, da farsi in 3 differenti tornate; il voto finale è palese. Ogni *bill* deve riferirsi al solo oggetto espresso nel titolo.

Approvato che sia da entrambe le Camere, il *bill* è rimesso al Governatore, e questi, se vi è favorevole, lo firma; altrimenti lo rinvia con le proprie osservazioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però le due Camere successivamente lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se egli lo avesse firmato.

Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 10 giorni, escluse le domeniche, il *bill* diventa legge del pari, a

meno che la restituzione non fosse impedita da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere, nel qual caso il Governatore può ancora trattenerlo, rimettendolo con le proprie obiezioni al Segretario di Stato entro 10 dì dall'aggiornamento medesimo.

I *bills* che autorizzano a contrarre debiti fuori del caso di guerra o d'insurrezione, debbono essere, oltrechè dalle Camere, approvati dalla maggioranza del corpo elettorale in occasione delle più prossime elezioni politiche.

Le leggi entrano in vigore il primo giorno del luglio successivo alla loro approvazione, tranne quando le due Camere con deliberazioni prese a maggioranza di $\frac{2}{3}$ le abbiano dichiarate d'urgenza.

Per gli emendamenti alla costituzione richiedesi che essi vengano dapprima approvati in ciascuna Camera a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti ed a voti palesi, e che sieno poscia direttamente ratificati dalla maggioranza dei cittadini votanti in occasione delle più prossime elezioni generali. Ma non si può emendare più di un articolo per ogni sessione, nè uno stesso articolo può essere emendato più di una volta ogni 4 anni. — Possono pure le due Camere a maggioranza di $\frac{2}{3}$ ed a voti palesi proporre la nomina d'una *Convenzione*; e se il corpo elettorale approva la proposta si addiène all'elezione della *Convenzione* stessa, i cui membri sono in numero doppio dei membri del Senato, ed eletti allo stesso modo di questi ultimi. Il progetto redatto dalla *Convenzione* dev'essere poi presentato alla diretta approvazione del popolo.

7. Il potere esecutivo è affidato ad un *Governatore* ed in suo difetto ad un *Vice-governatore* (*Lieutenant-*

Governor), coll'assistenza di un Segretario di Stato, un Controllore dei conti pubblici, un Tesoriere, un Sovrintendente dell'istruzione pubblica, ed un Avvocato generale. Ad eccezione del Tesoriere, che sta in ufficio due anni e non è immediatamente rieleggibile, tutti gli altri sono eletti di 4 in 4 anni, direttamente dal corpo elettorale, nella stessa forma in cui han luogo le elezioni dei membri delle Camere. Però lo scrutinio finale dei voti è fatto dallo *Speaker* dei Rappresentanti in adunanza plenaria delle due Camere; e per ciascuno di detti uffici proclamasi eletto colui che riportò maggiori voti, spettando alle Camere stesse di scegliere definitivamente, nel caso di parità di suffragi fra più candidati all'uno o all'altro degli uffici medesimi. Gli eletti entrano in funzioni il secondo lunedì di gennaio consecutivo alla loro elezione.

Per l'eleggibilità a Governatore o Vice-governatore si richiede l'età di 30 anni almeno, e la cittadinanza quinquennale nello Stato.

Mancando insieme il Governatore e il Vice-governatore, il potere esecutivo si devolve al Presidente *pro tempore* del Senato, o, in mancanza, allo *Speaker* della Camera, fino a che non hanno luogo le nuove elezioni.

8. Sono elettori i cittadini degli Stati Uniti all'età di 21 anni, quando risiedano da un anno nello Stato, da 90 giorni nella Contea, e da 30 nel Distretto in cui domandano di votare.¹

Le elezioni dei membri delle Camere si fanno per *distretti*, ognuno dei quali elegge 1 senatore e 3 rappresentanti; nella scelta di questi ultimi è data facoltà

¹ Le donne che si trovano nelle dette condizioni, votano e sono eleggibili nelle elezioni scolastiche.

ad ogni elettore di disporre dei suoi tre voti, sia dandoli a 3 candidati diversi, sia cumulandoli a suo piacimento sopra uno o due soli candidati, intendendosi eletti i tre che riportano il maggior numero di suffragi (voto cumulativo).¹

Le elezioni han luogo il martedì dopo il primo lunedì di novembre (anni pari), il voto è segreto.

9. Lo Stato si divide in 102 *contee*, ciascuna delle quali si elegge uno sceriffo, un tesoriere, un ispettore, ed altri minori ufficiali. Ma la Contea di Cook è amministrata da un *Board of Commissioners* di 15 membri; 10 dei quali, eletti dalla città di Chicago, e 5 dai paesi rimanenti.

Ogni *township* o comune rurale ha 6 *trustees* elettivi di 2 in 2 anni con rinnovamento d'una metà ogni anno. (V. nota a pag. 58.)

10. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema*; vi son poi 3 *Corti d' Appello*, ed in ogni Distretto siede una *Corte di circuito* con giudice unico, ed in ogni Contea una *Corte di Contea* pure con giudice unico. Nelle minori circoscrizioni amministrative si hanno i *Giudici di pace*.

I magistrati son tutti eletti dal popolo, e durano in carica rispettivamente 9, 6 e 4 anni. Possono però venir rimossi dalle Camere, con deliberazione approvata a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri di ciascuna.

In ogni processo penale siede il *gran giurì* o giurì d'accusa ed il *piccolo giurì* o giurì del giudizio. Quest'ultimo siede anche in alcune controversie civili.

¹ Il voto cumulativo serve ad assicurare una rappresentanza anche ai partiti in minoranza nel corpo elettorale.

15. — INDIANA.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1816. Costituzione del 10 febbraio 1851.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera de' Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 50 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 anni in 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale allo scadere d'ogni biennio.

4. La *Camera de' Rappresentanti* consta di 100 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni.

5. Per l'eleggibilità richiedesi la residenza da 2 anni nello Stato, e da un anno nel collegio in cui ha luogo l'elezione. Pei Senatori è inoltre richiesta l'età minima di 25 anni.

Senatori e Rappresentanti prestano giuramento nell'entrare in ufficio; godono di una indennità durante le sessioni; hanno il privilegio di non potere essere arrestati nel tempo di quest'ultime nè mentre vi si recano o ne tornano, eccetto che per tradimento, fellonia, o violazione della pace; nè sono soggetti a processi civili durante le sessioni, nè durante i 15 giorni che immediatamente le precedono. Il loro mandato è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico che sia stato creato, od abbia ricevuto aumento di stipendio dopo la loro rispettiva elezione.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari), nel giovedì successivo al primo

¹ Sup. Kq. 94,443. — Pop. ass. (1890) ab. 2,189,030. — Pop. rel. 23 ab. per Kq. — Cap. Indianapolis, con 75,056 ab.

lunedì di gennaio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi. Le sessioni ordinarie non possono durare più di 61 giorni, quelle straordinarie non più di 40.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria in ciascuna Camera la presenza di $\frac{2}{3}$ dei membri che la compongono. (V. nota a pag. 56.)

La Camera dei Rappresentanti elegge nel proprio seno il suo *Speaker* o Presidente. Il Senato è invece presieduto dal Vice-governatore, che ha dritto di voto sopra ogni questione, e di voto decisivo nei casi di parità di suffragi; ma in assenza di lui si elegge fra i proprii membri un Presidente temporaneo.

Le due assemblee hanno eguali attribuzioni; spetta però esclusivamente alla Camera dei Rappresentanti di iniziare le leggi finanziarie, e di mettere in istato d'accusa (*impeachment*) ogni pubblico ufficiale che si rendesse colpevole; mentre spetta esclusivamente al Senato di giudicare sulle accuse di tal genere.

Ogni *bill* o progetto di legge è dapprima esaminato da uno dei numerosi Comitati permanenti, e poscia discusso, in ciascuna assemblea, col metodo delle 3 letture; e queste debbono aver luogo in altrettanti giorni diversi, a meno che l'assemblea stessa non dichiari l'urgenza del *bill* con deliberazione presa a maggioranza di $\frac{2}{3}$ ed a voti palesi. Anche il voto finale su ciascun progetto deve essere palese. Ogni *bill* deve riferirsi al solo obietto espresso nel titolo, e dev'essere concepito in termini semplici, evitando più che sia possibile le parole tecniche.

Approvato che sia da entrambe le Camere a maggioranza assoluta, il *bill* è rimesso al Governatore; e questi, se lo approva, lo firma; altrimenti lo rinvia con le

proprie osservazioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però le due assemblee successivamente lo riapprovino a maggioranza assoluta ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se egli lo avesse firmato. — Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 3 giorni (escluse le domeniche), il *bill* diventa legge, a meno che la restituzione non fosse impedita da un sopravvenuto aggiornamento delle Assemblee — nel qual caso il Governatore può ancora sospenderlo, rimettendolo con le proprie obiezioni al Segretario di Stato nei 5 dì successivi all'aggiornamento medesimo; il Segretario di Stato lo ripresenta poi alle Camere, subito dopo la ripresa delle loro adunanze. — Nessun *bill* può però essere presentato alla firma del Governatore nei 2 ultimi giorni della sessione.

Per gli emendamenti alla costituzione è necessario che essi sieno approvati una prima volta dalle due Camere successivamente, a maggioranza assoluta ed a voti palesi: che sieno poscia approvati di nuovo, e con le stesse forme, dalla successiva legislatura, e che in ultimo, sottoposti alla diretta ratifica del corpo elettorale, risultino accolti anche da quest'ultimo.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, ed in suo difetto al *Vice-governatore* (*Lieutenant-Governor*), entrambi eletti direttamente dal popolo, di quattro in quattro anni.

Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 30 anni, con un quinquennio di cittadinanza degli Stati Uniti e di residenza nello Stato d'Indiana. Le relative elezioni si fanno nel tempo e nei modi prefissi per quelle dei membri delle Camere, votandosi con scheda separata per ciascuna carica; ma il computo finale dei voti è fatto dallo *Speaker* dei Rappresentanti in adunanza ple-

narìa delle due Camere; e per ciascuno di detti uffici proclamasi eletto colui che riportò maggiori voti, spettando alle Camere stesse di scegliere definitivamente, a voti palesi, nel caso di parità di suffragi fra più candidati all'uno o all'altro degli uffici medesimi. I due eletti entrano in carica il secondo lunedì di gennaio consecutivo all'elezione, e il Governatore, scadendo dall'ufficio, non vi può essere rieletto immediatamente.

Sono anche nominati dal corpo elettorale, di 2 in 2 anni, un *Segretario di Stato*, un *Controllore*, un *Tesoriere* ed un *Sovrintendente della pubblica istruzione*. Essi, ed in genere tutti gli ufficiali dello Stato, possono essere rimossi, o per *impeachment*, ovvero per deliberazione delle due Camere, presa in ciascuna di queste a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri.

8. Sono elettori i cittadini degli Stati Uniti, all'età di 21 anni, quando risiedano da un anno nell'Unione, da 6 mesi nello Stato, e da 30 giorni nel luogo in cui chiedono di votare.¹

Tutte le elezioni han luogo il secondo martedì di ottobre (anni pari); il voto è segreto.

9. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema*; in ogni circuito, una *Corte di circuito* con Giudice unico investito di giurisdizione civile e penale; nei *townships*, un competente numero di *Giudici di pace*. I magistrati sono tutti eletti dal popolo, e durano in carica rispettivamente 6 e 4 anni.

Il *giuri* siede così nelle controversie civili, come nei processi penali d'ogni genere.

¹ Le donne che si trovano in queste condizioni, e sono a capo di famiglia, votano in tutte le elezioni scolastiche.

16. — IOWA.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1846; costituzione del 3 agosto 1857.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 30 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale allo scadere d'ogni biennio.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 100 membri, eletti direttamente dal popolo, ogni 2 anni.

5. Per l'eleggibilità richiedesi un anno di residenza nello Stato, e 60 giorni di residenza nel collegio in cui ha luogo l'elezione; inoltre i Senatori debbono avere almeno l'età di 25 anni.

Senatori e Rappresentanti prestano giuramento all'entrare in carica; godono di un'annua indennità fissa e di una di viaggio durante le sessioni; ed hanno il privilegio di non poter essere arrestati nel tempo di quest'ultime, nè mentre vi si recano o ne tornano, eccetto che per tradimento, fellonia, o violazione della pace. Il loro mandato è incompatibile con ogni ufficio pubblico dipendente dal potere esecutivo.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni pari), il secondo lunedì di gennaio consecutivo alle elezioni, a meno che il Governatore non le convochi prima. Il Governatore può pure convocarle, occorrendo, in sessione straordinaria. (V. nota a p. 61.)

¹ Sup. Kq. 145,099. — Pop. ass. (1890) ab. 1,906,729. — Pop. rel. 13 ab. per Kq. — Cap. Des Moines. — Amministrativamente lo Stato divideasi in 99 *Contee* (V. nota a pag. 58.)

La Camera dei Rappresentanti elegge nel proprio seno il suo *Speaker* o Presidente; il Senato è invece presieduto dal Vice-governatore con dritto di voto nei casi di parità di suffragi, ma in assenza di lui si elegge fra i propri membri un Presidente *pro tempore*.

Le due assemblee hanno eguali poteri. Spetta però esclusivamente alla Camera di mettere in accusa (*impeachment*) il Governatore, i giudici superiori, e gli altri ufficiali dello Stato. E spetta esclusivamente al Senato di giudicare delle accuse di tal genere; pronunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ le sue condanne, le quali non possono importare che la destituzione e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

Ogni *bill* o progetto di legge è discusso in ciascuna assemblea col metodo delle 3 letture, dopo l'ultima delle quali procedesi al voto definitivo, che dev'essere preso a maggioranza assoluta ed a suffragi palesi.

Ciascun *bill* deve riferirsi al solo oggetto espresso nel titolo.

Approvato che sia da entrambe le Camere, il *bill* è rimesso al Governatore; e questi, se lo approva, lo firma; altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però le due Camere successivamente lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come s'egli lo avesse firmato.

Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 3 giorni (escluse le domeniche), il *bill* diventa legge egualmente, a meno che la restituzione non fosse stata impedita da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere. — I *bills* sottoposti al Governatore negli ultimi giorni della sessione debbono essere da lui rinviati all'ufficio del Segre-

tario di Stato entro 30 dì dall'aggiornamento, con la sua firma s'egli li approva, e con le sue obiezioni nel caso contrario.

Le leggi approvate nel corso della sessione ordinaria entrano in vigore il 4 luglio successivo; quelle approvate in sessione straordinaria entrano in vigore 90 dì dopo il termine di essa, salvo sempre nell'Assemblea Generale il dritto di provvedere per una più sollecita applicazione delle leggi urgenti. — Le leggi che autorizzano debiti e quelle che autorizzano o creano istituti bancarii, non hanno effetto se non dopo che sieno state ratificate direttamente dal popolo in occasione delle più prossime elezioni politiche.

Per gli emendamenti alla Costituzione è necessario ch'essi vengano approvati una prima volta, a maggioranza assoluta ed a voti palesi, dalle due Camere successivamente; che sieno poscia approvati di nuovo e con le stesse forme dalla successiva legislatura; e che in ultimo, sottoposti alla diretta ratifica del corpo elettorale, risultino accolti anche dalla maggioranza di quest'ultimo. — Inoltre ogni 10 anni, ed ogni altra volta che l'Assemblea Generale lo reputi necessario, il corpo elettorale è chiamato a decidere se sia o no il caso di eleggere una *Convenzione*; e quando la maggioranza risulti favorevole, procedesi tosto all'elezione di questa speciale assemblea.

7. Il potere esecutivo è affidato al Governatore, ed in suo difetto al Vice-governatore (*Lieutenant-Governor*) entrambi eletti direttamente dal popolo, di 2 in 2 anni, fra i cittadini all'età di 30 anni che risiedano da un biennio nello Stato.

La loro elezione si fa nel tempo e nei modi prefissi per quella dei membri delle Camere, votandosi con se-

parata scheda per ciascuna carica; ma il computo finale dei voti è fatto dallo *Speaker* dei Rappresentanti in adunanza plenaria delle due Camere, e per ciascuno dei detti ufficii proclamasi eletto colui che riportò maggiori voti; spettando alle Camere stesse di scegliere definitivamente, a voti palesi, nel caso di parità di suffragi tra più candidati all'uno o all'altro degli ufficii medesimi. — I due eletti entrano in carica il secondo lunedì di gennaio consecutivo all'elezione, e venendo entrambi a mancare, sono provvisoriamente sostituiti dal Presidente *pro tempore* del Senato, o, in mancanza anche di questi, dallo *Speaker* della Camera.

Sono anche nominati dal corpo elettorale, di 2 in 2 anni, il Segretario, il Controllore, ed il Tesoriere di Stato; e di 4 in 4 anni i membri di uno speciale Comitato, che sotto la presidenza del Vice-governatore soprintende all'istruzione pubblica (*Board of education*).

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, quando risiedano da 6 mesi nello Stato, da 60 giorni nella contea, e da 10 giorni nel luogo in cui chiedono di votare.

Le elezioni dei membri delle Camere si fanno per *distretti*, ed hanno luogo il secondo martedì d'ottobre (anni dispari); il voto è segreto.

9. Ordinamento giudiziario. Per tutto lo Stato v'ha una *Corte Suprema*; in ogni distretto v'ha una *Corte di distretto* con Giudice unico; ed altre Corti, e *Giudici di pace*, siedono nelle circoscrizioni minori. I magistrati sono eletti dal popolo, e durano in ufficio rispettivamente 6 anni i primi e 4 gli altri.

Nei processi penali siede il grande ed il piccolo giuri ossia il giuri d'accusa e quello del giudizio,

17. — KANSAS.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1861. Costituzione del 4 ottobre 1859, con parecchi emendamenti posteriori.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due assemblee, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 40 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta invece di 125 membri, eletti direttamente dal popolo, di 2 in 2 anni.

5. Per l'eleggibilità è necessaria la residenza attuale nella contea, o rispettivamente nel distretto, in cui ha luogo l'elezione.

Senatori e Rappresentanti prestano giuramento nell'entrare in carica; godono d'una indennità di viaggio e d'una di soggiorno durante le sessioni; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati nel tempo di quest'ultime, nè mentre vi si recano o ne tornano, salvo che per fellonia o violazione della pace, nè di poter essere sottoposti a procedimento civile durante le sessioni medesime ed i 15 giorni che le precedono. Il loro mandato è incompatibile con qualsiasi ufficio pubblico dipendente dal potere esecutivo.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari) il secondo martedì di gennaio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi. Le sessioni durano 30 giorni.

¹ Sup. Kq. 212,578. — Pop. ass. (1890) ab. 1,423,485 — Pop. rel. 7 ab. per Kq. — Cap. Topeka.

Ognuna di esse ha facoltà d'aggiornarsi; ma per non più di 2 giorni (escluse le domeniche), senza il consenso dell'altra. E nel caso di disaccordo fra loro circa la durata da prefiggersi all'aggiornamento, spetta al Governatore di decidere in proposito.

La Camera dei Rappresentanti elegge nel proprio seno il suo *Speaker* o Presidente; invece il Senato è presieduto dal Vice-Governatore con diritto di voto nei casi di parità di suffragi, ma in assenza di lui si nomina fra i proprii membri un Presidente *pro tempore*.

Entrambe le assemblee hanno eguali poteri. Spetta però esclusivamente alla Camera di mettere in accusa (*impeachment*) il Governatore ed ogni altro ufficiale pubblico. E spetta esclusivamente al Senato di giudicare delle accuse di tal genere, pronunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri le sue condanne, le quali non possono importare che la destituzione e l'incapacità politica, salva però sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie. Il Senato ha inoltre ufficio di coadiuvare il Governatore nella scelta di alcune categorie d'agenti pubblici, approvandone le nomine ovvero opponendovisi, ma votando sempre a suffragi palesi.

Ogni *bill* o progetto di legge è discusso in ciascuna assemblea col metodo delle 3 letture; le quali debbono aver luogo in tre giorni diversi, a meno che l'assemblea stessa a maggioranza di $\frac{2}{3}$ non ne dichiari l'urgenza. In ogni caso il voto finale dev'essere preso a maggioranza assoluta, e ciascuna legge deve riferirsi al solo obietto espresso nel titolo.

Approvato che sia da entrambe le Camere, il *bill* è rimesso entro 2 giorni al Governatore; e questi, se lo approva, lo firma, altrimenti lo rinvia alla Legislatura

accompagnandolo con le proprie obiezioni. Quando però le due Camere successivamente lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se egli lo avesse firmato. — Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 3 giorni (escluse le domeniche), il *bill* diventa legge del pari, a meno che la restituzione non sia stata resa impossibile da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere.

Le leggi che autorizzano prestiti fuori dei casi tassativamente espressi nella costituzione, debbono essere dapprima approvate in ciascuna Camera a voti palesi ed a maggioranza assoluta, ed assentite dal Governatore, e poscia direttamente ratificate dalla maggioranza del corpo elettorale.

Per gli emendamenti alla costituzione è richiesto che essi vengano dapprima approvati a voti palesi ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri in ciascuna Camera, e che poscia sieno sottoposti alla diretta ratifica del popolo in occasione delle più prossime elezioni generali; ma non possono sottomettersi al popolo più di 3 emendamenti per volta. — Possono anche le due Camere, a maggioranza di $\frac{2}{3}$, dichiarare la necessità d'eleggere una *Convenzione*; e quando il popolo interrogato su di ciò alle più prossime elezioni generali si dichiara in maggioranza favorevole, è compito della successiva Legislatura di provvedere all'elezione di questa speciale assemblea.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, ed in suo difetto al Vice-governatore (*Lieutenant-Governor*) coll'assistenza d'un Segretario di Stato, un Controllore, un Tesoriere, un Avvocato generale, ed un Soprintendente dell'istruzione pubblica. Essi son tutti eletti direttamente dal popolo, di 2 in 2 anni, nello stesso tempo e negli stessi modi stabiliti per l'elezione dei membri

delle Camere; ma il computo finale dei voti si fa dal Segretario di Stato in unione col Vice-governatore e l'Avvocato generale in carica, il secondo martedì di dicembre consecutivo alla votazione; e nel caso di parità fra due o più candidati ad alcuna delle dette cariche, si appartiene alle due Camere di sceglierne, a voti palesi, definitivamente il titolare. Gli eletti entrano in carica il secondo lunedì di gennaio.

Nel caso d'assenza od impedimento del Governatore e del Vice-governatore, ne assume l'ufficio il Presidente *pro tempore* del Senato; ovvero, se manchi anche questi, lo *Speaker* della Camera.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, quando risiedano da 6 mesi nello Stato e da 30 giorni nel luogo in cui domandano di votare.¹

Le elezioni han luogo ogni biennio (anni pari) nel martedì successivo al primo lunedì di novembre. I collegi sono uninominali, il voto è segreto.

9. Lo Stato si divide in 35 *contee*, ciascuna delle quali ha a capo alcuni Commissarii, uno Sceriffo, un Tesoriere, un Soprintendente dell'istruzione pubblica, ed altri numerosi ufficiali pubblici, tutti eletti direttamente dal popolo; i Commissarii stanno in carica 3 anni, gli altri 2. Le autorità comunali sono anche elettive, ma durano in ufficio un anno solo (vedi nota a pagina 58).

10. Ordinamento giudiziario. Per tutto lo Stato v'ha una *Corte Suprema*; in ogni distretto una *Corte* con giudice unico; in ogni contea una *Corte di verifica*zione anche con giudice unico; in ogni *Township* due o più *Giudici di pace*. I magistrati sono eletti direttamente

¹ Le donne sono ammesse a votare nelle elezioni municipali.

dal popolo della rispettiva circoscrizione, e durano in ufficio rispettivamente 6, 4 e 2 anni, ma quelli della Corte Suprema e delle Corti di distretto possono essere rimossi per risoluzione delle due Camere, votata in ciascuna di queste a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri. In ogni processo penale, ed anche in alcune materie civili, siede il *Giuri*.

18. — KENTUCKY.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1792. Costituzione delli 11 giugno 1850.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 38 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale allo scadere d'ogni biennio.

Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 30 anni, e la residenza da 6 anni nello Stato e da un anno nel collegio in cui ha luogo l'elezione.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 100 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni, fra i cittadini di almeno 24 anni d'età, i quali risiedano da un biennio nello Stato, e da un anno nel collegio in cui ha luogo l'elezione.

5. Senatori e Rappresentanti prestano giuramento nell'entrare in carica; godono d'una indennità di viaggio e d'una di soggiorno durante le sessioni; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati durante il tempo

¹ Sup. Kq. 104,632. -- Pop. ass. (1890) ab. 1,855,436. -- Pop. rel. 18 ab. per Kq. — Cap. Frankfort.

di quest'ultime nè mentre vi si recano o ne tornano, eccetto che per tradimento, fellonia, o violazione della pubblica pace. Non possono essi durante il tempo del loro mandato, nè entro l'anno consecutivo, accettare alcun pubblico ufficio dipendente dal Governo, che sia stato creato od abbia ricevuto aumento di retribuzione durante il tempo medesimo. Gl'impiegati e gli ecclesiastici sono ineleggibili.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari) il primo lunedì di novembre; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi. La sessione non può durare più di 60 giorni, tranne quando ne sia deliberato il prolungamento a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri in ciascuna assemblea. (Vedi nota a pag. 61.)

La Camera dei Rappresentanti elegge nel proprio seno il suo *Speaker* o Presidente. Invece, *Speaker* del Senato è il Vice-governatore, il quale ha facoltà di voto sopra ogni questione, ed ha voto preponderante nel caso di parità di suffragi; ma in sua assenza od impedimento il Senato eleggesi nel proprio seno uno *Speaker* temporaneo.

Entrambe le assemblee hanno eguali poteri. Spetta però esclusivamente alla Camera l'iniziativa delle leggi finanziarie; ma il Senato può emendarle al pari d'ogni altro progetto, purchè sotto colore d'emendamento non v'introduca provvedimenti estranei. Spetta pure alla sola Camera di mettere in accusa (*impeachment*) il Governatore ed ogni altro ufficiale pubblico. — Per converso, appartiene esclusivamente al Senato di giudicar su tali accuse, pronunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ le proprie condanne, le quali non possono importare che la desti-

tuzione e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

Ogni *bill* o progetto di legge è discusso in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture; le quali devono aver luogo in altrettanti giorni diversi, a meno che la Camera stessa non ne dichiari l'urgenza a maggioranza di $\frac{4}{5}$ dei voti. Ogni legge deve riflettere il solo oggetto espresso nel titolo.

Approvato che sia da entrambe le Camere, il *bill* è rimesso al Governatore; e questi, se lo approva, lo firma, altrimenti lo restituisce con le sue obiezioni alla Camera in cui esso *bill* ebbe origine. Quando però le due Camere successivamente lo riapprovino a maggioranza assoluta ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se egli lo avesse firmato. — Se il Governatore non rimanda un *bill* entro 10 giorni (escluse le domeniche), il *bill* diventa legge del pari; a meno che la restituzione non fosse stata resa impossibile da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere, nel qual caso la restituzione può anche farsi entro i primi 3 giorni della consecutiva sessione.

Le leggi che autorizzano prestiti fuori dei casi tassativamente espressi nella costituzione, debbono essere dapprima votate in ciascuna Camera a maggioranza assoluta ed a voti palesi, e poscia ratificate direttamente dalla maggioranza del corpo elettorale in occasione delle più prossime elezioni generali politiche.

Per gli emendamenti alla Costituzione richiedesi che innanzi tutto le due Camere, nei primi 20 giorni d'una sessione ordinaria, a maggioranza assoluta e successivamente, dichiarino la necessità di eleggere un' apposita Convenzione; che poscia la maggioranza dei votanti in

occasione delle prossime elezioni politiche si pronunzi favorevole a tale proposta; che quindi le due Camere confermino il primo loro voto, ed il popolo alle successive elezioni generali faccia altrettanto; dopo di che le Camere stesse provvedono all'elezione di una Convenzione, la quale componesi di tanti membri quanti sono quelli della Camera dei Rappresentanti, scelti con le stesse norme in vigore per questi ultimi.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore* ed in suo difetto al *Vice-governatore* (*Lieutenant-Governor*), eletti entrambi direttamente dal popolo ogni 4 anni, nella stessa epoca e negli stessi modi stabiliti pei membri delle Camere, ma con schede separate. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta; ma se due o più candidati allo stesso ufficio riportano egual numero di voti, si lascia decidere alla sorte; — e gli eletti entrano in carica il quinto martedì consecutivo al giorno della elezione. — Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 35 anni, e la residenza da 6 anni nello Stato; il Governatore è ineleggibile nel quadriennio successivo alla sua scadenza dall'ufficio.

In caso d'assenza o d'impedimento del Governatore e del Vice-governatore, ne assume l'ufficio lo *Speaker* temporaneo del Senato; ed ove questo manchi, spetta al Segretario di Stato di convocare all'uopo il Senato stesso perchè vi provveda.

Nell'esercizio delle sue facoltà il Governatore è assistito da un *Segretario di Stato*, ch'egli stesso nomina col consenso del Senato, e che sta in carica per tutto il tempo che vi sta lo stesso Governatore dal quale fu prescelto. V'ha anche un *Tesoriere*, un *Controllore*, un *Registratore* delle terre pubbliche, un *Avvocato generale*, ed un *Soprintendente* dell'istruzione pubblica, eletti

direttamente dal popolo, il primo per 2 anni, gli altri per 4.

8. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anni, purchè risiedano da 2 anni nello Stato, da un anno nella contea o nella città, e da 60 giorni nel *precinct* in cui chiedono d'essere ammessi a votare. (V. nota a pag. 114.)

Le elezioni han luogo ogni biennio (anni dispari) il primo lunedì di agosto: i collegi per le elezioni dei senatori e dei deputati, sono tutti uninominali; il voto è verbale.

9. Lo Stato dividesi in 100 *Contee*; ciascuna di esse si elegge, ogni biennio, uno *Sceriffo*, un *Assessore*, ed altri ufficiali di minore importanza (v. nota a pag. 58).

10. Ordinamento giudiziario. Per tutto lo Stato v'ha una *Corte degli Appelli*; in ogni circuito una *Corte di circuito*, con giudice unico; in ogni contea, una *Corte di Contea*; in ogni distretto due *Giudici di pace*; nelle città maggiori altre corti municipali.

I magistrati sono eletti dal corpo elettorale della rispettiva circoscrizione; e durano in carica 8 anni i più elevati (i quali possono però essere rimossi dal Governatore su domanda di $\frac{2}{3}$ dei membri di ciascuna Camera), 6 quelli di circuito, 4 tutti gli altri. In ogni processo penale siede il *Giuri*.

19. — LUISIANA.¹

I. Entrò nell'Unione il 1812. Costituzione del 23 luglio 1879.

¹ Sup. Kq. 126,180. — Pop. ass. (1870) ab. 1,116,828. — Pop. rel. 9 ab. per Kq. — Cap. Nuova Orleans. — La lingua ufficiale è la inglese, ma vi si parla anche il francese.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 36 membri, la *Camera dei Rappresentanti* di 98, tutti eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni.

4. Per l'eleggibilità all'una o all'altra Camera si richiede la cittadinanza da 5 anni nello Stato, e il domicilio da 2 anni nel collegio in cui ha luogo l'elezione. Tale domicilio deve essere inoltre conservato nel collegio medesimo, sotto pena di decadenza, per tutta la durata del mandato legislativo.

Senatori e Rappresentanti nell'entrare in carica prestano giuramento; ricevono una indennità di viaggio e una di soggiorno durante le sessioni; e nel tempo di quest'ultime, e mentre vi si recano o ne tornano, non possono essere arrestati, eccetto che per tradimento, felonìa o violazione della pace.

Nè possono essi nel tempo del rispettivo mandato accettare alcun ufficio civile dipendente dallo Esecutivo, che siasi istituito, od abbia ricevuto aumento di retribuzione nel corso del tempo medesimo.

5. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni pari) il secondo lunedì di maggio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi, nel qual caso non possono occuparsi d'affari estranei a quelli indicati nel proclama di convocazione. Le sessioni ordinarie non possono durare più di 60 giorni; le straordinarie non più di 20.

Ciascuna Camera può aggiornarsi, ma per non più di 3 dì senza il consenso dell'altra; ciascuna può espellere, a maggioranza assoluta dei membri che la compongono, quelli fra i membri stessi che tenessero biasimevole condotta.

La Camera dei Rappresentanti si elegge il Presidente fra i proprii componenti. Il Senato è presieduto dal Vice-Governatore, con diritto di voto nei soli casi di parità di suffragi.

I due rami dell'Assemblea Generale hanno eguali attribuzioni. Spetta però esclusivamente alla Camera la iniziativa dei progetti finanziari, salva sempre al Senato la facoltà di emendarli al pari d'ogni altro progetto; nonchè il diritto di pronunziare l'accusa (*impeachment*) contro i giudici e i funzionarii pubblici più elevati. E spetta invece esclusivamente al Senato di giudicare su consimili accuse, pronunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ le proprie condanne, le quali non possono importare che la rimozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie. Il Senato ha inoltre esclusiva funzione di assistere il Governatore in alcune nomine di ufficiali pubblici, approvandone o rigettandone le scelte.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Assemblea col metodo delle 3 letture, da farsi in 3 giorni differenti; la votazione definitiva è palese e nominale, e per l'approvazione richiedesi l'assenso della maggioranza degli eletti. Ogni legge deve riflettere un solo oggetto, il quale deve essere indicato nel titolo. Se un progetto è respinto, non può essere ripresentato nel corso della stessa sessione senza il consenso della maggioranza della Camera che lo avea rigettato.

Approvato che sia successivamente dalle due Camere, ogni *bill* è presentato al Governatore, e questi se vi è favorevole lo firma, altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però detta Camera, o successivamente anche l'al-

tra, lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse approvato. — Se il Governatore non rimanda un *bill* entro 5 giorni, il *bill* diventa legge ugualmente, a meno che il rinvio non fosse reso impossibile da un sopravvenuto aggiornamento delle Assemblee (nel qual caso il *bill* stesso si ha come non avvenuto); ma negli ultimi 5 giorni d'ogni sessione è vietato alle Camere di votare nuove leggi di spesa.

Per gli emendamenti alla costituzione richiedesi che essi vengano dapprima approvati dalle due Camere successivamente, in sessione ordinaria ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti; e che poscia sieno sottoposti alla diretta ratifica del corpo elettorale in occasione delle più prossime elezioni politiche.

6. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, ed in sua assenza od impedimento al *Vice-governatore* (*Lieutenant-Governor*), eletti entrambi direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, fra i cittadini all'età di almeno 30 anni, i quali da un decennio sieno cittadini dell'Unione e residenti nello Stato.

La loro elezione ha luogo nelle medesime forme di quella dei deputati; ma il computo finale dei voti è fatto dalle due Camere riunite, proclamandosi eletto il candidato che riportò maggiori voti rispettivamente per l'uno o per l'altro ufficio. In caso di parità fra più candidati, la scelta definitiva tra di loro è fatta immediatamente dalle Camere stesse.

Sono anche eletti direttamente dal popolo, e pel medesimo periodo, il Segretario di Stato, il Tesoriere, il Controllore, l'Avvocato Generale, e il Soprintendente dell'Istruzione pubblica.

7. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21

anni compiuti, quando risiedano da almeno un anno nello Stato, da 6 mesi nella *parrocchia* (v. nota a pagina 58) e da 30 giorni nella circoscrizione in cui chiedono d'essere ammessi a votare.

I collegi per l'elezione dei senatori sono 26, quelli per l'elezione dei deputati sono 72, quasi tutti uninominali.

8. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema*. Vi sono, poi, *Corti d'Appello*, *Corti di distretto* (civili e criminali, con giudice unico), e *Giudici di pace*.

I Giudici della Corte Suprema sono scelti dal Governatore e dal Senato, per 12 anni; quelli d'Appello, dalle due Camere riunite, per 8 anni; quelli di distretto e quelli di pace, dal corpo elettorale della rispettiva giurisdizione, per 4 anni, eccetto che a Nuova Orleans dove i Giudici di distretto sono scelti per un termine doppio dal Governatore e dal Senato. In questa città seggono pure 3 *Corti di Città* con Giudici elettivi di 4 in 4 anni.

Il Giurì è in uso anche per alcune materie civili.

20. — MAINE.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1820; costituzione del 5 gennaio stesso anno, con varii emendamenti posteriori.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due Assemblee, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

¹ Sup. Kq. 85,570. — Pop. ass. (1890) ab. 600,261. — Pop. rel. 8 ab. per Kq. — Cap. Augusta. — Si divide in 16 *Countes* (V. nota a pag. 58.)

3. Il *Senato* consta di 31 membri, eletti ogni 2 anni direttamente dal popolo.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 151 deputati, pure eletti ogni 2 anni direttamente dal popolo.

5. Per l'eleggibilità alle due Camere si richiede la cittadinanza quinquennale negli Stati Uniti, e la residenza da un anno nello Stato, e da 3 mesi nel collegio in cui ha luogo l'elezione; pei Senatori è inoltre richiesta l'età minima di 25 anni.

Senatori e Rappresentanti prestano giuramento nell'entrare in carica; godono di un'annua indennità; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati nel tempo delle sessioni nè mentre vi si recano o ne tornano, eccetto che per tradimento, felonìa, o violazione della pubblica pace.

Non possono essi durante il tempo del loro mandato accettare uffici pubblici dipendenti dall'Esecutivo, che sieno stati creati, od abbiano ricevuto aumento di stipendio, durante il tempo medesimo; nè possono in generale i pubblici ufficiali essere eletti.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio, il primo mercoledì di gennaio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi. Ognuna di esse si elegge nel proprio seno il Presidente, che ha titolo di *Speaker* nella Camera, e di *President* nel Senato (V. nota a pag. 111).

Entrambe le Assemblee hanno eguali attribuzioni. Ma si appartiene esclusivamente alla Camera d'iniziare i *bills* finanziarii, libero tuttavia il Senato di emendarli al pari d'ogni altro progetto, purchè però non v'introduca, sotto colore d'emendamenti, altre materie estranee. Alla Camera è anche riservato di pronunziare l'accusa o *impeachment* contro i pubblici ufficiali; — men-

tre spetta al Senato di giudicare di simili accuse pronunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ le proprie condanne, le quali non possono importare che la destituzione e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme innanzi alle Corti ordinarie.

Ciascun *bill*, che risulti approvato successivamente dalle due Camere, è presentato al Governatore; e questi, se vi è favorevole, lo firma; in caso contrario lo rimanda con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però entrambe le Camere successivamente lo riapprovino a maggioranza di due terzi, ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 5 giorni (escluse le domeniche) il *bill* diventa legge egualmente; a meno che il rinvio non fosse reso impossibile da un sopravvenuto aggiornamento delle Assemblee, nel qual caso il Governatore ha facoltà di tenerlo in sospeso, per rinviarlo entro i primi 3 giorni della prossima consecutiva sessione.

Per gli emendamenti alla costituzione è richiesto che dapprima vengano approvati a maggioranza di $\frac{2}{3}$ in ciascuna Camera; e che poscia sieno direttamente ratificati dalla maggioranza del corpo elettorale, chiamato a pronunziarsi nell'occasione delle più prossime elezioni politiche. La Legislatura può pure, a maggioranza di $\frac{2}{3}$, deliberare che sia convocata una apposita *Convenzione*.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, eletto ogni anno dal popolo, fra i cittadini dell'età di almeno 30 anni che risiedano da 5 anni nello Stato. L'elezione si fa nel tempo e nei modi stabiliti per quella dei membri della Legislatura; ma il computo finale dei voti ha

luogo in adunanza plenaria delle due Camere, il primo mercoledì di gennaio, proclamandosi eletto colui che ottenne il maggior numero di voti. E se nessun candidato ha raccolto la maggioranza, spetta alla Camera dei Rappresentanti di designarne 2 fra i 4 che riportarono maggiori suffragi, ed al Senato di scegliere, fra questi due, il nuovo Governatore.

Nel caso d'assenza o d'impedimento, il Governatore è sostituito di dritto dal Presidente del Senato, o, in mancanza di questi, dallo *Speaker* della Camera; ed in difetto d'entrambi è debito del Segretario di Stato di convocare il Senato stesso, affinché provveda alla nomina del suo Presidente.

Nell'esercizio dell'autorità confidatagli, il Governatore è assistito da un *Consiglio* di 7 membri, eletti ogni anno, il primo mercoledì di gennaio, dalle due Camere in adunanza plenaria. Pei membri del Consiglio vigono le stesse incompatibilità e gli stessi privilegi che sono stabiliti pei membri delle Camere.

V'ha inoltre un *Segretario di Stato*, un *Tesoriere*, ed un *Avvocato generale*, eletti anch'essi annualmente dalle due Camere in adunanza plenaria; il Tesoriere non è eleggibile per più di 5 volte di seguito.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anno, quando risiedano da almeno 3 mesi nello Stato.

Le elezioni han luogo nel secondo lunedì di settembre d'ogni anno, e sono presiedute dai *selectmen*; il voto è segreto. Per quelle dei Rappresentanti, i collegi sono in parte uninominali, in parte plurinominali con un numero di eleggendi che varia fra 2 e 7. Quelle dei Senatori si fanno per *distretti*; e se in alcuno di essi non risultano eletti tutti i membri che vi si debbono eleggere, si appartiene alle due Camere in adunanza

plenaria di completarne il numero, scegliendo fra i candidati che riportarono maggiori suffragi, in numero doppio dei Senatori che restano ancora da eleggere.

9. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema*; e vi ha *Corti di verificazione*, e Giudici di pace in ciascuna contea.

I magistrati della Corte Suprema sono scelti dal Governatore; quelli delle Corti di contea sono eletti dal popolo della rispettiva circoscrizione, di 4 in 4 anni; ma il Governatore può rinnovarli tutti, su conforme richiesta delle due Camere, e tutti debbono ad ogni modo ritirarsi quando tocchino i 70 anni. I Giudici di pace durano in carica 7 anni.

Il Giuri esiste anche in materia civile; nei processi penali v'ha il grande ed il piccolo Giuri, ossia quello dell'accusa, e quello del giudizio.

21. — MARYLAND.¹

1. Uno dei 13 Stati che fondarono l'Unione. Costituzione del 18 settembre 1867, con emendamento del 1875.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Delegati.

3. Il *Senato* consta di 26 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale allo scadere d'ogni biennio.

4. La *Camera dei Delegati* consta di 91 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni.

¹ Sup. Kq. 31,623. — Pop. ass. (1890) ab. 1,040,431. — Pop. rel. 33 ab. per Kq. — Cap. Annapolis. — Si divide in 21 Contee. (V. nota a pag. 58.)

5. Per l'eleggibilità si richiede la residenza da 3 anni nello Stato e da un anno nel collegio in cui ha luogo l'elezione; inoltre pei Senatori è necessaria l'età di almeno 25 anni.

Senatori e Delegati prestano giuramento nell'entrare in ufficio; e godono d'una indennità giornaliera e d'una di viaggio durante le sessioni.

Non possono essi nel corso del loro mandato accettare alcun pubblico ufficio che sia stato creato od abbia ricevuto aumento di retribuzione durante il tempo medesimo; — e gli impiegati e gli ecclesiastici sono ineleggibili.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni pari), il primo mercoledì di gennaio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi. Può pure il Governatore, all'occorrenza, convocare straordinariamente il solo Senato. Le sessioni ordinarie non possono durare più di 90 giorni; nè più di 30 le altre. (V. nota a pag. 56.)

Ogni assemblea si elegge il proprio Presidente, che ha titolo di *Speaker* nella Camera, e di *President* nel Senato.

Entrambe hanno eguali attribuzioni. Ma spetta esclusivamente alla Camera di pronunziare, con decisioni prese a maggioranza assoluta, l'accusa o *impeachment* contro ogni pubblico ufficiale che si rendesse colpevole. E spetta esclusivamente al Senato di giudicare di simili accuse, con che però le sue condanne vengano pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri che lo compongono.

Spetta inoltre al Senato la funzione di assistere il Governatore nella scelta di tutti i pubblici ufficiali la cui nomina è a lui commessa, approvandone o rigettandone le scelte.

Ogni *bill* o progetto di legge è discusso in ciascuna

Camera col metodo delle 3 letture, le quali debbono aver luogo in altrettanti giorni diversi, a meno che non sia deliberato altrimenti dalla maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti, ed a voti palesi.

Anche a voti palesi, ma a maggioranza assoluta, si fa sempre la votazione finale sopra ogni singolo progetto di legge. Nessun *bill* può però iniziarsi dall'una o dall'altra Camera entro gli ultimi 10 giorni della sessione, a meno che non intervenga il consenso della maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti, a voti palesi. Ogni legge deve riferirsi al solo oggetto espresso nel suo titolo.

Approvato che sia da entrambe le Camere, il *bill* è rimesso al Governatore; e questi, se vi è favorevole, lo firma alla presenza dei Presidenti e dei Segretarii delle Camere stesse; altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui esso *bill* ebbe origine. Quando però questa e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come s'egli lo avesse firmato. — Se il Governatore non rimanda un *bill* entro 6 giorni (escluse le domeniche), il *bill* diventa legge del pari, a meno che la restituzione non fosse stata resa impossibile da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere.

Tranne quando non ne sia fatta espressa eccezione, le leggi entrano in vigore il 1° giugno successivo alla data della loro approvazione.

Nell'intervallo delle sessioni le Camere eleggono un Comitato misto, con l'incarico di vegliare acciocchè sia evitato ogni abuso nelle spese pubbliche.

Per gli emendamenti alla Costituzione è richiesto che essi vengano dapprima approvati a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti, ed a voti palesi, in ciascuna Camera; e che poscia risultino direttamente ratificati dalla mag-

gioranza del popolo, analogamente interpellato in occasione delle più prossime elezioni politiche. Inoltre, ogni ventesimo anno (a cominciare dal 1877), in occasione delle elezioni generali il popolo è chiamato a decidere se sia il caso di convocare una *Convenzione*; e quando il maggior numero si dichiara a ciò favorevole, vien provveduto per l'elezione dei membri di essa, in numero pari al totale dei membri delle due Camere. Le proposte preparate dalla Convenzione vanno in ultimo sottoposte alla diretta ratifica del popolo.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, eletto direttamente dal popolo ogni 4 anni, fra gli elettori dell'età di almeno 30 anni, che da 10 anni sieno cittadini dello Stato e da 5 anni vi risiedano. L'elezione ha luogo nello stesso tempo e negli stessi modi stabiliti per quella dei membri della Camera; ma lo scrutinio finale dei voti è fatto dallo *Speaker* di quest'ultima, in adunanza plenaria dell'Assemblea Generale. Il candidato che ottenne maggior numero di voti è dichiarato eletto; se però esso è ineleggibile, o se più candidati hanno egual numero di voti, spetta alle due Camere di procedere immediatamente e con voto verbale alla scelta definitiva; in caso di nuova parità, si lascia decidere alla sorte. L'eletto entra in carica il secondo mercoledì di gennaio consecutivo alla sua elezione.

Quando il Governatore è assente o impedito, gli succede il Presidente del Senato, ovvero, in mancanza di questi, lo *Speaker* della Camera, sino a che l'Assemblea Generale non abbia eletto un Governatore provvisorio, il quale compia la durata d'ufficio che ancora restava al Governatore venuto a mancare.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore si fa assistere da un *Segretario di Stato*, ch'egli stesso nomina

col consenso del Senato, e che dura in ufficio per un tempo eguale a quello del Governatore da cui è stato prescelto.

V'ha inoltre un *Avvocato Generale*, eletto direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni; un *Controllore* della finanza pubblica, anche eletto dal popolo, di biennio in biennio; un *Tesoriere*, nominato dalle due Camere ad ogni sessione ordinaria; un *Commissioner of the land office*, scelto dal Governatore coll'assenso del Senato, per un tempo pari a quello del Governatore che lo ha fatto eleggere.

Il Governatore, il Controllore della Tesoreria, ed il Tesoriere, costituiscono poi l'*Ufficio dei Lavori Pubblici*.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, purchè risiedano da un anno nello Stato e da 6 mesi nel luogo in cui domandano di votare.

Le elezioni han luogo ogni biennio (anni dispari) il martedì successivo al primo lunedì di novembre; il voto è segreto; i collegi per l'elezione dei Senatori sono uninominali.

9. Ordinamento giudiziario. Per tutto lo Stato v'ha una *Corte degli Appelli* composta dai capi-giudici delle varie Corti di circuito; in ogni gruppo di Contee, una *Corte di circuito*, la quale manda alternativamente e successivamente i suoi membri a sedere in ciascuna delle Contee della propria giurisdizione, e siede inoltre in adunanza plenaria per le controversie d'interesse maggiore; in ogni Contea, e nella città di Baltimora, una Corte degli orfani, *Orphans' Court*, e un certo numero di Giudici di pace. Nella città di Baltimora siedono inoltre 6 Corti speciali, denominate: il *Banco supremo*, la *Corte superiore*, la *Corte dei placiti Comuni*, la *Corte*, la *Corte di circuito*, e la *Corte criminale* — della città di Baltimora.

I magistrati sono eletti dal corpo elettorale della rispettiva giurisdizione, e durano in carica 15 anni, salvo quelli delle *Orphans' Courts* che durano in carica 4 anni e salvo i giudici di pace, i quali sono scelti di biennio in biennio dal Governatore coll'avviso e l'assenso del Senato. Possono però perdere l'ufficio per *impeachment*, ovvero per domanda fatta al Governatore dai $\frac{2}{3}$ dei membri di ciascuna Camera; ed all'età di 70 anni tutti i magistrati son tenuti a ritirarsi.

Il *Giuri* siede, oltre che in tutti i processi criminali, anche nelle controversie civili di maggiore importanza.

22. — MASSACHUSETTS.¹

1. Uno dei 13 Stati che fondarono l'Unione. Costituzione del 2 marzo 1780 con molti emendamenti posteriori.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Corte Generale*, che si compone di due Assemblee, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 40 membri, eletti ogni anno direttamente dal popolo fra i cittadini che risiedono nello Stato da almeno 5 anni, e che al momento della elezione risiedono nel distretto in cui quest'ultima ha luogo.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 240 membri, eletti ogni anno dal popolo fra i cittadini che da almeno un anno risiedono nel collegio in cui ha luogo l'elezione.

5. Senatori e Rappresentanti prestano giuramento nel-

¹ Sup. Kq. 21,535. — Pop. ass. (1890) ab. 2,233,407. — Pop. rel. 104 ab. per Kq. — Cap. Boston, con 362,839 ab.

l'entrare in carica, godono il privilegio di non potere essere arrestati durante le sessioni nè mentre vi si recano o ne fanno ritorno, e ricevono un'annua indennità fissa, oltre un'indennità di viaggio nel tempo delle sessioni. Il mandato politico è incompatibile con ogni pubblico ufficio dipendente dal potere esecutivo.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria il primo mercoledì di gennaio d'ogni anno; ed in sessione straordinaria ogni altra volta ch'esse stesse, o il Governatore, lo giudichino necessario. Ciascuna può aggiornarsi, ma per non più di 2 dì di seguito; ma il Governatore, con l'avviso del Consiglio, può assentire a proroghe più lunghe, ovvero ordinarie, o fissarne la durata se le Camere non si trovano d'accordo su questo punto, senza che però tali proroghe eccedano in verun caso i 90 giorni per volta.

Ciascuna assemblea si elegge il proprio Presidente, che ha nome di *Speaker* nella Camera, e di *President* nel Senato. E per la validità delle deliberazioni richiedesi la presenza di almeno 16 membri in quest'ultimo, di almeno 100 nell'altra assemblea.

Entrambe hanno eguali attribuzioni. Spetta però esclusivamente alla Camera d'iniziare i *bills* finanziarii (libero del resto il Senato di modificarli al pari di qualunque altro progetto), nonchè di pronunziare l'accusa o *impeachment* contro i pubblici ufficiali che si rendessero colpevoli. Spetta invece esclusivamente al Senato di giudicare sopra simili accuse; ma le sue condanne non possono importare che la destituzione e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

Per l'esame dei progetti di legge, v'ha Comitanti permanenti e Comitanti speciali in ciascuna Camera; nonchè

Comitati misti (permanenti e speciali) delle due assemblee.

Ogni *bill* che risulti approvato successivamente dalle due Camere è trasmesso al Governatore, e questi, se vi è favorevole, lo firma; in caso contrario lo rimanda con le sue obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però entrambe le assemblee successivamente lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Se il Governatore non rimanda un *bill* entro 5 giorni, il *bill* diventa legge egualmente, a meno che il rinvio non si fosse reso impossibile per un sopravvenuto aggiornamento delle Camere.

Per gli emendamenti alla Costituzione è richiesto che innanzi tutto il Senato li approvi a maggioranza semplice e la Camera a maggioranza di $\frac{2}{3}$; che poscia, dopo le elezioni generali, le nuove Camere li riapprovino con la stessa maggioranza; e che, in ultimo, sieno sottoposti alla diretta ratifica del corpo elettorale.

7. Il potere esecutivo è affidato al Governatore, ed in suo difetto al Vice-governatore (*Lieutenant-Governor*), entrambi eletti ogni anno direttamente dal popolo, fra i cittadini che da 7 anni risiedono nello Stato e vi posseggono una proprietà fondiaria del valore di mille sterline.

La loro elezione ha luogo nello stesso tempo e negli stessi modi stabiliti per quella dei membri delle Camere. Però il computo finale dei voti si fa in adunanza plenaria delle Camere stesse, proclamandosi eletto colui che riportò la maggioranza, rispettivamente per ciascuna delle due cariche; e nel caso di parità fra vari candidati, spetta alla Camera dei Rappresentanti di sceglierne 2 fra i 4 più favoriti, ed al Senato di scegliere, fra i 2,

il Governatore o il Vice-governatore secondo che trattisi dell'uno o dell'altro. — I due eletti entrano in carica il primo mercoledì di gennaio.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore è assistito da un *Consiglio* che si compone di 8 membri, oltre il Vice-governatore il quale ne fa parte di diritto. I Consiglieri non hanno seggio nè ingresso nelle Camere. Anch'essi sono eletti ogni anno direttamente dal popolo, ed all'nopo lo Stato dividesi in 8 *distretti* o collegi; la loro elezione si fa insieme a quelle dei Senatori e dei Rappresentanti, richiedendosi per l'eleggibilità la residenza quinquennale nello Stato. Se resta vacante uno dei seggi di Consigliere, tocca alle due Camere di scegliere il nuovo titolare fra gli eleggibili del distretto restato privo dell'eletto; e se le Camere non si trovano riunite, spetta provvedervi al Governatore coll'assenso dello stesso Consiglio.

Mancando insieme il Governatore ed il Vice-governatore, i poteri spettanti al capo dell'Esecutivo restano affidati al Consiglio, il quale li esercita fino alla elezione del nuovo titolare.

Parimenti son dal popolo eletti ogni anno il *Segretario di Stato*, il *Tesoriere e Ricevitore generale*, il *Controllore*, e l'*Avvocato generale*, fra i cittadini che risiedono nello Stato da almeno 5 anni.

8. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anni, purchè sappiano leggere l'inglese e scrivere il proprio nome, risiedano da un anno nello Stato e da 6 mesi nel luogo in cui chiedono di votare, e paghino da 2 anni una tassa allo Stato o alla Contea.¹

¹ Le donne sono ammesse alle elezioni scolastiche quando dichiarino espressamente di voler essere iscritte a questo scopo nei ruoli delle imposte, e riuniscano gli altri requisiti necessari.

Le elezioni han luogo il martedì dopo il primo lunedì di novembre d'ogni anno; e se non si completano in detto giorno, vengono continuate nel quarto lunedì del mese medesimo. Sono esse presiedute dai *selectmen* di ciascuna località; il voto è segreto, e si dà con schede a stampa distribuite a cura dello Stato. I Senatori sono eletti per *distretti* uninominali; pei Rappresentanti, v'ha 175 collegi, in parte uninominali ed in parte plurinominali con un numero di eleggendi non maggiore di 3.

9. Lo Stato dividesi in 14 Contee; ciascuna di esse ha 3 Commissarii, eletti per 3 anni con scadenza di uno ogni anno, ed altri minori ufficiali elettivi (V. nota a pag. 58.)

10. I giudici sono nominati a vita dal Governatore col consenso del Senato, e possono essere da lui rimossi in seguito a conforme richiesta delle due Camere.

I *giudici di pace* sono elettivi, e durano in ufficio 7 anni.

Il giurì esiste anche per le controversie civili.

23. — MICHIGAN.¹

1. Fa ammesso nell'Unione il 1837. Costituzione del 15 agosto 1850, con parecchi emendamenti posteriori.

2. Il potere legislativo è esercitato della *Legislatura*, che si compone di due assemblee, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 32 membri, la *Camera dei Rappresentanti* di 100, tutti eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni.

¹ Sup. Kq. 152,584. — Popol. ass. (1890) ab. 2,089,793. — Pop. rel. 14 ab. per Kq. — Cap. Lansing. — Si divide in 33 Contee (V. nota a pag. 18.)

4. Senatori e Rappresentanti debbono essere elettori nel collegio in cui rispettivamente vengono eletti. Entrando in ufficio prestano giuramento; ricevono, durante le sessioni, una indennità di viaggio ed una giornaliera, la quale ultima, nelle sessioni straordinarie, non è corrisposta per più di 20 giorni. Sono inoltre privilegiati dall'arresto, eccetto che per tradimento, fellonia, o violazione della pace; e non possono essere soggetti a processo civile nel tempo delle sessioni, nè durante i 15 giorni che le precedono ed i 15 che le seguono. Il loro mandato è incompatibile con ogni altro pubblico ufficio.

5. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari) il primo mercoledì di gennaio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi. In quest'ultimo caso non possono occuparsi che degli obietti contenuti nel proclama di convocazione, o in successivi messaggi speciali. (V. nota a pag. 56.)

Il Presidente della Camera è eletto dalla medesima nel proprio seno, ed ha titolo di *Speaker*. Il Senato è invece presieduto per diritto dal Vice-governatore, con facoltà di voto decisivo in ogni evenienza di parità di suffragi; e nel caso di assenza od impedimento del Vice-governatore, esso eleggesi nel proprio seno un Presidente temporaneo.

I due rami della Legislatura hanno eguali attribuzioni. Spetta però esclusivamente alla Camera di pronunziare (a maggioranza assoluta dei membri eletti) l'accusa o *impeachment* contro i pubblici ufficiali; — e spetta esclusivamente al Senato di pronunziare sulle accuse consimili. Ove trattisi di giudicare il Governatore o il Vice-governatore, il Senato è presieduto dal Presidente della Corte Suprema; in ogni caso, il processo

ha sempre luogo dopo l'aggiornamento finale della Legislatura, e le condanne debbono essere pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti, nè possono importare che la destituzione dall'ufficio, salva la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, dopo l'ultima delle quali si fa luogo alla votazione definitiva, che è sempre palese; per l'approvazione è necessario il consenso della maggioranza assoluta. Ogni legge deve riflettere il solo obietto espresso nel titolo.

Nessun nuovo progetto può essere iniziato nell'una o nell'altra Camera, dopochè sieno trascorsi 50 giorni dall'apertura della sessione.

Approvato che sia dalle due assemblee successivamente, il *bill* è presentato al Governatore; e questi, se vi è favorevole, lo firma, altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* ebbe origine. Quando però questa, e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 10 giorni (escluse le domeniche), il *bill* diventa legge egualmente, a meno che la restituzione non fosse stata resa impossibile da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere: ma il Governatore può, entro i primi 5 di consecutivi all'aggiornamento stesso, firmare e far pubblicare come legge ogni progetto approvato negli ultimi 5 di della sessione.

Le leggi entrano in vigore il novantesimo giorno dopo la chiusura della sessione in cui sono state approvate, a meno che le due Camere a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti non abbiano stabilito altrimenti.

Per gli emendamenti alla Costituzione è richiesto che essi vengano dapprima approvati nelle due Camere a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti ed a voti palesi; e che sieno poscia direttamente ratificati dal popolo, interpellato all' uopo in occasione delle più prossime elezioni generali.

Inoltre ogni 16 anni (a cominciare dal 1866), ed in ogni altra epoca che può essere stabilita dalla Legislatura, devesi sottomettere al popolo in occasione delle elezioni generali la questione se convenga rivedere la Costituzione dello Stato; e quando la maggioranza risulti favorevole, provvedesi alla nomina di un' apposita *Convenzione*.

6. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore* ed in sua assenza od impedimento al *Vice-governatore* (*Lieutenant-Governor*), entrambi eletti direttamente dal popolo, ogni 2 anni, fra le persone dell' età di 30 anni, le quali abbiano da un quinquennio la cittadinanza degli Stati Uniti, e da un biennio risiedano nello Stato.

La loro elezione si fa nello stesso tempo e negli stessi modi stabiliti per quella dei membri della Legislatura; ma nel caso di parità spetta alle due Camere di designare a voti palesi e riuniti il Governatore, o rispettivamente il Vice-governatore, fra i candidati che riportarono egual numero di suffragi. I due eletti entrano in carica il primo dì di gennaio consecutivo alla loro elezione.

Nel caso d' assenza o in difetto di entrambi l' ufficio devolvasi al Presidente *pro tempore* del Senato, fino a che non abbiano avuto luogo le nuove regolari elezioni da parte del popolo.

Sono anche eletti direttamente dal popolo, ogni biennio, ed entrano in ufficio il primo gennaio successivo

alla loro elezione, il *Segretario di Stato*, il *Soprintendente dell'istruzione pubblica*, il *Tesoriere*, il *Commisario delle terre pubbliche*, il *Controlloro generale*, e l'*Avvocato generale*. Quando si verifica il caso che più candidati riportarono egual numero di voti per l'uno o per l'altro di tali uffici, la scelta definitiva è fatta dalle due Camere a suffragi palesi e riuniti; alle eventuali vacanze provvede il Governatore con nomine temporanee fatte d'accordo col Senato. Il Governatore può anche all'occorrenza rimuoverli.

7. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni compiuti, quando riesiedano da non meno di tre mesi nello Stato e da 40 dì nel luogo in cui domandano di votare. (V. nota a pag. 89.)

Le elezioni han luogo ogni biennio (anni pari) il martedì successivo al primo lunedì di novembre; il voto è segreto; i collegi per l'elezione dei Senatori e dei Rappresentanti sono uninominali, eccezion fatta per le città che eleggono più di un Rappresentante, ove le relative elezioni seguono a scrutinio di lista.

8. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema*; per ogni circuito giudiziario una *Corte di circuito* con giudice unico, in ogni Contea una *Corte di verificazione* parimenti con giudice unico, in ogni *township* uno o più *giudici di pace*, nelle città, *Corti municipali* con giurisdizione civile e penale.

I giudici son tutti eletti dal corpo elettorale della rispettiva giurisdizione; quelli della Corte Suprema durano in carica 8 anni; quelli di circuito, 6; gli altri, 4; — e son soggetti all'*impeachment*, nonchè alla rimozione per parte del Governatore su conforme richiesta votata a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri di ciascuna delle due Camere.

Anche nelle controversie civili esiste il *giuri*, quando le parti o una di esse ne facciano domanda.

24. — MINNESOTA.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1858. Costituzione del 29 agosto stesso anno, con parecchi emendamenti posteriori.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due assemblee, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 54 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale allo spirare di ogni biennio.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 114 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni.

5. Per l'eleggibilità alle due Camere si richiede la residenza da un anno nello Stato, e da 6 mesi nel distretto in cui ha luogo l'elezione.

Senatori e Rappresentanti all'entrare in ufficio prestano giuramento, ricevono una indennità giornaliera durante le sessioni, e godono del privilegio di non potere essere arrestati nel tempo di queste nè mentre vi si recano o ne tornano, eccetto che per tradimento, felonìa, o violazione della pace. Non possono poi, nel corso del loro mandato e per tutto un anno dopo, accettare uffici che sieno stati creati od abbiano ricevuto aumento di stipendio durante il periodo medesimo.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni

¹ Sup. Kq. 215,907. — Pop. ass. (1890) ab. 1,300,017. — Pop. rel. 6 ab. per Kq. — Cap. Saint Paul, con 41,473 ab. — Si divide in 46 Contee (V. nota a pag. 58).

biennio, ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi; non possono però le sessioni in alcun caso eccedere la durata di 60 giorni.

Ciascuna assemblea può aggiornarsi, ma per non più di 3 dì (escluse le domeniche) senza il consenso dell'altra. (V. nota 2 a pag. 48.)

Il Presidente o *Speaker* della Camera è eletto dalla medesima nel proprio seno. Invece il Senato è presieduto per diritto dal Vice-governatore; ma al termine di ogni sessione eleggesi nel proprio seno un Presidente *pro tempore*, destinato a sostituire all'occorrenza il Vice-governatore.

I due rami della Legislatura hanno eguali attribuzioni. Spetta però esclusivamente alla Camera dei Rappresentanti l'iniziativa dei *bills* finanziari, pure appartenendo al Senato la facoltà di emendarli al pari di qualsiasi altro progetto, nonchè il diritto di pronunziare (a maggioranza assoluta) l'accusa o *impeachment* contro il Governatore, gli altri membri del dipartimento esecutivo, ed i giudici più elevati, che si rendessero colpevoli. — Spetta invece al Senato esclusivamente di giudicare sopra simili accuse, pronunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ le sue condanne, le quali non possono importare che la rimozione dall'ufficio e la incapacità politica, salva però sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

I *bills* o progetti di legge sono esaminati dagli appositi *Comitati permanenti* e poscia discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture; le quali debbono aver luogo in altrettanti giorni diversi, a meno che ciascuna Camera nei casi di urgenza non deliberi altrimenti. Dopo la terza lettura si procede al voto definitivo, e per l'approvazione è necessario il consenso della mag-

gioranza assoluta; ma pei *bills* che autorizzano prestiti è necessaria l'approvazione di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna Camera, ed il voto è palese. Ogni legge deve riflettere il solo obbietto indicato nel suo titolo.

Approvato che sia da ciascuna Camera, ogni *bill* deve essere firmato dal Presidente di essa; ed ove questi vi si ricusi, egli diviene per ciò solo incapace di occupare qualsiasi altro ufficio pubblico, e decade immediatamente dal mandato. — Il *bill* firmato dai Presidenti delle due Camere, è poscia trasmesso al Governatore; e questi se vi è favorevole, lo firma; in caso contrario lo rimanda con le sue obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però questa e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Se il Governatore non restituiscè un *bill* entro 3 giorni (escluse le domeniche), il *bill* diventa legge egualmente, a meno che il rinvio non fosse impedito da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere; ma il Governatore può, entro i primi 3 dì consecutivi all'aggiornamento stesso, firmare e far pubblicare come legge ogni *bill* approvato negli ultimi 3 dì della sessione.

Nessun progetto può essere votato dall'una o dall'altra Camera nel giorno stabilito per l'aggiornamento.

Per gli emendamenti alla costituzione richiedesi che essi vengano dapprima approvati dalle due Camere, e che poscia sieno sottoposti alla diretta ratifica del popolo. — Possono anche le due Camere, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti, dichiarare la necessità d'una speciale *Convenzione*; e se il popolo, interpellato ad occasione delle più prossime elezioni politiche, vi si dichiara in maggioranza favorevole, addivienesi alla nomina della

Convenzione stessa, i cui membri debbono essere in numero eguale a quello dei membri della Camera dei Rappresentanti e scelti nelle identiche forme.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore* ed in suo difetto od impedimento al *Vice-governatore* (*Lieutenant-Governor*), entrambi eletti direttamente dal popolo, ogni 2 anni, fra i cittadini all'età di almeno 25 anni, che da un anno risiedano nello Stato.

La loro elezione si fa insieme a quella dei membri delle Camere, ma il computo finale dei voti ha luogo alla presenza di quest'ultime in assemblea plenaria; e i due eletti entrano in ufficio il primo lunedì del successivo gennaio.

Insieme al Governatore ed al Vice-governatore sono anche eletti dal popolo, ogni biennio, un *Segretario di Stato*, un *Tesoriere*, ed un *Avvocato generale*, ed ogni triennio un *Controllore*; i quali tutti costituiscono il Dipartimento Esecutivo. Alle eventuali vacanze in taluno dei detti uffici, o negli altri uffici pubblici dello Stato o dei distretti, provvede il Governatore con nomine temporanee sino alle più prossime regolari elezioni.

8. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anni compiuti, quando risiedano nell'Unione da un anno, nello Stato da 4 mesi, e da 40 giorni nel luogo in cui chiedono di votare.¹ Il voto è segreto.

9. Ordinamento giudiziario. Per tutto lo Stato v'ha una *Corte Suprema*; in ogni gruppo di Contee, una *Corte di distretto*; in ogni Contea una *Corte di verificazione* con giudice unico, ed un competente numero di *giudici di pace*.

¹ Lo stesso all'età di 21 anno sono elettrici ed eleggibili nei comitati scolastici.

I magistrati sono eletti direttamente dal popolo della rispettiva circoscrizione — di 7 in 7 anni quelli della Corte suprema e delle Corti di distretto, di 2 in 2 anni tutti gli altri.

Nelle materie penali funziona il grande ed il piccolo giurì, ossia il giurì dell'accusa e quello del giudizio. Il giurì siede anche nelle cause civili, ma le parti possono rinunziarvi.

25. — MISSISSIPPI.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1817. Costituzione del 1° dicembre 1868, con emendamenti del 1875.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due Assemblee, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 40 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale allo spirare d'ogni biennio. Per l'eleggibilità richiedesi età di 25 anni, domicilio nello Stato da un anno, e residenza, al momento dell'elezione, nel collegio in cui ha luogo quest'ultima.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 120 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni, fra i cittadini che al momento dell'elezione si trovino residenti nel collegio in cui ha luogo l'elezione medesima.

5. Senatori e Rappresentanti nell'entrare in carica prestano giuramento; ricevono un'annua indennità fissa; e godono del privilegio di non potere essere arrestati

¹ Sup. Kq. 121,232. — Pop. ass. (1890) ab. 1,284,887. — Pop. rel. 11 ab. per Kq. — Cap. Jackson. — Si divide in 61 Contee (V. nota a pag. 58).

fuorchè per tradimento, fellonia, o violazione della pace, nel tempo delle sessioni e nei 15 giorni che le precedono e le seguono. Non possono essi, nel tempo delle loro funzioni, accettare alcun ufficio pubblico dipendente dall'esecutivo, che sia stato creato, od abbia ricevuto aumento di retribuzione, durante il tempo medesimo.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio il primo martedì consecutivo al primo lunedì di gennaio, a meno che il Governatore non le convochi più presto. Si riuniscono in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore stesso le convochi per gravi emergenze (v. nota a pag. 61).

Il Presidente o *Speaker* della Camera è eletto dalla medesima fra i proprii membri. Il Senato è invece preseduto dal Vice-governatore, il quale ha diritto di voto nei soli casi di parità che si verificano nel Senato stesso o nelle due Assemblee in adunanza plenaria; ma si elegge inoltre nel proprio seno un Presidente *pro tempore*, destinato a sostituire all'occorrenza il Vice-governatore.

I due rami della Legislatura hanno eguali attribuzioni; ma spetta esclusivamente alla Camera di pronunciare (a maggioranza di $\frac{2}{3}$) l'accusa o *impeachment* contro i pubblici ufficiali che si rendessero colpevoli; mentre spetta esclusivamente al Senato di giudicare di simili accuse, pronunciando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ le proprie condanne — le quali non possono importare che la rimozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie. Quando trattasi di giudicare il Governatore, la presidenza del Senato è tenuta dal Capo-giudice della Corte Suprema.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture; le quali debbono aver luogo in altrettanti giorni diversi, a meno che ciascuna Assemblea a maggioranza di $\frac{2}{3}$ non disponga altrimenti. I *bills* finanziarii debbono essere votati, in terza lettura, a suffragi palesi.

Approvato che sia da entrambi le Camere successivamente, ciascun *bill* è presentato al Governatore; il quale, se vi è favorevole lo firma; altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però questa, e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 5 giorni (escluse le domeniche) il *bill* diventa legge egualmente, a meno che il rinvio non fosse stato reso impossibile da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere; nel quale ultimo caso il Governatore può ancora rimandarlo entro i primi 3 dì della consecutiva sessione.

Le leggi entrano in vigore 60 giorni dopo la loro approvazione, a meno che non sia altrimenti provvisto nei singoli casi.

Per gli emendamenti alla costituzione è richiesto che essi vengano dapprima approvati dalle Camere in tre letture, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ in ciascuna; e che poscia sieno ratificati direttamente dal popolo, in occasione delle più prossime elezioni generali.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, ed in suo difetto od impedimento al *Vice-governatore* (*Lieutenant-Governor*) entrambi eletti direttamente dal popolo, ogni 4 anni, fra gli individui che abbiano raggiunta l'età di 30 anni e godano da 20 anni la cit-

l'ordinanza dell'Unione, e da due anni risiedano nello Stato.

La loro elezione si fa insieme a quella dei membri delle Camere, ma il computo finale dei voti ha luogo alla presenza di queste ultime in assemblea plenaria, proclamandosi eletto il candidato che riportò i maggiori voti per ciascuno dei detti due uffici; ed ove più candidati abbiano pari suffragi per l'uno o per l'altro, la scelta definitiva è lasciata fra essi alle due Camere medesime.

Nel caso di vacanza d'entrambi questi uffici, il potere esecutivo resta affidato, sino alle prossime elezioni, al Presidente *pro tempore* del Senato, o in suo difetto allo *Speaker* della Camera; mancando anche questi, si provvede senza indugio perchè il Senato designi subito il suo Presidente temporaneo.

Sono anche eletti direttamente dal popolo, ogni 4 anni, il Segretario di Stato, il Tesoriere, e il Soprintendente dell'istruzione; per l'eleggibilità a questi uffici richiedesi l'età di 25 anni e un anno di residenza nello Stato.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni compiuti, purchè risiedano da 6 mesi nello Stato e da un mese nella contea in cui chiedono di votare.

Le elezioni han luogo ogni biennio, nel primo martedì consecutivo al primo lunedì di novembre; il voto è segreto; i Senatori sono eletti per *distretti*, i Rappresentanti per contee.

9. Ordinamento giudiziario. Per tutto lo Stato v'ha una *Corte Suprema*; in ogni circuito, una *Corte di circuito*; nelle contee, *Corti di Cancelleria* ed un competente numero di *Giudici di pace*.

I magistrati sono scelti dal Governatore col consenso del Senato, e possono essere da lui rimossi, su confor-

me richiesta delle due Camere, votata a maggioranza di $\frac{2}{3}$ in ciascuna. Quelli della Corte Suprema durano in ufficio 9 anni; quelli di circuito, 6; quelli di cancelleria, 4. I Giudici di pace sono invece eletti dal popolo della rispettiva giurisdizione, di 2 in 2 anni.

Nei processi penali siede il grande ed il piccolo Giuri ossia il Giuri d'accusa e quello del giudizio.

26. — MISSURI.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1821. Costituzione ratificata dal popolo addì 30 ottobre 1875.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 34 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni con rinnovazione della metà del loro numero totale ad ogni biennio. Per l'eleggibilità si richiede l'età di 30 anni, l'esercizio del dritto di voto da 3 anni, e il domicilio da un anno almeno nel distretto in cui si fa l'elezione.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 440 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni.

Per l'eleggibilità si richiede l'età minima di 24 anni, l'esercizio del diritto di voto da 2 anni, e il domicilio da un anno nel collegio in cui si fa l'elezione.

5. Senatori e Rappresentanti nell'entrare in carica prestano giuramento. Ricevono una indennità di viaggio, ed una di soggiorno, la quale è più elevata nei primi

¹ Sup. Kq. 179,778. — Pop. ass. (1890) ab. 2,677,080. — Pop. rel. 15 ab. per Kq. — Cap. Jefferson. — Si divide in 444 Contee (V. nota a pag. 58).

70 di delle sessioni ordinarie e pei primi 120 delle straordinarie, e meno elevata pei giorni consecutivi. Hanno il privilegio di non potere essere arrestati, eccetto che per tradimento, fellonia, o violazione della pace, durante le sessioni ed i 15 giorni che le precedono o le seguono. Non possono poi nel tempo del loro mandato accettare verun ufficio dipendente dallo Stato o dalle municipalità; nè possono i titolari di simili uffici essere eletti all'una o all'altra Assemblea.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari) il mercoledì successivo al 1° gennaio. Si riuniscono in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi, nel qual caso non possono occuparsi d'altri obietti all'infuori de' quelli indicati nel proclama di convocazione od in successivi messaggi speciali.

Ciascuna Assemblea può aggiornarsi, ma per non più di 2 di senza il consenso dell'altra; gli aggiornamenti per più di 3 di si considerano come aggiornamenti a tempo indeterminato (V. nota 2 a pag. 48).

Il Presidente o *Speaker* della Camera è eletto dalla medesima fra i proprii membri. Il Senato è invece preseduto dal Vice-governatore, con diritto di voto nei soli casi di parità, che si verificchino nel Senato stesso o nelle due Assemblee sedenti in adunanza plenaria; ma si elegge inoltre nel proprio seno un Presidente *pro tempore*, destinato a sostituire, all'occorrenza, il Vice-governatore.

Le due Camere hanno eguali attribuzioni. Spetta però esclusivamente alla Camera di pronunziare l'accusa o *impeachment* contro i più alti ufficiali esecutivi e giudiziarii, che si rendessero colpevoli. E spetta esclusivamente al Senato di giudicare sopra simili accuse, pro-

nunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ le proprie condanne, le quali non possono importare che la rimozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie; quando trattasi di giudicare il Governatore, la presidenza del Senato è tenuta dal Capo-giudice della Corte Suprema. Il Senato ha inoltre la funzione di assistere il Governatore nella scelta dei maggiori ufficiali pubblici di nomina di quest'ultimo, approvandone o rigettandone le scelte.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, e su rapporto di un apposito comitato. La votazione finale d'ogni *bill*, e così pure la votazione d'ogni emendamento che una Camera voglia introdurre in un *bill* rimessole dall'altra, deve farsi a voti palesi; e per l'approvazione è richiesta la maggioranza assoluta. Quelli che concernono mutui o debiti per somme elevate, dopo l'approvazione della Camera debbono essere sottoposti alla diretta ratifica del corpo elettorale, e riportare l'approvazione di $\frac{2}{3}$ dei cittadini che concorrono al voto. Ogni *bill* deve riferirsi al solo oggetto indicato nel suo titolo.

Approvato che sia un *bill* in ciascuna Camera, il Presidente lo fa leggere un'ultima volta, onde tutti si accertino della concordanza di esso con quello discusso e votato; e, se nessuno fa obiezione, lo firma seduta stante.

Approvato successivamente da entrambe le assemblee, ciascun *bill* è presentato nello stesso giorno al Governatore, dal Segretario della Camera in cui esso *bill* ebbe origine; e se il Governatore lo approva, lo firma a sua volta; in caso contrario, entro 10 giorni lo restituisce con le sue obiezioni alla Camera medesima. Quando però questa e successivamente anche l'altra lo riappro-

vino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Se le Camere si aggiornano definitivamente pria che spirino i 10 di consecutivi alla presentazione d'un *bill* al Governatore, questi allora ha 30 giorni di tempo per restituire il *bill* medesimo al Segretario di Stato con la sua firma o coi motivi del suo rifiuto. — E ricusandosi il Governatore a compiere i suoi doveri costituzionali rispetto ad un *bill*, le due Camere possono ordinare al Segretario di Stato di pubblicare egualmente il *bill* come legge.

Le leggi entrano in vigore 90 giorni dopo la fine della sessione in cui sono state votate; eccetto che le Camere non deliberino altrimenti, nei casi d'urgenza, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna, ed a voti palesi.

Per gli emendamenti alla costituzione si richiede che essi vengano innanzi tutto approvati a maggioranza assoluta ed a voti palesi in ciascuna Camera; e che poscia sieno sottoposti alla diretta ratifica del corpo elettorale in occasione delle più prossime elezioni politiche. Può pure l'Assemblea Generale proporre al popolo che sia convocata una *Convenzione*; e se la maggioranza dei cittadini votanti si pronunzia favorevole, è provveduto alla nomina della Convenzione stessa, la quale conterrà membri in numero doppio di quelli del Senato, eletti allo stesso modo dei Senatori e fra gli stessi eleggibili. Il progetto redatto dalla Convenzione è sottoposto, in ultimo, alla diretta ratifica del popolo.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore* ed in sua assenza od impedimento al *Vice-governatore* (*Lieutenant-Governor*), entrambi eletti direttamente dal popolo, ogni 4 anni, fra gl'individui che abbiano raggiunta

l'età di 35 anni, e sieno da 10 anni cittadini dell'Unione e da 7 anni risiedano nello Stato.

La loro elezione si fa insieme a quella dei membri delle Camere; ma il computo finale dei voti ha luogo alla presenza di queste ultime in assemblea plenaria, proclamandosi eletto il candidato che riportò maggiori voti rispettivamente per ciascuno dei detti due uffici. Ove più candidati abbiano pari suffragi per l'uno o per l'altro, la scelta definitiva è lasciata fra essi alle Camere, deliberanti a voti palesi. I due eletti entrano in carica il secondo lunedì di gennaio. — Il Governatore non può essere rieletto immediatamente dopo la sua scadenza dall'ufficio.

Nel caso di mancanza d'entrambi, il potere esecutivo resta affidato, sino alle più prossime elezioni, al Presidente *pro tempore* del Senato; ovvero, se anch'egli manca o è impedito, allo *Speaker* della Camera.

Sono anche eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni e negli identici modi, fra i cittadini aventi almeno 25 anni d'età e 5 anni di residenza nello Stato, il *Segretario di Stato*, il *Controllore*, il *Tesoriere*, l'*Avvocato Generale*, e il *Soprintendente delle scuole pubbliche*. Di essi, il Tesoriere non è immediatamente rieleggibile.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni compiuti, purchè risiedano nello Stato da un anno, e da 60 giorni nel luogo in cui domandano di votare.

Le elezioni si fanno ogni biennio (anni pari) nel martedì consecutivo al primo lunedì di novembre. I collegi per le elezioni dei Senatori sono uninominali; quelli per le elezioni dei Rappresentanti sono in parte uninominali, in parte plurinominali con un numero di eleggendi che varia fra 2 e 4. Il voto è segreto.

9. Ordinamento giudiziario. Per tutto lo Stato si ha

una *Corte Suprema*; nella città di San Luigi una *Corte d'Appello* (*the Saint Louis court of appeals*); in ogni gruppo di contee, una *Corte di circuito* con giudice unico; in ogni contea una *Corte di verifica* pure con giudice unico, una *Corte di contea*, ed un competente numero di *Giudici di pace*, ed in quelle più popolate anche una speciale *Corte criminale*; nelle città, finalmente, *Corti municipali*.

I magistrati sono elettivi; ma per gravi ragioni possono essere rimossi con deliberazioni prese dalle Camere a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti, ed approvate dal Governatore. Quelli della Corte Suprema durano in ufficio 10 anni; quelli della Corte di San Luigi 12 anni; quelli di circuito 6 anni; gli altri, 4 anni.

In ogni processo criminale siede il grande ed il piccolo Giurì, ossia il Giurì dell'accusa e quello del giudizio.

27. — MONTANA.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1889. Costituzione approvata dal popolo il 1° ottobre detto anno.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Legislativa*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 16 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale ad ogni biennio.

¹ Sup. Kq. 378,331. — Pop. ass. (1890) ab. 131,769. — Pop. rel. 0,3 ab. per Kq. — Cap. Helena. — Si divide in 16 Contee (V. nota a pag. 58).

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 55 membri, eletti direttamente dal popolo, ogni 2 anni.

5. Per l'eleggibilità alle due Camere si richiede la residenza da 12 mesi nel collegio in cui ha luogo l'elezione; inoltre i Senatori debbono aver raggiunta l'età di 24 anni.

Tutti, nell'entrare in carica, prestano giuramento; ricevono, durante le sessioni, un'indennità di viaggio ed una di soggiorno; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati durante le sessioni nè mentre vi si recano o ne tornano, eccetto che per tradimento, fellonia, o violazione del giuramento o della pace. Il loro mandato è incompatibile con ogni altro ufficio civile dipendente dallo Stato.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari) alle 12 m. del primo lunedì di gennaio; ed in sessione straordinaria ossia altra volta che il Governatore le convochi. Le sessioni ordinarie non possono durare più di 60 giorni; in quelle straordinarie non possono trattarsi affari non compresi nel proclama di convocazione. Il Governatore può pure convocare straordinariamente il solo Senato pel disbrigo degli affari attinenti all'esecutivo (V. nota a pag. 56).

La Camera dei Rappresentanti si elegge il *Presidente* o *Speaker* fra i proprii membri. Il Senato è invece presieduto dal Vice-governatore, cui spetta diritto di voto nei soli casi di parità di suffragi; ma all'apertura ed alla chiusura delle sessioni ordinarie ed ogni altra volta che occorra, si elegge anche un *Presidente pro tempore* destinato a sostituire, in caso di necessità, il Vice-governatore.

Le due Assemblee hanno eguali attribuzioni. Ma le leggi finanziarie debbono iniziarsi esclusivamente nella

Camera, libero il Senato di emendarle al pari d'ogni altra; e spetta pure esclusivamente alla Camera di pronunziare, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'accusa o *impeachment* contro i magistrati ed i pubblici ufficiali. — Spetta invece esclusivamente al Senato di giudicare su tali accuse, facendosi presedere dal Presidente della Corte Suprema quando sieno esse rivolte contro il Governatore o il Vice-governatore; in ogni caso, le condanne debbono essere pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei Senatori eletti, e non possono estendersi oltre la rimozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva la ripresa dell'azione, nelle ordinarie forme, davanti alle Corti ordinarie. Spetta inoltre esclusivamente al Senato la funzione di assistere il Governatore nell'esercizio del suo diritto di nomina dei pubblici ufficiali, confermandone o rigettandone le scelte.

I *bills* o progetti di legge sono in ciascuna Camera esaminati da un Comitato, e poscia discussi in adunanza pubblica; il voto finale è palese. Quelli che importano spese straordinarie non possono essere iniziati durante gli ultimi 10 giorni della sessione, tranne che per unanime consenso della Camera; e quelli che autorizzano debiti straordinari al di là di 100,000 dollari, debbono essere sanzionati direttamente dal corpo elettorale in occasione delle più prossime elezioni generali politiche. Ogni legge deve riflettere un solo oggetto, da indicarsi nel titolo di essa.

Ogni *bill* approvato successivamente delle due Camere vien rimesso al Governatore; il quale, se vi è favorevole lo firma, altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però quest'ultima e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri pre-

sentì ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse approvato. — Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 5 giorni (escluse le domeniche) il *bill* diventa legge egualmente; a meno che il rinvio non fosse stato impedito da un sopraggiunto aggiornamento delle Camere, nel qual caso il Governatore può firmarlo entro 15 dì dall'aggiornamento o rinviarlo con le sue obiezioni nell'ufficio del Segretario di Stato.

Per le revisioni e gli emendamenti costituzionali si richiede che le due Camere a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna ne facciano proposta al popolo, e che su tale quistione si dichiari favorevole la maggioranza dei cittadini votanti. Dopo ciò la Legislatura provvede per l'elezione d'una *Convenzione* apposita, la quale avrà tanti membri quanti la Camera dei Rappresentanti, eletti, allo stesso modo di questi ultimi, fra i cittadini eleggibili al Senato. Il progetto preparato dalla Convenzione è infine sottoposto alla diretta ratifica popolare. — I semplici emendamenti possono anche essere preparati dalle due Camere, le quali all'uopo delibereranno a voti palesi ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti, e poscia sottoposti, uno ad uno, alla diretta ratifica popolare in occasione delle più prossime elezioni generali politiche; non si possono però proporre al popolo più di 3 emendamenti per volta.

7. Il potere esecutivo è affidato al Governatore, ed in suo difetto al Vice-governatore (*Lieutenant-Governor*), entrambi scelti direttamente dal corpo elettorale, ogni 4 anni, fra i cittadini all'età di 30 anni i quali da un biennio risiedano nello Stato.

La loro elezione ha luogo insieme a quella dei membri della Legislatura, proclamandosi eletto il candidato che riportò maggiori voti rispettivamente per ciascuno

dei due ufficii. In caso di parità fra più candidati, la scelta definitiva è fatta dalle due Camere in adunanza plenaria.

Sono anche eletti direttamente dal popolo, e nella stessa epoca e forma, e per 4 anni, il Segretario di Stato, il Tesoriere, e il Controllore, i quali debbono avere almeno 25 anni, nonchè l'Avvocato Generale e il Soprintendente della istruzione, i quali debbono averne almeno 30; tutti, poi, debbono risiedere da 2 anni nello Stato, e il Tesoriere non è immediatamente rieleggibile.

Mancando insieme il Governatore ed il Vice-governatore, le funzioni del primo sono provvisoriamente esercitate dal Presidente *pro tempore* del Senato, e, in difetto anche di questi, dal Presidente della Camera.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, purchè risiedano da un anno nello Stato e da 3 mesi nel luogo in cui chiedono d'essere ammessi a votare. ¹

Il voto è segreto. Le elezioni dei Senatori hanno luogo per collegi uninominali; per quelle dei Rappresentanti si hanno 18 collegi, di cui 4 uninominali, e gli altri con un numero di eleggendi che varia da 2 a 10.

9. Ordinamento giudiziario. V'è per tutto lo Stato una *Corte Suprema* con 3 giudici, elettivi di 6 in 6 anni. V'ha poi 8 *Corti di distretto* con giudice unico, eletto per quadriennii, il quale tiene la Corte alternativamente nelle varie Contee della rispettiva giurisdizione. V'ha in ogni *township* almeno 2 *Giudici di pace*, elettivi per

¹ Le donne sono elettrici ed eleggibili per gli uffici scolastici; e quando si trovino nelle suddette condizioni, sono anche ammesse a votare su tutte le quistioni che si sottopongono alla diretta risoluzione del popolo.

biennii; e nelle città seggono Corti di polizia e Corti municipali.

Il giuri esiste anche nelle materie civili. In quelle penali v'ha il grande ed il piccolo giuri, ossia il giuri d'accusa e quello del giudizio.

28. — NEBRASKA. ¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1867. Costituzione ratificata dal popolo addì 12 ottobre 1875.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due assemblee, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 33 membri, la *Camera dei Rappresentanti* di 100, tutti eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni.

Per l'eleggibilità all'una o all'altra assemblea si richiede l'esercizio del diritto elettorale e la residenza da almeno un anno nel collegio in cui ha luogo l'elezione.

4. Senatori e Rappresentanti all'entrare in ufficio prestano giuramento; ricevono un'indennità di viaggio, ed una giornaliera pei soli primi 40 dì d'ogni sessione; e durante il tempo di quest'ultime, come pure durante i 45 dì che le precedono e le seguono, hanno il privilegio di non poter essere arrestati eccetto che per tradimento, felonìa o violazione della pace. Il loro mandato è incompatibile con ogni ufficio stipendiato alla dipendenza del Governo.

5. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni

¹ Sup. Kq. 199,046. — Pop. ass. (1890) ab. 1,056,793. — Pop. rel. 5 ab. per Kq. — Cap. Omaha. — Amministrativamente lo Stato dividesi in 74 Contee (V. nota a pag. 58).

biennio alle 12 m. del primo martedì di gennaio consecutivo alle elezioni generali. Si riuniscono in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi, nel qual caso non possono occuparsi d'altri oggetti all'infuori di quelli indicati nel proclama di convocazione. (V. nota a pag. 61.)

Il Presidente o *Speaker* della Camera è eletto dalla medesima fra i proprii membri. Il Senato è invece preseduto dal Vice-governatore, con diritto di voto nei soli casi di parità di suffragi; ma si elegge anche un Presidente temporaneo, destinato a sostituire, all'occorrenza, il Vice-governatore. Tutti i voti in entrambe le Camere si danno a viva voce.

Le due assemblee hanno eguali attribuzioni. Però i *bills* o progetti finanziari debbono essere iniziati esclusivamente nella Camera, mentre il Senato, a sua volta, ha esclusiva funzione di assistere il Governatore nelle nomine di ufficiali pubblici a lui rimesse, approvandone o respingendone le scelte.

I *bills* o progetti di legge sono discussi col metodo delle 3 letture, le quali hanno luogo in altrettanti giorni diversi; dopo la 3^a lettura procedesi al voto finale, e per l'approvazione richiedesi la maggioranza assoluta. Ogni *bill* deve riferirsi al solo oggetto espresso nel titolo.

Approvato che sia un *bill* in ciascuna Camera, il Presidente di essa lo firma in pubblica adunanza; e dopo approvato successivamente da entrambe, il *bill* è presentato al Governatore.

Questi, se vi è favorevole, lo firma a sua volta, altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni all'assemblea in cui il *bill* stesso ebbe origine. Ove però l'assemblea stessa e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti, il *bill* diventa legge

come se il Governatore lo avesse firmato. — Se il Governatore non rimanda un *bill* entro 5 giorni (escluse le domeniche), il *bill* diventa legge egualmente; a meno che il rinvio non fosse impedito da un sopravvenuto aggiornamento della Legislatura, nel qual caso il Governatore può ancora riavviarlo con le proprie obiezioni al Segretario di Stato, nei primi 5 dì dopo l'aggiornamento medesimo.

Le leggi entrano in vigore 3 mesi dopo l'aggiornamento della sessione in cui sono state approvate, a meno che le Camere non deliberino altrimenti, nei casi di urgenza, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna.

Per l'accusa (*impeachment*) contro i pubblici ufficiali richiedesi che l'una delle due Camere se ne faccia iniziatrice, e che poscia entrambe le Camere riunite in adunanza plenaria votino l'accusa stessa, a maggioranza assoluta. Il giudizio, se trattasi di un membro della Corte Suprema, si svolge innanzi ad un Tribunale speciale, composto di tutti i giudici di distretto dello Stato; se trattasi di qualsiasi altro ufficiale pubblico, si svolge innanzi alla Corte Suprema; però in ogni caso le condanne debbono essere pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$ e non possono importare che la rimozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

E per gli emendamenti alla Costituzione si richiede ch'essi vengano dapprima approvati a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna Camera, e che poscia sieno sottoposti alla diretta ratifica del popolo in occasione delle più prossime elezioni politiche.

Possono pure le Camere con la stessa maggioranza di $\frac{2}{3}$ proporre al popolo che sia convocata una *Conven-*

zione, e se la maggioranza dei cittadini volanti si pronunzia favorevole, è provveduto alla nomina della Convenzione stessa, la quale conterà tanti membri quanti la Camera dei Rappresentanti, eletti nei modi medesimi. Il progetto redatto dalla Convenzione è sottoposto, in ultimo, alla diretta ratifica del popolo.

6. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, ed in sua assenza od impedimento al Vice-governatore (*Lieutenant-Governor*), entrambi eletti direttamente dal popolo, ogni 2 anni, fra gl'individui che abbiano raggiunto l'età di 30 anni, e che da un biennio sieno cittadini dell'Unione e dello Stato.

La loro elezione si fa come quella dei membri delle Camere; ma il computo finale dei voti ha luogo alla presenza di queste ultime in assemblea plenaria, proclamandosi eletto il candidato che riportò maggiori voti per ciascuno dei detti due ufficii; ed ove più candidati abbiano pari suffragi per l'una o per l'altra carica, la scelta definitiva è fatta fra di essi dalle Camere. I due eletti entrano in funzione il giovedì successivo al primo lunedì di gennaio.

Nel caso di vacanza di entrambi i detti ufficii, il potere esecutivo resta affidato interinalmente al Presidente del Senato, e in mancanza di lui allo *Speaker* della Camera.

Sono anche eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni e negli identici modi, il *Segretario di Stato*, il *Controllore dei conti pubblici*, il *Tesoriere*, il *Soprintendente dell'istruzione pubblica*, l'*Avvocato generale*, e il *Commissario delle terre e delle costruzioni pubbliche*. Di essi, il Tesoriere non è immediatamente rieleggibile dopo che abbia tenuto l'ufficio per due biennii consecutivi. Le eventuali vacanze in taluno di detti ufficii sono prov-

visoriamente riempite dal Governatore, sino a che non intervengono le regolari elezioni da parte del popolo.

7. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni compiuti, quando risiedano da 6 mesi nello Stato, da 40 giorni nella Contea e da 10 di nel luogo in cui chiedono di votare (V. nota a pag. 89).

Le elezioni si fanno il martedì successivo al primo lunedì di novembre; il voto è segreto.

8. Ordinamento giudiziario. Per tutto lo Stato v'ha una *Corte Suprema*; in ogni gruppo di contee, una *Corte di distretto* con giudice unico; in ogni contea una *Corte di contea*, parimenti con giudice unico.

I giudici sono eletti direttamente dal popolo della rispettiva circoscrizione. Quelli della Corte Suprema durano in ufficio 6 anni: quelli di distretto, 4; gli altri, 2.

V'ha pure un certo numero di *Giudici di pace* e di magistrati di polizia, tutti similmente elettivi.

In ogni processo criminale siede il grande ed il piccolo giurì, ossia il giurì d'accusa e quello del giudizio.

29. — NEVADA. ¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1864. Costituzione del 28 luglio dello stesso anno.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due Camere, il Senato e l'Assemblea.

3. Il *Senato* consta attualmente di 20 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale allo spirare di ogni biennio.

¹ Sup. Kq. 285,704. — Pop. ass. (1890) ab. 44,327. — Cap. Carson City. — Si divide in 11 Contee (V. nota a pag. 58).

4. L'Assemblea consta attualmente di 40 membri, eletti direttamente dal popolo, di 2 in 2 anni.¹

5. Per l'eleggibilità all'una od all'altra Camera si richiede il solo esercizio del diritto elettorale nel rispettivo collegio. Senatori e membri dell'Assemblea nell'entrare in carica prestano giuramento; ricevono un'indennità giornaliera durante le sessioni; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati nel tempo di queste ultime e nei 15 giorni che le precedono, salvo il caso di tradimento, fellonia, o violazione della pace. Non possono però nel tempo del loro mandato, nè per un anno consecutivo, accettare alcun ufficio dipendente dal Governo, che sia stato creato od abbia ricevuto aumento di retribuzione durante il periodo medesimo.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari) il primo lunedì di gennaio consecutivo alle elezioni generali, a meno che il Governatore non le convochi prima. Si riuniscono in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi, nel qual caso non possono occuparsi d'altri oggetti all'infuori di quelli indicati nel proclama di convocazione o in consecutivi messaggi speciali. Le sessioni ordinarie non possono durare più di 60 giorni, nè più di 20 le altre (V. nota a pag. 61).

Il Presidente o *Speaker* dell'Assemblea è eletto dalla medesima tra i proprii membri. Il Senato è invece preseduto dal Vice-governatore, con diritto di voto nei casi di parità; ma si elegge anche un Presidente *pro tem*

¹ A termini della costituzione, i Senatori e Deputati in complesso non possono essere più di 75, ed entro questo limite il loro numero è determinato sulla base dei censimenti periodici.

pore, destinato a sostituire, all'occorrenza, il Vice-governatore.

Le due Camere hanno eguali attribuzioni. Spetta però esclusivamente all'Assemblea di pronunziare l'accusa o *impeachment* contro gli ufficiali pubblici che si rendessero colpevoli. E spetta esclusivamente al Senato di giudicare di simili accuse; facendosi presedere dal Capogiudice della Corte Suprema ove trattisi di giudicare il Governatore o il Vice-governatore; e pronunziando in ogni caso a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti le proprie condanne, le quali non possono importare che la rimozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie. — Il Senato ha inoltre esclusiva funzione di assistere il Governatore nelle nomine di ufficiali pubblici a lui rimesse, approvandone o ricusandone le scelte; e nell'esercizio di tale funzione adunasi in sedute segrete.

I *bills* o progetti di legge son discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture; le quali debbono aver luogo in altrettanti giorni diversi, a meno che nei casi di urgenza ciascuna Camera, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti ed a voti palesi, non decida altrimenti. In terza lettura i *bills* devono sempre discutersi articolo per articolo, e per l'approvazione finale richiedesi in ogni caso la maggioranza assoluta e la votazione a suffragi palesi. Ciascuna legge deve riferirsi al solo oggetto indicato nel titolo, con quegli altri che vi sieno connessi.

Approvato che sia da entrambe le Camere successivamente, ogni *bill* è presentato al Governatore, il quale se vi è favorevole lo firma; in caso contrario lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però la Camera stessa e successiva-

mente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Se il Governatore non rimanda un *bill* entro 5 giorni (escluso quello della presentazione ed escluse le domeniche), il *bill* diventa legge egualmente; a meno che il rinvio non fosse stato impedito da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere, nel qual caso il *bill* diventa legge, salvo che entro 10 dì dall'aggiornamento stesso (escluso le domeniche) il Governatore non lo rimetta con le sue obiezioni al Segretario di Stato, il quale dovrà poi presentarlo alla Camera al riaprirsi della successiva sessione.

Per gli emendamenti alla Costituzione richiedesi che essi vengano innanzi tutto approvati a maggioranza assoluta ed a voti palesi nelle due Camere; che poscia, dopo le elezioni generali, siano riapprovati con la stessa maggioranza dalle due Camere della consecutiva Legislatura; e che in ultimo sieno sottoposti alla diretta ratifica del popolo. — Possono pure le Camere a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti proporre al popolo che sia convocata una *Convenzione*, e se la maggioranza dei cittadini votanti alle più prossime elezioni generali si pronunzia favorevole, è provveduto alla nomina della Convenzione stessa, la quale conterà almeno tanti membri, quanti ne hanno in complesso le due Camere della Legislatura.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, ed in sua assenza od impedimento al *Vice-governatore* (*Lieutenant-Governor*), entrambi eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, fra i cittadini che abbiano raggiunto l'età di 25 anni e da 2 anni risiedano nello Stato.

La loro elezione si fa nello stesso tempo e negli stessi

modi di quella dei membri delle Camere; ma il computo finale dei voti è fatto dai giudici della Corte Suprema nel terzo lunedì di dicembre consecutivo all'elezione, proclamandosi eletti i candidati che ottennero maggiori suffragi rispettivamente per l'uno o per l'altro dei detti due ufficii; nel caso di parità fra più candidati, la scelta definitiva è fatta tra essi dalle due Camere in adunanza plenaria ed a voti palesi.

Vacando entrambi i ripetuti ufficii, nell'intervallo il potere esecutivo resta provvisoriamente affidato al Presidente *pro tempore* del Senato.

Sono anche eletti direttamente dal popolo, negli stessi modi e per lo stesso periodo, un *Segretario di Stato*, un *Tesoriere*, un *Controllore*, un *Ispettore generale*, ed un *Avvocato generale*. Ogni biennio è eletto, dal popolo stesso, un *Sovrintendente della istruzione pubblica*.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, quando risiedano da 6 mesi nello Stato, e da 30 giorni nel collegio in cui chiedono di votare.

Le elezioni dei membri della Legislatura hanno luogo ogni biennio (anni pari) il martedì successivo al primo lunedì di novembre; il voto è segreto.

9. Ordinamento giudiziario. Per tutto lo Stato v'ha una *Corte Suprema*; per ogni distretto giudiziario una *Corte di distretto* con giudice unico; nelle Contee, e nelle città più importanti, altre Corti inferiori, e *giudici di pace*.

I magistrati sono eletti dal popolo della rispettiva circoscrizione, ma possono essere rimossi, oltre che per *impeachment*, per deliberazione della Legislatura, presa a maggioranza di $\frac{2}{3}$ in ciascuna Camera. Quelli della Corte Suprema durano in ufficio 6 anni; quelli dei distretti 4.

Nei processi criminali funziona il grande ed il piccolo giuri, ossia il giuri d'accusa e quello del giudizio; e sotto determinate condizioni il giuri siede anche in materia civile.

30. — NUOVA JERSEY.¹

1. Uno dei 13 Stati che fondarono l'Unione. Costituzione del 13 agosto 1844, con vari emendamenti del 1875.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due Camere, il Senato e l'Assemblea Generale.

3. Il *Senato* consta di 21 membri, eletti direttamente dal popolo, di 3 in 3 anni, con rinnovazione annua di una terza parte del loro numero totale. Per l'eleggibilità si richiede l'età di 30 anni, e il domicilio da quattro anni nello Stato e da un anno nella Contea in cui ha luogo l'elezione.

4. L'*Assemblea Generale* consta di 60 membri, eletti direttamente dal popolo, ogni anno. Per l'eleggibilità si richiede il domicilio da 2 anni nello Stato, e da un anno nel collegio in cui si fa l'elezione.

5. Senatori e membri dell'Assemblea nell'entrare in carica prestano giuramento; ricevono un'annua indennità fissa; ed hanno il privilegio di non poter essere arrestati durante le sessioni nè mentre vi si recano o ne tornano, eccetto che per tradimento, fellonia, o violazione della pace. Non possono essi nel tempo del loro

¹ Sup. Kq. 20,240. — Pop. ass. (1890) ab. 1,441,017. — Pop. rel. 71 ab. per Kq. — Cap. Trenton. — Si divide in 21 Contee (V. nota a pag. 58).

mandato accettare alcun pubblico ufficio dipendente dall'esecutivo, che sia stato creato od abbia ricevuto aumento di retribuzione durante il periodo medesimo.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni anno, il secondo martedì di gennaio, ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi per deliberare sopra determinate materie. (V. nota a pag. 56.) Ogni Camera eleggesi un Presidente, che ha titolo di *President* nel Senato e di *Speaker* nell'Assemblea Generale.

I due rami della Legislatura hanno eguali attribuzioni. Spetta però esclusivamente all'Assemblea Generale di iniziare i *bills* finanziari (salva sempre al Senato la facoltà di emendarli al pari d'ogni altro progetto), nonchè di pronunziare l'accusa od *impeachment* contro il Governatore e gli altri pubblici ufficiali che si rendessero colpevoli — al quale effetto i medesimi sono soggetti a sindacato non solo durante il tempo del rispettivo ufficio, ma anche per 2 anni di poi. — E spetta esclusivamente al Senato di giudicare di simili accuse, pronunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei Senatori eletti le proprie condanne; le quali non possono importare che la destituzione e l'incapacità politica, salva la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie. — Il Senato ha inoltre esclusiva funzione di assistere il Governatore nelle nomine di pubblici ufficiali a lui rimesse, approvandone o rigettandone le scelte; e per l'esercizio di tale funzione può il Senato stesso venir convocato anche disgiuntamente dall'altra Assemblea.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, dopo l'ultima delle quali si procede al voto definitivo, che è palese; e per

l'approvazione richiedesi il consenso della maggioranza assoluta; ma i *bills* che autorizzano prestiti pubblici fuori dei casi d' assoluta necessità indicati nella Costituzione, debbono essere inoltre sottoposti alla diretta ratifica del popolo in occasione delle ordinarie elezioni generali. — Ogni legge deve riflettere il solo oggetto indicato nel suo titolo.

Approvato che sia da entrambe le Camere successivamente, ogni *bill* è presentato al Governatore, il quale se vi è favorevole lo firma, altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però quest' ultima, e successivamente anche l'altra lo riapprovino a voti palesi ed a maggioranza assoluta, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato; però la votazione non può mai aver luogo nello stesso giorno dell'arrivo del *bill* rimandato. Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 5 giorni (escluse le domeniche), il *bill* diventa legge egualmente, a meno che il rinvio non fosse stato reso impossibile da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere.

Per gli emendamenti alla Costituzione richiedesi che essi vengano dapprima approvati a maggioranza assoluta ed a voti palesi in ciascuna delle due Camere; che poscia sieno approvati di nuovo dalle Camere stesse, rinnovate dopo le ordinarie elezioni generali; e che, in ultimo, sieno sottoposti alla diretta ratifica del corpo elettorale in un' apposita votazione. Non si può però sottoporre al popolo più di un emendamento ogni cinque anni.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, che viene eletto direttamente dal popolo, di 3 in 3 anni, fra gli individui all'età di 30 anni, i quali abbiano da 20 anni la cittadinanza dell'Unione e da 7 anni risiedano nello Stato.

La sua elezione si fa nello stesso tempo e negli stessi modi di quella dei membri della Legislatura, ma se nessun candidato risulta eletto dalla maggioranza dei votanti, spetta alle due Camere in adunanza plenaria di scegliere fra i candidati che riportarono maggiori suffragi.

Il Governatore entra in carica il terzo martedì di gennaio consecutivo alla sua elezione, e scadendo dall'ufficio non vi è immediatamente rieleggibile; nè può addivenire a nomine di pubblici ufficiali durante l'ultima settimana di sua permanenza in carica. Nel caso d'assenza è sostituito dal Presidente del Senato, o, nell'assenza anche di questo, dal Presidente dell'Assemblea.

V'ha pure un Segretario di Stato, scelto ogni 5 anni dal Governatore coll'assenso del Senato, ed un Tesoriere, eletto ogni 3 anni dalle Camere in adunanza plenaria.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anno, purchè risiedano da un anno nello Stato e da 5 mesi nella Contea in cui chiedono di votare.

Le elezioni han luogo il primo martedì consecutivo al primo lunedì di novembre d'ogni anno. I Senatori sono eletti per collegi uninominali, in ragione di uno per Contea (V. nota a pag. 157).

9. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte di Cancelleria* ed una *Corte di prerogativa*, tenute dal Cancelliere, una *Corte degli Errori e degli Appelli*, ed una *Corte Suprema*.

V'ha in ogni Contea una *Corte di Circuito* con giudice unico, ed una *Corte inferiore delle liti comuni*. In ogni località stanno due o più giudici di pace.

Tranne questi ultimi, elettivi per quinquennii, i magistrati sono scelti dal Governatore con l'avviso e il con-

senso del Senato; quelli della Corte degli Errori stanno in carica 6 anni, tutti gli altri 7 anni.

Il giurì funziona anche in materia civile. Al penale v'ha il grande ed il piccolo giurì, ossia il giurì d'accusa e quello del giudizio.

31. — NUOVA YORK. ¹

1. Uno dei 13 Stati che fondarono l'Unione. Costituzione del 9 ottobre 1846, con molti emendamenti posteriori.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due Camere, il Senato e l'Assemblea.

3. Il *Senato* consta di 32 membri, eletti direttamente dal popolo, ogni 2 anni.

4. L'*Assemblea* consta di 128 membri, eletti direttamente dal popolo, ogni anno.

5. Senatori e membri dell'Assemblea, nell'entrare in carica, prestano giuramento; e ricevono un'annua indennità fissa oltre un'indennità per rimborso delle spese di viaggio durante le sessioni; il loro mandato è incompatibile con ogni altro pubblico ufficio che non sia conferito direttamente dal popolo.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni anno il primo martedì di gennaio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi, nel qual caso non possono occuparsi d'obiettivi non indicati nell'atto di convocazione. Ciascuna di esse

¹ Sup. Kq. 127,345. — Pop. ass. (1890) ab. 5,981,934. — Pop. rel. 47 ab. per Kq. — Cap. Albany, con 90,758 ab. — Si divide in 59 Contee (V. nota a pag. 58).

può aggiornarsi, ma per non più di due dì, senza il consenso dell'altra.

L'Assemblea si elegge nel proprio seno un Presidente o *Speaker*; il Senato è invece preseduto dal Vice-governatore, con diritto di voto nei casi di parità di suffragi; tuttavia si elegge anche un Presidente temporaneo, destinato a sostituire, all'occorrenza, il Vice-governatore.

I due rami della Legislatura hanno eguali attribuzioni. Spetta però esclusivamente all'Assemblea di pronunziare, a maggioranza assoluta, l'accusa o *impeachment* contro i pubblici ufficiali che si rendessero colpevoli. E spetta esclusivamente al Senato, cui si uniscono per la circostanza i membri della Corte d'Appello, di giudicare delle accuse consimili, pronunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ le proprie condanne; e queste non possono importare che la rimozione dall'ufficio con o senza l'incapacità politica, salva però sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie. Nei casi in cui trattisi di giudicare il Governatore, il Vice-governatore deve astenersi dal presedere il Senato. — Il Senato ha inoltre esclusiva funzione di assistere il Governatore nelle nomine di pubblici ufficiali a lui rimesse, approvandone o rigettandone le scelte; e per l'esercizio di tale funzione può anche essere convocato disgiuntamente dall'altra assemblea.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, immediatamente dopo l'ultima delle quali procedesi al voto definitivo, che è palese; e per l'approvazione richiedesi il consenso della maggioranza assoluta. Ma per le leggi che autorizzano prestiti fuori dei casi di necessità espressamente previsti dalla costituzione, richiedesi, oltre l'ap-

provazione a voti palesi nelle due Camere, la diretta ratifica del popolo in occasione delle più prossime elezioni generali. Le leggi private e le locali non possono riferirsi a più d'un oggetto, e questo dev' essere specificato nel titolo.

Approvato che sia da entrambe le Assemblee, ciascun *bill* è presentato al Governatore; e questi se vi è favorevole lo firma, altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però la Camera stessa e successivamente anche l'altra lo riapprovino a voti palesi ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Se il Governatore non rinvia un *bill* entro 10 giorni (escluse le domeniche), il *bill* diventa legge egualmente; a meno che il rinvio non fosse stato impedito da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere, nel qual caso l'assenso del Governatore deve essere dato nei primi 30 dì consecutivi all'aggiornamento predetto.

Per gli emendamenti alla Costituzione richiedesi che essi vengano dapprima approvati a maggioranza assoluta ed a voti palesi nelle due Camere; che poscia sieno approvati di nuovo dalle Camere stesse in seguito alle ordinarie elezioni generali; e che, da ultimo, sieno sottoposti alla diretta ratifica del corpo elettorale. Inoltre ogni 20 anni a cominciare dal 1866, ed ogni altra volta che sia deliberato dalla Legislatura, gli elettori in occasione delle ordinarie elezioni vengono invitati ad esprimere il proprio avviso sulla opportunità di nominare una *Convenzione* che riveda la costituzione medesima; e quando la maggioranza risulti favorevole, devesi addivenire alla elezione di tale assemblea.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, ed in

suo difetto al Vice-governatore (*Lieutenant-Governor*) eletti entrambi direttamente dal popolo, ogni 3 anni, fra i cittadini dell'Unione che abbiano raggiunto l'età di 30 anni e da un quinquennio risiedano nello Stato.

La loro elezione ha luogo nello stesso tempo di quella dei membri dell'Assemblea; ma se nessun candidato risulta eletto per l'un posto o per l'altro, spetta alle due Camere in adunanza plenaria di scegliere il Governatore, o il Vice-governatore, fra i due o più candidati che riportarono eguali e maggiori voti rispettivamente per l'un posto o per l'altro.

Nel caso d'assenza o d'impedimento di entrambi, il potere esecutivo resta affidato provvisoriamente al Presidente temporaneo del Senato.

Sono anche eletti dal popolo ogni biennio — il *Segretario di Stato*, il *Controllore*, il *Tesoriere*, l'*Avvocato Generale*, l'*Ingegnere ed Ispettore dello Stato*.

8. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anni, purchè godano la cittadinanza da 10 giorni, e risiedano da un anno nello Stato, da 4 mesi nella Contea, e da 30 dì nel collegio o distretto in cui chiedono di votare.

Le elezioni hanno luogo il martedì successivo al primo lunedì di novembre. Il voto è segreto e per schede a stampa; i collegi pei Senatori e pei Rappresentanti sono uninominali (V. nota a pag. 137).

9. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte d' Appello* ed una *Corte Suprema*. V'ha poi una *Corte Superiore* nella città di Nuova York ed una in quella di Buffalo; una *Corte delle liti comuni* per la città e la Contea di Nuova York; ed una *Corte di città* in Brooklyn. V'ha pure *Corti di Contea*, ed altre Corti inferiori e *Giudici di pace*.

I magistrati sono eletti direttamente dal popolo della

rispettiva giurisdizione, per 14 anni, tranne i giudici di Contea che sono eletti per 6 anni e i giudici di pace che sono eletti per 4; ma quelli delle due prime Corti possono essere rimossi per deliberazione delle Camere volata a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri ed a suffragi palesi, e gli altri (meno i giudici di pace) per deliberazione del solo Senato a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri ed a voti palesi su domanda del Governatore.

Tutti, poi, all'età di 70 anni debbono ritirarsi.

Il Giurì esiste anche nei giudizi civili. In materia penale v'ha il grande ed il piccolo giurì, ossia il giurì d'accusa e quello pel giudizio.

32. — NUOVO HAMPSHIRE. ¹

1. Uno dei 13 Stati che fondarono l'Unione. Costituzione del 5 settembre 1792, con emendamenti del 1832 e del 1877.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Corte Generale*, che si compone di due Assemblee — il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 24 membri, eletti direttamente dal popolo, di 2 in 2 anni, fra i cittadini dell'età di almeno 30 anni, i quali abitino da 7 anni nello Stato ed al momento dell'elezione risiedano nel distretto in cui ha luogo quest'ultima.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 321 membri, eletti direttamente dal popolo, ogni 2 anni, fra i cittadini che da almeno un biennio abitino nello Stato

¹ Sup. Kq. 24,090. — Pop. ass. (1890) ab. 375,827. — Pop. rel. 15 ab. per Kq. — Cap. Concord. — Amministrativamente lo Stato dividesi in 5 Contee (V. nota a pag. 58).

ed al momento dell'elezione risiedano nel collegio in cui ha luogo quest'ultima.

5. Senatori e Rappresentanti nell'entrare in carica prestano giuramento; ricevono una indennità giornaliera; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati durante la sessione, nè mentre vi si recano o ne fanno ritorno. Il loro mandato è incompatibile con ogni ufficio pubblico dipendente dal potere esecutivo.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio il primo mercoledì di giugno, se il Governatore non le convoca più presto; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che esse stesse lo giudichino conveniente.

Ciascuna assemblea può aggiornarsi, ma per non più di 2 dì senza accordi con l'altra; e nel caso di dissenso fra loro circa la durata da prefiggersi all'aggiornamento, spetta al Governatore di stabilirla coll'avviso del *Consiglio*, purchè però non si eccedono i 90 giorni per volta. — Ciascuna eleggesi il proprio Presidente, che ha titolo di *President* nel Senato e di *Speaker* nell'altra Assemblea. — Per la validità delle deliberazioni nella Camera è richiesta la presenza della metà più uno dei membri: ma quando i presenti non toccano i $\frac{2}{3}$ del numero totale, tutte le deliberazioni debbono prendersi col voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei membri effettivamente presenti. Del pari, in Senato è richiesta la presenza della metà più uno dei membri; se però i presenti sono meno di 16, per la validità delle deliberazioni è necessario il consenso di almeno 10 Senatori.

Entrambe le Assemblee hanno eguali attribuzioni. Ma spetta esclusivamente alla Camera d'iniziare i *bills* o progetti finanziari (libero però sempre il Senato di emendarli al pari d'ogni altro progetto); — nonchè di

pronunziare l'accusa o *impeachment* contro i pubblici ufficiali che si rendessero colpevoli. — Ed è funzione esclusiva del Senato di giudicare di simili accuse; potendo, nell'esercizio di essa, eccezionalmente aggiornarsi pel tempo e nel luogo che stimi migliori, e facendosi presedere dal Capo-giudice della Corte Suprema ove trattisi di giudicare il Governatore. In ogni caso le condanne non possono importare che la rimozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva però sempre la ripresa dell'azione nell'ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

Ogni *bill* che risulti approvato successivamente dalle due assemblee dev'essere presentato al Governatore; e questi se vi è favorevole lo firma, altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però entrambe le Camere successivamente lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 5 giorni (escluse le domeniche), il *bill* diventa legge egualmente; a meno che il rinvio non fosse stato reso impossibile da un sopravvenuto aggiornamento delle due Camere.

Trascorso il periodo di 7 anni dopo ogni emendamento alla Costituzione, proponesi al popolo, negli ordinarii comizii, il quesito se la Costituzione si debba nuovamente rivedere. E quando la maggioranza dei votanti risulti favorevole, è nominata una *Convenzione* con le stesse norme con cui si elegge la Camera dei Rappresentanti e con egual numero di membri; la Convenzione prepara gli emendamenti, e questi infine sono sottoposti alla diretta ratifica del popolo, intendendosi approvati se raccolgono i $\frac{2}{3}$ dei voti emessi da quest'ultimo.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, eletto direttamente dal popolo, ogni 2 anni, fra i cittadini all'età di 30 anni, i quali da 7 anni risiedano nello Stato.

L'elezione del Governatore ha luogo nello stesso tempo e nelle stesse forme di quella dei membri delle Camere; ma il computo finale dei voti ha luogo in adunanza plenaria di quest'ultime, proclamandosi eletto colui che riportò maggior numero di suffragi; e nel caso di parità fra più candidati, la scelta definitiva è fatta, fra questi, dalle due Camere stesse, a voti riuniti. Venendo egli a mancare, lo sostituisce, fino alla successiva elezione, il Presidente del Senato.

Nell'esercizio dell'autorità confidatagli il Governatore è assistito da un *Consiglio* di 5 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni e in ragione di uno per Contea, fra i cittadini eleggibili al Senato. La loro elezione ha luogo con quella dei Senatori, ma il computo finale dei voti si fa in adunanza plenaria delle due Camere; e se in qualche contea nessun candidato riportò la maggioranza, spetta alle Camere stesse di eleggere il Consigliere, con voti uniti e segreti, fra i due candidati che nella Contea stessa ottennero maggiori suffragi.

V'ha pure un *Segretario di Stato*, un *Tesoriere*, ed un *Commissario Generale*, scelti dalle due Camere in adunanza plenaria.

8. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anni compiuti purchè paghino un'imposta, e da 6 mesi risiedano nel luogo in cui chiedono di votare (V. nota a pag. 89).

Le elezioni han luogo nel mese di novembre d'ogni anno, sotto la presidenza dei *selectmen* di ciascuna località. Il voto è segreto.

I Senatori sono eletti per distretti uninominali; ma quando in un distretto nessun candidato raggiunga la

maggioranza, si appartiene alla Camera dei Rappresentanti ed ai Senatori già eletti negli altri collegi, di scegliere a voti uniti il Senatore mancante fra i due che ottennero maggiori voti nel distretto medesimo.

Per le elezioni dei Rappresentanti, ogni località con 600 abitanti ha diritto ad un deputato, e per ogni 1200 abitanti in più di quel numero ha diritto ad un altro deputato.

9. I giudici sono scelti a vita dal Governatore col consenso del Senato; ma il Governatore stesso, a richiesta delle due Camere e coll'avviso del Consiglio, li può anche rimuovere. All'età di 70 anni debbono in ogni caso ritrarsi dall'ufficio.

I Giudici di pace sono elettivi, e durano in carica 5 anni. Il giurì esiste anche per le controversie civili.

33. — OHIO.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1803. Costituzione del 10 marzo 1851.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il Senato consta di 36 membri, la Camera dei Rappresentanti di 114, tutti eletti direttamente dal popolo, di 2 in 2 anni.

4. Per l'eleggibilità all'una o all'altra Camera si richiede la residenza da almeno un anno nel collegio in cui ha luogo l'elezione.

¹ Sup. Kq. 406,341. — Pop. ass. (1890) ab. 3,666,749. — Pop. rel. 34 ab. per Kq. — Cap. Columbus, con 51,647 ab. — Amministrativamente lo Stato si divide in 86 Contee. (V. nota a pag. 58.)

Senatori e Rappresentanti ricevono un'annua indennità fissa; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati durante il tempo delle sessioni, nè mentre vi si recano o ne fanno ritorno, eccetto che per tradimento, felonìa, o violazione della pace.

Non possono essi durante il tempo del rispettivo mandato, nè per un anno dipoi, accettare alcun ufficio civile dipendente dallo Stato, che siasi istituito od abbia ricevuto aumento di retribuzione in quel tempo medesimo; e gli impiegati dello Stato e delle Contee sono inelleggibili.

5. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni pari), il primo lunedì di gennaio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi per deliberare su determinate materie. (V. nota a pag. 111.)

Ogni Camera può riunirsi in adunanza segreta, quando lo deliberino i $\frac{2}{3}$ dei membri presenti.

La Camera dei Rappresentanti elegge fra i proprii membri il suo Presidente, detto *Speaker*. Il Senato è invece preseduto dal Vice-governatore, con diritto di voto nei casi di parità di suffragi; e quando il Vice-governatore sia assente od impedito, si elegge fra i proprii membri un Presidente *pro tempore*.

I due rami dell'Assemblea Generale hanno eguali attribuzioni. Spetta però esclusivamente alla Camera di pronunziare l'accusa o *impeachment* contro il Governatore, i giudici e gli ufficiali pubblici che si rendessero colpevoli. E spetta esclusivamente al Senato di giudicare sovra simili accuse, pronunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei Senatori eletti le proprie condanne, le quali non possono importare che la rimozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione

nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie. — Il Senato ha inoltre esclusiva funzione di assistere il Governatore in alcune nomine di ufficiali pubblici a lui affidate, accogliendone o rigettandone le scelte con deliberazioni a voti palesi.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture; le quali debbono aver luogo in altrettanti giorni diversi, a meno che, nei casi d'urgenza, a maggioranza di $\frac{2}{4}$ non si deliberi altrimenti. Dopo la terza lettura procedesi al voto definitivo, nel quale i suffragi sono palesi, e per l'approvazione richiedesi il consenso della maggioranza assoluta. — Inoltre le leggi che autorizzano l'istituzione di società bancarie non hanno effetto, se non sono prima ratificate direttamente dal corpo elettorale in occasione delle più prossime elezioni politiche. — Ogni legge deve riflettere il solo oggetto espresso nel titolo.

Approvato che sia un progetto in ciascuna Camera, il Presidente di essa lo firma alla presenza della Camera medesima; — i *bills* approvati dalle due Camere diventano leggi senz'altro.

Per gli emendamenti alla Costituzione richiedesi che essi vengano dapprima approvati a maggioranza di $\frac{2}{5}$ dei membri eletti ed a voti palesi in ciascuna Camera; e che, poscia, sieno sottoposti uno ad uno alla diretta ratifica del corpo elettorale in occasione delle più prossime elezioni politiche. — Possono anche le due Camere, a maggioranza di $\frac{2}{5}$ dei membri eletti, proporre la nomina di una apposita *Convenzione*; e se il corpo elettorale analogamente interpellato alle più prossime elezioni politiche, si pronunzia in maggioranza favorevole, la Convenzione è convocata, eleggendosene i membri con le stesse norme e nello stesso numero di quelli che com-

pongono la Camera dei Rappresentanti; il progetto redatto dalla Convenzione è in ultimo sottoposto alla diretta ratifica del popolo. Inoltre ogni 20 anni, a cominciare dal 1871, il corpo elettorale è normalmente interpellato sulla opportunità di convocare una *Convenzione* come innanzi si è detto.

6. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, ed in sua assenza od impedimento al *Vice-governatore* (*Lieutenant-Governor*), eletti entrambi direttamente dal popolo, ogni biennio.

La loro elezione ha luogo nello stesso tempo e negli stessi modi di quella dei membri delle Camere; ma il computo finale dei voti è fatto in adunanza plenaria di quest'ultime dal Presidente del Senato, proclamandosi eletto il candidato che riportò maggiori voti rispettivamente per l'uno o per l'altro ufficio. In caso di parità fra più candidati, la scelta definitiva tra di loro è fatta dalle due Camere stesse, a voti palesi e riuniti. Gli eletti entrano in ufficio il secondo lunedì di gennaio consecutivo alla proclamazione.

Nel caso d'assenza o d'impedimento d'entrambi, il potere esecutivo resta provvisoriamente affidato al Presidente del Senato, e in mancanza anche di questi, allo *Speaker* della Camera.

Sono anche eletti direttamente dal popolo, e nello stesso modo, il *Segretario di Stato*, il *Controllore*, il *Tesoriere*, l'*Avvocato Generale*, il *Commissario delle scuole*, e 3 membri dell'*Ufficio dei lavori pubblici*. Di essi, il Controllore è eletto per 4 anni, il Commissario scolastico per 3, i membri dell'Ufficio dei lavori pubblici per 3 con rinnovazione di uno ogni anno; gli altri, per due.

7. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, purchè risiedano da un anno nello Stato, e da 20

giorni nel luogo in cui chiedono d'essere ammessi a votare.

Le elezioni hanno luogo ogni biennio (anni dispari), il secondo martedì di ottobre; il voto è segreto; gli eletti entrano in carica il primo dì di gennaio consecutivo alla loro nomina; i collegi sono per la maggior parte uninominali.

8. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una Corte Suprema; ed in ogni Contea una Corte di Distretto, tenuta dal Giudice di distretto in unione con un giudice della Corte Suprema, una Corte delle liti comuni, tenuta dai Giudici di Distretto, ed una Corte di Verificazione con proprio giudice unico.

I magistrati sono eletti direttamente dal popolo della rispettiva giurisdizione; quelli delle Corti di Verificazione stanno in ufficio 3 anni; tutti gli altri, 5 anni; ma possono essere rimossi per risoluzione delle due Camere, votata a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna.

Nei *townships* stanno i Giudici di pace, pure elettivi per triennii.

Il giurì siede anche in alcuni determinati casi civili. Nei giudizi penali v'ha il grande ed il piccolo giurì, ossia il giurì dell'accusa e quello del giudizio.

34. — OREGON. ¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1859. Costituzione del 9 novembre 1857.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea*

¹ Sup. Kq. 248,707. — Pop. ass. (1890) ab. 312,490. — Pop. rel. 1.3 ab. per Kq. — Cap. Salem.

Legislativa, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 30 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale ad ogni biennio.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 60 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni.

5. Per l'eleggibilità alle due Camere si richiede soltanto la residenza da un anno nel collegio in cui ha luogo l'elezione.

Senatori e Rappresentanti nell'entrare in carica prestano giuramento, e ricevono durante le sessioni un'indennità di viaggio, ed una giornaliera, la quale ultima è calcolata in guisa da corrispondere nel suo totale massimo a non più di 40 giorni. Hanno inoltre il privilegio di non potere essere arrestati (eccetto che per fellonia, tradimento, o violazione della pace) durante le sessioni e mentre vi si recano o ne tornano, e di non poter subire processi civili durante le sessioni ed i 13 giorni che le precedono. Non possono però durante il loro mandato accettare alcun ufficio di nomina dalla Legislatura, nè alcun impiego civile che sia stato creato od abbia ricevuto aumento di retribuzione durante il periodo medesimo.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni pari), il secondo lunedì di settembre; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi. Le sessioni straordinarie non possono durare più di 20 giorni. (V. nota a pag. 56.)

Il numero legale per la validità delle deliberazioni è di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna Camera. Ognuna si elegge il Presidente fra i proprii membri.

Le due Assemblee hanno eguali attribuzioni, ma le

leggi finanziarie debbono iniziarsi esclusivamente nella Camera dei Rappresentanti.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ogni Camera col metodo delle 3 letture; e queste debbono farsi in altrettanti giorni distinti, a meno che nei casi d'urgenza non si deliberi altrimenti con voto palese ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti. Il voto finale è palese, ed ogni *bill* deve riflettere il solo oggetto espresso nel suo titolo.

Ciascun *bill* approvato successivamente dalle due Camere è trasmesso al Governatore, il quale se vi è favorevole lo firma, altrimenti lo rinvia con le sue obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però detta Camera e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri presenti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 5 giorni (escluse le domeniche) il *bill* diventa legge egualmente; a meno che il rinvio fosse stato impedito da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere, nel qual caso il Governatore può ancora arrestarlo, rinviandolo con le sue obiezioni al Segretario di Stato entro 5 dì dopo l'aggiornamento (escluse le domeniche).

Le leggi entrano in vigore 90 giorni dopo la chiusura della sessione nella quale furono approvate, salvi i casi d'urgenza riconosciuta volta per volta.

Per gli emendamenti alla Costituzione si richiede che essi vengano dapprima approvati nelle due Camere a maggioranza assoluta dei membri eletti, ed a voti palesi; che vengano di nuovo approvati con la stessa maggioranza dalle Camere ricostituite dopo le ordinarie elezioni generali; e che vengano infine direttamente e singolarmente ratificati dal corpo elettorale.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, che viene scelto direttamente dal popolo ogni 4 anni, fra i cittadini all'età di 30 anni i quali da almeno un triennio risiedano nello Stato.

La sua elezione ha luogo insieme a quella dei membri della Legislatura; ma lo scrutinio finale dei voti è fatto dallo *Speaker* della Camera in adunanza plenaria dei due rami della Legislatura stessa, proclamandosi eletto colui che ottenne maggiori voti. In caso di parità fra più candidati, la scelta definitiva spetta ai voti uniti dalle due Camere. — Nessuno può essere Governatore per più di due volte in 12 anni.

Nello stesso tempo e con le stesse forme sono pure scelti dal popolo ogni 4 anni il Segretario ed il Tesoriere di Stato; il primo dei quali funziona anche da Governatore nelle temporanee assenze del titolare. Ma quando mancassero insieme e il Governatore e il Segretario di Stato, l'ufficio del primo verrebbe provvisoriamente sostenuto dal Presidente del Senato.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, purchè risiedano da 6 mesi nello Stato e da 90 giorni nel luogo in cui chiedono di votare.

Le elezioni generali hanno luogo ogni biennio (anni pari) il primo lunedì di giugno.

9. Lo Stato si divide in 19 *Contee*, nelle quali i poteri dei Commissari di Contea sono esercitati dalle *Corti di Contea*. Vi sono tuttavia eletti ogni biennio 2 Commissarii, nonchè un Tesoriere, uno Sceriffo, un *Coroner*, e un *Surveyor*. (V. nota a pag. 58.)

10. Ordinamento giudiziario. V'è per tutto lo Stato una *Corte Suprema*, i cui componenti inoltre si recano successivamente nelle varie Contee per tenervi le *Corti di circuito* (con giudice unico). In ogni Contea sta pure

una *Corte di contea*, parimenti con giudice unico. Questi magistrati sono elettivi; i primi stanno in ufficio 6 anni, gli altri 4; ma il Governatore, sopra risoluzione delle due Camere votata a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti, può rimuovere i giudici della Corte Suprema. Vi ha pure *giudici di pace e Corti municipali*; ed il giurì funziona anche in materia civile.

35. — PENNSILVANIA. ¹

1. Uno dei 13 Stati che fondarono l'Unione. Costituzione del 16 dicembre 1873.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 50 membri, eletti direttamente dal popolo, ogni 4 anni.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 204 membri, eletti dal popolo ogni biennio.

5. Per l'eleggibilità alle due Camere si richiede la residenza nello Stato durante gli ultimi 4 anni, e durante l'ultimo anno nel collegio in cui ha luogo l'elezione; e in tutto il tempo del loro mandato gli eletti debbono continuare ad aver residenza nel collegio che li ha prescelti. Inoltre per l'eleggibilità al Senato si richiede l'età di 25 anni.

Senatori e Rappresentanti nell'assumere l'ufficio prestano giuramento; godono di un'indennità di viaggio e d'un annuo assegno fisso; ed hanno il privilegio di non

¹ Sup. Kq. 117,102. — Pop. ass. (1890) ab. 5,248,574. — Pop. rel. 45 ab. per Kq. — Cap. Harrisburg. — Lo Stato si divide in 67 Contee. (V. nota a pag. 58.)

potere essere arrestati nel tempo delle sessioni, nè mentre vi si recano o ne tornano, fuori dei casi di tradimento, fellonia, violazione del giuramento, o turbamento della pubblica pace. Nel tempo del loro mandato non possono occupare verun ufficio civile dipendente dall'Esecutivo.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio, alle 12 meridiane del primo martedì di gennaio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi per la trattazione di determinate materie. Egli ha anche facoltà di convocare straordinariamente il solo Senato, per la trattazione di affari pertinenti all'Esecutivo. — Le sessioni ordinarie non possono estendersi oltre i 150 giorni.

La Camera si elegge il Presidente, o *Speaker*, fra i proprii membri. Invece il Senato è preseduto dal Vice-governatore con diritto di voto nei casi di parità di suffragi; ma in principio ed in fine d'ogni sessione ed ogni altra volta che sia necessario, si elegge un Presidente temporaneo, destinato a sostituire, ove occorra, il Vice-governatore.

Ogni Camera può aggiornarsi, ma per non più di 3 di senza l'assenso dell'altra; e nel caso di disaccordo fra loro circa la durata dell'aggiornamento, spetta al Governatore di aggiornarle al tempo ch'egli stima conveniente, purchè non al di là di 4 mesi. (V. nota 2 a pag. 48.)

I due rami dell'Assemblea hanno eguali attribuzioni. Spetta però alla sola Camera d'iniziare le leggi d'imposta, libero il Senato di emendarle al pari d'ogni altro progetto — e di pronunziare l'accusa (*impeachment*) contro il Governatore od ogni altro ufficiale civile che si rendesse colpevole. Spetta invece al solo Senato di

giudicare di simili accuse, con che le condanne vengano pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$, e non si estendano oltre la destituzione del colpevole, salva sempre la ripresa del giudizio nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

Ogni *bill* o progetto di legge è in ciascuna Camera esaminato da un Comitato, e poscia pubblicamente discusso col metodo delle tre letture, da farsi in altrettanti giorni distinti; il voto finale è sempre palese, e per l'approvazione richiedesi la maggioranza assoluta dei membri eletti. Anche per l'approvazione degli emendamenti apportati da una delle due Camere in un *bill*, richiedesi nell'altra la maggioranza assoluta e la votazione palese; e così pure per le deliberazioni proposte dai Comitati misti di membri delle due Assemblee. — Ciascun *bill* deve trattare del solo oggetto espresso nel titolo.

Ogni *bill* approvato dalle due Camere, è presentato al Governatore; e questi, se vi è favorevole, lo firma; altrimenti lo rinvia con le proprie osservazioni alla Camera che per prima lo aveva approvato. Ma se detta Camera e successivamente anche l'altra lo riapprovano a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Del pari il *bill* diventa legge se non è rinviato entro 10 giorni, a meno che il rinvio fosse stato reso impossibile da un sopravvenuto aggiornamento dell'Assemblea Generale; nel qual caso non diventa legge, se il Governatore lo deposita nella Segreteria di Stato, dandone pubblico avviso mediante proclama entro 30 giorni dall'avvenuta chiusura dell'Assemblea medesima.

Per gli emendamenti alla Costituzione si richiede che vengano innanzi tutto approvati in ciascuna Camera

dalla maggioranza dei membri eletti ed a voti palesi; che risultino approvati di nuovo, con la stessa maggioranza, nelle due Camere ricostituite in seguito delle ordinarie elezioni generali; — e che, da ultimo, sieno sottoposti alla diretta ratifica del popolo. Ma da una all'altra proposta di emendamento, deve scorrere un intervallo non minore di 5 anni.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, ed in suo difetto o impedimento al Vice-governatore (*Lieutenant Governor*) — entrambi eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni, fra i cittadini all'età di 30 anni, i quali da 7 anni risiedano nello Stato.

La loro elezione ha luogo insieme a quella dei membri delle Camere, e nelle stesse forme; però lo scrutinio finale dei voti è fatto del Presidente del Senato in presenza delle Camere stesse, proclamandosi eletto, rispettivamente per l'uno o per l'altro ufficio, il candidato che riportò maggiori suffragi. Nel caso di parità fra più candidati, la scelta definitiva è fatta a voti uniti dalle due Camere. — Gli eletti entrano in carica il 3° martedì del gennaio consecutivo all'elezione, e scadendo dall'ufficio non vi sono immediatamente rieleggibili. — Venendo a mancare ambedue, l'esercizio del potere esecutivo è provvisoriamente assunto dal Presidente temporaneo del Senato.

Sono anche eletti dal popolo — il Segretario per gli affari interni, ogni 4 anni; il Controllore Generale, ogni 3; il Tesoriere di Stato, ogni 2; questi due ultimi non sono immediatamente rieleggibili. V'ha pure il Segretario di Stato, l'Avvocato Generale, e il Sovrintendente dell'istruzione, scelti dal Governatore coll'avviso e il consenso del Senato, espresso a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri che lo compongono.

8. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anni, purchè risiedano da un anno nello Stato e da 6 mesi nel luogo in cui chiedono di votare, e paghino una tassa qualsiasi allo Stato od alla Contea.¹

Le elezioni si fanno il martedì consecutivo al primo lunedì di novembre. Per quelle dei Senatori si hanno 50 collegi uninominali; per quelle dei Rappresentanti nessun collegio ha un numero di eleggendi superiore a 4.

I membri dei seggi elettorali sono scelti dai cittadini; ma il potere giudiziario locale, a richiesta di 5 elettori, può designare 2 *sorveglianti* perchè soprintendano all'azione dei seggi anzidetti. Il voto è segreto. Gli eletti entrano in carica il 1° dicembre consecutivo alla loro elezione.

9. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema*, con 7 membri, eletti dal popolo per 21 anni; in ciascun distretto giudiziario una *Corte di Diritto comune* con giudici eletti ogni 10 anni; nelle Contee, *Tribunali degli orfani* e Corti speciali tenute da singoli giudici delle Corti superiori; nelle località, *Aldermen* e *Giudici di pace* eletti ogni 5 anni. Tranne i giudici della Corte Suprema, tutti gli altri possono essere rimossi dal Governatore, su richiesta delle due Camere, votata a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri di ciascuna.

Il giuri esiste anche in materia civile, ma le parti possono rinunziarvi.

¹ Le donne sono elettrici ed eleggibili nelle votazioni pel Comitato scolastici.

36. — RHODE ISLAND.¹

1. Uno dei 13 Stati che fondarono l'Unione. Costituzione del 21-23 novembre 1842, con emendamenti del 1854 e del 1864.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 37 membri, eletti ogni anno direttamente dal popolo, in ragione di uno per ogni città dello Stato.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 72 membri, eletti ogni anno direttamente dal popolo, in ragione della popolazione. Ogni città deve però avere almeno un deputato.

5. Senatori e Rappresentanti nell'entrare in ufficio prestano giuramento; ricevono un'indennità di viaggio ed una giornaliera durante le sessioni; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati nè soggetti ad azione civile nel corso di quest'ultime e nei 2 giorni che le precedono e le seguono.

Il loro mandato è incompatibile con ogni altro ufficio pubblico dipendente dall'Unione o dallo Stato.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni anno, l'ultimo martedì di maggio, a Newport; ma innanzi che la sessione abbia termine si aggiornano, e vanno a tenere le ultime sedute a Providence. Si riuniscono poi straordinariamente ogni altra volta che il Governatore le convochi. (V. nota a pag. 411.)

¹ Sup. Kq. 3,237. — Pop. ass. (1890) ab. 345,343 — Pop. rel. 106 ab. per Kq. — Cap. Newport.

La Camera dei Rappresentanti si elegge il Presidente (*Speaker*), fra i proprii membri. Il Senato è invece preseduto dal Governatore o dal Vice-governatore, con diritto di voto nei casi di parità di suffragi; mancando l'uno e l'altro il Senato si elegge un Presidente temporaneo, e nel frattempo è preseduto dal Segretario di Stato.

Le due Camere hanno eguali attribuzioni. Spetta però solo a quella dei Rappresentanti di pronunziare l'accusa o *impeachment* contro i pubblici ufficiali — deliberando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri che la compongono, quando si tratti di porre in accusa il Governatore. Spetta invece solo al Senato di giudicare di simili accuse, facendosi presedere dal Presidente della Corte Suprema nel caso di *impeachment* contro il Governatore; in ogni caso le condanne debbono essere pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei Senatori eletti, e non possono estendersi oltre la rimozione dall'ufficio, salva la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle tre letture, e quelli relativi a spese per fini privati o locali, debbono essere approvati a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ognuna. I *bills* approvati successivamente dalle due Camere, diventano leggi senz'altro.

Per gli emendamenti alla Costituzione richiedesi che essi vengano dapprima approvati in ciascuna Camera a voti palesi ed a maggioranza assoluta dei membri eletti; che poscia sieno sottoposti nuovamente alle due Camere dopo le più prossime elezioni generali; e, quando risultino di nuovo approvati a maggioranza assoluta, sono in ultimo sottoposti alla diretta ratifica del corpo elet-

torale, intendendosi accolti se ricevono i tre quinti dei voti.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, ed in sua assenza al Vice-governatore (*Lieutenant-Governor*), entrambi eletti direttamente dal corpo elettorale ogni anno. La loro elezione ha luogo insieme a quella dei membri della Legislatura; ma lo scrutinio finale dei voti si fa in gran comitato delle due Camere, proclamandosi eletto il candidato che riportò maggiori voti rispettivamente per l'uno o per l'altro ufficio. In caso di parità fra più candidati allo stesso ufficio, la scelta definitiva è devoluta al voto unito delle Camere medesime.

Sono anche eletti direttamente dal popolo, ogni anno, il Segretario di Stato, l'Avvocato generale, e il Tesoriere generale.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, quando risiedano da un anno nello Stato e da 6 mesi nel luogo in cui domandano di votare.

Le elezioni generali hanno luogo il primo mercoledì d'aprile di ogni anno, e gli eletti entrano in carica il primo martedì di maggio. Il voto per gli ufficiali esecutivi è dato sempre con scheda scritta e segreta; quello per i membri delle due Camere della Legislatura e per gli ufficiali municipali è dato in simil modo solo quando ne sia fatta richiesta da almeno sette elettori.

9. Amministrativamente lo Stato si divide in 5 Contee, le quali non hanno ufficiali amministrativi, ma solo Corti giudiziarie. (V. nota a pag. 58.)

10. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema*, i cui membri sono eletti dalle due Camere a voti uniti, e possono essere rimossi per risoluzione delle Camere stesse, presa in ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei membri eletti.

Vi sono poi altre Corti inferiori, e giudici di pace.

In materia penale v'ha il grande ed il piccolo giuri, ossia il giuri d'accusa e quello del giudizio.

37. — TENNESSEE.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1796. Costituzione del 26 marzo 1870.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di membri in numero non superiore ad $\frac{1}{3}$ di quelli dell'altra Camera (attualmente 33) eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni, fra i cittadini all'età di 30 anni i quali risiedono da un triennio nello Stato e da un anno nel collegio in cui ha luogo l'elezione.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 100 membri, eletti dal popolo ogni 2 anni, fra coloro che da un triennio risiedono nello Stato e da un anno nel collegio in cui ha luogo l'elezione.

5. Senatori e Rappresentanti all'entrare in carica prestano giuramento. Ricevono, durante le sessioni, un'indennità di viaggio, ed una giornaliera, la quale però non può essere percepita per più di 75 giorni nel caso di sessioni ordinarie, o per più di 20 nel caso di sessioni straordinarie. Sono inoltre privilegiati dall'arresto (eccetto che per tradimento, fellonia, o violazione della pace) durante le sessioni e mentre vi si recano o ne tornano.

¹ Sup. Kq. 408,905 — Pop. ass. (1890) ab. 1,763,723 — Pop. rel. 46 ab. per Kq. — Cap. Nashville.

Il loro mandato è incompatibile con ogni altro ufficio la cui nomina dipende dall' Esecutivo o dall'Assemblea Generale.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari), il primo lunedì di gennaio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi, nel qual caso non possono occuparsi d'obietti estranei al proclama di convocazione. (V. nota a pag. 56.)

Ogni Camera si elegge il Presidente o *Speaker* fra i proprii membri, ed il numero legale per la validità delle deliberazioni è di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna.

Entrambe le assemblee hanno eguali attribuzioni; — ma spetta esclusivamente a quella dei Rappresentanti di pronunziare l'accusa o *impeachment* contro gli alti magistrati ed ufficiali pubblici, eleggendo all'uopo 3 dei suoi membri perchè attendono in suo nome agli atti necessari. E spetta al solo Senato di giudicare di simili accuse, sotto la presidenza del Presidente della Corte Suprema; le condanne debbono essere pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei Senatori, e non possono importare che la destituzione e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione, nelle ordinarie forme, davanti alle Corti ordinarie.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ogni Camera col metodo delle 3 letture, da farsi in altrettanti giorni diversi. Ognuno di essi deve riflettere il solo obietto espresso nel titolo.

Ogni *bill* approvato successivamente dalle due Camere è rimesso al Governatore, e questi se vi è favorevole lo firma, altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Ma se detta Camera e successivamente anche l'altra lo risp-

provano a voti palesi ed a maggioranza assoluta dei membri eletti, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Quando il Governatore non restituisce un *bill* entro 5 giorni (escluse le domeniche), il *bill* diventa legge del pari, a meno che il rinvio non si fosse reso impossibile per un sopravvenuto aggiornamento delle Camere.

Salvi i casi d'urgenza, le leggi entrano in vigore 40 giorni dopo la loro approvazione.

Per gli emendamenti alla Costituzione è richiesto che essi vengano approvati dalle due Camere a voti palesi ed a maggioranza assoluta dei membri eletti in ciascuna; che poscia vengano nuovamente approvati, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ degli eletti, dalle Camere ricostituite dopo le ordinarie elezioni generali; e che, in ultimo, sieno sottoposti alla diretta ratifica del popolo.

La Legislatura però non può proporre emendamenti che una sol volta ogni 6 anni; ma può sempre interpellare il corpo elettorale sulla necessità di convocare una *Convenzione*, disponendo, nell'affermativa, perchè questa sia eletta.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, il quale viene eletto direttamente dal corpo elettorale, ogni biennio, fra gl'individui all'età di anni 30, che da 7 anni sieno cittadini dello Stato.

La sua elezione ha luogo insieme a quella dei membri delle Camere e nelle stesse forme; però lo scrutinio finale dei voti è fatto dal Presidente del Senato in adunanza plenaria delle Camere stesse, proclamandosi eletto colui che riportò il maggior numero di voti. In caso di parità fra più candidati, la scelta definitiva è fatta dalle due Camere a voti uniti e palesi. Una stessa persona non può tenere l'ufficio di Governatore per più di 6 anni su 8.

Mancando il Governatore, l'esercizio dei suoi poteri è temporaneamente assunto dal Presidente del Senato; o, mancando anche questi, dal Presidente della Camera.

V'ha pure un *Segretario di Stato* ed un *Tesoriere*, scelti, il primo ogni 4 anni ed il secondo ogni 2, dalle due Camere a voti uniti e palesi.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, quando risiedano da 12 mesi nello Stato e da 6 nella Contea in cui chiedono d'essere iscritti, e paghino una tassa di capitazione.

Le elezioni hanno luogo ogni biennio (anni pari) il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre. Il voto è segreto.

9. Ordinamento giudiziario. V'è per tutto lo Stato una *Corte Suprema* con 5 membri; e vi sono *Corti di circuito* ed altre Corti inferiori, tutte con giudici eletti direttamente dal popolo della rispettiva giurisdizione, ogni 8 anni. I giudici possono essere rimossi con risoluzione delle due Camere, presa a voti palesi ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna.

Inoltre nelle Contee e nelle città stanno i *Giudici di pace*, eletti ogni 6 anni.

38. — TEXAS.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1845. Costituzione del 17 febbraio 1876.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

¹ Sup. Kq. 688,343. — Pop. ass. (1890) ab. 2,232,220. — Pop. rel. 3 ab. per Kq. — Cap. Austin.

3. Il *Senato* consta di 31 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero ad ogni biennio. Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 26 anni, e la residenza da 5 anni nello Stato e da un anno nel distretto in cui ha luogo la elezione.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di membri in numero non superiore a 150 (attualmente 106) scelti dal corpo elettorale ogni 2 anni. Per l'eleggibilità è necessaria la residenza da 2 anni nello Stato e da un anno nel distretto in cui ha luogo l'elezione.

5. Senatori e Rappresentanti nell'entrare in ufficio prestano giuramento. Ricevono durante le sessioni una indennità di viaggio, ed una giornaliera, la quale ultima però diminuisce di $\frac{2}{5}$ dopo i primi 60 giorni di ogni sessione. Hanno inoltre il privilegio di non potere essere arrestati (eccetto che per tradimento, fellonia o violazione della pace) durante le sessioni; nè mentre vi si recano o ne tornano, per un tempo proporzionato alla distanza da percorrere.

Il loro mandato è incompatibile con ogni altro ufficio pubblico di nomina della Legislatura, ovvero dipendente dall'Esecutivo, o che sia stato creato od abbia ricevuto aumento di retribuzione durante il mandato stesso. Nè possono avere interesse in contratti con lo Stato o con le Contee, quando tali contratti sieno stati autorizzati da legge approvata durante il periodo medesimo.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi. In quest'ultimo caso non possono occuparsi che degli oggetti indicati dal Governo, nè possono restare in sessione per più di 30 giorni. (V. nota a pag. 56.)

La Camera dei Rappresentanti si elegge il Presidente o *Speaker* fra i proprii membri. Il Senato è invece preseduto dal Vice-governatore, con diritto di votare nei casi di parità di suffragi; ma in principio ed in fine di ogni sessione, ed ogni altra volta che occorre, si elegge fra i proprii membri un Presidente *pro tempore*, destinato a sostituire il Vice-governatore.

Il numero legale per la validità delle deliberazioni è di $\frac{2}{3}$ dei membri in ciascuna assemblea.

Le due Camere hanno eguali attribuzioni. Ma le leggi finanziarie debbono tutte iniziarsi in quella dei Rappresentanti, libero il Senato di emendarle o respingerle come ogni altro progetto; e spetta pure alla medesima Camera di pronunziare l'accusa o *impeachment* contro gli alti magistrati ed ufficiali pubblici; — mentre spetta al solo Senato di giudicare in proposito. Le condanne però debbono essere pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei Senatori presenti, e non possono estendersi oltre la rimozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

Il Senato ha inoltre l'esclusiva funzione di assistere il Governatore nell'esercizio del diritto di nomina dei pubblici ufficiali, essendo richiesto il consenso di due terzi dei Senatori presenti per la validità delle scelte fatte da lui.

I *bills* o progetti di legge si discutono in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture; le quali debbono aver luogo in altrettanti giorni diversi, a meno che nei casi d'urgenza la Camera non deliberi altrimenti, con voto palese ed a maggioranza di $\frac{4}{5}$. Nel corso del procedimento ogni *bill* deve essere esaminato da un Comitato, il quale ne riferisce alla Camera; nè si possono appro-

vare *bills* che non sieno stati riferiti da un Comitato almeno 3 dì prima dell'aggiornamento finale della sessione. Ogni *bill* deve riflettere un solo obietto, da esprimersi nel suo titolo.

Ogni *bill* approvato successivamente dalle due Camere, vien rimesso al Governatore, il quale, se vi è favorevole, lo firma; altrimenti lo rinvia colle sue obiezioni alla Camera in cui quello ebbe origine. Ma se detta Camera e successivamente anche l'altra lo riapprovano a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri presenti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge, come se il Governatore lo avesse firmato. — Quando un *bill* non è restituito dal Governatore entro 10 giorni (escluse le domeniche) il *bill* diventa legge del pari; a meno che la restituzione non si fosse resa impossibile per un sopravvenuto aggiornamento delle Camere, nel qual caso il Governatore può ancora arrestarlo, rinviandolo all'ufficio del Segretario di Stato entro 20 dì dall'aggiornamento (escluse le domeniche).

Le leggi entrano in vigore 90 giorni dopo la fine della sessione in cui furono approvate, a meno che nei casi d'urgenza le Camere non deliberino altrimenti, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna ed a voti palesi.

Per gli emendamenti alla Costituzione si richiede che essi vengano dapprima approvati dalle due Camere in sessione ordinaria, a voti palesi ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna; e che sieno poscia direttamente e singolarmente ratificati dal popolo, in occasione delle più prossime elezioni generali.

7. Il potere esecutivo è affidato al Governatore, ed in sua mancanza al Vice-governatore (*Lieutenant-Governor*), entrambi scelti direttamente dal popolo, ogni 2 anni,

fra i cittadini di almeno 30 anni, che da un quinquennio risiedano nello Stato.

La loro elezione ha luogo insieme a quella dei membri della Legislatura, e nelle stesse forme; però lo scrutinio finale dei voti è fatto dallo *Speaker* della Camera dei Rappresentanti in adunanza generale delle due Assemblee, proclamandosi eletto colui che riportò maggiori voti rispettivamente per l'una o per l'altra carica. A parità di voti fra più candidati, la scelta definitiva è fatta dalle due Camere a voti uniti e palesi.

Mancando insieme il Governatore ed il Vice-governatore, la potestà esecutiva resta provvisoriamente affidata al Presidente temporaneo del Senato.

Sono anche eletti dal popolo nello stesso modo, e per 2 anni, il Controllore dei conti pubblici, il Tesoriere, il Commissario delle terre pubbliche, e l'Avvocato generale. — V'è pure un Segretario di Stato, scelto da ogni nuovo Governatore con l'avviso e il consenso del Senato.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, purchè risiedano da un anno nello Stato e da 6 mesi nel collegio in cui domandano di votare.

Il voto è segreto. L'elezione dei Senatori ha luogo per collegi uninominali.

9. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema* (per le materie civili) ed una *Corte d'Appello* (per le materie penali), ciascuna con 3 membri, eletti dal popolo di 6 in 6 anni. Vi sono poi le *Corti di distretto*, con giudice unico, parimenti elettivo, ma di 4 in 4 anni. In ogni Contea siede una *Corte di Contea*, pure con giudice unico, e v'ha, da ultimo, in ogni *precinct* un *Giudice di pace*, questi e quelli elettivi, di 2 in 2 anni. — I giudici possono essere rimossi dal Governatore su mozione votata dai $\frac{2}{3}$ di ciascuna Camera,

Il giuri siede anche in materia civile. Nelle materie penali v'ha il grande ed il piccolo giuri, ossia quello per l'accusa e quello del giudizio.

39. — VERMONT.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1791. Costituzione del 2 novembre 1793, con emendamenti degli anni 1828, 1836, 1850 e 1870.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 30 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni, fra i cittadini della Contea in cui ha luogo l'elezione, i quali abbiano almeno l'età di 30 anni.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 243 membri, scelti dal popolo ogni biennio, nella proporzione di uno per ogni città dello Stato. Per la eleggibilità si richiede la residenza da 2 anni nello Stato, e da un anno nella città in cui ha luogo l'elezione.

5. Senatori e Rappresentanti nell'entrare in ufficio prestano giuramento, e ricevono una indennità giornaliera durante le sessioni.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni pari) il primo mercoledì di ottobre; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi.

Ciascuna di esse può aggiornarsi, ma non più di 3 di

¹ Sup. Kq. 34,772. — Pop. ass. (1890) 332,205 ab. — Pop. rel. 13 ab. per Kq. — Cap. Montpellier. — Amministrativamente lo Stato divideasi in 13 Contee (V. nota a pag. 58).

senza il consenso dell'altra; e nel caso di disaccordo fra loro circa la durata dell'aggiornamento, si appartiene al Governatore la facoltà di stabilirla.

Quella dei Rappresentanti si elegge il Presidente (*Speaker*) fra i proprii membri. Il Senato, invece, è preseduto dal Vice-governatore, con diritto di voto nei soli casi di parità di suffragi; ma, verificandosi l'assenza o l'impedimento di questi, si elegge un Presidente *pro tempore*.

Le due assemblee hanno eguali attribuzioni; però le leggi finanziarie debbono iniziarsi tutte nella Camera dei Rappresentanti, libero il Senato di emendarle al pari d'ogni altro progetto; ed alla Camera spetta pure esclusivamente di pronunziare, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei suoi membri, l'accusa o *impeachment* contro i magistrati ed i pubblici ufficiali che si rendessero colpevoli. Spetta invece esclusivamente al Senato di giudicare sopra tali accuse, pronunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri presenti le proprie condanne; le quali non possono estendersi al di là della destituzione e della incapacità politica, salva la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

I *bills* o progetti di legge sono discussi separatamente e successivamente in ciascuna Camera; per quelli che riflettono nuove tasse, richiedesi la presenza di $\frac{2}{3}$ dei membri.

Ogni *bill* che risulti approvato da entrambe, è rimesso al Governatore; e questi, se vi è favorevole lo firma, altrimenti lo rinvia con le sue obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però detta Camera e successivamente anche l'altra lo riapprovano a maggioranza assoluta ed a voti palesi, il *bill* diventa legge, come se il Governatore lo avesse firmato. — Se

il Governatore non restituisce un *bill* entro 3 giorni (escluse le domeniche) il *bill* diventa legge egualmente; a meno che il rinvio sia stato impedito da un aggiornamento delle Camere, sopravvenuto entro 3 dì dalla presentazione del *bill* al Governatore.

Per gli emendamenti alla Costituzione si richiede che il Senato ne faccia proposta, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei suoi membri; che la Camera li approvi a semplice maggioranza; che poscia le due Assemblee, ricostituite al seguito delle ordinarie elezioni generali, li riapprovino a maggioranza dei rispettivi componenti; e che in ultimo vengano ratificati direttamente dal popolo. Il Senato però non può iniziare simili proposte che ogni 10 anni, incominciando dal 1880.

7. Il potere esecutivo è esercitato dal *Governatore* ed in sua assenza o impedimento dal Vice-governatore (*Lieutenant-Governor*), entrambi eletti direttamente dal corpo elettorale ogni 2 anni, fra i cittadini che da un quadriennio risiedano nello Stato.

La loro elezione ha luogo insieme a quella dei membri delle Camere, ma lo scrutinio finale dei voti è fatto da un Comitato misto di membri di quest'ultime; e nel caso di parità fra più candidati per l'uno o per l'altro ufficio, spetta alle due Camere di scegliere il titolare fra i 3 candidati che riportarono rispettivamente i maggiori suffragi.

Nello stesso modo è anche eletto il *Tesoriere*. Il *Segretario di Stato* è invece scelto dalle due Camere in adunanza plenaria, preseduta dal Presidente del Senato.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni compiuti, purchè da un anno risiedano nello Stato e da 3 mesi nel luogo in cui chiedono di votare. (V. nota a pag. 94.)

Le elezioni hanno luogo il primo martedì di settembre d'ogni biennio (anni pari); il voto è segreto.

9. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema*; nei distretti, *Giudici di verifica-zione*; nelle Contee, *Corti di Contea* e *Giudici di pace*. I magistrati sono eletti dalle due Camere, ogni biennio.

40. — VIRGINIA.¹

1. Uno dei 13 Stati che fondarono l'Unione. Costituzione del 1870, con emendamenti del 1872, 74 e 76.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Generale*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Delegati.

3. Il *Senato* consta di 40 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, con rinnovazione di una metà del loro numero totale ad ogni biennio.

4. La *Camera dei Delegati* consta di 100 membri, scelti dal popolo ogni 2 anni.

5. Per l'eleggibilità alle due Camere è solo necessario il godimento del diritto elettorale, e la residenza nel collegio in cui ha luogo l'elezione.

Senatori e Delegati all'entrare in ufficio prestano giuramento, ricevono un'annua indennità fissa, ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati durante le sessioni (eccetto che per tradimento, fellonia o violazione della pace), e di non essere soggetti ad arresto per procedimento civile durante le sessioni stesse ed i 15 giorni che le precedono e le seguono. Il loro mandato è incompatibile con ogni altro ufficio stipendiato

¹ Sup. Kq. 109,942. — Pop. ass. (1890) ab. 1,648,911. — Pop. rel. 15 ab. per Kq. — Cap. Richmond, con 63,600 ab.

alla dipendenza dell'Esecutivo, e con ogni ufficio non elettivo che sia stato creato od abbia ricevuto aumento di retribuzione durante il mandato medesimo.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio, ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi a propria iniziativa o su domanda di $\frac{2}{3}$ dei membri di entrambe. La sessione ordinaria dura, di regola, 90 giorni; ma col voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei membri di ciascuna Camera può essere prolungata, però per non più di altri 30. (V. nota a pag. 36.)

La Camera si elegge il Presidente (*Speaker*) fra i proprii membri. Il Senato è preseduto dal Vice-governatore con diritto di voto nei casi di parità di suffragi; ma in assenza di questi, si elegge fra i proprii membri un Presidente *pro tempore*.

I due rami dell'assemblea hanno eguali poteri. Spetta però alla sola Camera di mettere in accusa (*impeachment*) i magistrati e i funzionarii che si rendessero colpevoli; — mentre spetta al solo Senato di giudicare di simili accuse; pronunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei Senatori presenti le sue condanne, le quali non possono importare che la rimozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle tre letture, le quali debbono aver luogo in altrettanti giorni diversi, a meno che non sia determinato altrimenti con voto preso a maggioranza di $\frac{2}{3}$. Inoltre quelli che riflettono spese, in 3ª lettura debbono essere votati a suffragi palesi. Ciascun *bill* deve riflettere il solo oggetto indicato nel suo titolo.

Ogni *bill* successivamente approvato dalle due Ca-

mere vien presentato al Governatore; e questi, se lo approva, lo firma; altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però detta Camera e successivamente anche l'altra lo riapprovano a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri presenti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 3 giorni (escluse le domeniche), il *bill* diventa legge del pari, a meno che il rinvio si fosse reso impossibile per un sopravvenuto aggiornamento delle Camere.

Per gli emendamenti alla Costituzione richiedesi che le due Camere li approvino, una dopo l'altra, a voti palesi ed a maggioranza assoluta; che poscia le Camere stesse, ricostituite al seguito delle più prossime elezioni generali, li approvino di nuovo con eguale maggioranza; e che in ultimo sieno essi sottoposti alla diretta ratifica del popolo. — Inoltre ogni 20 anni, a cominciare dal 1888, ed ogni altra volta che le due Camere così dispongano, il popolo, in occasione delle elezioni generali, è chiamato a decidere se convenga rivedere od emendare la Costituzione; e quando esso vi si dichiara favorevole, procedesi alla nomina di un'apposita *Convenzione*.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, ed in sua mancanza al *Vice-governatore* (*Lieutenant-Governor*), eletti entrambi direttamente dal popolo, ogni 4 anni, fra i cittadini all'età di 30 anni, che risiedono da un triennio nello Stato.

La loro elezione ha luogo insieme a quella dei membri dell'Assemblea Generale; ma lo scrutinio finale dei voti è fatto dallo *Speaker* della Camera, in adunanza plenaria dei due rami dell'Assemblea, ed è proclamato eletto, per ciascuno dei due ufficii, il candidato che ri-

portò maggiori voti; in caso di parità fra più candidati allo stesso ufficio, la scelta definitiva spetta al voto unito delle due Camere. Gli eletti non sono immediatamente rieleggibili allo scadere del loro quadriennio.

Sono poi eletti ogni biennio dalle due Camere a voti uniti, il Segretario, il Tesoriere, e il Controllore dei conti pubblici, ed ogni quadriennio il Soprintendente della pubblica istruzione.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, purchè risiedano da 12 mesi nello Stato e da 6 mesi nel collegio in cui domandano di votare, ed abbiano pagato la tassa di capitazione richiesta dalla legge per l'anno precedente.

Le elezioni generali hanno luogo ogni biennio (anni pari), il martedì successivo al primo lunedì di novembre: il voto è segreto.

9. Lo Stato dividesi in 95 *Contee*, ognuna delle quali è amministrata dall'insieme dei *Supervisors* dei vari *distretti* in cui essa è suddivisa, ed ha pure un *Tesoriere*, ed altri ufficiali elettivi.

Nei Distretti v'è un *Supervisor*, un Ispettore dei poveri, e 3 Giudici di pace. Nelle città un *Mayor* e un *Common Council*. (V. nota a pag. 58.)

10. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una Suprema Corte d'Appello con 5 giudici; — e vi sono Corti di Circuito, — Corti di contea, e Corti di città, tutte con giudice unico.

I magistrati sono eletti dalle due Camere, a voti uniti; e durano in carica 12 anni i primi, 8 i secondi, e 6 gli ultimi; e possono anche essere rimossi per risoluzione delle Camere medesime.

41. — VIRGINIA OCCIDENTALE.¹

1. Questo Stato fu ammesso nell'Unione il 1863. Costituzione del 22 agosto 1872.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Delegati.

3. Il *Senato* consta di 26 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale ad ogni biennio.

4. La *Camera dei Delegati* consta di 63 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni.

5. Per l'eleggibilità alle due Camere si richiede la cittadinanza quinquennale nello Stato, e la residenza da un anno nel collegio in cui ha luogo l'elezione. I Senatori inoltre debbono avere l'età di 25 anni.

Senatori e Delegati nell'entrare in ufficio prestano giuramento; ricevono durante le sessioni una indennità di viaggio ed una di soggiorno; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati (eccetto che per tradimento, fellonia, o violazione della pace) durante le sessioni ed i 10 di che le precedono e le seguono.

Il loro mandato è incompatibile con ogni ufficio stipendiato alla dipendenza dell'Esecutivo o delle compagnie ferroviarie, e in genere con ogni ufficio civile stipendiato, non elettivo, che sia stato creato od abbia ricevuto aumento di stipendio durante il mandato medesimo. Nè possono essere interessati in contratti con lo

¹ Sup. Kq. 61,478. — [Pop. ass. (1890) ab. 760,448. — Pop. rel. 12 ab. per Kq. — Cap. Wheeling. — Lo Stato divideasi in 54 Contee V. nota a pag. 58].

Stato o con le Contee, che sieno stati autorizzati per legge nel corso del termine stesso.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari), il secondo mercoledì di gennaio: ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi o per propria iniziativa o a domanda di $\frac{2}{3}$ dei membri di ciascuna. Le sessioni non possono prolungarsi per più di 45 giorni, tranne che per voto dei $\frac{2}{3}$ dei membri che compongono ciascuna Assemblea; quelle straordinarie non possono occuparsi di oggetti non contenuti nel proclama di convocazione. (V. nota a pag. 56.)

Ogni Camera si elegge nel proprio seno il Presidente.

I due rami della Legislatura hanno eguali attribuzioni. Spetta però alla sola Camera di mettere in accusa (*impeachment*) i pubblici ufficiali che si rendessero colpevoli. Spetta invece al solo Senato, sotto la presidenza del Presidente della Suprema Corte d'Appello, di giudicare di simili accuse; pronunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei Senatori eletti le proprie condanne, le quali non possono estendersi oltre la rimozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie. — Spetta inoltre al solo Senato la funzione di assistere il Governatore nell'esercizio del diritto di nomina dei pubblici ufficiali, richiedendosi, per l'approvazione di tali nomine, il concorso della maggioranza assoluta espresso con voti palesi.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, le quali debbono aver luogo in altrettanti giorni diversi, a meno che nei casi d'urgenza non si deliberi altrimenti a voti palesi

ed a maggioranza di quattro quinti dei membri presenti. Ciascun *bill* deve riflettere un solo oggetto, espresso nel titolo.

Ogni *bill* successivamente approvato dalle due Camere è presentato al Governatore; e questi, se vi è favorevole, lo firma, altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però detta Camera e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza assoluta dei membri eletti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 5 giorni (escluse le domeniche) il *bill* diventa legge egualmente; a meno che non sia sopravvenuto un aggiornamento delle Camere, nel qual caso il Governatore può ancora opporsi ad un *bill* rinviandolo con le sue obiezioni al Segretario di Stato entro 3 dì dall'aggiornamento medesimo.

Le leggi entrano in vigore 90 giorni dopo la loro approvazione, tranne che le Camere non dispongano altrimenti, volta per volta, con voto palese ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri di ciascuna.

Per gli emendamenti alla Costituzione si richiede che essi vengano dapprima approvati in ciascuna Camera a voti palesi ed a maggioranza di due terzi dei membri eletti; e che sieno poscia ratificati direttamente, ed uno per uno dal popolo, in occasione delle più prossime elezioni generali. — Possono anche le due Camere, a maggioranza assoluta dei membri, proporre che sia convocata un'apposita *Convenzione* per modificare la Costituzione; e se il popolo, interrogato, si pronunzia favorevole, la *Convenzione* è eletta, e le sue proposte sono in ultimo presentate alla diretta ratifica del popolo stesso.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, eletto direttamente dal popolo, ogni 4 anni, fra gl'individui all'età di 30 anni, che da un quinquennio sieno cittadini dello Stato.

La sua elezione ha luogo nelle forme e nel tempo di quella dei membri della Legislatura, ma il computo finale dei voti è fatto dal Presidente della Camera, in presenza dei due rami della Legislatura stessa; e nel caso che nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta, la scelta definitiva è fatta dalle due Camere, a voti uniti e palesi. L'eletto entra in ufficio il 4 marzo consecutivo alla nomina, e scadendo dall'ufficio non vi è immediatamente rieleggibile.

Sono anche eletti negli stessi modi dal popolo, e pure ogni 4 anni, il Sovrintendente delle scuole libere, il Controllore, il Tesoriere, e l'Avvocato generale — questo ultimo fra i cittadini eleggibili al Senato. Vi è pure un Segretario di Stato, scelto però da ciascun nuovo Governatore, ogni quadriennio, coll'avviso e il consenso del Senato.

Venendo a mancare il Governatore dopo i primi 3 anni del suo ufficio, questo è temporaneamente affidato al Presidente del Senato; o, se pur questi manca, al Presidente della Camera; o, se mancano entrambi, alla persona che sarà scelta dai voti uniti e palesi delle due Camere. Venendo invece a mancare nel corso dei primi 3 anni, si fa luogo ad una nuova elezione popolare pel tempo che resta.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, purchè risiedano da un anno nello Stato e da 60 giorni nella contea in cui domandano di votare.

Le elezioni hanno luogo ogni biennio (anni pari) il secondo martedì di ottobre. I Senatori sono scelti per

collegi binominali; i Delegati, in parte per collegi uninominali e in parte a scrutinio di lista. Il voto è segreto.

9. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Suprema Corte d' Appello* con 4 membri, eletti dal popolo per 12 anni; in ognuno dei 9 circuiti una *Corte di circuito* con giudice unico, pure elettivo, pel termine di 8 anni; in ogni contea una *Corte di Contea*, composta d'un Presidente e di 2 *giudici di pace*, tutti elettivi ogni 4 anni. I giudici della Suprema Corte e delle Corti di circuito possono essere rimossi per deliberazioni delle due Camere, presa a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti in ciascuna.

Negli affari penali v'ha il grande ed il piccolo giuri, ossia quello per l'accusa e quello del giudizio.

42. — WASHINGTON.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1889. Costituzione del 1° ottobre dello stesso anno.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due rami, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di membri in numero non inferiore ad $\frac{1}{3}$ nè superiore alla metà di quelli dell'altra Assemblea — attualmente 35 — eletti direttamente dal corpo elettorale ogni 4 anni, con rinnovazione della metà del loro numero allo spirare d'ogni biennio.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di non meno

¹ Sup. Kq. 479,169 — Pop. ass. (1890) ab. 349,515. — Pop. rel. 2 ab. per Kq. — Cap. Olympia. — Lo Stato divideasi in 34 Contee (V. nota a pag. 58).

di 63 nè più di 99 membri — attualmente 70 — scelti direttamente dal corpo elettorale ogni 2 anni.

5. Per l'eleggibilità alle due Camere è solo necessaria la cittadinanza dell'Unione, col godimento del diritto elettorale nel collegio in cui ha luogo l'elezione.

Senatori e Rappresentanti ricevono, durante le sessioni, un'indennità di viaggio ed una di soggiorno; ed hanno il privilegio di non poter essere arrestati (eccetto che per tradimento, fellonia, o violazione della pace); nè di essere sottoposti a procedimento civile durante le sessioni ed i 15 giorni che le precedono. Il loro mandato è incompatibile con ogni altro ufficio civile, che sia stato creato od abbia ricevuto aumento di retribuzione durante il mandato medesimo.

6. La due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari) il primo mercoledì dopo il primo lunedì di gennaio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi. Le sessioni non possono durare più di 60 giorni. (V. nota a pag. 56).

Quella dei Rappresentanti si elegge il Presidente (*Speaker*) fra i proprii membri. Il Senato è preseduto dal Vice-governatore, con diritto di voto nei casi di parità di suffragi; ma nelle assenze di lui si elegge un Presidente temporaneo.

Le due Camere hanno eguali attribuzioni. Spetta però solo a quella dei Rappresentanti di mettere in accusa (*impeachment*) i magistrati e gli ufficiali pubblici che si rendessero colpevoli, pronunziando l'accusa a maggioranza assoluta; mentre si appartiene al solo Senato di giudicare sopra simili accuse facendosi presedere dal Presidente della Corte Suprema quando si tratti di giudicare il Governatore o il Vice-governatore. In ogni

caso, le condanne debbono essere pronunziate a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei Senatori eletti, e non si estendono oltre la rimozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione nell'ordinaria forma davanti alle Corti ordinarie.

I *bills* o progetti di legge debbono essere approvati in ciascuna Camera dalla maggioranza dei membri eletti; il voto finale è sempre palese. Ognuno di essi deve riflettere il solo oggetto indicato nel titolo. I *bills* che non sieno presentati almeno 10 giorni prima del finale aggiornamento delle sessioni ordinarie non possono essere presi in considerazione, a meno che ogni Camera non disponga altrimenti, di volta in volta, con voto palese ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri. Le leggi che autorizzano prestiti straordinarii non entrano in vigore se non dopo che sieno state ratificate direttamente dal popolo, in occasione delle più prossime elezioni generali.

Ogni *bill* approvato successivamente dalle due Camere, vien rimesso al Governatore; e questi se vi è favorevole, lo firma, altrimenti lo rinvia con le sue obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però detta Camera e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri presenti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 5 giorni (escluse le domeniche) il *bill* diventa legge egualmente; tranne che il rinvio fosse stato reso impossibile per un sopravvenuto aggiornamento delle Camere, nel qual caso il Governatore può ancora arrestarlo, rinviandolo con le sue obiezioni all'ufficio del Segretario di Stato entro 10 dì dopo l'aggiornamento (escluse le domeniche).

Le leggi entrano in vigore 90 dì dopo l'aggiornamento

della sessione in cui sono state approvate, a meno che nei casi d'urgenza le Camere non dispongano altrimenti con voto palese ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri di ciascuna.

Per gli emendamenti alla Costituzione si richiede che essi vengano dapprima approvati in ciascuna Camera a voti palesi ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti; e che vengano poscia direttamente e singolarmente ratificati dal popolo in occasione delle più prossime elezioni generali. — Possono altresì le due Camere, alla suddetta maggioranza, deliberare la revisione o l'emenda della costituzione; e se il popolo in occasione delle più prossime elezioni generali ratifica siffatta deliberazione, la nuova Legislatura disporrà in tal caso per l'elezione di una *Convenzione* apposita, la quale avrà almeno tanti membri, quanti ne conta la Camera più numerosa. Le proposte della Convenzione sono in ultimo presentate alla diretta ratifica del popolo.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, ed in sua mancanza al *Vice-governatore* (*Lieutenant-Governor*), entrambi scelti direttamente dal corpo elettorale, ogni quattro anni.

La loro elezione ha luogo insieme a quella dei membri della Legislatura; ma lo scrutinio finale dei voti è fatto dallo *Speaker* dei Rappresentanti in adunanza plenaria delle due Camere, proclamandosi eletto il candidato che riportò maggiori voti rispettivamente per l'uno o per l'altro ufficio. A parità di voti fra più candidati, la scelta definitiva è fatta dalle due Camere a voti uniti e palesi.

Sono anche eletti direttamente dal popolo, nello stesso modo e per 4 anni, il Segretario di Stato, il Tesoriere, il Controllore, l'Avvocato Generale, il Soprintendente del-

l'Istruzione, e il Commissario delle terre pubbliche. Il Tesoriere, scadendo dall'ufficio, non vi è immediatamente rieleggibile.

Mancando insieme il Governatore ed il Vice-governatore, l'ufficio del primo è temporaneamente sostenuto dal Segretario di Stato.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, purchè risiedano da un anno nello Stato, da 90 dì nella Contea, e da 30 nel luogo in cui domandano di votare.

Le elezioni hanno luogo ogni biennio (anni pari) nel martedì successivo al primo lunedì di novembre. — Per quelle dei Senatori si hanno 24 collegi, di cui 19 uninominali. Quelle dei deputati hanno luogo per collegi di contea, con un numero di eleggendi che varia da 1 a 8. — Il voto è segreto.

9. Ordinamento giudiziario. V'è per tutto lo Stato una *Corte Suprema*, con 5 giudici; ed in ogni contea una *Corte Superiore*, con almeno un giudice. Tutti questi magistrati sono elettivi, e i primi durano in carica 6 anni, i secondi 4; ma possono essere rimossi per risoluzione delle due Camere, votata a suffragi palesi ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri di ciascuna. V'ha pure i *giudici di pace*, similmente elettivi.

Il giuri funziona anche nelle materie civili. In quelle penali v'ha il grande ed il piccolo giuri, ossia il giuri per l'accusa e quello pel giudizio.

43. — WISCONSIN.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1848. Costituzione del marzo dello stesso anno, con varii emendamenti posteriori.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due Camere, il Senato e l'Assemblea.

3. Il *Senato* consta di 33 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero ad ogni biennio.

4. L'*Assemblea* consta di 100 membri, eletti dal popolo ogni 2 anni.

5. Per l'eleggibilità alle due Camere è solo necessario l'esercizio del diritto elettorale nel collegio in cui ha luogo l'elezione, con la residenza da un anno nello Stato.

Senatori e Rappresentanti nell'entrare in carica prestano giuramento; ricevono un'annua indennità fissa, ed una di viaggio durante le sessioni; ed hanno il privilegio di non potere essere arrestati (eccetto che per tradimento, felonìa o violazione della pace) e di non essere soggetti a procedimento civile, durante le sessioni ed i 15 giorni che le precedono e le seguono. Il loro mandato è incompatibile con ogni ufficio civile, che sia stato creato od abbia ricevuto aumento di retribuzione durante il mandato medesimo.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria

¹ Sup. Kq. 145,137. — Pop. ass. (1890) ab. 1,683,697. — Pop. rel. 12 ab. per Kq. — Cap. Madison. — Amministrativamente lo Stato divideasi in 28 Contee (V. nota a pag. 58).

ogni biennio; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi. (V. nota a pag. 56.)

L'Assemblea si elegge il Presidente fra i proprii membri. Il Senato è invece preseduto dal Vice-governatore, con diritto di voto nei soli casi di parità di suffragi; ma si elegge un Presidente temporaneo ogniqualvolta manchi il Vice-governatore.

I due rami della Legislatura hanno eguali attribuzioni. Spetta però solo all'Assemblea di pronunziare, a maggioranza assoluta, l'accusa (*impeachment*) contro gli ufficiali civili che si rendessero colpevoli. Spetta invece al Senato di giudicare di simili accuse, pronunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei presenti le sue condanne, le quali non possono estendersi oltre la destituzione e l'incapacità politica, salva la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

Ciascun *bill* o progetto di legge è discusso nelle due Camere successivamente; e poscia, quando risulti approvato da entrambe, vien rimesso al Governatore. Questi, se vi è favorevole lo firma, altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Se però detta Camera, e successivamente anche l'altra, lo riapprovano a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei presenti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 3 giorni (escluse le domeniche), il *bill* diventa legge egualmente, a meno che il rinvio fosse stato reso impossibile da un sopravvenuto aggiornamento delle Camere.

Ogni *bill* deve riflettere un solo oggetto, indicato nel titolo di esso. I *bills* finanziari debbono essere votati a suffragi palesi, e per la validità della deliberazione richiedesi la presenza di $\frac{2}{3}$ dei membri in ciascuna Camera.

Per gli emendamenti alla Costituzione è necessario ch'essi vengano dapprima approvati a voti palesi ed a maggioranza assoluta in ciascuna Camera; che poscia le Camere, ricostituite al seguito delle ordinarie elezioni generali, li riapprovino alla stessa maggioranza; e che in ultimo vengano essi sottoposti uno ad uno, alla diretta ratifica del popolo.

Possono anche le due Camere proporre in ogni tempo la nomina d'una *Convenzione* per rivedere o emendare la Costituzione; e se il popolo alle prossime elezioni generali si dichiara favorevole, è provveduto all'elezione della Convenzione medesima.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, ed in sua assenza al *Vice-governatore* (*Lieutenant-Governor*), eletti direttamente dal popolo, ogni biennio, fra i cittadini dell'Unione che godono del dritto elettorale nello Stato.

La loro elezione ha luogo nel tempo e nei modi di quella dei membri delle Camere, e si proclama eletto il candidato che raccolse maggiori voti rispettivamente per l'uno o per l'altro ufficio. In caso di parità fra più candidati, la scelta definitiva è fatta dalle due Camere a voti uniti e palesi.

Sono anche eletti direttamente dal popolo, negli stessi modi e per lo stesso periodo, il Segretario di Stato, il Tesoriere, e l'Avvocato Generale.

Venendo a mancare insieme il Governatore ed il Vice-governatore, l'ufficio del primo è temporaneamente sostenuto dal Segretario di Stato.

8. Sono elettori i cittadini dell'Unione all'età di 21 anni, purchè risiedano da un anno nello Stato. (V. nota a pag. 94.)

Le elezioni hanno luogo nel martedì successivo al

primo lunedì di novembre. I collegi per la elezione dei membri delle Camere sono uninominali; il voto è segreto.

9. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema*; e in ogni circuito giudiziario una *Corte di circuito* con giudice unico. V'ha nelle contee un *giudice di verificaione*; e nelle località *giudici di pace*.

I magistrati sono eletti dal corpo elettorale della rispettiva giurisdizione, e durano in ufficio 6 anni quelli delle Corti Superiori, 2 anni gli altri. I primi possono essere rimossi dal Governatore su risoluzione delle due Camere, votata a maggioranza di due terzi dei membri di ciascuna.

Nelle materie penali esiste il grande ed il piccolo giurì, ossia il giurì per l'accusa e quello pel giudizio.

44. — WYOMING.¹

1. Fu ammesso nell'Unione il 1890. Costituzione approvata dal popolo addì 5 novembre 1889.

2. Il potere legislativo è esercitato dalla *Legislatura*, che si compone di due Assemblee, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 16 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, con rinnovazione della metà del loro numero allo spirare d'ogni biennio.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di membri in numero almeno doppio, ed al più triplo di quelli del

¹ Sup. Kq. 253,525. — Pop. ass. (1890) ab. 60,582. — Pop. rel. 0,2 ab. per Kq. — Cap. Cheyenne. — Lo Stato si divide in 10 Contee (V. nota a pag. 58).

Senato — attualmente 33 — eletti ogni 2 anni direttamente dal popolo.

5. Per l'eleggibilità alle due Camere si richiede la cittadinanza dell'Unione e dello Stato, e la residenza da almeno 12 mesi nel collegio in cui ha luogo l'elezione. Per i Senatori è anche necessaria l'età di almeno 25 anni.

Senatori e Rappresentanti all'entrare in funzioni prestano giuramento; ricevono una indennità di viaggio ed una di soggiorno durante le sessioni; ed hanno il privilegio di non poter essere arrestati nel tempo di esse, nè mentre vi si recano o ne tornano, eccetto che per tradimento, fellonia, o violazione del loro giuramento o della pubblica pace. Non possono poi, nel tempo del loro mandato, essere scelti ad uffizii civili dipendenti dallo Stato.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni biennio (anni dispari) alle 12 m. del secondo martedì del gennaio consecutivo alle elezioni; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governatore le convochi. Le sessioni non possono durare più di 40 giorni. (V. nota a pag. 36.)

Ciascuna assemblea si elegge fra i proprii membri un Presidente, che ha titolo di *President* nel Senato, e di *Speaker* nella Camera.

I due rami della Legislatura hanno eguali attribuzioni. Spetta però alla sola Camera di iniziare le leggi finanziarie (libero il Senato di emendarle al pari d'ogni altro progetto) — e di pronunziare, a maggioranza assoluta dei membri eletti, l'accusa o *impeachment* contro il Governatore e gli altri ufficiali pubblici, e i magistrati, eccetto i giudici di pace.

Spetta invece al solo Senato di giudicare di simili ac-

cuse, facendosi presedere dal Capo-giudice della Corte Suprema se l'accusato è il Governatore, e pronunziando in ogni caso a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei Senatori eletti le proprie condanne, le quali non possono importare che la rimozione dall'ufficio e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti alle Corti ordinarie.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera previo esame di un Comitato, e la loro votazione definitiva è palese, richiedendosi per l'approvazione il suffragio favorevole della maggioranza assoluta dei membri eletti. Inoltre i *bills* che autorizzano la creazione di debiti straordinari, fuori dei casi di necessità per sopprimere un'insurrezione o provvedere alla pubblica difesa, debbono essere sottoposti alla diretta approvazione del popolo. — Ogni *bill* deve riflettere un unico oggetto, da esprimersi chiaramente nel titolo; e negli ultimi 3 giorni della sessione non può iniziarsi verun *bill* per nuove spese, tranne che per consenso unanime dell'Assemblea nella quale lo si vuole introdurre.

Approvato che sia da entrambe le Camere successivamente, ogni *bill* è rimesso al Governatore; il quale, se lo approva, lo firma, altrimenti lo rinvia con le sue obiezioni alla Camera in cui il *bill* stesso ebbe origine. Quando però questa e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti ed a voti palesi, il *bill* diventa legge come se il Governatore lo avesse firmato. — Se il Governatore non restituisce un *bill* entro 3 giorni (escluse le domeniche) il *bill* diventa legge del pari; a meno che la Legislatura aggiornandosi non ne abbia impedita la restituzione, nel qual caso il Governatore può ancora arrestarlo, rinviand-

dolo con le sue obiezioni al Segretario di Stato entro 15 dì dopo l'aggiornamento.

Per gli emendamenti alla Costituzione è necessario che ciascuna Camera li approvi a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri ond'è composta, ed a voti palesi; e che poscia sieno ratificati direttamente e singolarmente dal popolo, in occasione delle più prossime elezioni generali. — Possono anche le due Camere, con la detta maggioranza di $\frac{2}{3}$, dichiarare la necessità di una *Convenzione*; e se il popolo, in occasione delle più prossime elezioni generali, accetta la proposta, si fa luogo all'elezione della Convenzione stessa, la quale avrà un numero di membri almeno doppio di quello della Camera. Il progetto della Convenzione è in ultimo presentato alla diretta ratifica del popolo.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Governatore*, eletto direttamente dal popolo ogni 4 anni, fra i cittadini aventi almeno l'età di 30 anni e da un quinquennio residenti nello Stato.

La sua elezione ha luogo insieme a quella dei membri della Legislatura, ed è dichiarato eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di voti. Se però due o più candidati ne riportano in egual numero, la scelta definitiva fra di essi spetta alle due Camere a voti uniti, nella prossima loro sessione ordinaria.

Sono anche eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni, fra i cittadini aventi almeno 25 anni di età, il Segretario di Stato, il Controllore, il Tesoriere, e il Soprintendente dell'Istruzione. Il Tesoriere non è immediatamente rieleggibile dopo la sua scadenza dall'ufficio.

Venendo il Governatore a mancare per qualsivoglia causa nel corso del suo quadriennio, vien sostituito dal Segretario di Stato, sino alla consecutiva elezione ordinaria.

8. Sono elettori i cittadini dei due sessi all'età di 21 anni, purchè risiedano da un anno nello Stato, e da 60 dì nella Contea in cui chiedono di votare, e sappiano leggere.

Il voto è segreto; le schede portano già stampati i nomi dei vari candidati, e l'elettore non fa che indicare quale fra di essi preferisce; le elezioni tutte hanno luogo nel martedì consecutivo al primo lunedì di novembre d'ogni anno pari. — Senatori e Rappresentanti sono eletti per *contee*; v'ha quindi 10 collegi, e rispetto ai primi, 3 contee eleggono 1 Senatore, 4 ne eleggono 2 ed una ne elegge 3; rispetto ai secondi, 4 contee eleggono 2 Rappresentanti, 3 ne eleggono 3, 2 ne eleggono 5, ed una ne elegge 6. Gli eletti entrano in ufficio nel primo lunedì del gennaio consecutivo.

9. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema* con 3 giudici, eletti direttamente dal popolo ogni 8 anni; ed in ognuno dei 3 distretti giudiziarii, una *Corte di Distretto* con giudice unico (eletto ogni 6 anni), il quale siede alternativamente nelle varie contee comprese nella sua giurisdizione. V'ha poi, in ciascuna contea, un sufficiente numero di *Giudici di pace*, parimenti elettivi.

Il giurì funziona anche al civile. Al penale v'ha il grande ed il piccolo giurì, ossia quello dell'accusa e quello del giudizio.

BERMUDE.¹

1. Colonia Inglese. La Corona vi è rappresentata da un *Governatore e Comandante in capo*, il quale nell'esercizio delle sue funzioni è assistito da un *Consiglio Esecutivo* che si compone di 6 membri (dei quali 4 funzionari), parimenti scelti dalla Corona.

2. V'è inoltre, per l'esercizio della funzione legislativa, un Parlamento che si compone di due Camere, il Consiglio e l'Assemblea.

Il *Consiglio Legislativo* consta di 9 membri (dei quali 3 funzionari), scelti anch'essi dalla Corona. L'*Assemblea* consta di 36 membri, eletti dal popolo in ragione di 4 per ciascuna delle 9 *parrocchie* che compongono la Colonia, richiedendosi per l'eleggibilità il possesso d'una proprietà del valore di 240 sterline.

Sono elettori i cittadini maggiorenni, che posseggono una proprietà del valore di 60 sterline.²

3. Il Parlamento è convocato almeno una volta l'anno dal Governatore, e sta in sessione, ordinariamente, dal maggio al novembre.

Le sue deliberazioni sono soggette all'assenso del Governatore medesimo, il quale può approvarle o rigettarle in nome della Corona, ovvero riservarle per la diretta sanzione di quest'ultima.

¹ Gruppo di 360 isolette, della complessiva superficie di 50 Kq. — Pop. ass. (1889) ab. 45,743. — Pop. rel. 315 ab. per Kq. — Cap. Hamilton con 8,000 ab.

² Nel 1890 il numero degli elettori iscritti era di 1,423.

BAHAMAS.¹

1. Colonia Inglese. La Corona vi è rappresentata da un *Governatore*; e questi, nell'esercizio delle sue funzioni è assistito da un *Consiglio Esecutivo*, che si compone del Segretario Coloniale, dell'Avvocato Generale, dell'Ufficiale comandante delle truppe, e del Ricevitore Generale, i quali debbono aver seggio o nel Consiglio legislativo, o nell'Assemblea.

2. V'è inoltre, per l'esercizio della funzione legislativa, un Parlamento composto di due rami, il Consiglio e l'Assemblea, che vengono convocati almeno una volta l'anno dal Governatore.

3. Il *Consiglio Legislativo* consta di 9 membri, liberamente scelti dalla Corona.

4. L'*Assemblea Rappresentativa* consta di 29 membri, eletti direttamente dal popolo, fra i cittadini che posseggono una proprietà del valore di 200 sterline.

Sono elettori i cittadini all'età di 21 anni, purchè posseggano una proprietà del valore di 5 sterline, od altro censo equivalente; i collegi sono 14.

5. Le deliberazioni delle due Camere sono soggette all'assenso del Governatore; e questi ha facoltà di ap-

¹ Gruppo d'isole della complessiva superficie di 13,960 Kq. — Pop. ass. (1889) ab. 49,500 — Pop. rel. 3,5 ab. per Kq. — Cap. Nassau, con 5,000 ab.

provarle o di rigettarle in nome della Corona, ovvero di riservarle per la diretta sanzione di essa.

6. Per l'amministrazione della giustizia v'ha giudici residenti nelle varie isole del gruppo, e giudici superiori che si recano alternativamente nell'una o nell'altra ad epoche determinate.

GIAMAICA. ¹

1. Colonia Inglese. Costituzione del 1866 con modificazioni del 1869 e del 1884. La Corona vi è rappresentata da un *Capitano Generale e Governatore in capo*.

2. Il Governatore nell'esercizio delle sue funzioni è assistito da un *Consiglio Privato*, che si compone del più anziano ufficiale comandante delle truppe, del Segretario Coloniale, dell'avvocato Generale, e del Direttore dei lavori pubblici.

3. V'è inoltre, con ristrette attribuzioni, un *Consiglio Legislativo*, il quale comprende 18 membri, cioè i 4 membri del Consiglio Privato, 5 altri liberamente scelti dalla Corona, e 9 membri eletti ogni 5 anni dal popolo.

Il diritto elettorale è fondato sul censo.

Il Consiglio Legislativo è convocato ogni anno dal Governatore, il quale può anche scioglierlo prima della fine del normale quinquennio.

4. Questa Colonia dividesi in 3 *Contee*, ed in 14 *parrocchie* amministrate da *Comitati* elettivi.

5. Per l'amministrazione della giustizia v'ha un'*Alta Corte*, *Corti di distretto*, e giudici di pace.

¹ Sup. Kq. 40,859. — Pop. ass. (1888) ab. 613,376. — Pop. rel. 57 ab. per Kq. — Cap. Kingston.

ISOLE SOTTOVENTO.¹

1. Federazione di Colonie inglesi, costituita nel 1871 mercè l'unione delle Colonie di Antigua — Monserrato — Saint Kitts (San Cristoforo) e Nevis — Dominica — e Isole Vergini.

Ciascuna di tali Colonie forma una *Presidenza* con proprio Governo; ma alla testa dell'intero gruppo sta un *Governatore e Comandante in capo*, liberamente scelto dalla Corona.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore è assistito da un *Consiglio Esecutivo*, pure di nomina della Corona, il quale componesi del Segretario Coloniale, dell'Avvocato Generale, del Controllore Generale, dei *Presidenti* delle 5 Colonie, e del Presidente del Consiglio Legislativo.

3. Il *Consiglio Legislativo*, competente per gli affari

1 Colonie	Superf. Kq.	Popol. assoluta ab.	Popol. relativa ab.	Capitale
Antigua	450	34,964	80	S. John. *
Monserrato	83	11,680	141	Plymouth.
Saint Kitts e Nevis	294	41,000	133	Basseterre.
Dominica	734	28,840	38	Roseau.
Isole Vergini	165	5,287	32	Roadtown.

* Capitale federale.

comuni all'intero gruppo, si compone di 20 membri. Di questi, 3 seggono per diritto, e sono il Segretario Coloniale, l'Avvocato Generale, e il Controllore Generale; — 7 sono scelti dalla Corona, in guisa che uno almeno appartenga a ciascuna delle 5 Legislature speciali delle Colonie che compongono il gruppo; — e 10 sono elettivi e durano in ufficio 3 anni.

Di questi ultimi, 4 sono eletti nel proprio seno dalla parte elettiva della Legislatura speciale di Antigua, 4 parimenti dalla parte elettiva di quella di S. Kitts, e 2 da quella di Dominica; e tutti continuano a sedere nella Legislatura speciale dalla quale provengono.

4. Il *Consiglio Legislativo* è convocato dal Governatore, almeno una volta ogni anno.

Le leggi ch'esso vota sono sottoposte al Governatore medesimo; ed egli può approvarle o rigettarle in nome della Corona, ovvero riserbarle per la diretta sanzione di quest'ultima — nel qual caso la sanzione deve intervenire entro il termine di 8 mesi.

La Corona può pure, entro lo stesso termine massimo, annullare la sanzione data ad una legge dal Governatore; e la legge colpita perde ogni efficacia dal dì della notificazione del seguito annullamento.

LEGISLATURE PARTICOLARI.

1. Il *Consiglio Legislativo* speciale dell'Isola di Antigua comprende 4 membri di dritto — cioè il Segretario Coloniale, l'Avvocato Generale, il Procuratore Generale e il Tesoriere (i quali costituiscono il *Consiglio Esecutivo* dell'isola stessa) — 8 membri scelti liberamente dalla Corona — e 12 membri eletti dal popolo ogni 5 anni.

Il Presidente del Consiglio è nominato dal Governatore e Comandante in capo, ed ha voto preponderante ogni qualvolta si verifichi parità di suffragi nel seno del Consiglio medesimo.

Il diritto elettorale è basato sopra un censo molto elevato.¹

2. Il *Consiglio Legislativo* speciale di Saint Kitts comprende 3 membri di diritto, ossia l'Avvocato Generale, il Controllore e il Segretario del Governo (i quali costituiscono il *Consiglio Esecutivo* locale) — 7 membri scelti liberamente dalla Corona — e 10 eletti dal popolo. Eccetto i 3 primi, tutti gli altri durano in ufficio 5 anni.

3. Il *Consiglio Legislativo* speciale dell'Isola di Dominica si compone di 14 membri; dei quali, 7 nominati dalla Corona (e questi costituiscono il *Consiglio Esecutivo* locale) — e 7 eletti dal popolo.

Il diritto elettorale è basato sul censo.²

¹ Gli elettori sono 308, su 1800 ab. di razza bianca.

² Le Colonie di Monserrato e Isole Vergini hanno entrambi i Consigli — Legislativo ed esecutivo — interamente di scelta della Corona.

BARBADOS.¹

1. Colonia Inglese. La Corona vi è rappresentata da un *Governatore e comandante in capo*, il quale nell'esercizio delle sue funzioni è assistito da un *Consiglio Esecutivo* composto di 6 membri. Questi sono — l'Ufficiale comandante delle truppe, il Segretario coloniale, l'Avvocato Generale, il Controllore Generale, e 2 altri membri senza ufficio determinato.

Il Consiglio Esecutivo è preseduto dal Governatore, ed è responsabile solo verso di lui.

2. V'è inoltre, per l'esercizio della funzione legislativa locale, una *Legislatura* che si compone di due assemblee, il Consiglio e la Camera.

3. Il *Consiglio Legislativo* consta di 9 membri, scelti liberamente dalla Corona.

4. La *Camera dell'Assemblea* consta di 24 membri, eletti ogni anno direttamente dal popolo, in ragione di 2 per ciascuna delle 12 *parrocchie* dell'Isola.

Il diritto elettorale è basato sul censo.²

5. V'ha pure un *Comitato Esecutivo della Legislatura*, preseduto dal Governatore, e composto dei membri del Consiglio Esecutivo, di un membro del Consiglio Legi-

¹ Sup. Kq. 430. — Pop. ass. (1888) ab. 181,000. — Pop. rel. 421 ab. per Kq. — Cap. Bridgetown, con 25,000 ab.

² Nel 1889 il numero degli elettori era di 2,340.

slativo, e di 4 membri della Camera, tutti scelti dal Governatore medesimo.

Il Comitato ha, tra gli altri uffici, quello di esaminare preventivamente i disegni di leggi finanziarie, i quali non possono essere presentati alla Legislatura se non dopo il voto favorevole di esso.

6. Per l'amministrazione della giustizia v'ha una *Corte Suprema* e 7 magistrati di polizia.

HAITI.¹

1. Repubblica rappresentativa. Costituzione del 9 ottobre 1889.

2. Il potere legislativo è esercitato da due assemblee le quali formano il *Corpo Legislativo*, e si chiamano *Senato* e *Camera dei Comuni*.

3. Il *Senato* si compone di 30 membri, i quali durano in ufficio 6 anni, con rinnovazione d'una terza parte del loro numero totale ad ogni biennio. Il dipartimento dell'Ovest ne ha 9, quello del Nord e quello del Sud 7 per ciascuno, quello dell'Artibonite 4, e 3 quello del Nord-ovest.

I Senatori vengono eletti dalla Camera dei Comuni, su due liste di candidati per ciascun dipartimento; una di esse liste contiene i candidati prescelti dalle *assemblee elettorali*, che ogni due anni si riuniscono all'uopo nei capoluoghi di circondario; e l'altra è preparata, anche ogni due anni, dal Potere Esecutivo. Nel caso di vacanza di qualche seggio, la scelta del nuovo titolare è fatta sulle liste più recenti, ma l'eletto sta in carica pel solo tempo che rimaneva a compiere al Senatore ch'è venuto a mancare.

¹ Sup. Kq. 28,676. — Pop. ass. (1887) ab. 960,000, quasi tutti negri. — Pop. rel. 33 ab. per Kq. — Cap. Port au Prince, con 60,000 ab. — Vi si parlano le lingue francese e spagnuola.

4. La *Camera dei Comuni* comprende 50 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 3 anni.

5. Per l'eleggibilità al Senato è necessaria l'età di 30 anni; per l'eleggibilità alla Camera è necessaria l'età di 25 anni. In entrambi i casi è richiesto anche il possesso di beni immobili nello Stato, ovvero l'esercizio di una industria qualsiasi.

Senatori e Deputati non possono essere arrestati, salvo il caso di flagrante delitto, senza l'autorizzazione della rispettiva assemblea. Le loro funzioni sono compatibili solo con l'ufficio di ministro residente e con quello di Segretario di Stato.

Si gli uni che gli altri all'entrare in carica prestano giuramento; e ricevono un'indennità mensile, che pei Rappresentanti è doppia di quella assegnata ai Senatori.

6. Il Corpo Legislativo adunasi in sessione ordinaria ogni anno il primo lunedì d'aprile; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che per urgenti motivi il Governo lo convochi. La sessione ordinaria è di 3 mesi, ma in caso di necessità può essere prolungata fino a 4. Ed in caso di necessità urgente ed assoluta può essere anche prorogata, dal Presidente della Repubblica, però non mai al di là del 1° giugno; nè il Presidente della Repubblica può esercitare un tal diritto nell'ultimo anno della sua permanenza in ufficio. — Allo stesso Presidente, in ultimo, è data facoltà di sciogliere per gravissimi motivi la Camera dei Comuni, quando però il Senato consenta in siffatta misura a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei suoi membri; e in questo caso deve l'Esecutivo convocare la nuova Camera entro il termine di un mese.

Le due Assemblee seggono, di regola, separatamente. Ma si riuniscono in *Assemblea Nazionale*, sotto la presidenza del Presidente del Senato, all'apertura di ogni

sessione annua, e per eleggere il Presidente della Repubblica, per decidere sulle dichiarazioni di guerra, sull'approvazione dei trattati, sugli emendamenti costituzionali, e sopra alcune leggi di speciale importanza.

Durante gli aggiornamenti il Senato si fa rappresentare da un *Comitato Permanente* di 3 membri, eletti nel proprio seno, con l'incarico di convocare ove occorra il Senato medesimo, od anche l'Assemblea Nazionale nel caso di sopravvenuta vacanza dell'ufficio di Presidente della Repubblica.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta in ciascuna Camera la presenza di $\frac{2}{3}$ dei membri che la compongono; le votazioni son sempre palesi. — L'iniziativa delle leggi appartiene a ciascuna assemblea ed al potere esecutivo; ma le leggi finanziarie debbono essere votate prima nella Camera dei Comuni.

Spetta inoltre alla Camera dei Comuni la facoltà di accusare davanti al Senato il Presidente della Repubblica e i membri del Tribunale di Cassazione, che si rendessero colpevoli. Ma l'accusa dev'essere deliberata a maggioranza di $\frac{2}{3}$, e così pure la condanna; e il Senato non può applicare altra pena se non quella della decadenza dall'ufficio, salva la ripresa dell'azione innanzi ai tribunali ordinarii. — Simili facoltà spettano alla Camera ed al Senato anche contro i Segretarii di Stato o Ministri, pel caso di delitti nell'esercizio delle loro funzioni. Basta per questi la deliberazione a semplice maggioranza, ma è espressamente stabilito che fuori del caso di delitti non può essere dato dalla Camera alcun voto, il quale sia capace di condurre a modificazioni ministeriali.

Ogni progetto di legge approvato dalle due Camere è rimesso per la promulgazione al Presidente della Re-

pubblica. Egli può però rimandarlo con le sue osservazioni alla Camera in cui il progetto ebbe origine; ma se questa e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ ed a voli segreti, in tal caso il progetto è promulgato come se il Presidente lo avesse approvato. — La facoltà di rinvio dev'essere esercitata dal Presidente entro il termine di 5 giorni se trattasi di progetti dichiarati urgenti dalle Camere — e di 8 (eccettuate le domeniche) per gli altri; ma se nel frattempo si chiude la sessione, i progetti stessi restano aggiornati.

Per gli emendamenti alla Costituzione è richiesto che essi vengano dapprima designati con legge votata a maggioranza di $\frac{2}{3}$ in ciascuna Camera, e poscia deliberati in via definitiva ed alla stessa maggioranza di $\frac{2}{3}$, con la presenza di due terzi dei membri, dall'Assemblea Nazionale.

7. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anni compiuti, purchè posseggono un certo censo o paghino una tassa.

Le *assemblee primarie* si riuniscono normalmente ogni anno, in ciascun Comune, il 10 gennaio, ed hanno per oggetto di eleggere, a seconda che occorra, i deputati, i consiglieri municipali, ed i membri delle *assemblee elettorali* di circondario. Tutte le elezioni si fanno a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto.

Le *assemblee elettorali* di circondario si riuniscono di pieno diritto il 15 febbraio, ed hanno per obbietto di eleggere i Consiglieri circondariali, e di designare i candidati da presentarsi alla Camera per l'elezione dei Senatori. Esse non sono valide se non v'intervengono almeno i $\frac{2}{3}$ del numero totale degli elettori che debbono parteciparvi.

8. Il potere esecutivo è affidato al *Presidente della*

Repubblica, il quale normalmente è eletto per 7 anni, fra i cittadini all'età di 40 anni eleggibili alla Camera, ed entra in carica il 15 maggio consecutivo all'elezione.

Questa è fatta dall'Assemblea Nazionale a voti segreti, ed a maggioranza di due terzi dei membri presenti. Se dopo due giri liberi di scrutinio nessun candidato ottenne la detta maggioranza, l'elezione si concentra fra i 3 più favoriti; e se nemmeno in tal caso l'elezione risulti fatta, si procede al ballottaggio fra i due che riportarono miglior votazione, proclamandosi eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta; in caso di uguaglianza di voti, decide la sorte.

In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente, il potere esecutivo è temporaneamente esercitato dal Consiglio dei Segretarii di Stato.

I *Segretarii di Stato* sono in numero di 6, e presiedono ai seguenti rami di servizio: Affari esteri, Finanza e Commercio — Guerra e Marina — Interno — Istruzione — Lavori pubblici — Giustizia. Essi sono scelti dal Presidente della Repubblica fra i cittadini all'età di 30 anni, proprietari di beni immobili; e partecipano alle adunanze delle Camere, davanti alle quali sono responsabili così dagli atti presidenziali che controfirmano, come di quelli che compiono in qualità di capi dei pubblici servizi.

Una *Camera dei Conti*, eletta dal Senato su liste doppie presentate dall'Esecutivo e dalla Camera dei Comuni, è incaricata dall'esame dei conti pubblici.

9. Lo Stato si divide in 5 *Dipartimenti*, i quali si suddividono in Circondarii, e questi in Comuni.

Ogni Comune ha un *Consiglio*, elettivo, il cui presidente, detto *Magistrato comunale*, è scelto dal Potere Esecutivo nel seno del Consiglio medesimo.

10. Ordinamento giudiziario. Per tutta la Repubblica v' ha un *Tribunale di Cassazione*, sedente alla capitale. In ogni capoluogo di dipartimento sta un *Tribunale d'appello*. In ogni circondario o gruppo di circondarii sta un *Tribunale civile*. Ciascun Comune ha, in ultimo, un *Tribunale di pace*. Tutti i magistrati ricevono la nomina dall' esecutivo; e, tranne quelli di pace, sono inamovibili.

Esistono anche speciali *Tribunali di commercio*.

Il *giurì* funziona nei processi penali, ad eccezione di quelli per reati contro la sicurezza dello Stato, e per reati di falsa moneta, contraffazione di bolli e marchi, falso in atto pubblico, incendio, e per tutti in genere i reati politici commessi mediante la stampa o altrimenti.

SAN DOMINGO.¹

1. Repubblica proclamata il 27 febbraio 1844. Costituzione del 24 novembre stesso anno, con molte modificazioni posteriori, segnatamente del 17 novembre 1888.

2. Il potere legislativo è affidato al *Congresso*, che si compone di 22 deputati, eletti dal popolo con votazione a due gradi ogni 4 anni, in ragione di 2 per ciascuna provincia e ciascun distretto della Repubblica. — Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 21 anni, e la residenza da un anno nel collegio in cui ha luogo l'elezione.

Insieme ai deputati, e nello stesso modo, si eleggono altrettanti *Supplenti*, destinati a sostituire, secondo l'ordine dei voti che raccolsero, i deputati del rispettivo collegio che per qualsiasi causa venissero a mancare.

3. L'ufficio di deputato è incompatibile, durante le sessioni, con ogni altro ufficio pubblico ancorchè non stipendiato. I membri del Congresso non possono essere tratti in arresto se non per reati che importino pena restrittiva della libertà personale, e previa autorizzazione del Corpo al quale appartengono.

4. Il Congresso si riunisce in sessione ordinaria il 27 febbraio d'ogni anno, ed in sessione straordinaria ogni

¹ (*Repubblica Dominicana*) Sup. Kq. 45,200. — Pop. ass. (1888) ab. 447,000. — Pop. rel. 9 ab. per Kq. — Cap. Santo Domingo, con 20,000. ab.

altra volta che il Potere Esecutivo lo convochi. Le sessioni ordinarie durano 90 giorni, ma possono prolungarsi di altri 30, o per deliberazione del Congresso medesimo, o su domanda del Potere Esecutivo.

L'iniziativa delle leggi appartiene ai singoli Deputati, al Potere Esecutivo, ed anche alla Suprema Corte di Giustizia limitatamente alle materie che la concernono.

Ogni progetto preso in considerazione dal Congresso vien sottoposto a 3 distinte discussioni; le quali debbono essere separate l'una dall'altra da almeno un giorno di intervallo, a meno che non si tratti di progetti dichiarati urgenti.

Approvato dal Congresso, viene inviato al Potere Esecutivo; e questo, se vi è favorevole, lo promulga, altrimenti può rinviarlo al Congresso medesimo con le proprie osservazioni, entro un termine che è di 3 giorni per i progetti dichiarati urgenti e di 8 per gli altri. Se però il Congresso, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri presenti, respinge le osservazioni del Potere Esecutivo, questo è tenuto a promulgare senz'altro il progetto, come legge dello Stato.

Per le revisioni alla Costituzione richiedesi che innanzi tutto esse sieno proposte dalla maggioranza assoluta dei membri del Congresso; — che poscia ne sia confermata la necessità dal successivo Congresso, con 3 deliberazioni prese in altrettante separate adunanze, a 3 giorni d'intervallo l'una dall'altra, e sempre a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri eletti; — dopo di che se ne compie la discussione in tre letture al pari d'ogni altro progetto di legge, ma nella votazione definitiva è necessario il voto favorevole di $\frac{2}{4}$ dei deputati.

Oltre alle funzioni legislative, il Congresso ha esclu-

siva attribuzione di mettere in accusa il Presidente o il Vice-presidente della Repubblica e i Segretarii di Stato (i quali poi sono giudicati dalla Corte Suprema), ed anche i suoi stessi membri ed i Giudici della Corte Suprema.

5. Il potere esecutivo è esercitato dal *Presidente della Repubblica*, eletto dal popolo con votazione a due gradi ogni 4 anni, fra i cittadini all'età di 30 anni, residenti nello Stato. — Scadendo dall'ufficio egli può esservi rieletto immediatamente, ma non può occuparlo una terza volta se non dopo 4 anni d'intervallo.

Insieme a lui, e nello stesso modo è eletto anche il *Vice-presidente della Repubblica*, destinato a sostituirlo nei casi d'assenza od impedimento. Mancando entrambi, il Potere Esecutivo resta provvisoriamente affidato al Consiglio dei *Segretarii di Stato*.

Questo Consiglio si compone di 6 membri, rispettivamente capi dei seguenti servizii: Interno e polizia — Affari esteri — Guerra e Marina — Finanza e Commercio — Giustizia e Istruzione — Lavori pubblici. — I Segretarii di Stato sono scelti dal Presidente della Repubblica, e possono essere da lui revocati. Debbono avere almeno 25 anni; e non possono far parte del Congresso, ma come rappresentanti del Governo hanno facoltà d'intervenirvi e prendervi la parola.

Una *Corte dei Conti* invigila sulla contabilità pubblica; i suoi membri, in numero di 5, vengono scelti ogni 4 anni dal Congresso.

6. Sono elettori tutti i cittadini accasati, ovvero aventi l'età di 18 anni compiuti.

Essi si riuniscono in ciascun Comune in *Assemblea Primaria* sotto la presidenza delle autorità locali, ordinariamente ogni 4 anni, cioè il 1° novembre dell'anno an-

teriore a quello del normale compimento dei periodi costituzionali. Si riuniscono straordinariamente ogni altra volta che il Potere Esecutivo lo reputa necessario. — Le Assemblee Primarie eleggono a scrutinio segreto i *Regidores* e i *Sindicos* del rispettivo Comune, — e gli *elettori di secondo grado*, in numero proporzionato alla popolazione, fra un minimo ch'è attualmente di 32 ed un massimo di 87. Gli elettori di secondo grado debbono essere scelti fra i cittadini che abbiano l'età di 21 anni ovvero sieno accasati, e sappiano leggere e scrivere e sieno domiciliati nella Provincia o nel Distretto in cui ha luogo l'elezione.

Gli elettori di secondo grado, a loro volta, si riuniscono in *collegi elettorali*, in ogni capoluogo di provincia o di distretto, normalmente il 27 novembre consecutivo alla loro elezione; — ed a scrutinio segreto, e colla presenza della maggioranza assoluta, eleggono i Deputati ed i Supplenti della rispettiva circoscrizione — votano per la nomina del Presidente e del Vice-presidente della Repubblica — e formano le liste degli eleggibili alla Corte Suprema ed ai Tribunali inferiori.

Lo scrutinio finale dei voti per la nomina del Presidente e del Vice-presidente della Repubblica è fatto in seno al Congresso, proclamandosi eletto per ciascuno dei due uffici il candidato che rispettivamente raccolse la maggioranza assoluta. Se questo limite non è raggiunto da verun candidato, il Congresso sceglie fra i 3 che raccolsero più voti per lo stesso ufficio; e se nessuno dei 3 riporta la maggioranza assoluta, il Congresso procede al ballottaggio fra i 2 più favoriti, lasciando in ultimo decidere alla sorte, ove si verifichi parità in questo caso.

7. Amministrativamente lo Stato dividesi in 6 Pro-

vincie e 5 *Distretti*, con a capo un Governatore civile e militare, nominato dal Potere Esecutivo.

I Cantoni e i Comuni hanno *Capi* nominati dal Governo, — e *Regidores* e *Sindicos*, i quali costituiscono l'*Ayuntamiento* (Giunta) e sono eletti ogni biennio dalla rispettiva Assemblea Primaria.

8. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato una *Suprema Corte di Giustizia*; e negli 11 *Distretti giudiziarii*, *Tribunali di 1^a istanza*. I magistrati sono scelti dal Congresso, ogni 4 anni, sopra terne presentate dai collegi elettorali.

Nei Comuni stanno gli *Alcaldi*, di nomina del Governo.

STATI UNITI DEL MESSICO.¹

1. Repubblica Federale, composta dei 27 *Stati* seguenti: Aguascalientes, Campece, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoacan, Morelos, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Vera Cruz, Yucatan e Zatecas. — V' ha inoltre un *Distretto Federale* in cui trovasi la capitale Messico, e 3 *Territorii*.

Proclamazione d'indipendenza: 16 settembre 1823.
Costituzione del 5 febbraio 1857, con modificazioni del novembre 1874 e dell'ottobre 1887.

2. Ogni Stato è libero e sovrano in quanto riflette il rispettivo regime interno; ed ha propria Costituzione, propria Camera, e proprio Governatore.

Ma, per la gestione degli affari comuni, tutti gli Stati sono costituiti in unico corpo politico, avente speciali organi di Governo.

3. Il potere legislativo federale è esercitato dal *Congresso Generale*, che si distingue in due Camere, quella dei Senatori e quella dei Deputati.

4. La *Camera dei Senatori* consta di 56 membri, eletti indirettamente dal popolo, in ragione di 2 per ogni Stato,

¹ Sup. Kq. 1,946,523. — Pop. ass. (1889) ab. 11,601,347. — Pop. rel. 5 ab. per Kq. — Cap. Messico con 329,535 ab.

e di 2 pel Distretto Federale. Il loro mandato dura 4 anni, con rinnovazione d'una metà del numero totale allo spirare d'ogni biennio; e per l'eleggibilità richiedesi l'età di 30 anni, e il domicilio nello Stato in cui ha luogo l'elezione.

5. La *Camera dei Deputati* consta di 227 membri, eletti dal popolo ogni 2 anni, nella proporzione di uno per ogni 40,000 ab. — Per l'eleggibilità si richiede l'età di 25 anni, e il domicilio nello Stato in cui ha luogo l'elezione.

6. Senatori e Deputati nell'entrare in carica prestano giuramento, e ricevono un'annua indennità fissa.

Il loro mandato è incompatibile con ogni impiego retribuito sul bilancio federale; nè possono essi accettare alcuna funzione retribuita, dipendente dall'esecutivo, senza il previo assenso della rispettiva Camera. Inoltre i membri degli ordini religiosi sono ineleggibili.

Insieme ai Senatori ed ai Deputati si eleggono altrettanti *Supplenti*, destinati a sostituire i rispettivi titolari che vengano a mancare prima della legale scadenza.

7. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria due volte l'anno, cioè dal 1.º al 31 maggio e dal 15 settembre al 15 dicembre; la prima di tali sessioni, che è specialmente dedicata ai bilanci, può essere prorogata per altri 15 giorni; la seconda può pure essere prorogata, occorrendo, fino ad un mese. — Si riuniscono poi, entrambe o disgiuntamente, in sessione straordinaria, ogni altra volta che vengano convocate dalla loro Deputazione Permanente con voto preso a maggioranza di $\frac{2}{3}$, o a sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Repubblica. Nelle sessioni straordinarie non si possono discutere che gli affari indicati nell'ordine del giorno di convocazione. — Nessuna Camera può so-

spendere le sue adunanze per più di 3 dì, senza l'assenso dell'altra.

Nell'intervallo delle sessioni il Congresso si fa rappresentare da una *Deputazione Permanente*, che si compone di 15 Deputati e 14 Senatori e si elegge ogni mese un Presidente fra i proprii membri.

Ciascuna Camera si elegge di mese in mese il Presidente, e chi scade da tale ufficio non vi è più rieleggibile per tutto il resto dell'anno. — Per la validità delle deliberazioni è richiesta nel Senato la presenza di $\frac{2}{3}$ dei membri; nella Camera basta la presenza della metà.

I due rami del Congresso partecipano egualmente al diritto d'iniziativa, insieme al Presidente della Repubblica ed alle Legislature dei singoli Stati confederati. Ma le leggi d'imposta, e quelle relative al reclutamento, debbono essere discusse prima dalla Camera dei Deputati; alla quale spetta pure esclusivamente di pronunciare (a maggioranza assoluta) l'accusa contro il Presidente della Repubblica e i più elevati ufficiali pubblici della Confederazione. — Spetta invece esclusivamente al Senato di giudicare di simili accuse, d'approvare i trattati, e di ratificare le nomine dei ministri e degl'impiegati superiori, fatte dal Presidente della Repubblica.

I progetti di legge vengono discussi e votati successivamente in ciascuno dei rami del Congresso, previo esame delle rispettive commissioni. All'uopo, nella Camera dei Deputati è costituita una Commissione Permanente, composta di un rappresentante per ogni Stato, o Distretto; e ad essa spetta di nominare tutte le altre commissioni, permanenti o speciali, che si rendono necessarie.

Un progetto ch'è approvato da una Camera, e modificato dall'altra, fa ritorno alla prima; — se questa ap-

prova le modificazioni introdottevi, il progetto passa all'Esecutivo per la pubblicazione come legge; se non le approva, il progetto fa ritorno alla Camera che lo aveva modificato; — ed allora, o questa desiste, e il progetto divien legge, ovvero insiste, e il progetto viene aggiornato fino alla successiva sessione.

Ogni progetto approvato dalle due Camere, vien rimesso al Presidente della Repubblica; e questi, se vi è favorevole, lo pubblica come legge; altrimenti lo rinvia con le sue obiezioni, entro 10 giorni, alla Camera in cui il progetto stesso ebbe origine. Ove però detta Camera e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza assoluta ed a voti nominali, il progetto dev'essere promulgato come legge senz'altro ritardo.

Per gli emendamenti alla Costituzione è richiesto ch'essi vengano prima approvati a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dalle Camere in adunanza plenaria; e che poscia, rimessi alle Legislature dei singoli Stati confederati, risultino accolti a maggioranza assoluta dalle Legislature di $\frac{2}{3}$ degli Stati medesimi.

8. Il potere esecutivo federale è esercitato dal *Presidente degli Stati Uniti Messicani*, il quale viene eletto indirettamente dal popolo, ogni 4 anni, fra i cittadini laici all'età di 35 anni, residenti nella confederazione.¹

La sua elezione è fatta insieme a quella dei Deputati, ma lo scrutinio finale dei voti ha luogo in adunanza plenaria delle due Camere, proclamandosi eletto colui che riportò la maggioranza assoluta; — in difetto, sceglie il Congresso fra i 2 candidati che raccolsero maggiori suffragi. L'eletto entra in carica il 1° dicembre conse-

¹ Il corrente periodo presidenziale ebbe principio col 1° dicembre dell'anno 1888.

cutivo alla sua proclamazione; venendo a scadere può essere rieletto, ma per una sol volta; e mancando temporaneamente nel corso del quadriennio, è sostituito dal Presidente del Senato.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è assistito da 6 *Segretarii di Stato*, rispettivamente capi dei seguenti servizi: — Affari esteri, Interno, Giustizia, Lavori pubblici, Guerra, Finanze. V'ha inoltre un *Gran Tesoriere*. I Segretarii di Stato debbono essere nati nel Messico ed avere 25 anni compiuti; essi sono scelti dal Presidente della Repubblica, il quale può anche rimuoverli, e sono responsabili verso di lui e verso il Congresso.

9. Sono elettori i cittadini celibi all'età di 21 anno, e i coniugati all'età di 18, purchè godano dei diritti civili, e serbino vita onorevole.

Le elezioni sono indirette. Il corpo elettorale, nell'ultima domenica di giugno, elegge gli elettori di secondo grado in proporzione di uno per ogni 500 ab.; — e gli elettori di secondo grado, nella prima domenica di luglio, si riuniscono e votano pel Presidente della Repubblica e pei 2 Senatori del rispettivo Stato, ed eleggono inoltre i Deputati della rispettiva circoscrizione. — Lo scrutinio finale dei voti per l'elezione dei Senatori è fatto dalla Legislatura del rispettivo Stato, proclamandosi eletti i 2 che riportarono la maggioranza assoluta; e se questo limite non fu raggiunto, la Legislatura sceglie definitivamente fra i 2 o i 4 candidati che ottennero maggiori suffragi.

Per l'elezione dei Deputati è richiesta la maggioranza assoluta, e in difetto procedesi al ballottaggio.

Il voto è segreto.

10. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutta la Fede-

razione una *Suprema Corte di Giustizia*, con membri nominati ogni 6 anni dagli elettori di secondo grado. Essa conosce delle controversie fra Stato e Stato della Federazione, e di quelle in cui la Federazione è parte; e dirime i conflitti fra i Tribunali federali, fra questi e i Tribunali dei singoli Stati, e fra quelli di uno Stato e quelli di un altro. V'ha pure *Tribunali di Circuito* e *Tribunali di Distretto*.

Ciascuno degli Stati confederati ha inoltre, proprie magistrature di vario grado.

STATI MESSICANI. ¹

1. Ciascuno dei 27 Stati componenti la Federazione ha una Costituzione propria, con proprie indipendenti autorità legislative, esecutive, e giudiziarie.

¹ Aguascalientes sup. Kq. 6,095, pop. ass. (1889) 121,726, pop. rel. 20 ab. per Kq., cap. *Aguascalientes*. — Campeche Kq. 56,462, pop. ass. 91,180, pop. rel. 2 per Kq., cap. *Compeche*. — Chiapas sup. Kq. 55,316, pop. ass. 266,496, pop. rel. 5 per Kq., cap. *San Cristobal*. — Chihuahua sup. Kq. 228,956, pop. ass. 266,496, pop. rel. 1 per Kq.; cap. *Chihuahua*. — Coahuila sup. Kq. 156,731, pop. ass. 183,327, pop. rel. 1 per Kq., cap. *Saltillo*. — Colima sup. Kq. 5,418, pop. ass. 62,547, pop. rel. 13 per Kq., cap. *Colima*. — Durango sup. Kq. 95,275, pop. ass. 265,934, pop. rel. 3 per Kq., cap. *Victoria de Durango*. — Guanajuato sup. Kq. 28,462, pop. ass. 1,007,416, pop. rel. 35 per Kq., cap. *Guanajuato*. — Guerrero sup. Kq. 65,477, pop. ass. 334,827, pop. rel. 5 per Kq.; cap. *Guerrero*. — Hidalgo Kq. 23,170, pop. ass. 494,312, pop. rel. 21 per Kq., cap. *Pachuca*. — Jalisco sup. Kq. 92,919, pop. ass. 1,461,709, pop. rel. 12 per Kq., cap. *Guadaluajara*. — Messico sup. Kq. 49,812, pop. ass. 778,969; pop. rel. 37 per Kq., cap. *Toluca*. — Michoacán sup. Kq. 63,642, pop. ass. 830,923, pop. rel. 13 per Kq., cap. *Morelia*. — Morelos sup. Kq. 5,253, pop. ass. 151,540, pop. rel. 29 per Kq., cap. *Cuernavaca*. — Nuevo Leon sup. Kq. 62,381, pop. ass. 270,852, pop. rel. 4 per Kq., cap. *Monterey*. — Oaxaca sup.

2. Il potere legislativo si esercita in ogni Stato da una *Camera dei Deputati*, elettiva. I suoi membri vengono eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni, — salvo che nello Stato di *Aguascalientes*, ove sono eletti ogni 4, con rinnovazione annua d'una quarta parte del loro numero — in quello di *Colima*, ove sono eletti ogni 3 — ed in quello di *Michoacan*, ove pur essendo eletti ogni 2, si rinnovano però per metà ogni anno.

La composizione di queste assemblee particolari è dimostrata nello specchio a pag. 268-69; dove per taluni Stati si indica il numero attuale dei membri, e per gli altri, pei quali dello numero non si è potuto conoscere, s'indica la proporzione legale fra i deputati e la popolazione ch'essi rappresentano.

L'età richiesta per l'eleggibilità è di 25 anni, salvo che nello Stato di *Hidalgo*, ove bastano 24.

Kq. 88,971, pop. ass. 806,845, pop. rel. 9 per Kq., cap. *Oaxaca*. — *Puebla* sup. Kq. 32,371, pop. ass. 839,468, pop. rel. 26 per Kq., cap. *Puebla*. — *Queretaro* sup. Kq. 9,416, pop. ass. 213,525, pop. rel. 23 per Kq., cap. *Queretaro*. — *S. Luis Potosi* sup. Kq. 66,510, pop. ass. 546,447, pop. rel. 8 per Kq., cap. *S. Luis Potosi*. — *Sinaloa* sup. Kq. 74,261, pop. ass. 223,681, pop. rel. 3 per Kq., cap. *Mazatlan*. — *Sonora* sup. Kq. 497,073, pop. ass. 450,391, pop. rel. 0,8 per Kq., cap. *Ures*. — *Tabasco* sup. Kq. 25,241, pop. ass. 114,028, pop. rel. 4 per Kq., cap. *San Juan Bautista*. — *Tamaulipas* sup. Kq. 85,434, pop. ass. 180,139, pop. rel. 2 per Kq., cap. *Ciudad Victoria*. — *Tlaxcala* sup. Kq. 3,898, pop. ass. 155,151, pop. rel. 40 per Kq., cap. *Tlaxcala*. — *Vera Cruz* sup. Kq. 70,932, pop. ass. 644,457, pop. rel. 9 per Kq., cap. *Vera Cruz*. — *Yucatan*, sup. Kq. 85,827, pop. ass. 582,502, pop. rel. 3 per Kq., cap. *Mérida*. — *Zacatecas*, sup. Kq. 65,167, pop. ass. 526,066, pop. rel. 8 per Kq., cap. *Zacatecas*.

Numero d'ordine	Stati	Camera dei Deputati		Età richiesta per l'esercizio del diritto elettorale (anni) (1)
		Numero degli abitanti che corrisponde ad un deputato (2)	Numero dei Deputati	
1	Aguscalientes	10,000	—	18-20
2	Campeche	10,000	—	18
3	Chispas	—	7	18-21
4	Chihuahua	12,000	—	21
5	Coahuila de Saragoza	9,000	—	18-21
6	Colima	—	7	18-21
7	Durango	—	13	16
8	Guannajuato	5,000	—	18-21
9	Guerrero	—	7	18
10	Hidalgo	25,000 (3)	—	18-21
11	Jalisco	80,000	—	21
12	Messico	40,000	—	18-25
13	Michoacan	—	9	21
14	Morelos	15,000	—	18-21
15	Nuevo Leon y Coahuila	20,000	—	18-20
16	Oaxaca	40,000	—	21
17	Puebla	40,000	—	18-21
18	Queretaro	15,000 (2)	—	18-21
19	S. Luis Potosi	40,000 (2)	—	18-21
20	Sinaloa	—	9	18-21
21	Sonora	10,000	—	18-21
22	Tlaxasco	—	7	18-21
23	Tamauilipas	—	11	18-21
24	Tlaxcala	12,000	—	18-21
25	Vera Cruz	40,000 (4)	—	18-21
26	Yucatan	20,000	—	18-21
27	Zacatecas	—	10	21

(1) In tutti gli Stati si aggiunge un Deputato in più per ogni frazione eccedente la metà del numero esposto in questa colonna; eccetto che nello Stato di Hidalgo, ove la frazione è fissata in 20,000 ab.

(2) I Deputati debbono essere o in meno di 43 o in più di 21.

(3) Le Provincie che non raggiungono questa cifra, hanno però egualmente diritto ad un deputato. Le Provincie sono in numero di 41.

(4) E inoltre eletto un deputato da tutto lo Stato formate un solo collegio; e questo deputato assume poi la Presidenza della Camera.

(5) Negli Stati ove si indicano due limiti di età, quello più basso è per cittadini ammogliati; quello più alto per celibi.

3. Il potere esecutivo è affidato ad un *Governatore*, eletto direttamente dal popolo di ciascun Stato. Egli dura in ufficio 4 anni, eccetto che negli Stati di *Morelos*, *N. Leon*, *Sonora*, e *Yucatan*, nei quali sta in ufficio soltanto un biennio.

L'età richiesta per l'eleggibilità a Governatore è di 30 anni; però negli Stati di *Chihuahua* e *Sinaloa* bastano anni 25, mentre se ne richiedono 33 in quelli di *Campeche*, *Chiapas*, *Guerrero*, ed *Oaxaca*.

4. Anche il diritto elettorale è regolato da leggi diverse per ogni Stato; e quanto all'età necessaria per l'esercizio di esso, generalmente ai cittadini ammogliati è imposto un limite più basso che agli altri, come si scorge dal citato specchio a pag. 268-69.

5. Ciascuno Stato si divide poi in Province o *Partidos* con proprio ordinamento; e ciascuno ha pure speciali organizzazioni municipali e giudiziarie.

GUATEMALA. ¹

1. Repubblica, proclamatasi indipendente il 31 maggio 1847. Costituzione del dicembre 1879 con modificazioni dell'ottobre 1889.

2. Il potere legislativo è esercitato da un'assemblea unica, detta *Camera dei Rappresentanti*; la quale si compone di 69 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale allo spirare di ciascun biennio. La proporzione è di un Deputato per ogni 20,000 ab. all'incirca.

3. La Camera dei Rappresentanti si riunisce in sessione ordinaria, cioè per 2 mesi, il 1° marzo d'ogni anno; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Potere Esecutivo la convochi.

Essa partecipa all'iniziativa delle leggi; ed ha esclusiva facoltà di mettere in accusa il Presidente della Re-

¹ Sup. Kq. 125,100. — Pop. ass. (1890) ab. 1,460,047. — Pop. rel. 12 ab. per Kq. — Cap. Guatemala, con 70,000 ab. — Nel 15 ottobre 1889 i plenipotenziarii delle 5 repubbliche di Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Salvador, concordarono un patto di unione provvisoria, mercè il quale i detti Stati ritornerebbero ad unità politica sotto il nome di *Repubblica dell'America Centrale*, con una Dieta Federale ed un Supremo Potere Esecutivo Nazionale. Il progetto però non ha avuto ancora attuazione pratica, per le frequenti guerre civili che in quelle contrade rendono estremamente incerte ed instabili le forme politiche.

pubblica, i Ministri, i Consiglieri di Stato, e gli ufficiali pubblici che si rendessero colpevoli.

Ogni progetto approvato dalla Camera è rimesso per la sanzione e la promulgazione al Presidente della Repubblica; il quale però può ricusar l'una e l'altra, opponendo il suo *veto*, e nei casi d'urgenza può emanare decreti aventi forza di leggi, ma con l'obbligo di sottoporli appena possibile alla ratifica della Camera.

4. Il potere esecutivo è affidato al *Presidente della Repubblica*, il quale, secondo la costituzione, viene eletto direttamente dal popolo per un periodo normale di 4 anni. Venendo a mancare nel corso di questo periodo, è sostituito temporaneamente da uno dei due cittadini, che all'uopo la Camera dei Rappresentanti designa ad ogni elezione d'un nuovo Presidente.

Nell'esercizio delle sue funzioni egli è assistito da 6 *Segretarii di Stato*, rispettivamente capi dei seguenti uffici: — Interno e Giustizia, Lavori pubblici, Affari esteri, Guerra, Istruzione, e Finanze.

V'ha pure un *Consiglio di Stato*, composto di 24 membri, cioè dei 6 Segretarii predetti, di 9 membri scelti dal Presidente e di 9 scelti dalla Camera, i quali durano in ufficio 4 anni. Il Consiglio di Stato prepara i progetti da sottoporsi alla Camera, veglia alla esatta applicazione delle leggi, assiste il Presidente nell'esercizio del suo diritto di scelta dei Ministri e degli altri più elevati ufficiali pubblici.

5. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anno, purchè sappiano leggere e scrivere, posseggano immobili pel valore di 1000 piastre od altra entrata equivalente, ed abbiano domicilio nel collegio in cui chiedono di votare. I cittadini accasati sono però dispensati dal limite di età; e i capi operai con officina nel capoluogo del collegio,

i Governatori, i Sindaci ed aggiunti municipali, sono elettori senz'altra condizione. Gli ecclesiastici sono ineleggibili nel collegio in cui esercitano le loro funzioni; e sono pure ineleggibili i percettori, i funzionari locali ed i giudici.

6. Lo Stato si divide in 23 *Dipartimenti*, suddivisi in 61 *Distretti*, che comprendono 11 città, 32 comuni 299 villaggi, ecc. — Ogni Dipartimento ha un Governatore (*Jefe político*), scelto dal Presidente della Repubblica; i minori ufficiali locali sono elettivi.

7. Ordinamento giudiziario. V'ha una *Corte suprema* con 7 giudici, e subordinatamente *Tribunali di Cantone* e *Tribunali di Distretto*. I magistrati sono elettivi, di 4 in 4 anni.

SALVADOR. ¹

1. Repubblica, proclamatasi indipendente nel 1840. Costituzione del 16 dicembre 1883, con modificazioni del 1886 e 1888.

2. Il potere legislativo è esercitato dal *Congresso*, che si compone di 70 Deputati, eletti ogni anno dal popolo.

Per l'eleggibilità si richiede onorabilità ed istruzione notorie, e domicilio nel dipartimento in cui ha luogo l'elezione. Il mandato è incompatibile con ogni funzione pubblica dipendente dall'Esecutivo; i Deputati, dal dì dell'elezione sino al 15° giorno dopo la cessazione del loro ufficio, sono esenti da ogni azione civile, e restano sottoposti esclusivamente alla giurisdizione del Congresso, il quale per altro non può che sospenderli dalle funzioni e rinviarli al giudizio dei Tribunali ordinari.

3. Il Congresso riunisce in sessione ordinaria ogni anno dal 1° al 15 gennaio, ed in sessione straordinaria ogni altra volta che sia convocato dal Potere Esecutivo per deliberare sopra determinate materie. Il numero delle adunanze ordinarie non può essere maggiore di 40 ogni anno, e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di $\frac{2}{3}$ dei membri. Il Presidente è eletto dal Congresso nel proprio seno, al principio di ogni sessione.

¹ Sup. Kq. 21,970. — Pop. ass. (1887) ab. 663,613. — Pop. rel. 31 ab. per Kq. — Cap. San Salvador, con 16,327 ab. (V. nota a p. 271).

Il diritto d'iniziativa delle leggi appartiene egualmente ai singoli Deputati ed al Potere Esecutivo. — Ogni progetto approvato dal Congresso è presentato al Presidente della Repubblica; e questi, se vi è favorevole lo sanziona e promulga come legge, altrimenti lo rinvia con le sue obiezioni, entro 3 giorni, al Congresso. Quando però quest'ultimo lo riapprovi a maggioranza di $\frac{2}{3}$, il progetto diventa legge come se il Presidente lo avesse firmato. — Pei progetti votati nelle ultime sedute della sessione, il Congresso, a domanda dell'Esecutivo, deve prolungare le sue adunanze fino a che sieno trascorsi i 3 giorni testè accennati.

Per gli emendamenti alla Costituzione è prescritto che essi vengano una prima volta approvati dal Congresso a maggioranza di $\frac{2}{3}$, che poscia vengano confermati dal successivo Congresso, e che sieno in ultimo ratificati da una apposita Costituente.

4. Il potere esecutivo è affidato al *Presidente della Repubblica*, il quale, secondo la Costituzione, dev'essere eletto direttamente dal popolo ogni 4 anni, fra i cittadini all'età di 30 anni, eleggibili al Congresso.

L'elezione ha luogo nei modi in uso per quella dei Deputati; ma lo scrutinio finale dei voti è fatto in adunanza del Congresso, proclamandosi eletto il candidato che riportò la maggioranza assoluta. Ove nessun candidato raggiunga tal limite, spetta al Congresso di scegliere il Presidente fra i 3 che riportarono maggiori suffragi. — L'eletto entra in carica il 1° febbraio consecutivo alla sua nomina, e scadendo dall'ufficio non vi è immediatamente rieleggibile.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è assistito da 4 Ministri, rispettivamente capi dei seguenti servizi: — Affari esteri e Giustizia, Finanze, Guerra e

Interno, Istruzione e Lavori pubblici. I Ministri partecipano ai dibattiti del Congresso, ma non vi hanno voto, e sono responsabili così degli atti loro, come degli atti presidenziali che controfirmano.

5. Sono elettori tutti i cittadini all'età di 21 anno, e tutti quelli che, anche senza aver raggiunto il detto limite di età, sono coniugati, o posseggono un diploma letterario.

I domestici e i cittadini senza occupazione legale non sono elettori; i ministri dei culti sono elettori ma non eleggibili.

6. La Repubblica si divide in 14 *Dipartimenti*, a capo di ciascuno dei quali sta un *Governatore* di nomina del Potere Esecutivo.

I Dipartimenti si suddividono in 29 *Distretti* e 228 *Comuni*. Questi sono retti da un corpo elettivo, che si compone d'un *Alcade*, d'un *Sindaco*, e di 2 o più assessori secondo la popolazione. La polizia è amministrata dai Comuni, eccetto che nella capitale, ove è mantenuta alla diretta dipendenza del Governo.

7. Ordinamento giudiziario. V'ha una *Corte di Cassazione* e 4 *Corti d'Appello*; v'ha *Giudici di prima istanza* in ogni capoluogo di dipartimento o di distretto, e *Giudici di pace* negli altri comuni. Il giurì siede nei processi penali.

I giudici di cassazione e d'appello sono scelti dal Congresso, ogni 4 anni; gli altri ogni anno dalla Corte di Cassazione.

Un *Tribunale superiore dei Conti* appura le contabilità dei pubblici tesoreri.

HONDURAS. ¹

1. Repubblica, fondata il 3 novembre 1838. Costituzione del novembre 1865, grandemente modificata il 1° novembre 1880.

2. Il potere legislativo è esercitato da un' unica assemblea, detta *Camera dei Rappresentanti*; la quale si compone di 37 membri eletti direttamente dal popolo, ogni 4 anni, fra i cittadini all'età di 25 anni, proprietari di beni immobili pel valore di 4000 piastre, ovvero laureati in medicina o in giurisprudenza.

Il loro mandato è incompatibile con ogni altra funzione retribuita, alla dipendenza del Governo.

3. La Camera si elegge il Presidente fra i proprii membri; partecipa al diritto d'iniziativa; nomina i magistrati; ed ha facoltà di mettere in accusa il Presidente della Repubblica e i Ministri, e di costituirsi poscia, essa stessa, in Assemblea giudiziaria per giudicare della propria accusa, senza che però le sue condanne si possano estendere oltre la remozione dall'ufficio e la incapacità politica.

Ogni progetto di legge approvato dalla Camera è trasmesso al Presidente della Repubblica; e questi, se vi è favorevole, lo promulga come legge; altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera medesima. Ove però

¹ Sup. Kq. 119,820. — Pop. ass. (1888) ab. 381,938. — Pop. rel. 3 ab. per Kq. — Cap. Tegucigalpa, con 12,600 ab. (V. nota a pag. 271.)

questa lo riapprovi a maggioranza di $\frac{2}{3}$, il Presidente della Repubblica non può più esimersi dal promulgarlo.

Per gli emendamenti alla costituzione è richiesto che essi vengano dapprima presi in considerazione dalla Camera a maggioranza di $\frac{2}{3}$, e che poscia, dopo le ordinarie elezioni generali, sieno dalla nuova Camera riapprovati con la stessa maggioranza.

4. Il potere esecutivo è affidato al *Presidente della Repubblica*, eletto, secondo la Costituzione, direttamente dal popolo ogni 4 anni, fra i cittadini all'età di 30 anni, i quali sieno capi di famiglia e posseggano nello Stato una proprietà di 5000 piastre.

La sua elezione ha luogo insieme a quella dei Deputati, e nelle medesime forme. Però il computo finale dei voti è fatto nella Camera, non appena questa siasi costituita; e si proclama eletto il candidato che riportò la maggioranza assoluta. Dove nessuno abbia raggiunto tal limite, spetta alla Camera stessa di scegliere il Presidente, a maggioranza assoluta ed a voti segreti, fra i 3 candidati che raccolsero maggiori suffragi; occorrendo, si fa poi luogo ad una votazione di ballottaggio, e nel caso di parità in quest'ultima, si lascia definitivamente decidere alla sorte.

Scadendo dall'ufficio, il Presidente non può esservi rieleto se non coll'espresso consenso della Camera. — Venendo a mancare nel corso del quadriennio, è sostituito, secondo l'ordine di nomina, da uno dei 3 cittadini che la Camera elegge all'uopo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, in principio d'ogni legislatura. È al primo di questi cittadini, detti *Designados*, che spetta anche di reggere il governo nell'intervallo fra lo spirare dei poteri d'un Presidente, e la proclamazione dell'altro che deve succedergli.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente della Repubblica è assistito dal *Ministero*, che si compone di 6 membri, rispettivamente capi dei seguenti servizi: — Affari esteri, Grazia e Giustizia ed Istruzione, Interno, Finanze, Lavori pubblici, Guerra. — I Ministri sono scelti dal Presidente della Repubblica, e sono responsabili verso di lui.

5. Sono elettori tutti i cittadini all'età di 21 anno, purchè abbiano domicilio nel collegio in cui chiedono di votare, e sieno iscritti nei ruoli delle imposte. I minori emancipati godono del diritto di voto all'età di 18 anni compiuti.

Le elezioni si fanno per assemblee di comune, sotto la presidenza del sindaco e suoi assessori; i collegi sono uninominali, il voto è segreto; e si dichiarano eletti i candidati che ottengono i $\frac{2}{3}$ dei voti, o in difetto procedesi al ballottaggio.

6. Amministrativamente lo Stato si divide in 12 *Dipartimenti*, i quali si suddividono in 60 *Distretti* e 212 municipalità.

NICARAGUA. ¹

1. Repubblica, dichiaratasi indipendente nel 1840. Costituzione del 19 agosto 1858.

2. Il potere legislativo è affidato al *Congresso*, che si compone di due assemblee, il Senato e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Senato* consta di 18 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 6 anni.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 21 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni.

5. Il diritto di voto appartiene a tutti i cittadini maggiorenni.

6. Il potere esecutivo è affidato al *Presidente della Repubblica*, eletto, del pari, direttamente dal popolo, e per periodi di 4 anni.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è assistito dal *Ministero*, che si compone di 4 membri, rispettivamente capi dei seguenti servizi: Affari esteri e Istrazione — Finanze — Interno, Guerra e Marina — Lavori pubblici. I Ministri sono scelti dal Presidente, e responsabili verso di lui.

¹ Sup. Kq. 423,950. — Pop. ass. (1888) ab. 282,845. — Pop. rel. 2 ab. per Kq. — Cap. Managua, con 16,000 ab. (V. nota a pag. 271.)

7. Amministrativamente la Repubblica dividesi in 9 *Province*, amministrate da Prefetti.

Le città hanno rappresentanze elettive.

8. Ordinamento giudiziario. V' ha due *Corti Supreme*, una dell' *Est*, l'altra dell' *Ovest*; e parecchie magistrature subordinate.

COSTA RICA.¹

1. Repubblica, dichiaratasi indipendente il 13 settembre 1821. Costituzione del 26 aprile 1882, con modificazioni del 19 maggio 1886.

2. Il potere legislativo è esercitato dal *Congresso*, che si compone di 26 deputati. Questi sono eletti dal popolo con voto a due gradi, nella proporzione di 1 per ogni 10,000 ab., e restano in ufficio 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale allo spirare d'ogni biennio.

3. Il potere esecutivo è affidato al *Presidente della Repubblica*, eletto, al pari dei deputati, con suffragio a due gradi, e per periodi di 4 anni.

Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni è assistito dal *Ministero*, che si compone di 4 membri, rispettivamente capi dei seguenti servizi: Affari esteri, Culti, Beneficenza e Giustizia — Guerra e Marina — Interno, Polizia, e Lavori pubblici — Finanza ed Istruzione.

4. Sono elettori di primo grado tutti i cittadini all'età di 21 anni compiuti, sol che serbino onorevole condotta.

Essi eleggono nel proprio seno gli elettori di secondo

¹ Sup. Kg. 51,070. — Pop. ass. (1889) ab. 209,644. — Pop. rel. 4 ab. per Kg. — Cap. San José, con 14,488 ab. (V. nota a pag. 271.)

grado, e questi a loro volta nominano i deputati per collegi uninominali, ed il Presidente della Repubblica.¹

5. Amministrativamente la Repubblica dividesi in 5 provincie e 2 regioni: le prime si suddividono in cantoni, le altre in distretti.

6. Ordinamento giudiziario. V'è per tutta la Repubblica una *Suprema Corte di Giustizia*, che si compone di una *Corte di Cassazione* e di due *Corti d'Appello*; i suoi membri sono nominati ogni 4 anni dal Congresso. V'ha, nei capoluoghi di provincia, *giudici di prima istanza*; e nei capoluoghi di cantone e nelle città, *alcadi* nominati dalla Corte Suprema.

Nelle materie penali si hanno due giurì, cioè quello dell'accusa e quello del giudizio.

¹ Nel 1889 si avevano 537 elettori di secondo grado.

COLOMBIA.¹

1. Repubblica, proclamatasi indipendente il 27 dicembre 1819. Costituzione del 4 agosto 1886.

2. Il potere legislativo è esercitato dal *Congresso*, che si compone di due assemblee, il Senato e la Camera dei Deputati.

3. Il *Senato* consta di 33 membri, dei quali 27 eletti dalle Assemblee Dipartimentali in ragione di 3 per Dipartimento, e 6 nominati dal Presidente della Repubblica. Il mandato è di 6 anni per tutti, con rinnovazione d'una terza parte del numero totale allo spirare di ciascun biennio.

Per l'eleggibilità richiedesi età di 30 anni, e possesso d'un reddito annuo di 1200 *pesi*.²

4. La *Camera dei Deputati* comprende 68 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 4 anni, nella proporzione di 1 per ogni 50,000 abitanti.

Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 25 anni.

5. Insieme a ciascun Senatore e Deputato si eleggono anche 2 *Supplenti*, destinati a succedere uno dopo l'altro al rispettivo titolare, ogni qualvolta egli manchi per impedimento definitivo o temporaneo.

¹ Già *Nuova Granata*, e poscia *Stati Uniti di Colombia*. — Sup. Kq. 4,330,850. — Popol. ass. (1870) ab. 3,403,532. — Pop. rel. 3,7 ab. per Kq. — Cap. Bogota, con 95,813 ab.

² Il *peso* vale circa L. 2,50.

Senatori e rappresentanti godono di un'annua indennità fissa, oltre al pagamento delle spese di viaggio; ma non possono accettare alcun pubblico ufficio dal Potere Esecutivo nè durante il tempo del loro mandato, nè per tutto l'anno consecutivo al termine di esso. Possono tuttavia accettare le funzioni di Ministro, Consigliere di Stato, Governatore, Agente diplomatico, o Capo militare in tempo di guerra, decadendo però dal mandato, salva rielezione.

6. Il Congresso adunasi in sessione ordinaria il 20 luglio d'ogni biennio, ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Governo, su conforme avviso del Consiglio di Stato, lo convochi. Le sessioni ordinarie durano 120 giorni.

Le due Camere siedono, di regola, separatamente. Si riuniscono però in seduta plenaria, sotto la presidenza del Presidente del Senato, quando debbono addivenire alle elezioni di loro comune spettanza.

Entrambe hanno eguali attribuzioni. Spetta però esclusivamente a quella dei deputati di esaminare e chiudere il conto generale del Tesoro, d'iniziare le leggi finanziarie, e di mettere in accusa il Presidente della Repubblica, i Ministri, e gli alti funzionari che si rendessero colpevoli. — Spetta invece esclusivamente al Senato di giudicare di simili accuse (potendo solo comminare la destituzione e la perdita dei diritti politici) — di decidere sulle dimissioni eventualmente presentate dal Capo del Potere Esecutivo — d'accordare o negare la necessaria ratifica alle nomine fatte da quest'ultimo nella Corte Suprema e negli alti gradi dell'esercito — d'autorizzare le dichiarazioni di guerra.

I progetti di legge sono esaminati in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, per la 2^a e la 3^a delle quali

si richiede nelle votazioni la presenza della maggioranza assoluta; laddove per la validità d'ogni altro atto è sufficiente la presenza d'una terza parte dei membri che le compongono. Le leggi civili e quelle di procedura non possono essere modificate che su proposta del Governo, o di speciali commissioni permanenti; ed alla loro discussione entro le Camere vengono ammessi anche i magistrati della Corte Suprema. — Nel caso di disaccordo fra le due Camere circa un disegno di legge, è in facoltà di ciascuna di esse di farsi rappresentare da alcuni dei proprii membri nel seno dell'altra.

Ogni progetto di legge successivamente approvato dalle due Camere, è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Può però il Presidente rinviarlo con le sue obiezioni alle Camere; ma se queste successivamente lo riapprovano a maggioranza di $\frac{2}{3}$, il Presidente della Repubblica non può più esimersi dal promulgarlo come legge; e se indugia, la promulgazione è fatta dal Presidente del Senato.

Per gli emendamenti alla Costituzione è prescritto che essi vengano dapprima approvati dalle due Camere in 3 letture, con le norme ordinarie; e che poscia sieno discussi nuovamente dalle medesime nella legislatura successiva, ed approvati a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri di ciascuna assemblea.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Presidente della Repubblica*, eletto dal popolo con votazione a due gradi, ogni 6 anni, fra i cittadini eleggibili al Senato.¹ Scadendo dall'ufficio non può esservi rieletto prima di 18 mesi d'intervallo. Venendo a mancare nel corso del

¹ Il corrente periodo presidenziale ebbe principio addì 7 agosto dell'anno 1886.

sessennio, è sostituito da uno dei 3 cittadini all'uopo designati preventivamente dal Congresso.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è assistito da 7 *Ministri* ch'egli stesso nomina fra i cittadini eleggibili a deputato, e può revocare, e che sono rispettivamente capi dei seguenti servizii: Interno, Affari esteri, Commercio e Comunicazioni, Guerra, Istruzione, Finanza, Lavori pubblici. Come rappresentanti del Governo, i Ministri partecipano alle discussioni nelle due Camere, pur non essendone membri.

V'ha inoltre un *Consiglio di Stato*, e si compone di 6 membri effettivi (e d'altrettanti supplenti), scelti per un terzo dal Senato, un terzo dalla Camera, e un terzo dal Governo. Essi restano in carica 4 anni, ma ogni biennio se ne rinnova una metà. Il Consiglio di Stato prepara i progetti da presentarsi alle Camere, dà pareri al Governo, costituisce l'ultima istanza nel contenzioso amministrativo. I Ministri possono intervenire alle sue adunanze, però senza voto deliberativo.

8. Sono *cittadini* gl'individui maschi all'età di 21 anni, purchè esercitino una professione o un'arte, od abbiano un'occupazione lecita, o legittimi mezzi di sussistenza. Essi eleggono i Consigli Municipali, — e le Assemblee Dipartimentali che a loro volta eleggono i Senatori.

Sono *elettori politici* i cittadini che sanno leggere e scrivere, ovvero posseggono un reddito annuo di 500 pesi, o una proprietà fondiaria di un valore triplo. Essi eleggono i deputati, per collegi uninominali; — ed eleggono pure gli Elettori Presidenziali nella proporzione di 1 per ogni 1000 abitanti (purchè ciascun Distretto ne abbia uno almeno), i quali poi costituiscono le *Assemblee Elettorali* che nominano il Presidente della Repubblica.

9. Lo Stato si divide in 9 *Dipartimenti*;¹ questi si suddividono in *Province*, e queste in *Distretti*.

Ciascun Dipartimento ha a capo un *Governatore* nominato per 3 anni dal Presidente della Repubblica, ed un' *Assemblea* eletta ogni biennio. Ciascuna Provincia ha un *Prefetto* nominato ogni anno dal rispettivo Governatore. Ciascun Distretto ha un *Consiglio* elettivo, ed un *Alcalde* nominato ogni anno dal Prefetto.

10. Ordinamento giudiziario. Siede alla capitale una *Suprema Corte di Cassazione* con 7 membri, scelti a vita dal Presidente della Repubblica. In ogni distretto giudiziario sta un *Tribunale Superiore*, i cui membri sono scelti dallo stesso Presidente, su proposta della Corte Suprema. V' ha poi tribunali inferiori, di commercio, e amministrativi, e nei processi penali siede il giuri.

¹ I Dipartimenti corrispondono alle 9 Repubbliche, le quali costituiscono gli *Stati Uniti di Colombia*.

STATI UNITI DI VENEZUELA.¹

1. Repubblica Federale, costituita dall'unione dei 9 Stati di Miranda, Carabobo, Lara, Los Andes, Zamora, Falcon, Zulia, Bolivar e Bermudez. — Ha inoltre un Distretto Federale, 4 Territorii, e 2 Colonie.

Dichiarazione d'indipendenza: 5 luglio 1811. Costituzione del 28 marzo 1864, riveduta nel 1874, 1881 e 16 aprile 1891.²

2. Il potere legislativo federale è esercitato dalla *Legislatura Nazionale*, che si compone di due Assemblee, il Senato e la Camera dei Deputati.

3. Il *Senato* consta di 27 membri, in ragione di 3 per ogni Stato, eletti ogni 4 anni dall'Assemblea Legislativa particolare di ciascuno Stato.

4. La *Camera dei Deputati* consta di 59 membri, eletti ogni 4 anni direttamente dal popolo di ciascuno Stato e del Distretto Federale, in ragione di uno per ogni 35,000 abitanti e di uno in più per ogni frazione superiore ai 15,000.³

¹ Sup. Kq. 1,533,398. — Pop. ass. (1888) ab. 2,234,385. — Pop. rel. 2 ab. per Kq. — Cap. Caracas, con 70,466 ab.

² In forza di quest'ultima revisione costituzionale, il numero degli Stati verrà portato da 9 a 20, coi limiti delle antiche Provincie Venezuelane secondo la legge del 28 aprile 1856. — È poi a notare che trovasi attualmente in corso d'approvazione il progetto di una nuova Costituzione federale.

³ Miranda ne elegge 14; Bermudez 9; Los Andes 8; Lara e Za-

5. Insieme ad ogni Senatore e ad ogni Deputato viene eletto contemporaneamente e nelle medesime forme un *Supplente*, destinato a surrogare il rispettivo titolare assente od impedito.

Le funzioni di Senatore e di Deputato sono incompatibili con gli altri uffici pubblici, tranne quelli di Ministro, agente diplomatico, o capo militare in tempo di guerra; ma chi accetta uno di tali uffici deve sottoporsi a rielezione. L'incompatibilità dura per un anno dopo la cessazione del mandato legislativo.

Senatori e Deputati sono privilegiati dall'arresto durante le sessioni, e fino al terzo dì dopo la chiusura delle medesime.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ogni anno il giorno 20 febbraio, o il più immediato che sia possibile, e restano adunate per non meno di 70 giorni, nè più di 90.

Di norma esse seggono separatamente, sotto la direzione di un Presidente che ciascuna si elegge, al principio d'ogni sessione; ma si riuniscono in adunanza plenaria sotto la direzione del Presidente del Senato (e il Presidente della Camera funziona in tal caso da Vice-presidente) ogni qualvolta una di esse lo domandi, oltre i casi in cui la legge lo ordina.

Ogni Camera può inaugurare i suoi lavori con la presenza di $\frac{2}{3}$ dei membri; ma una volta aperta la sessione, ha facoltà di continuarla con un numero di membri eguale ai $\frac{2}{3}$ di quello con cui l'apertura ebbe luogo, purchè tal numero non sia mai inferiore alla metà

mora 7; Carabobo 5; Falcon 3; Bolivar, Zulia e il Distretto federale, 2. Quest'ultimo è quindi rappresentato nella Camera, mentre non lo è nell'altra assemblea.

degli eletti. — L'una Camera non può sospendere le sue sedute senza il consenso dell'altra; e in caso di disaccordo fra loro circa la durata da prefiggersi all'aggiornamento, si riuniscono entrambe in adunanza plenaria per decidere a maggioranza di voti.

Ambedue hanno eguali attribuzioni; spetta però esclusivamente a quella dei Deputati di pronunziare l'accusa contro il Presidente della Repubblica, i Ministri, e gli altri ufficiali pubblici più elevati in grado, che si rendessero colpevoli; — mentre spetta esclusivamente al Senato di giudicare sopra simili accuse, salva sempre la ripresa dell'azione, nelle ordinarie forme, davanti ai tribunali ordinarii.

Ogni progetto di legge è discusso in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, le quali debbono aver luogo in altrettanti giorni diversi, con un giorno d'intervallo fra l'una e l'altra. Prima della votazione finale i progetti sono esaminati da una commissione; ed all'uopo ogni Camera si divide in varie commissioni permanenti secondo le materie, e può pure costituirsi in commissione generale. — Se un progetto è approvato da una Camera e poscia modificato dall'altra, fa ritorno alla prima; ed ove questa non consenta nelle modificazioni, entrambe si riuniscono in adunanza plenaria per decidere a maggioranza di voti se le modificazioni stesse debbono essere accolte, o se invece l'intero progetto deve rinviarsi per nuovo esame alla sessione consecutiva.

I progetti approvati dalle due Camere diventano leggi senz'altro. — Ma quando il Presidente della Repubblica stimi incostituzionale una nuova legge, egli può, col voto del Consiglio Federale, sospenderne l'esecuzione, informandone subito le Assemblee Legislative particolari degli Stati; e se il maggior numero di quest'ultime

dichiarasi favorevole, l'Alta Corte Federale conferma la sospensione, del che poi si rende conto alla Legislatura Nazionale nella sua riunione più prossima.

Per ogni revisione costituzionale è prescritto che ne sia fatta espressa richiesta dalle Assemblee Legislative particolari di $\frac{2}{3}$ degli Stati, dopo di che la Legislatura Nazionale ne intraprende l'esame nei modi ordinarii.

7. V'ha poi un *Consiglio Federale*, che si compone di 19 membri, in ragione di un Senatore e di un Deputato per ognuno degli Stati dell'Unione, e di un Deputato pel Distretto Federale. Essi sono eletti ogni 2 anni dalle Camere della Legislatura Nazionale fra le rispettive rappresentanze degli Stati e del Distretto Federale; e l'elezione ha luogo nel primo e terzo anno di ogni periodo legislativo, entro i primi 15 dì della sessione.

Questo Consiglio elegge tra i propri membri il suo Presidente, che è anche *Prèsidente della Repubblica* pel rispettivo biennio, — e colui che deve sostituirlo nelle assenze eventuali.¹

I membri del Consiglio Federale, e quindi anche il Presidente, non sono rieleggibili pel biennio immediatamente consecutivo alla loro scadenza dall'ufficio.

Il Potere Esecutivo Federale è esercitato dal Presidente della Repubblica col voto del Consiglio Federale e in unione di 8 *Ministri*, rispettivamente capi dei seguenti servizi: Interno e Giustizia, Affari esteri, *Fomento* (che abbraccia le Colonie, le poste, i telegrafi e la stamperia nazionale), Guerra e Marina, Credito pubblico, Lavori pubblici, Finanze, e Istruzione. I Ministri

¹ L' eletto entra in carica il 5 luglio, data in cui si commemora l'indipendenza venezolana. Il corrente periodo presidenziale ha avuto principio nel 1890.

sono scelti dal Presidente fra i cittadini all'età di 25 anni compiuti, e sono da lui revocabili; essi hanno entrata nelle Camere ancorchè non ne facciano parte, e sono individualmente e solidalmente responsabili degli atti loro.

8. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutta la Repubblica un' *Alta Corte Federale*, cui appartiene la cognizione delle controversie fra gli Stati, di quelle fra gli ufficiali pubblici dei diversi Stati in materia di giurisdizione e di competenza, delle cause contro la Nazione o contro i Ministri o gli agenti diplomatici, di quelle di preda marittima, e di quelle risultanti da contratti o negoziati conchiusi dal Presidente della Repubblica. Essa dichiara inoltre, come si è detto, la costituzionalità delle leggi e dei decreti; e nei casi di collisione determina quale sia il diritto vigente. — L'Alta Corte ha tanti membri (*vocales*) quanti sono gli Stati dell'Unione, eletti, insieme ai rispettivi supplenti, ogni 4 anni dalla Legislatura Nazionale in adunanza plenaria, su liste presentate dai Senatori e Deputati di ciascuno Stato; per l'eleggibilità è necessaria l'età di 30 anni.

V'ha pure per tutta la Repubblica una *Corte di Cassazione*, composta di tanti membri quanti sono gli Stati; detti membri vengono scelti ogni 4 anni dal Consiglio Federale su liste proposte dei singoli Stati medesimi, e per la eleggibilità è necessaria l'età di 30 anni.

Vi sono poi, negli Stati singoli, Corti e Giudicati di prima istanza (Tribunali superiori), e Giudicati di Distretto e di Parrocchia.

STATI PARTICOLARI.¹

1. Ciascuno dei 9 Stati dell'Unione conserva un'adeguata autonomia per la gestione dei suoi interessi, ed ha il libero esercizio di tutti i poteri non espressamente delegati dalla costituzione al Governo Federale.

Ogni Stato ha pertanto una propria Assemblea Legislativa, ed un Governo proprio.

2. L'Assemblea Legislativa è eletta in ogni Stato direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, fra i cittadini all'età di 21 anni compiuti.

Il numero dei suoi membri è determinato come segue:

Miranda	membri 24
Carabobo	» 44
Lara	» 46
Los Andes	» 48
Zamora	» 8
Falcon	» 40
Zulia	» 48
Bolivar	» 46
Bermudez	» 18

3. Il diritto elettorale per la nomina di tali Assem-

¹ Miranda (già Guzman Blanco) sup. Kq. 87,823; pop. (1888) abitanti 517,508, cap. *La Victoria*. — Carabobo sup. 7,732; pop. 470,948, cap. *Valencia*. — Lara sup. 24,085; pop. 254,434, cap. *Borquisimeto*. — Los Andes sup. 38,434; pop. 327,798, cap. *Merida*. — Zamora sup. 65,347; pop. 247,502, cap. *Guanare*. — Falcon e Zulia sup. 93,815; pop. 200,898, cap. di Falcon, *Coro*; e di Zulia, *Maracaibo*. — Bolivar sup. 372,447; pop. 58,560, cap. *Ciudad de Bolivar*. — Bermudez sup. 83,532; pop. 287,979, cap. *Barcelona*. — Amministrativamente gli Stati si dividono in *Sezioni* e *Comuni*.

blee si appartiene, uniformemente in tutti gli Stati, ai cittadini dell'età di 18 anni compiuti.¹

4. Il Potere Esecutivo è affidato in ogni Stato ad un *Presidente*, scelto dall'Assemblea Legislativa ogni 2 anni, fra i cittadini all'età di 21 anni compiuti.

5. L'amministrazione del *Distretto Federale*, comprendente la capitale della Repubblica con 6 *parrocchie*, è nelle mani di un *Governatore*, nominato dal Presidente della Repubblica; e così pure, in ogni *Territorio* ed in ogni *Colonia* risiede un *Governatore* scelto dal Presidente medesimo.

¹ Al 1° gennaio 1885 il numero degli elettori era in ciascuno Stato il seguente: Guzman Blanco (ora Miranda) 123,603; Carabobo, 40,408; Lara 58,083; Los Andes 77,474; Zamora 60,773; Falcon (ora Falcon e Zulia) 47,469; Bolivar 44,604; Bermudez 71,026. Il Distretto federale ne aveva 45,098.

GUIANA BRITANNICA.¹

1. Colonia inglese; la Corona vi è rappresentata da un *Governatore e comandante in capo*.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore è assistito da una *Corte di Polizia*, ch'egli stesso presiede, e che è composta di 9 membri, 4 dei quali vi seggono per diritto, e 5 sono elettivi.

Vi seggono per diritto — l'Avvocato Generale, il Segretario del Governo, il Controllore Generale, e l'Agente generale dell'immigrazione.

I 5 membri elettivi sono scelti nel modo seguente. Le 3 *Contee* nelle quali si divide la Colonia, e le due città di Georgetown e New Amsterdam, eleggono² a vita (o per tutto il tempo della permanenza loro nella colonia) 7 *cittadini*, i quali costituiscono la *Corte degli Elettori*; e questa, ogniquale volta si verifica una vacanza tra i 5 membri elettivi della Corte di Polizia, sceglie e propone 2 candidati, fra i quali, in ultimo, sceglie definitivamente la stessa Corte di Polizia.

3. La Corte di Polizia, competente a provvedere sulle ordinarie materie, non lo è però in fatto di finanza e

¹ Sup. Kq. 221,213. — Pop. ass. (1889) ab. 282,066. — Pop. rel. 1,3 ab. per Kq. — Cap. Georgetown.

² Il numero degli elettori iscritti in tutta la Colonia è attualmente di 4,596.

tassazione. All'uopo è istituita la così detta *Corte Combinata*, la quale consiste nella medesima Corte di Polizia, rafforzata da 6 *rappresentanti finanziari*.

I *rappresentanti finanziari* sono eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni, nei 5 collegi sopraindicati.

GUIANA OLANDESE.¹

1. Colonia olandese. La Corona vi è rappresentata da un *Governatore*, il quale nell'esercizio delle sue funzioni è assistito da un *Consiglio*, ch'egli stesso presiede, e che si compone dell'Avvocato Generale (Vice-presidente) e di altri 3 membri scelti dalla stessa Corona.

2. Vi è poi un'assemblea rappresentativa col titolo di *Stati Coloniali*; e si compone di 4 membri scelti dal Governatore, e di membri eletti ogni anno dal popolo nella proporzione di uno per ogni 200 elettori.

3. Amministrativamente la Colonia è divisa in 16 Distretti, e comprende numerosi Comuni.

4. Per l'amministrazione della giustizia v'ha una *Corte Superiore*, 3 *Corti di Cantone*, e 2 *Corti di Circuito*.

¹ Detta anche *Surinam*. Sup. Kg. 419,321. — Pop. ass. (1888) 66,037 ab., compresi circa 42,000 indiani. — Cap. Paramaribo, con 27,752 ab.

EQUATORE.¹

1. Repubblica, proclamatasi indipendente l'11 maggio 1830. Costituzione dello stesso anno, con molti emendamenti successivi, specialmente del 1883.

2. Il potere legislativo è esercitato dal *Congresso*, che si compone di due assemblee, il Senato e la Camera dei Deputati.

3. Il *Senato* consta di 34 membri, eletti direttamente dal popolo in ragione di 2 per Provincia, e di 4 in 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale allo scadere d'ogni biennio. Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 35 anni; e il possesso d'una proprietà fondiaria del valore di 4000 piastre,² ovvero una rendita di 500 piastre annue, proveniente dall'esercizio di una professione od industria.

4. La *Camera dei Deputati* consta di 33 membri eletti direttamente dal popolo, nella proporzione di uno per ogni 30 mila abitanti. — La durata del mandato è di 2 anni.

5. L'ufficio di membro del Congresso è incompatibile con quello di magistrato o di Consigliere di Stato, e durante le sessioni anche con l'esercizio dell'avvocatura.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria

¹ Sup. Kg. 299,600. — Pop. ass. (1885) 1,004,651 ab. — Cap. Quito, con 80,000 ab.

² La piastra (*Sucra*) vale L. 3.

ogni biennio, di pieno dritto, il 10 giugno; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Potere Esecutivo le convochi, nel qual caso non possono occuparsi che degli oggetti che motivarono la convocazione. Le sessioni ordinarie durano 60 giorni, ma possono essere prolungate, all'occorrenza, di altri 15.

Di norma le due Camere del Congresso tengono adunanze separate, sotto la presidenza d'un Presidente scelto rispettivamente da ciascuna; e per la validità delle deliberazioni è necessaria, nell'una e nell'altra, la presenza di $\frac{2}{3}$ dei membri. Seggono però in unica assemblea, sotto la presidenza del Presidente del Senato, in alcuni casi tassativamente prescritti.

Ciascuna Camera può prorogarsi, ma per non più di tre di senza l'assenso dell'altra; e in caso di dissenso fra loro sulla durata da prefiggersi all'aggiornamento, la decisione è riserbata al Congresso in adunanza plenaria.

Le due assemblee partecipano egualmente al diritto d'iniziativa delle leggi, insieme alla Corte Suprema.

Ogni progetto è discusso col metodo delle 3 letture, le quali hanno luogo in altrettanti giorni diversi; ed appena approvato da una Camera, vien trasmesso all'altra, pel consimile esame. Se la Camera che lo esamina in secondo luogo lo respinge, il progetto non può più essere riproposto nel rimanente corso di quella sessione. Se invece lo modifica soltanto, il progetto fa ritorno all'altra assemblea; e quando questa non accoglie le modificazioni introdottevi, il progetto è rinviato di nuovo alla Camera che lo aveva modificato, e se quest'ultima non recede dalle modificazioni introdottevi, il progetto s'intende respinto.

Approvato che sia da entrambe le Camere, ogni pro-

getto è trasmesso al Presidente della Repubblica; e questi, se vi è favorevole, lo firma e promulga; altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni alla Camera in cui il progetto stesso ebbe origine. Non rinviandolo entro 5 giorni, il progetto diviene legge come se il Presidente lo avesse firmato.

Quando le obiezioni del Presidente concernono la totalità del progetto, quest'ultimo non ha più corso, e si intende aggiornato; — quando invece riflettono le modalità di esso, le due Camere debbono riprenderlo in esame, una dopo l'altra; ed ove non accedano alle idee del Presidente, il progetto resta del pari aggiornato. — I progetti aggiornati vengono sottoposti a nuovo esame delle Camere nella sessione consecutiva al loro aggiornamento; e verificandosi il caso che le Camere li confermino di nuovo nel testo primitivo, il Presidente della Repubblica, ricevendoli per la sua firma, può deferirli alla Suprema Corte affinché dichiari se i medesimi sono, o non, contrarii alla Costituzione; e secondo il responso della Suprema Corte i progetti vengono definitivamente abbandonati, ovvero promulgati come leggi della Repubblica.

Spetta inoltre alle due Camere costituite in giuri, di mettere in accusa il Presidente della Repubblica, i Ministri, i Consiglieri di Stato, i magistrati e funzionarii superiori; e si appartiene alla Corte Suprema di giudicare delle accuse consimili.

7. Il Potere Esecutivo è affidato al *Presidente della Repubblica*, e in sua assenza o impedimento al *Vice-presidente* — entrambi eletti indirettamente dal popolo, di 4 in 4 anni, fra i cittadini eleggibili al Senato. ¹

¹ L'attuale periodo presidenziale ebbe principio il 30 giugno 1888.

Senza consenso delle Camere il Presidente della Repubblica non può uscire dallo Stato nè durante il quadriennio delle sue funzioni, nè durante il biennio consecutivo. Scadendo dall'ufficio può esservi rieletto, ma non può occuparlo per più di tre periodi di seguito.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente della Repubblica è assistito dal *Ministero*, che si compone di 4 membri, rispettivamente capi dei seguenti servizi: Interno, Affari esteri e Lavori pubblici — Istruzione pubblica — Finanze e Credito pubblico — Guerra e Marina. I Ministri sono individualmente e collettivamente responsabili verso il Congresso.

V'ha inoltre un *Consiglio di Stato*, che si compone dei Ministri, del Procuratore della Corte Suprema, e di 6 altri membri scelti dalle Camere. Lo presiede il Vice-presidente della Repubblica.

8. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anni compiuti, quando sappiano leggere e scrivere, professino la religione cattolica, e posseggano un capitale di almeno 200 piastre. I cittadini ammogliati sono dispensati dal limite di età, purchè riuniscano le altre condizioni.

Gli uffici elettorali sono preseduti da pubblici funzionarii; il voto è scritto e segreto; i senatori sono eletti a scrutinio di lista, i deputati in collegi uninominali.

Per l'elezione del Presidente e del Vice-presidente della Repubblica, il corpo elettorale sceglie ogni quattro anni 900 *elettori speciali* o di secondo grado, i quali a loro volta compiono le elezioni predette.

9. Lo Stato divideasi in 17 *Province*, ognuna delle quali ha un Consiglio elettivo ed un *Governatore*. I Comuni hanno del pari un Consiglio con proprio *Presidente*, e le Parrocchie hanno a capo un *Teniente*.

— 10. Ordinamento giudiziario. V' ha per tutto lo Stato una *Corte Suprema*, i cui membri durano in ufficio 6 anni e sono scelti fra gli eleggibili al Senato, i quali abbiano già fatto parte di altri tribunali per un sessennio. Vi sono poi 6 *Corti Superiori*. Nei capoluoghi di provincia e nelle principali città stanno *giudici giuristi*, per le materie penali. Nei cantoni stanno gli *alcadi municipali*, e nelle parrocchie i *giudici parrocchiali*. Questi ultimi sono nominati dai rispettivi Consigli Municipali; gli altri dalle due Camere in adunanza plenaria.

STATI UNITI DEL BRASILE. ¹

1. Repubblica Federale proclamata il 15 novembre 1889, e costituita dall'unione dei 20 *Stati* seguenti: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espirito Santo, Goyaz, Maranhão, Matto Grosso, Minas Geraes, Parà, Parahyba, Paraná, Pernambuco, Piauhy, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, San Paulo, Santa Catharina, e Sergipe. — V'è inoltre un *Distretto Federale*, contenente la capitale della Confederazione.

Ogni Stato dev'essere organizzato a forma repubblicana, con proprie e distinte autorità legislative, esecutive e giudiziarie; — il Governatore e le Camere Legislative debbono sorgere dalle elezioni popolari, i magistrati non debbono essere nè elettivi nè amovibili. Ogni Stato è autonomo per la sua amministrazione interna; invece il Distretto Federale è amministrato direttamente dalle autorità federali.

La Costituzione federale porta la data del 24 febbraio 1891.

2. La funzione legislativa federale è esercitata dal *Congresso Nazionale*, che si compone di due assemblee, il Senato e la Camera dei Deputati.

¹ Sup. Kq. 8,337,218. — Pop. ass. (1888) 14,002,335 ab. — Pop. rel. ab. 1,67 per Kq. — Cap. Rio de Janeiro, con 500,000 ab. — I 20 Stati corrispondono alle antiche Province dell'Impero del Brasile, e comprendono 892 Municipalità e 1886 Parrocchie.

3. Il *Senato* consta di 63 membri, eletti dalle Camere Legislative degli Stati confederati in proporzione di 3 per ogni Stato e di 3 pel Distretto federale, e pel termine di 9 anni con rinnovazione d'una terza parte del loro numero totale allo spirare di ciascun triennio.

Per l'eleggibilità si richiede l'età di 35 anni, e 6 anni di cittadinanza nella Confederazione.

4. La *Camera dei Deputati* consta di 202 membri, eletti direttamente dal popolo, ogni 3 anni, nella proporzione di uno per ogni 70,000 abitanti.¹

Per l'eleggibilità si richiede un quadriennio di cittadinanza nella Confederazione.

5. Senatori e Deputati prestano giuramento nell'assumere l'ufficio; ricevono uno stipendio durante le sessioni; e non possono essere arrestati (salvo che in caso di flagranza) nè processati senza il consenso della rispettiva Camera.

Il loro mandato è incompatibile con tutti i pubblici impieghi retribuiti, eccetto quelli militari e diplomatici; e i ministri dei culti, gli ufficiali superiori, i capi di polizia, e i magistrati non inamovibili, non possono essere eletti nè all'una Camera nè all'altra.

6. Le due Assemblee si riuniscono in sessione ordinaria il 3 maggio d'ogni anno, e restano adunate per 4 mesi. Il Presidente della Repubblica può pure convocarle straordinariamente, ove occorra.

La Camera si elegge il Presidente fra i suoi membri, il Senato è invece preseduto per diritto dal Vice-presi-

¹ Minas Geraes ne elegge 37; Bahia e San Paulo 22; Pernambuco e Rio de Janeiro 17; Rio Grande do Sul 16; Ceará e il Distretto Federale 10; Pará e Maranhao 7; Alagoas 6; Parahyba 5; Paraná, Piahy, Rio Grande do Norte, Santa Catharina e Sergipe 4; Goyaz 3; Amazonas, Espirito Santo e Matto Grosso 2.

dente della Repubblica, ma si elegge nel proprio seno un Vice-presidente.

Entrambe le assemblee hanno eguali attribuzioni. — Spetta però alla sola Camera l'iniziativa delle proposte di aggiornamento e quella delle leggi di leva militare e d'imposta, nonchè la facoltà di mettere in accusa il Presidente della Repubblica; rinviandolo al giudizio del Tribunale Supremo se trattasi di reati comuni, ovvero a quello del Senato se trattasi di reati politici. — Spetta per contro esclusivamente al Senato il giudicare di quest'ultime accuse, facendosi presedere dal presidente della Corte Suprema, e pronunziando a maggioranza di due terzi dei presenti le sue condanne, le quali non possono importare che la destituzione e l'incapacità politica, senza pregiudizio però dell'ulteriore azione della giustizia ordinaria.

Ogni progetto di legge approvato da una Camera, vien rimesso all'altra. Se questa lo respinge, esso è perento; se lo modifica, fa ritorno alla prima; e dove questa non accolga le modificazioni, è rinviato nuovamente alla Camera che le aveva introdotte — e nel caso che quest'ultima le conferma a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei suoi membri presenti, non può l'altra opporvisi definitivamente, che a pari maggioranza.

Ogni progetto approvato dalle due Camere è rimesso al Presidente della Repubblica, il quale, se vi è favorevole, lo sanziona e lo promulga; altrimenti lo rinvia con le sue osservazioni alla Camera in cui il progetto ebbe origine. Quando però questa e successivamente anche l'altra lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei presenti, ed a voti palesi, il Presidente non può più opporvisi; e se ritarda di 48 ore la promulgazione, questa è fatta dal Presidente o dal Vice-presidente del Senato,

— Se il Presidente della Repubblica non rimanda entro 10 giorni utili un progetto, questo s'intende sanzionato; ma se nel frattempo il Congresso si è prorogato, può il Presidente tenere in sospeso un progetto, facendo però pubbliche le ragioni.

Gli emendamenti alla costituzione debbono essere proposti dalla quarta parte dei membri dell'una o dell'altra Camera, ed appoggiati in 3 letture dalla maggioranza dei $\frac{2}{3}$ in entrambe — ovvero debbono essere proposti dal voto delle Legislature particolari di $\frac{2}{3}$ degli Stati. Essi sono quindi, entro un anno, discussi dalle due Camere del Congresso, e debbono riportare l'approvazione finale di $\frac{2}{3}$ dei membri di ciascuna.

7. Il Potere Esecutivo Federale è affidato al *Presidente della Repubblica*, ed in sua assenza od impedimento al *Vice-presidente* — entrambi eletti ogni 4 anni fra i cittadini nativi del Brasile, i quali abbiano superato l'età di 35 anni.

L'elezione loro è diretta, e si fa il 4.º marzo dell'ultimo anno del periodo presidenziale. Lo scrutinio finale dei voti ha luogo però in adunanza plenaria delle due Camere del Congresso; proclamandosi eletto il candidato che riportò la maggioranza assoluta rispettivamente per l'uno o per l'altro ufficio. Non essendovi candidati che raggiungano tal limite, la scelta definitiva è fatta dalle due Camere a voti uniti, fra i due candidati che ottennero maggiori suffragi pel posto che si tratta di coprire.¹

Presidente e Vice-presidente non sono rieleggibili pel

¹ Pel primo periodo presidenziale, che avrà termine il 15 novembre 1894, il Presidente e il Vice-presidente sono stati eletti dal Congresso in adunanza generale.

periodo immediatamente successivo a quello in cui tenero l'ufficio. — In caso di mancanza di entrambi, la Presidenza si devolve successivamente al Vice-presidente del Senato, o al Presidente della Camera, o a quello del Tribunale Federale Supremo.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è assistito dai Ministri di Stato, ch'egli stesso nomina e dimette. I Ministri non hanno ingresso nelle Camere, nè possono esserne membri, nè sono responsabili verso le medesime.

8. Sono elettori tutti i cittadini all'età di 21 anni compiuti, ad eccezione degli illetterati, dei soldati in attività di servizio, e dei membri degli ordini monastici.

9. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutta la Confederazione un *Supremo Tribunale Federale*, con 15 membri nominati a vita dal Presidente, ed altre Corti e magistrature inferiori. L'istituzione del giuri è mantenuta.

Spetta al Tribunale Supremo di conoscere delle controversie e dei conflitti fra Stato e Stato o fra l'Unione e gli Stati, e dei conflitti fra giudici di Stati diversi, o fra diversi giudici federali, o fra questi e i giudici degli Stati; come pure di conoscere dei ricorsi dalle sentenze e dalle decisioni dei tribunali inferiori, e di giudicare il Presidente della Repubblica accusato per reati comuni, e gli agenti diplomatici.

PERÙ.¹

1. Repubblica, proclamatasi indipendente il 28 luglio 1821. Costituzione del 18 ottobre 1836 con molte modificazioni posteriori, segnatamente del 25 novembre 1860.

2. Il potere legislativo è esercitato dal *Congresso*, che si compone di due assemblee, il Senato e la Camera dei Deputati.

3. Il *Senato* consta di 40 membri, eletti indirettamente dal popolo nella proporzione di 2 per ogni dipartimento, e per periodi di 6 anni, con rinnovazione d'una terza parte del loro numero allo spirare d'ogni biennio.

4. La *Camera dei Deputati* comprende 80 membri, eletti indirettamente dal popolo nella proporzione di 1 per ogni 30,000 abitanti, e per periodi di 6 anni, con rinnovazione d'una terza parte del loro numero allo spirare di ogni biennio.

5. Per l'eleggibilità al Senato richiedesi l'età di 35 anni, e il godimento d'un annuo reddito di almeno 800 *solì*² o l'esercizio d'una professione. Per l'eleggibilità alla Camera si richiede l'età di 25 anni, e il godimento d'un annuo reddito di almeno 400 *solì* o l'esercizio di una professione.

¹ Sup. Kq. 4,437,700. — Pop. ass. (1876) ab. 2,629,663. — Pop. rel. 2,5 ab. per Kq. — Cap. Lima, con 404,488 ab.

² Un *solè* equivale a circa L. 350.

Il mandato degli uni, come quello degli altri, è incompatibile con ogni ufficio di nomina del Potere Esecutivo.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il potere esecutivo le convochi. Nel primo caso la durata della sessione non può eccedere i 90 giorni; nel secondo non può eccedere i 45.

L'iniziativa delle leggi è riservata al solo Presidente della Repubblica. Però ogni progetto dev'essere discusso dalle due Camere successivamente; ed approvato che sia da entrambe, con o senza modificazioni, vien rimesso, in ultimo, al Presidente medesimo. Questi, se consente nelle modificazioni introdottevi, lo sanziona e lo promulga; altrimenti lo rinvia con le sue osservazioni alle Camere stesse, ma dove queste confermino la loro prima approvazione, non può più il potere esecutivo ricusarsi di promulgarlo come legge.

7. Il Potere Esecutivo è affidato al *Presidente della Repubblica*, eletto indirettamente dal popolo, ogni 4 anni, fra i cittadini di 35 anni compiuti, che apparten-gano all'esercito, e da almeno 10 anni risiedano nello Stato.¹

La sua elezione ha luogo nello stesso modo di quella dei membri del Congresso; ed insieme a lui, e nelle medesime forme, vengono anche eletti due *Vice-presidenti*, destinati a sostituirlo, uno dopo l'altro, quando egli venga a mancare prima della fine del quadriennio. — Scadendo dall'ufficio, il Presidente non può esservi immediatamente rieletto.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente della

¹ L'attuale periodo presidenziale ebbe principio il 40 agosto 1890.

Repubblica è assistito dal *Ministero*, che si compone di 5 membri, rispettivamente capi dei seguenti servizi: Interno, Polizia e Lavori pubblici — Affari Esteri — Giustizia — Finanze — Guerra e Marina. Uno di essi ha pure le funzioni di Presidente del Ministero medesimo. I Ministri sono scelti e revocati dal Presidente della Repubblica e ne controfirmano gli atti, e sono responsabili solo verso di lui.

8. Sono elettori i cittadini che sanno leggere e scrivere, ovvero sono capi di officine, o posseggono un immobile di qualsiasi valore, o pagano un'imposta qualunque — purchè abbiano compiuta l'età di 21 anni, a meno che non sieno ammogliati.

Le elezioni sono indirette, a due gradi; e si fanno nel modo seguente: — In ogni Comune gli elettori *parrocchiali* (o di primo grado), riuniti sotto la presidenza delle autorità locali, prescelgono un certo numero di cittadini come elettori *dipartimentali* (o di secondo grado); e questi poscia, riuniti al capoluogo del rispettivo collegio, eleggono i Senatori e i Deputati, e votano per la nomina del Presidente e dei Vice-presidenti della Repubblica.

9. Amministrativamente la Repubblica si divide in 20 *dipartimenti*, e 90 *province* con numerosi *distretti*. A capo di quelli stanno i *Prefetti*, a capo di queste i *Sotto-prefetti*, a capo degli ultimi i *Governatori*; e vi ha poi Consigli dipartimentali, provinciali, e distrettuali, nominati dagli elettori di primo grado della rispettiva circoscrizione.

10. Ordinariamento giudiziario. V'ha 9 Corti Superiori di giustizia; un giudice di prima istanza in ogni provincia; e giudici di pace in ogni località.

BOLIVIA.¹

1. Repubblica rappresentativa, proclamatasi indipendente il 6 agosto 1825. Costituzione del 28 ottobre 1880.

2. Il potere legislativo risiede nel *Congresso Nazionale*, che si compone di due assemblee, il Senato e la Camera dei Deputati.

3. Il *Senato* consta di 16 membri, eletti direttamente dal popolo, in ragione di 2 per ciascun dipartimento. Il mandato dei Senatori dura 6 anni, con rinnovazione di una terza parte del numero totale, ad'ogni biennio. — Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 35 anni compiuti, la residenza in paese durante i quattro anni che precedono l'elezione, e l'annua rendita di almeno 800 boliviani,² oltre le consuete condizioni di cittadinanza ed onorabilità.

4. La *Camera dei Deputati* comprende 66 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, con rinnovazione d'una metà del numero totale ad ogni biennio. — Per la eleggibilità richiedesi l'età minima di 25 anni compiuti, e il possesso d'un'annua rendita di almeno 400 boliviani, oltre le consuete condizioni di cittadinanza e di onorabilità.

¹ Sup. Kq. 1,334,300. — Pop. ass. (1882) ab. 1,192,162 (non compresi i selvaggi). — Pop. rel. 2 ab. per Kq. — Cap. Sucre, con 19,000 ab.

² Il boliviano vale attualmente L. 3.43 all'incirca.

5. Senatori e Deputati, dal dì dell'elezione sino a quello del ritorno nel proprio domicilio, non possono essere arrestati (salvo il caso di flagrante reato) senza permesso della rispettiva Camera.

Possono gli uni e gli altri essere eletti a Presidente o Vice-presidente della Repubblica, a Ministri, ad agenti diplomatici, o a capi militari in tempo di guerra: ed in tal caso, cessano dalle funzioni rappresentative. Ma all'infuori di simili eventualità è loro inibito di accettare qualsiasi impiego, come è inibito ai pubblici funzionari civili, militari ed ecclesiastici, di sedere nell'una o nell'altra Assemblea.

6. Il Congresso adunasi in sessione ordinaria ogni anno, di pieno diritto, il 6 agosto; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che la maggioranza dei membri della Camera, o il potere esecutivo, lo giudichino conveniente, nel qual caso non può esso occuparsi d'altri affari all'infuori di quelli che motivarono la convocazione. Le sessioni ordinarie durano 60 giorni utili; ma possono essere prolungate per voto spontaneo del Congresso medesimo, o su domanda del potere esecutivo, fino a 90 giorni. — Le due Camere seggono, in via normale, separatamente, nè l'una può adunarsi fuori del tempo delle sessioni dell'altra. Ma seggono in unica assemblea quando debbono aprire o chiudere la sessione, ciò che ha luogo in presenza del Presidente della Repubblica — o verificare o compiere le elezioni del Presidente e del Vice-presidente della Repubblica — ricevere il giuramento e le dimissioni — decidere delle dichiarazioni di guerra e dei trattati — discutere il conto finanziario presentato dall'Esecutivo — dirimere i conflitti fra le altre autorità pubbliche. La presidenza del Congresso appartiene al Presidente del Senato.

Il Senato è normalmente preseduto dal Vice-presidente della Repubblica, ma in assenza di questi si elegge un altro presidente nel proprio seno. La Camera eleggesi sempre un proprio Presidente.

Le due Camere hanno eguali poteri; spetta però esclusivamente a quella dei Deputati d'iniziare le leggi di finanza e quelle relative alla forza armata; di scegliere i membri della Corte suprema, su liste triple proposte dal Senato; come pure di mettere in accusa il Presidente e il Vice-presidente della Repubblica, i Ministri, i membri della Corte suprema e gli agenti diplomatici. — Spetta poi esclusivamente al Senato di decidere sulle accuse promosse dalla Camera, pronunziando le sue sentenze a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei voti, e con la sola facoltà di sospendere l'accusato dal proprio ufficio e rimetterlo al giudizio normale della Corte suprema. Spetta pure al Senato stesso di giudicare i membri della Corte suprema ancorchè l'accusa abbia origine da semplici cittadini; di proporre le liste triple dei candidati pei posti di Vescovo, d'Arcivescovo, e di membri della Corte suprema; di eleggere i generali e i colonnelli su liste triple preparate dal potere esecutivo, ed i giudici di distretto su liste triple preparate dalla Corte suprema.

Ogni Camera può, all'occorrenza, escludere temporaneamente o anche definitivamente alcuno dei suoi membri.

I progetti di legge possono essere proposti o da singoli membri del Senato e della Camera, o mediante messaggi del capo del potere esecutivo; e debbono essere approvati successivamente, ma negli identici termini, da entrambe le Assemblee. — Quando una di esse respinge un progetto approvato dall'altra, quest'ultima lo prende di nuovo in esame, e se vi insiste a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei suoi membri presenti, il progetto ritorna

alla Camera che lo aveva respinto; la quale si intende che non ripete il rifiuto, se non quando lo esprime a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei suoi membri presenti. Se ciò non si verifica, il progetto s'intende accolto da entrambe le Assemblee. — Quando invece una di esse non respinge, ma solo modifica il progetto votato dell'altra, questo ritorna alla Camera che per prima lo aveva esaminato; se essa accoglie le correzioni, il progetto s'intende approvato; se non le accoglie, la quistione vien decisa in assemblea plenaria delle due Camere.

Ogni progetto approvato dalle due Assemblee, vien rimesso per la promulgazione al Presidente della Repubblica. Egli però può rinviarlo con le sue osservazioni entro il termine di 10 giorni, ma solo nel caso che il Ministro, al cui dipartimento si riferisce il progetto stesso, non siasi trovato presente alla discussione; e qualora durante i 10 giorni il Congresso si sia prorogato, il Presidente ha facoltà di pubblicare nel giornale ufficiale le sue osservazioni, affinchè sieno poi prese in considerazione alla riapertura delle Camere. — In ogni caso, le osservazioni del Presidente sono esaminate dalle due Camere in assemblea plenaria; e se queste deliberano, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri presenti, di non accettarle, il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare la legge tal quale, mentre s'egli vi si ricusa, la promulgazione è fatta a cura del Presidente del Senato.

Per gli emendamenti alla Costituzione si richiede che essi vengano volati una prima volta a maggioranza di due terzi dei membri presenti in ciascuna Camera; e che vengano poscia ratificati dalle due Assemblee, con la stessa maggioranza di $\frac{2}{3}$, nelle più prossime sedute dopochè avrà avuto luogo il loro rinnovamento ordinario,

La riforma sarà allora promulgata, senza che il Presidente della Repubblica possa muovere alcuna osservazione in contrario.

7. Il potere esecutivo è delegato al *Presidente della Repubblica*, il quale sta in ufficio 4 anni, e non è rieleggibile se non dopo trascorso un quadriennio dalla scadenza.¹ Nei casi d'assenza o d'impedimento è sostituito dal 1° o dal 2° *Vice-presidente della Repubblica*, eletti anch'essi per 4 anni, e non rieleggibili immediatamente allo stesso ufficio, nè eleggibili all'ufficio di Presidente allorchè abbiano esercitato il potere esecutivo in luogo e vece del Presidente anteriore. In assenza anche dei Vicepresidenti, l'ufficio è retto dal Presidente del Senato, e in mancanza di questi dal Presidente della Camera.

Per l'eleggibilità alla Presidenza ed alla Vice-presidenza della Repubblica si richiedono le condizioni stesse che son necessarie pei Senatori. La loro elezione è fatta dal popolo congiuntamente, a voti diretti, separati e segreti; ma lo scrutinio finale dei voti ha luogo in seno alle due Camere riunite, e son dichiarati eletti i tre candidati che raggiunsero la maggioranza assoluta. Se nessun candidato riportò la maggioranza richiesta, il Congresso medesimo sceglierà il Presidente o il Vice-presidente fra i tre candidati che ebbero maggiori voti per l'una o per l'altra carica; ed ove nemmeno in tal guisa un candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il Congresso addiverrà ad uno o più ballottaggi fra i due che risultarono più favoriti nel primo giro di scrutinio.

¹ Il corrente periodo presidenziale ha avuto principio il 6 agosto del 1888.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente della Repubblica è assistito da 5 *Ministri di Stato*, ch'egli stesso nomina e può revocare, e che sono rispettivamente capi dei seguenti servizi: Affari esteri, Finanze, Interno, Giustizia, e Guerra. I Ministri debbono essere scelti fra i cittadini eleggibili a Deputati. Essi partecipano ai dibattiti delle Camere, ma non vi hanno voto; e sono solidalmente responsabili col Presidente così degli atti presidenziali che controfirmano, ciascuno pel proprio ramo, come delle deliberazioni collegiali che prendono in Consiglio di Gabinetto.

8. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anni se celibi, e di 18 se coniugati, purchè sappiano leggere e scrivere e posseggano una proprietà immobiliare, o una rendita annua di 200 boliviani, non proveniente però da servizi resi in qualità di domestico. — I membri del clero regolare sono esclusi dal diritto di voto.

Il voto è segreto.

9. Il territorio della Repubblica divideasi in 8 provincie, a capo di ciascuna delle quali sta un Governatore. La Provincia si divide a sua volta in circondarii, con a capo un *Sotto-prefetto*. Finalmente nei distretti urbani sta un *Corregidor* e in quelli rurali un *Alcade*. — Tutti questi funzionarii dipendono direttamente dal potere esecutivo.

Nei capiluoghi di provincia esistono, inoltre, *Consigli municipali*, elettivi. Nei centri minori stanno delle *Giunte municipali*. Nei più piccoli, dei semplici *Agenti*. Questi ultimi dipendono dalle Giunte, e queste dai Consigli della rispettiva circoscrizione.

10. La Giustizia è amministrata dalla *Corte Suprema*, dalle *Corti di Distretto* o di appello, e in prima istanza dai *Giudici di partido*; il *partido* è una circoscrizione più

piccola del Distretto. In ogni località risiede poi un *Giudice di pace*. — I magistrati superiori sono nominati dal Congresso, e i giudici di *partido* sono scelti dalla Corte Suprema su liste triple proposte dalle Corti di Distretto, ma tutti egualmente sono inamovibili.

Nei giudizi pei reati di stampa esiste il giuri.

CHILÌ.¹

1. Repubblica, dichiaratasi indipendente il 18 settembre 1810. Costituzione del 25 maggio 1833, con varii emendamenti posteriori.

2. Il potere legislativo è esercitato dal *Congresso Nazionale*, che si compone di due assemblee, il Senato e la Camera dei Deputati.

3. Il *Senato* consta di 40 membri, eletti dal popolo indirettamente, in ragione di 2 per Provincia, e di 6 in 6 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale allo scadere d'ogni triennio.

Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 36 anni, e il possesso d'un reddito di almeno 2000 piastre.²

4. La *Camera dei Deputati* consta di 125 membri, eletti direttamente dal popolo, nella proporzione di uno per ogni 30,000 ab. — La durata delle loro funzioni è di 3 anni; e per l'eleggibilità richiedesi il possesso d'un reddito di almeno 500 piastre.

5. Il mandato di Senatore o di Deputato non dà luogo a stipendio, ed è incompatibile con ogni ufficio pubblico

¹ Sup. Kg. 753,216. — Pop. ass. (1890) ab. 2,743,400. — Pop. rel. 3 ab. per Kg. — Cap. Santiago, con 200,000 ab. — Nel corso del 1891 è scoppiata nel Chili una guerra civile fra i partigiani del Congresso e quelli del Presidente. Nuove elezioni pel Congresso sono indette il 18 ottobre, e pel Presidente il 18 novembre dello stesso anno.

² La *pietra* equivale attualmente a L. 250 all'incirca.

stipendiato: gli ecclesiastici aventi cura d'anime, e i giudici delle corti inferiori, non sono eleggibili. Perchè un Senatore o un Deputato possa uscire di carica, è mestieri che le dimissioni vengano accettate dalla rispettiva assemblea a maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei voti.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria dal 1° giugno al 1° settembre d'ogni anno; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Presidente della Repubblica le convochi, nel qual caso non possono occuparsi d'affari estranei a quelli che motivarono la convocazione. L'una può anche riunirsi durante la proroga dell'altra, ogniqualvolta si tratti di pronunziare un'accusa o rispettivamente di giudicarne.

Ogni Camera si elegge, di mese in mese, il proprio Presidente, ed entrambe hanno eguali attribuzioni.

Spetta però esclusivamente a quella dei Deputati l'iniziativa delle leggi d'imposta e di reclutamento militare; — nonchè il diritto di mettere in accusa i Ministri, i Consiglieri di Stato ed i generali. Può anche mettere in accusa i membri della Commissione Conservatrice, gli Intendenti o Prefetti delle provincie, ed i magistrati superiori, ma in questi casi essa dapprima vota la presa in considerazione della proposta d'accusa; poscia, se ammessa, dopo 6 giorni la discute su relazione d'una propria Commissione tratta a sorte; e in ultimo, nell'affermativa, elegge due dei suoi membri per sostenere l'accusa medesima. — Il Senato a sua volta ha diritto esclusivo d'iniziare gli emendamenti della Costituzione, — di giudicare delle accuse pronunziate dalla Camera — e di assistere il Potere esecutivo, confermando o rigettando le nomine dei Vescovi e degli Arcivescovi, ed alcune altre determinate specie di deliberazioni, per la cui validità è appunto richiesto l'assenso dell'alto consenso.

Per l'esame dei progetti di legge ogni Camera istituisce varie Commissioni permanenti. — Quando un progetto, approvato da una Camera, venga emendato dall'altra, deve ritornare alla prima; e se questa non accetta le modificazioni, fa di nuovo ritorno all'altra; ma ove quest'ultima confermi le modificazioni a maggioranza di $\frac{2}{3}$, la Camera che vi si era opposto non può respingerle definitivamente, che con eguale maggioranza di $\frac{2}{3}$. — Del pari, ogni progetto che, approvato da una Camera, sia totalmente respinto dall'altra, fa ritorno alla prima; ed ove questa lo riapprovi a maggioranza di $\frac{2}{3}$, l'altra non può definitivamente respingerlo, se non con la stessa maggioranza.

Approvato che sia da entrambe successivamente, ogni progetto di legge è rimesso al Presidente della Repubblica: e questi, se vi è favorevole, lo sanziona e promulga come legge dello Stato; se vi è contrario, lo respinge, ed allora il progetto non può più essere ripresentato nel corso della stessa sessione. Se invece si limita a chiedere che venga modificato, il progetto è da lui rimesso, entro 15 giorni, alla Camera in cui quello ebbe origine; ed allora, o le due Camere successivamente lo modificano secondo la richiesta del Potere Esecutivo, e il progetto diventa legge; ovvero non consentono nella richiesta, e il progetto si ha come respinto. — Se in una delle due consecutive sessioni ordinarie, un progetto, già respinto dal Presidente, è di nuovo approvato dalle due Camere ed è poscia respinto di nuovo, o anche solo rinviato per modificazioni dal Presidente medesimo, le due Camere possono ancora riprenderlo in esame; ed ove, senza tener conto delle richieste del Potere Esecutivo, esse lo riapprovino a maggioranza di due terzi in cia-

scuna, il progetto divien legge come se il Presidente lo avesse firmato. — Se, rigettato da quest'ultimo, un progetto non è riproposto entro due anni, lo si considera come perento; e riproponendosi in seguito, vien considerato come un nuovo e distinto progetto.

Per gli emendamenti alla Costituzione è necessario ch'essi vengano dapprima proposti in Senato ed approvati dalle due Camere, e poscia riconfermati dalle stesse dopo la loro ordinaria rinnovazione triennale; e che sieno sempre approvati a maggioranza assoluta dei membri che le compongono.

Nell'intervallo delle sessioni ordinarie il Senato si fa rappresentare dalla *Commissione Conservatrice*, composta di 7 Senatori, ch'esso designa prima di prorogarsi. La Commissione veglia all'osservanza delle leggi, e dà o ricusa il suo assenso agli atti pei quali 'il Presidente è tenuto a richiederne il concorso.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Presidente della Repubblica*, eletto dal popolo ogni 5 anni, fra i cittadini all'età di anni 30, nativi dello Stato ed eleggibili alla Camera.

L'elezione è fatta nel modo seguente: — Il 25 giugno dell'anno in cui essa deve aver luogo, il corpo elettorale sceglie, fra gli eleggibili alla Camera, gli *Elettori presidenziali*, il cui numero è triplo di quello dei Deputati. Il 25 luglio successivo gli Elettori Presidenziali di ciascun dipartimento si raccolgono al rispettivo capoluogo, e procedono all'elezione con le norme in uso per quella dei Senatori. Da ultimo, il 30 agosto le due Camere, in adunanza plenaria sotto la presidenza del Presidente dal Senato, eseguono lo scrutinio dei voti, e proclamano eletto il candidato che riportò la maggioranza assoluta. In caso di parità fra più candidati, scel-

gono definitivamente, fra i medesimi, le Camere stesse; ma qualora tre votazioni di esse riuscissero inutili per persistente ballottaggio, la scelta finale sarebbe fatta dal Presidente del Senato.

Durante il suo quinquennio d'ufficio, e per tutto l'anno seguente, non può il Presidente della Repubblica assentarsi dallo Stato; e scadendo dall'ufficio non vi è immediatamente rieleggibile.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente della Repubblica è assistito dal *Ministero*, che si compone di 6 membri, rispettivamente capi dei seguenti servizi: Interno, Affari esteri e Culti, Giustizia e Istruzione, Finanze, Guerra e Marina, e Industria Lavori pubblici e Colonizzazione.

Al Ministro dell'Interno spetta di assumere le funzioni di Presidente della Repubblica, quando questi sia impedito o venga a mancare.

V'ha inoltre un *Consiglio di Stato*, che si compone dei Ministri, di 3 membri del Senato e 3 della Camera, di un membro della Corte di Giustizia, un dignitario ecclesiastico, un generale o ammiraglio, un alto funzionario dell'amministrazione delle finanze, 2 ex-ministri e 2 ex-intendenti o prefetti. Il Consiglio di Stato ha solo voto consultivo; ed è preseduto dal Presidente della Repubblica. V'è pure una *Corte dei Conti*.

8. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anno, purchè sappiano leggere e scrivere.

Le elezioni dei Deputati hanno luogo per Dipartimenti.

Quelle dei Senatori si fanno per Province, nel modo seguente: — In ciascuna di esse gli elettori scelgono, fra gli eleggibili alla Camera, appositi *Elettori Senatoriali*, in numero triplo di quello dei Deputati della Provincia medesima. Gli Elettori Senatoriali si riuniscono

poscia al capoluogo della rispettiva Provincia, e ne eleggono i Senatori.

9. Lo Stato si divide in 20 *Province*¹ (oltre i *Territorii*) e queste sono suddivise in 68 *Dipartimenti*, i quali a loro volta comprendono 855 *Sotto-delegazioni* e 3,068 *Distretti*.

Le *Province* sono amministrate da *Intendenti* e i *Dipartimenti* da *Governatori*, scelti dal *Presidente della Repubblica*. I *Governatori* scelgono poi i *Sotto-delegati*, e questi gl'*Ispettori di distretto*. Le città hanno consigli elettivi.

10. Ordinamento giudiziario. V'ha nella capitale una *Corte Suprema di Giustizia*, e 5 *Corti d'Appello* nelle *Province*. Vi sono poi *Corti di prima istanza* nei capoluoghi di *Dipartimento*, e magistrature inferiori in quelli di *Distretto*.

¹ La *Provincia di Tacna* è sottoposta al *Chili* per un periodo di 40 anni, che spirerà nel 1894. — In quell'anno sarà deciso con plebiscito, se essa debba restare definitivamente al *Chili*, o essere annessa al *Perù*.

REPUBBLICA ARGENTINA. ¹

I. Confederazione formata dall'unione delle quattordici *Provincie* seguenti: — Buenos Ayres, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Rios, Jujuy, Mendoza, Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fé, Santiago del Estero, e Tucuman.

V' ha inoltre un *Distretto Federale*, che è la sede della capitale della Federazione, e 9 *Territorii nazionali*.

Costituzione del 15 maggio 1853, con emendamenti del 25 settembre 1860, e del 1866.

A) Le Provincie sono autonome nella loro amministrazione interna, e conservano tutti i poteri non espressamente delegati al Governo Federale. Ciascuna di esse ha una Costituzione propria, adattata a quella della Federazione (V. a pag. 330).

Le controversie politiche ed amministrative fra le varie Provincie sono risolte dalla *Corte Suprema di Giustizia*.

B) Ogni Territorio ha a capo un Governatore, scelto ogni 3 anni dal Potere Esecutivo Federale coll'assenso del Senato.

In quelli con popolazione superiore a 30,000 ab. v'ha pure una Camera Legislativa, che resta in sessione 3 mesi

¹ Sup. Kg. 2,789,400 all'incirca. — Pop. ass. (1888) ab. 3,807,530.
— Cap. Buenos Ayres, con 561,160 ab.

ogni anno, ed è composta di un delegato per ogni mille abitanti. I delegati sono elettivi, di 2 in 2 anni, e debbono avere 21 anno d'età, e risiedere da almeno un anno nel rispettivo Territorio.

Per l'esercizio del diritto elettorale basta l'età di 17 anni compiuti.

I Territorii che giungono a 60,000 ab. hanno diritto ad essere elevati al grado di Provincia.

2. Il potere legislativo della Confederazione è esercitato da un *Congresso Nazionale*, che si compone di due assemblee — la Camera dei Senatori e quella dei Deputati.

3. La *Camera dei Senatori* consta di 30 membri, in ragione di 2 per ogni Provincia e di altri 2 per la capitale della Confederazione.

Essi vengono eletti dalle Camere Legislative di ciascuna Provincia, a maggioranza di voti; eccetto quelli della capitale, i quali invece vengono eletti nella forma stabilita per l'elezione del Presidente della Repubblica.

La durata del loro ufficio è di 9 anni, ma se ne rinnova una terza parte allo scadere d'ogni triennio.

Per l'eleggibilità si richiedono le seguenti condizioni: 30 anni d'età, 6 anni d'esercizio dei diritti civili e politici; esser nato nella Provincia in cui ha luogo l'elezione, ed avervi domicilio da 2 anni; possedere una rendita di almeno 2,000 *pesi*¹ o altra entrata equivalente.

4. La *Camera dei Deputati* consta di 86 membri, eletti direttamente dal popolo, di 4 in 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale ad ogni biennio. La proporzione fra i Deputati e la popolazione è di uno per ogni 20 mila ab.²

¹ Un *peso fuerte* è uguale a L. 1,25 all'incirca.

² La Provincia di Buenos Ayres ne elegge 46; quella di Cordoba, 11;

Per l'eleggibilità si richiedono le seguenti condizioni: — 25 anni d'età, 4 anni d'esercizio dei diritti civili e politici, essere originario della Provincia in cui ha luogo l'elezione e risedervi da 2 anni.

5. Senatori e Deputati ricevono un'annua indennità fissa e godono del privilegio di non poter essere arrestati nè chiamati in giudizio senza autorizzazione votata dalla rispettiva Assemblea a maggioranza di $\frac{2}{3}$ di voti. Non possono però appartenere all'ordine ecclesiastico, nè accettare alcuna funzione dal Governo se non col previo consenso dell'Assemblea alla quale appartengono.

6. Il Congresso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° maggio al 30 settembre d'ogni anno; ed in sessione straordinaria ogni altra volta che lo convochi il Presidente della Repubblica, il quale ha pure facoltà di prorogarlo. — Le due Camere seggono separatamente, e durante le sessioni l'una non può aggiornarsi per più di 3 dì senza l'assenso dell'altra; ma in alcune determinate circostanze si riuniscono entrambe in adunanza plenaria, spettando allora la presidenza del Congresso al Presidente del Senato.

La presidenza del Senato appartiene al Vice-presidente della Repubblica, con diritto di voto nei casi di parità di suffragi. Il Presidente della Camera è invece eletto da quest'ultima in principio d'ogni sessione.

Le due assemblee partecipano egualmente al diritto d'iniziativa. — Spetta però esclusivamente alla Camera d'iniziare le leggi finanziarie e quelle relative alla leva

la capitale federale, 9; le provincie di Entre Rios e di Santiago del Estero, 7; di Corrientes, 6; di Tucuman, 5; di Santa Fe, di Catamarca e di Salta, 4; di San Luis, di Mendoza e di San Juan, 3; di Rioja e di Jujuy, 2.

militare, nonchè di porre in accusa il Presidente e il Vice-presidente della Repubblica, i Ministri, e i magistrati. Spetta invece esclusivamente al Senato di giudicare su consimili accuse; — e di assistere il Presidente della Repubblica in alcune nomine di funzionarii a lui confidate, approvandone o rigettandone le scelte.

Ogni progetto di legge dev' essere discusso ed approvato successivamente dalle due Camere. Se, approvato da una Camera, un progetto è modificato dall'altra, fa ritorno alla prima; ed ove questa non approvi le modificazioni, fa ritorno di nuovo alla seconda; ma se questa conferma le modificazioni stesse a maggioranza di $\frac{2}{3}$, il progetto ritorna ancora all'altra Camera, la quale non può opporvisi definitivamente, se non con eguale maggioranza di $\frac{2}{3}$.

Approvato da entrambe le Camere, il progetto vien rimesso al Presidente della Repubblica. Questi, se vi è favorevole, lo promulga come legge; altrimenti lo rinvia entro 10 giorni, con le sue osservazioni, alle Camere acciocchè lo riesaminino. Ma quando le due Camere successivamente riapprovino il progetto stesso a maggioranza di due terzi ed a voti palesi, il medesimo diventa legge, come se anche il Presidente lo avesse approvato.

7. Il potere esecutivo è conferito al *Presidente della Repubblica* — ed in sua assenza od impedimento al *Vice-presidente* — eletti entrambi dal popolo, fra i cittadini eleggibili a Senatori, che son nati nel territorio nazionale e professano la religione cattolica. Le loro funzioni durano 6 anni, e scadendo dall'ufficio non vi sono immediatamente rieleggibili.¹

¹ L'attuale periodo presidenziale ha cominciato il 12 ottobre 1886.

Per l'elezione del Presidente e del Vice-presidente della Repubblica, il corpo elettorale di ogni Provincia e quello della capitale, elegge, 6 mesi prima della fine di ciascun periodo presidenziale, un numero di *elettori secondarii*, doppio di quello dei rispettivi Senatori e Deputati nel Congresso; e le elezioni han luogo nelle medesime forme di questi ultimi — ma i Senatori, i Deputati, e gl'impiegati governativi non sono eleggibili. Gli elettori secondarii di ciascuna Provincia si raccolgono quindi nella rispettiva capitale, 4 mesi prima della fine del periodo presidenziale in corso; e con schede separate procedono all'elezione del Presidente e del Vice-presidente. Da ultimo le due Camere in adunanza plenaria addivengono al finale scrutinio dei voti, e proclamano eletto il candidato che riportò la maggioranza assoluta rispettivamente per l'uno o per l'altro ufficio. Se due o più candidati hanno riportato eguali suffragi, la scelta definitiva spetta fra loro al Congresso. — Agli elettori secondari ed ai membri del Congresso che rispettivamente si assentino in questa occasione senza giusto motivo, è applicabile una multa pecuniaria.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente della Repubblica è assistito dal *Ministero*, che si compone di 5 membri (Ministri-segretarii) rispettivamente capi dei seguenti servizi: — Interno — Affari esteri — Finanze — Giustizia, Culti e Istruzione — e Guerra e Marina. I Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica e non appartengono alle Camere; ma come rappresentanti del Governo v'intervengono sempre, e sono responsabili di tutti gli altri che controfirmano.

8. Sono elettori federali i cittadini all'età di 17 anni compiuti, quando abbiano domicilio nel collegio in cui chiedono d'essere ammessi a votare. Restano però esclusi

dal diritto di voto, oltre gl'indegni, i membri del clero e gli appartenenti alla bassa forza dell'esercito.

Le elezioni dei deputati federali han luogo nella prima domenica di febbraio d'ogni biennio; i seggi elettorali sono composti di cittadini tratti a sorte fra quelli che sanno leggere e scrivere, e vi può essere aggiunto un rappresentante scelto da ciascuno dei partiti che concorrono allo scrutinio. Il voto si dà con schede manoscritte e firmate.

9. Ordinamento giudiziario federale. V' ha due gradi di giurisdizione — una *Corte suprema di Giustizia*, composta di 5 giudici scelti dal Presidente con l'assenso del Senato, e varie Corti inferiori.

Nei processi criminali siede il Giurì.

PROVINCIE CONFEDERATE.¹

1. Per l'esercizio del potere legislativo locale ogni Provincia ha un'assemblea, la quale in 7 di esse componesi d'una sola *Camera*, e nelle altre 7 ne comprende due, dette *Camera dei Senatori* e *Camera dei Deputati*.

Il numero dei membri di ciascuna, la durata del mandato, l'età e le condizioni richieste per farne parte, risultano dal quadro a pag. 334-335.

¹ Buenos Ayres, pop. (1887) ab. 761,034; cap. *La Plata*. — Catamarca, pop. 92,000; cap. *Catamarca*. — Cordoba, pop. 310,000; cap. *Cordoba*. — Corrientes, pop. 190,000; cap. *Corrientes*. — Entre Rios, pop. 480,000; cap. *Parand*. — Injuy, pop. 65,000; cap. *Jujuy*. — Mendoza, pop. 75,000; cap. *Mendoza*. — Rioja, pop. 80,000; cap. *La Rioja*. — Salta, pop. 155,000; cap. *Salta*. — Santa Fé, pop. 220,332; cap. *Santa Fé*. — Santiago del Estero, pop. 450,000; cap. *Santiago*. — San Juan, pop. 85,480; cap. *San Juan*. — San Luis, pop. 76,500; cap. *San Luis*. — Tucuman, pop. 170,000; cap. *Tucuman*.

2. In tutte le Provincie il mandato legislativo è incompatibile con altri uffici stipendiati, gli eletti prestano giuramento nell'entrare in funzioni, ricevono una indennità, e sono privilegiati dall'arresto.

3. Le Camere Provinciali si riuniscono in sessione ordinaria ogni anno, all'epoca qui appresso indicata:

Buenos Ayres, Cordoba, Entre Rios, Santa Fè e Santiago, dal 1° maggio al 31 agosto;

Catamarca, dal 5 marzo al 31 maggio, e poi dal 1° settembre al 30 novembre;

Corrientes, dal 1° luglio al 31 ottobre;

Jujuy, dal 1° gennaio, per 3 mesi;

Mendoza, dal 3 febbraio al 30 aprile e poi dal 1° agosto al 31 ottobre;

Rioja, dal 1° giugno al 30 settembre;

Salta, dal 1° ottobre al 31 gennaio;

San Juan, dal 1° maggio al 30 settembre;

San Luis, dal 25 maggio al 25 settembre;

Tucuman, dal 1° gennaio, per 80 giorni.

Si riuniscono in sessione straordinaria, ogni altra volta che sieno convocate per la trattazione di determinate materie. La convocazione straordinaria è fatta dal Governatore — e in talune Provincie anche dal Presidente di ciascuna Camera, o a propria iniziativa, o a richiesta d'un certo numero di membri. Questo numero è di una quarta parte degli eletti, nelle Provincie di *Buenos Ayres, Cordoba, Entre Rios, Salta, Santa Fè, e Santiago*; di 3 deputati in quella di *Catamarca*; di 5 in quella di *Mendoza*; di 6 in quella di *Corrientes*; di 7 membri dell'una o dell'altra Camera in quella di *S. Juan*. In quella di *Rioja*, da ultimo, la domanda può essere fatta dal Comitato Permanente della Camera.

4. Presidente del Senato è il Vice-governatore della Provincia, ovunque esso esista. Il Presidente della Camera è invece eletto dall'assemblea stessa; e così pure quello del Senato nella Provincia di *Salta*, ove non esiste Vice-governatore.

5. Per la validità delle deliberazioni delle Camere è necessaria la presenza della maggioranza dei rispettivi membri, salvochè nelle Provincie di *Corrientes* e di *Rioja*, ove si richiede la presenza dei $\frac{2}{3}$ di essi.

6. Dovunque sono due Camere, esse hanno eguali attribuzioni, ma l'iniziativa delle leggi finanziarie è sempre riservata a quella dei deputati, cui spetta pure il diritto di mettere in accusa i funzionarii del Potere Esecutivo.

Al Senato, per contro, è riservato il diritto di giudicare sulle accuse promosse dall'altra Camera; e quello di confermare o rigettare le nomine di ufficiali pubblici fatte dal Governatore.

Nelle Provincie di *Jujuy* e *Rioja* esiste, nell'intervallo delle sessioni, un Comitato Permanente, composto rispettivamente di 5 e di 3 deputati.

7. Nelle Provincie con due Camere, ogni progetto di legge dev'essere approvato successivamente da entrambe. Se una di esse approva un progetto e l'altra lo modifica, il progetto ritorna alla prima; e se questa respinge le modificazioni, il progetto ritorna alla seconda; ma se questa lo approva di nuovo a maggioranza di $\frac{2}{3}$, non può allora la prima Camera opporvisi definitivamente, se non con eguale maggioranza.

Per l'approvazione dei progetti di legge, nella Provincia di *Catamarca* è richiesto il voto di $\frac{2}{3}$ dei membri presenti; in tutte le altre basta la maggioranza assoluta.

8. Ogni progetto approvato dalle due Camere — o dalla Camera, dove ne esiste una sola — è presentato al Governatore per la promulgazione. Egli ha però in tutte le Provincie 10 giorni di tempo per rimandare il progetto con le sue osservazioni, ed in tal caso il progetto dev' essere riesaminato dalla Camera — o dalle due Camere successivamente. Ma quando, in seguito al riesame della Camera — o delle due Camere — esso venga riapprovato a maggioranza di $\frac{2}{3}$, il medesimo diventa legge senz'altro.

Speciali prescrizioni esistono nelle varie Provincie per gli emendamenti alla rispettiva Costituzione.

9. Il Potere Esecutivo è affidato in ogni Provincia ad un *Governatore*, il quale al tempo stesso è anche agente del Governo Federale. In molte di esse v'è anche un *Vice-Governatore*. — La durata del loro ufficio, l'età e le condizioni d'eleggibilità sono indicate nel quadro a pag. 334-335.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore è assistito da uno o più Ministri, ch'egli stesso nomina con riguardo a determinate condizioni d'eleggibilità.

Provincia	Data della Costituzione	Senato		Camera			Governatore		
		Num. dei membri (°)	Età richiesta (anni)	Durata in ufficio (anni)	Num. dei membri (°)	Età richiesta (anni)	Durata in ufficio (anni)	Età richiesta (anni)	Durata in ufficio (anni)
Buenos Ayres.	29 novemb. 1853	1:20,000	30	3 (°)	1:10,000	22	2 (°)	30 (°)	3
Catamarca.	8 maggio 1865	—	—	—	16 (°)	25	2	30 (°)	3
Cordoba.	11 gennaio 1883	1 p. Dip.	30 (°)	4 (°)	1:8,000	25	3 (°)	30 (°) (°)	3
Corrientes.	25 maggio 1864	—	—	—	1:4,000	25 (°)	3 (°)	30 (°)	3
Entre Rios.	1 settemb. 1883	1 p. Dip.	30 (°)	6 (°)	1:6,000	22 (°)	3 (°)	30	4
Jujuy.	31 marzo 1876	—	—	—	18	25 (°)	4 (°)	30 (°)	2
Mendoza.	14 dicemb. 1854	—	—	—	25	25 (°)	2 (°)	35 (°)	3
Rioja.	2 aprile 1865	—	—	—	1:4,000	25 (°)	3 (°)	25 (°) (°)	3
<i>Salta.</i>	<i>27 gennaio 1875</i>	<i>1:6,000</i>	<i>30</i>	<i>3 (°)</i>	<i>1:3,000</i>	<i>22</i>	<i>2 (°)</i>	<i>30 (°)</i>	<i>2</i>
San Juan.	13 luglio 1878	15	30 (°) (°)	6 (°)	24	22 (°)	2 (°)	30 (°)	3
San Luis.	12 aprile 1871	—	—	—	1:3,000	25 (°) (°)	3 (°)	30 (°)	3
Santa Fé.	26 aprile 1883	2 p. Dip.	30 (°) (°)	6 (°)	1:10,000	22 (°)	4 (°)	30 (°)	1
Santiago del Estero.	28 aprile 1884	1:14,000	30 (°)	3 (°)	1:7,000	22 (°)	2 (°)	30 (°)	3
Tucuman.	13 marzo 1856	—	—	—	1:4,000	25 (°) (°)	2 (°)	30 (°)	2

(°) Richiedesi inoltre il possesso d'un certo censo.

(°) Richiedesi inoltre il domicilio nella Provincia.

(°) Richiedesi inoltre un senatore di domicilio nella Provincia, per quelli che non vi sono nati.

(°) Richiedesi inoltre un anno di domicilio nella Provincia.

(°) Richiedesi inoltre un biennio di domicilio nella Provincia.

(°) Richiedesi inoltre un quinquennio di domicilio nella Provincia.

(°) Con rinnovamento di $\frac{1}{2}$ ogni anno.

(°) Con rinnovamento di $\frac{1}{4}$ ogni anno.

(°) Con rinnovamento d'una metà ogni anno.

(°) Con rinnovamento di un $\frac{1}{2}$ ogni biennio.

(°) Con rinnovamento d'una metà ogni biennio.

(°) O proporzione loro coi dipartimenti o con gli abitanti.

(°) Un dipartimento ne ha 4, due ne hanno 1, gli altri cinque ne hanno 2 per ciascuno.

Tranne che nella Provincia di *S. Juan*, dove il Governatore e il Vice-governatore sono eletti direttamente dal popolo (o dalle Camere, quando si verificbi parità fra più candidati) — nelle altre Provincie l'elezione è indiretta. All'uopo il popolo elegge, fra i cittadini eleggibili all'Assemblea, speciali elettori presidenziali, in numero eguale a quello dei membri delle rispettive due Camere (o della rispettiva Camera, ove ne esiste una sola); ma nelle Provincie di *Rioja* e *San Luis* il numero degli elettori presidenziali è doppio di quello dei membri della Camera. Gli elettori presidenziali, riuniti poi alla capitale della Provincia, compiono le due scelte loro affidate. — Però nelle Provincie di *Jujuy*, *Mendoza* e *Tucuman*, l'elezione è fatta dalla Camera raddoppiata all'uopo con altrettanti cittadini eletti dal popolo; ed in quella di *Catamarca* è fatta dalla Camera rinforzata di altri 14 membri, eletti in ragione di 2 per dipartimento (escluso quello della capitale).

Il Governatore e il Vice-governatore, scadendo dall'ufficio, non possono esservi immediatamente rieletti, nè possono succedersi reciprocamente.

10. L'età richiesta per l'elettorato nelle varie Provincie è fissata ai 17 anni; ma in quella di *Rioja* se ne richiedono 18, e 20 in quelle di *Catamarca* e *Tucuman*.

Le elezioni han luogo generalmente ad epoca fissa; e questa è la prima domenica di marzo per le Provincie di *Entre Rios* e *Santiago*; l'ultima domenica dello stesso mese per quelle di *Buenos Ayres* e *Rioja*; la prima domenica d'agosto per quella di *Salta*.

Il voto è scritto e segreto: nelle Provincie di *Buenos Ayres*, *Salta* e *Santiago*, le elezioni si fanno col metodo proporzionale.

A tale effetto la prima di esse è divisa in 6 collegi, in ciascuno dei quali si procede nel modo seguente: Ogni partito presenta una lista di candidati proprii, e gli elettori votano, scegliendo liberamente i nomi che preferiscono. Finita la votazione, la cifra dei voti espressi in tutto il collegio si divide pel numero dei Deputati o Senatori che vi si debbono eleggere, e si ottiene così un *quoziente*; ciascuna lista ha eletti tanti dei suoi candidati, per quante volte il detto quoziente risulta contenuto nel numero totale dei voti che essa ha raccolti; ed in ciascuna lista, da ultimo, son dichiarati eletti i candidati che individualmente ottennero maggiori suffragi.

II. In ogni Provincia v'ha *Dipartimenti*, e *Distretti* con municipalità elettive; e proprii Tribunali di vario grado.

La città di Buenos-Ayres è divisa in 14 *parrocchie*, ciascuna delle quali ha un Consiglio elettivo; v'è inoltre un *Consiglio Centrale*, composto dei delegati dei 14 Consigli predetti. Ogni Consiglio, parrocchiale o centrale, elegge poi nel suo seno un Capo degli uffici esecutivi.

PARAGUAY.¹

1. Repubblica, proclamatasi indipendente il 22 giugno 1811. Costituzione del 25 novembre 1870.

2. Il potere legislativo è esercitato dal *Congresso*, che si compone di due Assemblee, il Senato e la Camera dei Deputati.

3. Il *Senato* consta di 13 membri, eletti direttamente dal popolo nella proporzione di uno per ogni 12,000 abitanti. — Il mandato dura 6 anni, con rinnovazione di una terza parte del loro numero totale allo spirare d'ogni biennio. Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 28 anni.

4. La *Camera dei Deputati* consta di 26 membri, eletti direttamente dal popolo nella proporzione di uno per ogni 6,000 abitanti. — Il mandato dura 4 anni, con rinnovazione d'una metà del loro numero totale allo spirare d'ogni biennio. Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 25 anni.

5. Senatori e Deputati entrando in funzioni prestano giuramento; — ricevono un'annua indennità fissa; — e nel tempo del loro mandato non possono essere tratti in arresto, fuori del caso di reato flagrante; nè può continuarsi alcun processo a loro carico, se non dopo che

¹ Sup. Kg. 233,100. — Pop. ass. (1886) 329,688 ab. — Cap. Asuncion, con 24,038 ab.

la rispettiva Camera, con deliberazione presa a maggioranza di $\frac{2}{3}$, ne abbia dato l'assenso sospendendoli dalle funzioni.

L'ufficio di membro del Congresso è incompatibile con ogni altro pubblico ufficio retribuito dalla Nazione.

6. Le Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni anno, dal 1° aprile al 31 agosto: ed in sessione straordinaria ogni altra volta che il Presidente della Repubblica le convochi, o per propria iniziativa, o a domanda di 2 Senatori o di 4 Deputati. Lo stesso Presidente, o d'iniziativa sua, o a domanda del detto numero di membri, può pure prorogarle. L'apertura delle sessioni è fatta dal Presidente medesimo in adunanza plenaria delle due assemblee nella sala del Senato.

Ciascun ramo del Congresso può aggiornarsi, ma per non più di 3 di senza l'assenso dell'altro; e con deliberazioni prese a maggioranza di $\frac{2}{3}$ può punire, ed anche espellere, i proprii membri che tenessero biasimevole condotta.

La Camera si elegge un Presidente fra i proprii membri. Il Senato è invece preseduto dal Vice-presidente della Repubblica, con diritto di voto nei casi di parità di suffragi; però si elegge anche un proprio Vice-presidente, destinato a sostituire, all'occorrenza, il suddetto Presidente ordinario.

I due rami del Congresso hanno eguali attribuzioni. Spetta però esclusivamente alla Camera l'iniziativa delle leggi finanziarie e di quelle riguardanti la leva militare; e così pure il diritto di mettere in accusa (con deliberazioni prese a maggioranza di $\frac{2}{3}$) il Presidente e il Vice-presidente della Repubblica, i Ministri, i membri del Tribunale Superiore, e gli ufficiali generali di terra e di mare. — Spetta invece al Senato di giudicare di simili

accuse, pronunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ le proprie condanne, le quali non possono importare che la destituzione e l'incapacità politica, salva sempre la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti ai Tribunali ordinarii. Nei giudizi contro il Presidente o il Vice-presidente della Repubblica, il Senato è preseduto dal Capo del Tribunale Superiore. — Il Senato ha inoltre esclusiva attribuzione di assistere il Presidente della Repubblica nell'esercizio del diritto di nomina d'alcune categorie di funzionarii, approvandone o rigettandone le scelte.

Ogni progetto di legge, approvato che sia da una Camera, passa all'esame dell'altra, e se questa lo respinge, il progetto cade, nè può più essere riproposto nel corso della stessa sessione. Se lo modifica soltanto, il progetto ritorna alla Camera che per prima l'aveva approvato; ed ove questa non accolga le modificazioni proposte, il progetto è rinviato di nuovo all'altra; se però quest'ultima le conferma a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei suoi membri, non può più la prima Camera respingerle, se non con eguale maggioranza di $\frac{2}{3}$.

Ogni progetto che risulti approvato successivamente dai due rami del Congresso, è inviato al Presidente della Repubblica; e questi, se vi è favorevole, lo sanziona e promulga come legge; altrimenti lo rinvia con le sue obiezioni, entro 10 giorni, alla Camera in cui il progetto stesso ebbe origine. Quando però questa, e successivamente anche l'altra, lo riapprovino a maggioranza di $\frac{2}{3}$ ed a voti palesi, il Presidente non può più ricusarsi di promulgarlo come legge dello Stato.

Nell'intervallo delle loro sessioni le Camere si fanno rappresentare da una *Commissione Permanente*, composta di 2 Senatori e 4 Deputati, con un Senatore e 2

Deputati supplenti. La Commissione si sceglie un Presidente nel proprio seno; ed ha il mandato precipuo di vegliare all'esatta osservanza delle leggi.

Per gli emendamenti alla Costituzione si richiede che essi vengano dapprima approvati dal Congresso a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei suoi membri; e che poscia vengano ratificati da un'apposita *Convenzione*. Quest'ultima ha tanti membri, quanti ne hanno entrambe le Camere del Congresso, e per l'eleggibilità loro è necessaria l'età di 26 anni; ma i Ministri, i Senatori, e i Deputati non possono esservi eletti.

7. Il potere esecutivo è affidato al *Presidente della Repubblica*, ed in sua assenza od impedimento al *Vice-presidente*, entrambi eletti dal popolo, ogni 4 anni, fra i cittadini cattolici nativi dello Stato ed aventi l'età di almeno 30 anni.¹

Per la loro elezione ogni collegio sceglie un numero di speciali elettori, eguale al quadruplo del numero dei Senatori e Deputati del collegio medesimo; la scelta è fatta fra i cittadini eleggibili a Deputati, ma i membri del Congresso, come i pubblici funzionarii, non sono eleggibili. Questi elettori speciali si raccolgono al capoluogo della rispettiva provincia, e votano per il Presidente ed il Vice-presidente della Repubblica, con schede separate e firmate. Per la validità di tali operazioni è necessario che vi concorrano almeno i $\frac{2}{3}$ delle provincie dello Stato. Il computo finale dei voti è fatto dal Presidente del Senato in adunanza plenaria delle due Camere, e si proclama eletto il candidato che riportò la maggioranza assoluta, rispettivamente per l'uno o per l'altro ufficio. — Ove nessuno dei candidati a que-

¹ Il corrente periodo presidenziale ha avuto principio nel 1894.

sto od a quell'ufficio abbia raggiunto il limite richiesto, spetta al Congresso di sceglierne uno fra quelli che raccolsero maggiori voti; la votazione si fa a suffragi palesi ed a maggioranza assoluta, ed è necessaria la presenza di $\frac{2}{3}$ dei membri del Congresso medesimo. Verificandosi parità, il Congresso ripete la votazione con le stesse norme; in caso di nuova parità, la ripete una terza volta; e persistendo la parità anche in questo caso, la scelta definitiva è fatta dal Presidente del Senato.

Il Presidente ed il Vice-presidente della Repubblica, scadendo dall'ufficio, non possono esservi rieletti prima di 8 anni. In caso di assenza o d'impedimento di entrambi, spetta al Congresso determinare quale funzionario debba temporaneamente farne le veci.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente della Repubblica è assistito da 5 Ministri Segretarii, rispettivamente capi dei seguenti servizii: Interno — Affari esteri — Finanze — Giustizia, Culti e Istruzione — Guerra e Marina. Come rappresentanti del Governo i Ministri assistono alle tornate delle Camere, ma non possono avervi seggio; e sono responsabili degli atti loro così verso il Presidente che li nomina e può revocarli, come verso le Camere medesimo.

8. Sono elettori tutti i cittadini all'età di 18 anni compiuti. Gli stranieri naturalizzati sono anch'essi elettori, ma non eleggibili al Congresso nè alla Presidenza della Repubblica, nè possono essere Ministri. Anche gli ecclesiastici sono ineleggibili.

Le elezioni dei Senatori e dei Deputati hanno luogo contemporaneamente, ogni biennio; il voto è segreto, le schede possono essere stampate o manoscritte. Il cittadino eletto in più collegi, s'intende rappresentare quello più lontano dalla capitale.

9. Amministrativamente lo Stato dividesi in 23 *partidos* o provincie e 70 Dipartimenti, con Consigli elettivi, e capi di polizia.

10. Ordinamento giudiziario. V' ha per tutto lo Stato un *Tribunale Superiore di Giustizia*, i cui membri sono scelti ogni 4 anni dal Presidente della Repubblica. Nelle provincie stanno *Tribunali inferiori* e giudici di pace. In tutti i processi penali funziona il giuri.

URUGUAY. ¹

1. La « Repubblica Orientale dell'Uruguay » proclamasi indipendente il 25 agosto 1825, si regge secondo la Costituzione del 10 settembre 1829.

2. Il potere legislativo è esercitato dall'*Assemblea Generale*, che si compone di due Camere, quella dei Senatori e quella dei Rappresentanti.

3. La *Camera dei Senatori* consta di 19 membri, eletti indirettamente dal popolo in ragione di uno per dipartimento, e pel periodo di 6 anni, però con rinnovazione d'una terza parte di essi allo spirare d'ogni biennio. I senatori che scadono, non possono venire rieletti prima di un biennio.

Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 33 anni, con 7 anni di cittadinanza, e il possesso d'un capitale di 10,000 pesi ² od altro reddito corrispondente.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 53 membri, eletti direttamente dal popolo ogni tre anni, nella proporzione di uno per ogni 3,000 ab.

Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 25 anni, con 5 anni di cittadinanza, e il possesso d'un capitale di 4,000 pesi od altro reddito corrispondente.

¹ Sup. Kq. 486,920 — Pop. ass. (1888) ab. 648,297 — Pop. rel. 3,6 ab. per Kq. — Cap. Montevideo, con 175,000 ab.

² Il peso equivale a L. 5,38.

5. Senatori e Rappresentanti prestano giuramento nell'entrare in carica, e ricevono un'indennità pel tempo delle sessioni. Il loro mandato è incompatibile con la qualità d'impiegato o di membro del clero, ed accettando un ufficio retribuito, decadono dal seggio.

Non possono venire arrestati, eccetto che per reato flagrante, nè accusati se non dinanzi la rispettiva Camera, la quale deliberando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ può sospenderli dalle funzioni e rimetterli al giudizio del Tribunale competente. Del pari ogni Camera a maggioranza di $\frac{2}{3}$ può rimuovere alcuno dei proprii membri, per sopravvenuta impossibilità fisica o morale nel disimpegno del rispettivo mandato.

6. Le due Camere si riuniscono in sessione ordinaria ogni anno dal 15 febbrajo al 15 giugno, con facoltà di prolungarla per deliberazione votata a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri, ma non oltre un mese. Si riuniscono in sessione straordinaria ogni altra volta che la Commissione Permanente lo giudichi necessario. Ciascuna si elegge ogni anno il proprio Presidente. I membri assistono alle adunanze in abito da società.

Nell'intervallo delle sessioni l'Assemblea generale si fa rappresentare da una *Commissione Permanente* di 2 Senatori e 5 Rappresentanti, nominati, insieme ad altrettanti supplenti, dalle Camere rispettive. Uno dei Senatori ne è presidente; l'altro, vicepresidente.

Entrambi i rami dell'Assemblea Generale hanno eguali attribuzioni e partecipano al diritto d'iniziativa insieme al Presidente della Repubblica. Spetta però esclusivamente alla Camera l'iniziativa delle leggi finanziarie, e il diritto di mettere in accusa il Presidente della Repubblica, i Ministri, e i membri dell'Alta Corte di Giustizia. Spetta invece esclusivamente al Senato di giudicare

care sopra simile accuse, pronunziando a maggioranza di $\frac{2}{3}$ le sue condanne, le quali non possono importare che la decadenza dall'ufficio, salva la ripresa dell'azione nelle ordinarie forme davanti ai Tribunali ordinarii. — Il Senato inoltre assiste il Presidente della Repubblica nella conclusione dei trattati, nelle nomine degli agenti diplomatici e degli uffiziali superiori di terra e di mare, e nella dimissione degli impiegati in genere, confermandone o respingendone le deliberazioni; se la sessione è chiusa, questa facoltà del Senato è esercitata dalla Commissione Permanente.

Ogni progetto di legge è discusso e votato successivamente nelle due Camere; e nel caso di divergenza fra l'una e l'altra, si riuniscono entrambe in adunanza plenaria, e decidono a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei voti.

Approvato che sia dalle Camere, ogni progetto è rimesso al Presidente della Repubblica; e questi, se vi è favorevole, lo promulga come legge, altrimenti lo rinvia con le proprie obiezioni entro 10 giorni; in tal caso le Camere si adunano in seduta plenaria per riesaminarlo, e se lo riapprovano a maggioranza di $\frac{2}{3}$ ed a voti palesi, il progetto acquista, senz'altro, forza di legge.

Per gli emendamenti alla costituzione richiedesi che le proposte sieno appoggiate dalla terza parte dei membri di ciascuna Camera, ed approvate dalle due Camere in adunanza plenaria ed a maggioranza di $\frac{2}{3}$; dopo di che si attende che la consecutiva legislatura, eletta con poteri speciali, le riesamini; ed ove queste le confermi, si attende che anche l'altra legislatura successiva, ugualmente investita di speciali poteri dal popolo, le esamini per la terza volta, e se le accoglie, si considerano finalmente approvate. — Però la forma costituzionale della Repubblica non potrebb' essere alterata che da un'As-

semblea Generale composta di un numero di Senatori e Rappresentanti doppio dell'ordinario, e deliberante a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei voti.

7. Sono elettori i cittadini celibi all'età di 20 anni ed i coniugati all'età di 18, purchè sappiano leggere e scrivere e non si trovino in condizioni di dipendenza nella qualità di domestico, giornaliero, soldato semplice, ecc.

Per le elezioni alla Prima Camera il corpo elettorale d'ogni dipartimento elegge appositi *Elettori*, i quali poi scelgono il rispettivo Senatore. Per quelle dei Rappresentanti il corpo elettorale vota direttamente, a scrutinio di lista. Insieme ai Senatori ed ai Rappresentanti si eleggono altrettanti *Supplenti*, destinati a sostituire i rispettivi titolari che vengano a mancare nel corso del normale periodo.

Le elezioni hanno luogo l'ultima domenica di dicembre.

8. Il potere esecutivo è affidato al *Presidente della Repubblica*, eletto ogni 4 anni dalle due Camere, riunite il 1° marzo in adunanza plenaria. Il voto ha luogo per schede firmate ed a maggioranza assoluta; per l'eleggibilità si richiedono le stesse condizioni prescritte per i Senatori.¹

Scadendo dall'ufficio, il Presidente non può esservi rieletto prima di un quadriennio d'intervallo. Nei casi di assenza o d'impedimento è sostituito dal Presidente del Senato.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è assistito da 5 *Ministri*, rispettivamente capi dei seguenti servizi: Interno — Guerra e marina — Giustizia, culti

¹ Il corrente periodo presidenziale ebbe principio il 1.° marzo 1890.

e istruzione — Affari esteri — Finanze. I Ministri sono scelti dal Presidente fra i cittadini all'età di 30 anni compiuti, e sono da lui revocabili. Come rappresentanti del Governo assistono alle adunanze delle Camere, davanti alle quali rispondono di tutti i loro atti.

9. Lo Stato si divide in 19 *Dipartimenti*, amministrati da un *Capo Politico* di nomina del Governo, e da una *Giunta economico-amministrativa* eletta dal popolo, e avente un Presidente proprio.

Nei Comuni stanno i *Tenientes*, alla dipendenza del Capo Politico del rispettivo Dipartimento.

10. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutto lo Stato un'Alta Corte di Giustizia con membri eletti dalle due Camere in adunanza plenaria; nelle principali città siede un Tribunale d'Appello con membri eletti dall'Alta Corte e confermati dal Senato, o, nell'intervallo delle sessioni, dalla Commissione permanente; nei Dipartimenti, Giudici di 1^a istanza (*alcades primeros*) e giudici di pace.

Nelle materie penali funziona il giuri.

AUSTRALASIA

1. In base ad una legge del 1885 le 6 Colonie inglesi di Vittoria, Queensland, Australia occidentale, Australia meridionale, Tasmania, e Isole Figii, ferme serbando le proprie istituzioni particolari, hanno costituito un *Consiglio Federale dell'Australasia* con l'ufficio di trattare le materie di comune interesse, riguardo alle quali è desiderabile l'azione unita senza indebito intervento nella sfera d'azione propria del governo di ciascuna di esse.

Per esplicita disposizione della stessa legge, ogni colonia inglese dell'Australia ha facoltà non solo di accedere o non accedere a questa Unione, ma anche di ritirarsene, ove non reputasse del proprio interesse di rimanervi.

2. Il *Consiglio Federale dell'Australasia* si compone di rappresentanti delle varie Colonie, scelti liberamente dal Parlamento di ciascuna. Le Colonie della Corona ¹ vi hanno un solo Delegato; le altre, ve ne hanno due. Ma la Corona, con ordinanza in Consiglio Privato, può sempre accrescerne il numero.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta

¹ Cioè dipendenti direttamente dalla Corona inglese. Così le Isole Figii, ove la Corona è rappresentata da un *Governatore ed alto Commissario per l'Oceano Pacifico*, assistito da un Consiglio Esecutivo di 6 funzionari e da un Consiglio Legislativo di 11 membri (di cui 6 funzionarii) tutti scelti dalla Corona.

ogni biennio; ed in sessione straordinaria sempre che ne facciano richiesta tre Colonie, per mezzo dei rispettivi Governatori.

In fine di ogni sua sessione, il Consiglio Federale sceglie il luogo della sessione consecutiva.

Esso eleggesi il Presidente fra i proprii membri, ma il Presidente non ha in alcun caso un voto preponderante. Delibera a maggioranza di voti dei membri presenti, e può istituire comitati permanenti ove lo ritenga necessario.

3. La competenza del Consiglio Federale riguarda — le relazioni dell'Australasia con le isole del Pacifico; la prevenzione dei pericoli derivanti dalla prossimità dei luoghi di deportazione; la pesca nelle acque australiane al di fuori dei limiti territoriali — e i suoi deliberati intorno a queste materie non entrano in vigore, se non dopo che sieno stati sanzionati direttamente dalla Corona, a meno che questa non li avesse previamente approvati.

Riguarda inoltre — l'esecuzione delle sentenze civili e penali fuori del territorio della colonia in cui vengono pronunziate — l'extradizione degli imputati e dei disertori — la custodia degl'imputati di offese a bordo delle navi coloniali fuori dei limiti territoriali — e così pure ogni altra materia che dalla Corona con Ordinanza in Consiglio Privato venga deferita al Consiglio Federale medesimo — nonchè quelle altre questioni che i Governatori d'ogni singola Colonia gli deferissero in fatto di relazioni con le altre, e quelle che gli deferissero i Parlamenti di due o più Colonie circa la difesa generale del paese, le quarantene, la proprietà industriale, le patenti d'invenzioni, le cambiali, i biglietti di banca, i pesi e misure, i matrimoni e divorzi, le na-

turalizzazioni, le società industriali, ecc. — restando bene inteso che le deliberazioni del Consiglio Federale su queste materie si applicano alle sole Colonie che le hanno provocate, ed a quelle che in seguito spontaneamente vi accedessero.

4. I deliberati del Consiglio Federale debbono essere presentati, per l'approvazione, al Governatore della Colonia nella quale il Consiglio stesso è riunito; o il Governatore ha facoltà di sanzionarli o respingerli o chiederne la modificazione, ovvero di riservarli per la sanzione diretta della Corona. Questa, poi, dentro un anno può sempre annullare la sanzione data in suo nome dal Governatore.

1. — VITTORIA.¹

1. Colonia inglese. Costituzione del 23 novembre 1835. La Corona vi è rappresentata da un *Governatore*.

2. La funzione legislativa è esercitata da un Parlamento il quale si compone di due rami, il Consiglio Legislativo e la Camera dell'Assemblea.

3. Il *Consiglio Legislativo* consta di 48 membri, eletti direttamente dal popolo, di 6 in 6 anni, con rinnovazione di una terza parte del loro numero totale ad ogni biennio.

Per l'eleggibilità richiedesi il possesso del reddito annuo di 100 sterline.

4. L'*Assemblea Legislativa* consta invece di 95 membri, anche eletti direttamente dal popolo, ma pel periodo normale di 3 anni. Essi ricevono un'annua indennità

¹ Sup. Kg. 227,610. — Pop. ass. (1880) ab. 4,118,028. — Pop. rel. 4,9 ab. per Kg. — Cap. Melbourne, con 437,785 ab.

fissa. Per l'eleggibilità richiedesi il domicilio da 2 anni nella Colonia.

5. I membri dell'una e dell'altra Camera, nell'assumere l'ufficio, prestano giuramento; e quelli dell'Assemblea ricevono un'indennità.

6. Il Parlamento è convocato ogni anno dal Governatore, il quale può anche prorogarlo, e può pure sciogliere l'Assemblea ordinando però senza indugio novelle elezioni.

Il Presidente o *Speaker* dell'Assemblea è nominato dall'assemblea stessa nel proprio seno; quello del Consiglio è pure eletto dal Consiglio stesso, ma il Governatore ha facoltà di opporsi alla sua nomina, rendendola nulla. Entrambi votano solo nei casi di parità di suffragi.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta nel Consiglio la presenza di un terzo dei membri, e la presenza di 20 deputati nell'Assemblea.

Le due Camere godono egualmente del diritto d'iniziativa, insieme al Governatore; — ma i progetti finanziari debbono avere origine esclusivamente nell'Assemblea, ed il Consiglio non può che approvarli o respingerli in blocco senza poterli modificare — e l'iniziativa delle spese appartiene al solo Governatore.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, dopo la seconda delle quali vengono trasmessi al *Comitato generale* dell'intera Camera, o ad un Comitato speciale di 5 a 12 membri.

Approvato che sia dalle due Camere successivamente, ogni progetto dev'essere trasmesso al Governatore per la sua sanzione.¹

¹ Il Governatore può approvarlo o rigettarlo in nome della Corona, ovvero riservarlo per la diretta sanzione di questa. In tal caso la

7. Per le elezioni del Consiglio Legislativo hanno diritto di voto i cittadini maggiorenni che posseggono una proprietà del reddito annuo di 10 sterline, o che ne tengono in fitto pel reddito annuo di sterline 25. Ma i graduati delle Università inglesi, gli studenti dell'Università di Melbourne, i ministri dei culti, i maestri di scuola, i medici, gli avvocati, gli ufficiali di terra e di mare, sono elettori senza le condizioni del censo.

Hanno diritto di voto per le elezioni dell'Assemblea tutti i cittadini maggiorenni, senza alcuna condizione di censo o di istruzione superiore.¹

Gli ecclesiastici di qualsiasi denominazione sono inleggibili ad entrambe le Camere.

I candidati debbono essere preventivamente proposti da almeno 10 elettori; e se il numero dei candidati in un collegio non eccede il numero degli eleggendi, essi sono dichiarati eletti senz'altro, diversamente ha luogo la votazione; la quale si fa con schede a stampa contenenti i nomi di tutti i candidati, e l'elettore non deve che cancellarne quelli pei quali non intende votare. I collegi sono 14 pel Consiglio, e 84 per l'Assemblea.

8. Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore è assistito da un *Comitato Esecutivo* che si compone di 10 membri, almeno 4 dei quali debbono aver seggio nelle Camere. Essi sono: Il Tesoriere, Ministro delle miniere e delle ferrovie — il Segretario coloniale, M. delle ac-

sanzione della Corona deve intervenire nel termine di 2 anni, altrimenti il *bill* riservato perde ogni effetto. — La Corona può pure, entre un biennio, annullare l'assenso dato in suo nome dal Governatore; ed in tal caso la legge cessa di avere affatto dal dì della ratificazione dell'avvenuto annullamento.

¹ Nel 1889 gli elettori del Consiglio erano in numero di 451,856. Quelli dell'Assemblea erano 253,589.

que e dell'igiene pubblica — l'Avvocato generale — il M. di Giustizia — il M. delle terre della Corona e dell'agricoltura — il M. del commercio e delle dogane — il M. dei lavori pubblici — il M. della difesa nazionale — il Mastro generale delle poste — e il M. dell'istruzione. Uno di essi è anche Primo Ministro.

I membri del Comitato Esecutivo sono individualmente e solidalmente responsabili così verso il Governatore che li nomina e li revoca secondo le indicazioni della maggioranza parlamentare, come verso le Camere, le quali possono esprimere loro la propria sfiducia costringendoli a ritirarsi (Governo di Gabinetto, o Governo Responsabile).

9. Amministrativamente la Colonia è divisa in 37 *counties*: e queste si compongono di municipalità urbane, che si suddividono in città e borghi, e municipalità rurali, dette anche *shires*. Le prime sono in numero di 59, queste ultime, in numero di 130; e sono amministrate da Consigli elettivi.

10. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutta la Colonia una *Corte Suprema*. Subordinate a questa, v'ha inoltre *Corti di Contee*, *Corti delle miniere*, *Corti d'insolvenza*, *Corti di sessioni generali*, e *Corti di piccole sessioni*. (V. nota 2 a pag. 4.)

2. — QUEENSLAND.¹

1. Colonia inglese; Costituzione del 10 dicembre 1859. La Corona vi è rappresentata da un *Governatore*.

2. V'è inoltre, per l'esercizio della funzione legislativa

¹ Sup. Kq. 1,730,630. — Pop. ass. (1889) ab. 406,638. — Pop. tel. 0,2 ab. per Kq. — Cap. Brisbane, con 84,000 ab.

locale, un Parlamento che si compone di due Camere, il Consiglio e l'Assemblea.

3. Il *Consiglio Legislativo* consta di membri in numero illimitato — attualmente 39 — scelti a vita dal Governatore in nome della Corona.

4. L'*Assemblea Legislativa* consta di 72 membri, eletti dal popolo pel periodo normale di 5 anni, nella proporzione di 1 per ogni 5000 ab. all'incirca.

5. Le due Camere sono convocate almeno una volta ogni anno dal Governatore, il quale anche ne proroga le sessioni, ed ha pure facoltà di sciogliere l'Assemblea prima dello spirare del normale quinquennio.

Il presidente dell'Assemblea è eletto dalla medesima nel proprio seno, con riconferma da parte del Governatore in nome della Corona; ed ha diritto di voto nei casi di parità di suffragi.

I *bills* o progetti di legge son discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, salvi i casi d'urgenza; dopo la seconda lettura vengono rimessi per esame al Comitato dell'intera Camera. Per quelli che implicano modificazioni costituzionali, è richiesto che in seconda ed in terza lettura vengano approvati da due terzi dei membri.

Ogni *bill* approvato successivamente dalle due Camere, è rimesso in ultimo al Governatore per la sua sanzione.¹

6. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anni, purchè risiedano da almeno 6 mesi nel collegio in cui domandano di votare.²

I collegi per la nomina dei membri dell'Assemblea

¹ V. nota a pag. 352.

² Alla fine del 1889 gli elettori iscritti erano 73,957.

sono in numero di 60, dei quali 48 uninominali e 12 binominali; il voto è segreto.

7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore è assistito dal *Consiglio Esecutivo*, che si compone attualmente di 7 membri: il Segretario coloniale; il Ministro delle Miniere; il M. della Giustizia; il M. delle Terre pubbliche; il M. delle Ferrovie; il Tesoriere; e il Mastro Generale delle Poste. Uno di essi ha anche le funzioni di Primo Ministro.

I membri del Consiglio Esecutivo sono individualmente e solidalmente responsabili così verso il Governatore che li nomina e li revoca secondo le indicazioni della maggioranza parlamentare, come verso le due Camere, le quali possono esprimer loro la propria sfiducia costringendoli a ritirarsi (Governo di Gabinetto, o Governo Responsabile).

8. Amministrativamente la Colonia dividesi in 28 municipalità, 7 provincie (*shires*), e 106 divisioni.

9. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutta la Colonia una *Corte Suprema*. Vi son pure *Corti di Distretto*, e magistrati di polizia, assistiti da Giudici di Pace (Vedi nota 2 a pag. 4).

3. — AUSTRALIA MERIDIONALE.¹

1. Colonia inglese. Costituzione del 27 ottobre 1856 con modificazioni posteriori.

La Corona vi è rappresentata da un *Governatore*.

2. La funzione legislativa si esercita da un *Parla-*

¹ Sup. Kq. 2,339,775. — Pop. ass. (1889) ab. 324,484. — Pop. rel. 0,44 ab. per Kq. — Cap. Adelaide, con 119,465 ab.

mento composto di due Camere — il Consiglio e l'Assemblea.

3. Il *Consiglio Legislativo* consta di 24 membri, eletti direttamente dal popolo, fra i cittadini aventi l'età di almeno 30 anni con un triennio di domicilio nella colonia.

Il mandato degli eletti dura 9 anni, ma una terza parte del loro numero totale rinnovasi ad ogni triennio.

4. La *Camera dell'Assemblea* consta di 54 rappresentanti, anche eletti direttamente dal popolo, pel periodo normale di 3 anni.

5. Gli eletti prestano giuramento nell'assumere le loro funzioni, e ricevono un'annua indennità. Il mandato è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito dal Governo.

6. Il Parlamento è convocato in sessione ordinaria ogni anno dal Governatore, che può pure prorogarlo, ed ha anche facoltà di sciogliere la Camera dell'Assemblea. Le sessioni durano ordinariamente dal giugno al novembre.

Ogni Camera eleggesi un Presidente fra i membri rispettivi. Per la validità delle deliberazioni basta in ciascuna la presenza d'una terza parte dei membri che la compongono.

Entrambe godono egualmente del diritto d'iniziativa; ma le leggi finanziarie debbono originarsi esclusivamente nell'Assemblea. — La discussione dei *bills* o progetti di legge si fa in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, salvo i casi d'urgenza; dopo la 2^a di esse, ogni *bill* è rinviato per esame al Comitato generale dell'intera Camera, ovvero ad un Comitato speciale, composto ordinariamente di 7 membri.

Approvato che sia da entrambe le Camere, ogni *bill* è trasmesso al Governatore; e questi può approvarlo o

rigettarlo in nome della Corona, ovvero riservarlo per la diretta sanzione della medesima. (V. nota a pag. 352.)

7. Per l'elezione dei membri del Consiglio Legislativo il diritto di voto appartiene ai cittadini dell'età di 21 anni compiuti, i quali siano iscritti nelle liste da almeno 6 mesi prima del giorno dell'elezione, e posseggano beni stabili del valore di 50 sterline, o sieno locatarii d'un immobile del reddito annuo di 20 sterline, ovvero occupino una casa d'abitazione dell'annuo costo di 25 sterline. I collegi sono binominali ed in numero di 4.

Per l'elezione dei membri dell'Assemblea, il diritto di voto appartiene invece a tutti i cittadini dell'età di 21 anni compiuti, sol che sieno iscritti nelle liste da almeno 6 mesi prima del dì dell'elezione;¹ ed ogni elettore è eleggibile, ad eccezione dei magistrati e degli ecclesiastici. I collegi sono binominali ed in numero di 27.

In tutte le elezioni parlamentari il voto è segreto; ogni elettore riceve una lista, recante a stampa i nomi di tutti i candidati presentatisi, ed egli indica con una croce in margine il nome che intende precegliere.

8. Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore è assistito da un *Consiglio Esecutivo* o Gabinetto, che si compone dei 6 membri seguenti: Il Segretario coloniale — l'Avvocato generale — il Tesoriere — il Commissario delle Terre della Corona — il Commissario dei lavori pubblici — e il Ministro dell'Educazione. Uno di essi ha pure le funzioni di Primo Ministro.

I membri del Consiglio Esecutivo sono responsabili non solo individualmente, ma anche solidalmente degli atti loro; e così verso il Governatore che li nomina e li dimette secondo le indicazioni della maggioranza par-

¹ Nel 1889 il numero di questi elettori era di 70,963.

lamentare, come verso il Parlamento, che può esprimere loro la propria sfiducia costringendoli a ritirarsi (Governo di Gabinetto, o Governo Responsabile).

9. La parte coltivata di questa Colonia si divide amministrativamente in 38 contee; vi sono poi 33 municipalità, e 140 distretti, con propria amministrazione.

10. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutta la Colonia una *Corte Suprema*, una *Corte di Vice-ammiragliato*, ed una *Corte d'insolvenza*. Vi sono inoltre 5 *Corti di Assise*, e 66 Corti locali, oltre a quelle tenute da magistrati di polizia (V. nota 2 a pag. 4).

I Giudici sono scelti a vita, ma possono essere rimossi a richiesta delle due Camere.

4. — AUSTRALIA OCCIDENTALE.¹

1. Colonia inglese. Costituzione del 1890. La Corona vi è rappresentata da un *Governatore*.

2. V'è inoltre, per l'esercizio della funzione legislativa locale, un Parlamento che si compone di due rami, il Consiglio e l'Assemblea.

3. Il *Consiglio Legislativo* consta di 15 membri, scelti a vita dal Governatore.

4. L'*Assemblea* consta di 30 membri, eletti direttamente dal popolo per un periodo normale di 4 anni.

5. Per l'eleggibilità alle due Camere è necessario il possesso di terre del valore capitale di 500 st.; o del reddito annuo di 50 sterline.

6. Sono elettori i cittadini maggiorenni i quali pos-

¹ Sup. Kg. 2,527,530. — Pop. ass. (1889) ab. 43,698. — Pop. rel. 0,02 ab. per Kg. — Cap. Perth, con 9,500 ab. — La Colonia si divide in 16 Distretti.

seggono terre pel valore 100 st.: o ne tengono in fitto pel valore di 10 sterline annue, od occupano una casa dello stesso valore di 10 st. l'anno, od hanno altro censo equivalente.

L'elezione dei rappresentanti ha luogo per collegi unimominali.

7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore è assistito da un *Gabinetto*, attualmente composto di 5 membri: Il Tesoriere Coloniale, il Segretario Capo, l'Avvocato Generale, il Commissario delle Terre pubbliche, e il Ministro dei Lavori Pubblici. Uno di essi ha anche le funzioni di Primo Ministro. — I membri del Gabinetto sono individualmente e solidalmente responsabili così verso il Governatore, che li nomina e li revoca secondo le indicazioni delle Camere, come verso quest'ultime, che possono esprimere loro la propria sfiducia costringendoli a ritirarsi (Governo di Gabinetto, o Governo Responsabile).

5. — TASMANIA.¹

1. Colonia inglese. Costituzione del 1835 con modificazioni del 1871 e del 1885.

La Corona vi è rappresentata da un *Governatore*.

2. La funzione legislativa si esercita da un *Parlamento* composto di 2 Camere, il Consiglio e l'Assemblea.

3. Il *Consiglio Legislativo* consta di 18 membri, eletti direttamente dal popolo, di 6 in 6 anni, fra i cittadini all'età di almeno 30 anni.

¹ Sup. Kq. 68,309. — Pop. ass. (1889) ab. 451,483. — Pop. rel. 2,2 ab. per Kq. — Cap. Hobart, con 34,417 ab.

4. La Camera dell'Assemblea consta di 36 membri, parimenti eletti dal popolo, ma di 5 in 5 anni.

5. Il Parlamento è convocato ogni anno dal Governatore, il quale può pure prorogarlo, ed anche sciogliere l'Assemblea Legislativa ordinando senza indugio le nuove elezioni. Le sessioni ordinariamente incominciano in luglio, e durano 4 mesi. I membri delle due Camere non ricevono indennità.

6. Hanno diritto di voto per le elezioni del Consiglio Legislativo i cittadini che posseggono beni stabili del reddito annuo di 20 sterline, ovvero hanno in fitto immobili dell'annuo reddito di 80 sterline; nonchè i legali e giurisperiti, i medici patentati, i licenziati d'Università, i ministri dei culti, e gli ufficiali di terra e di mare.¹

Hanno diritto di voto per le elezioni dell'Assemblea Legislativa tutti i cittadini che posseggono od occupano beni stabili — ovvero godono d'un reddito annuo di almeno 60 sterline — e che in ogni caso sono iscritti da 6 mesi nelle liste, e da un anno risiedono nella Colonia.²

I membri della Corte Suprema non sono eleggibili nè all'una nè all'altra Camera; gli ecclesiastici sono eleggibili al Consiglio, ma non all'Assemblea.

I collegi per le elezioni dell'Assemblea sono in numero di 28; quelli per l'elezione del Consiglio sono in numero di 15.

7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore è

¹ Nel 1889 il numero di questi elettori ascendeva a 6,420, pari al 4,31 dell'intera popolazione.

² Nel 1889 il numero di questi elettori era di 26,034, pari al 17,50 dell'intera popolazione.

assistito da un *Consiglio Esecutivo*, che si compone dei 4 membri seguenti: il Segretario coloniale, il Tesoriere, l'Avvocato generale, e il Ministro delle terre ed opere pubbliche. Uno di essi ha anche le funzioni di Primo Ministro.

I membri del Consiglio Esecutivo sono individualmente e solidamente responsabili così verso il Governatore, che secondo le indicazioni della maggioranza parlamentare li nomina fra i membri delle due Camere e li licenzia, come verso le due Camere stesse, le quali possono esprimere loro la propria sfiducia costringendoli a ritirarsi (Governo di Gabinetto, o Governo Responsabile).

Amministrativamente la Colonia dividesi in 18 contec.

8. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutta la Colonia una *Corte Suprema*: e vi sono, subordinate a questa, Corti di piccole sessioni, Corti di sessioni generali, e Corti trimestrali, che si compongono di magistrati di carriera e di Giudici di pace (V. nota 2 a pag. 4).

NUOVA GALLES DEL SUD. ¹

1. Colonia inglese. Costituzione del 16 luglio 1855.

La Corona vi è rappresentata da un *Governatore* e *Comandante in Capo*, e da un Vice-governatore (*Lieutenant-Governor*).

2. V'è inoltre, per l'esercizio della funzione legislativa locale, un Parlamento che si compone di due Camere, il Consiglio e l'Assemblea.

3. Il *Consiglio Legislativo* consta di membri in numero illimitato, non mai però inferiore a 21 — attualmente 70 — scelti a vita dal Governatore, in nome della Corona; ma non più di $\frac{1}{5}$ di essi può occupare al tempo medesimo un ufficio dipendente da quest'ultima.

4. L'*Assemblea Legislativa* consta di 137 membri, eletti direttamente dal popolo in proporzione di 1 per ogni 8,000 ab. e pel periodo normale di 3 anni, fra i cittadini che da un quinquennio risiedono nella Colonia.

5. Tutti i membri del Parlamento prestano giuramento nell'assumere le loro funzioni, e quelli dell'Assemblea ricevono un'annua indennità fissa. Il mandato è incompatibile con ogni ufficio civile stipendiato, eccetto che con quello di membro del Governo.

6. Le due Camere sono convocate almeno una volta

¹ Sup. Kq. 800,730. — Pop. ass. (1889) ab. 1,122,300. — Pop. rel. 1,4 ab. per Kq. — Cap. Sydney, con 366,684 ab.

l'anno dal Governatore, il quale anche ne proroga le sessioni, ed ha pure facoltà di sciogliere l'Assemblea prima dello spirare del normale triennio.

Spetta allo stesso Governatore di scegliere il Presidente del Consiglio Legislativo; l'Assemblea invece si elegge nel proprio seno il suo presidente. Il presidente di ciascuna Camera ha voto deliberativo nei casi di parità di suffragi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di $\frac{2}{3}$ dei membri nel Consiglio, e di 20 membri nell'Assemblea. Entrambe le Camere partecipano egualmente al diritto d'iniziativa, ma le leggi finanziarie debbono aver sempre origine nell'Assemblea, e l'iniziativa delle spese appartiene al solo Governatore.

I *bills* o progetti di legge sono discussi in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, dopo la seconda delle quali vengono rinviati per esame o al *Comitato Generale* dell'intera Camera, o ad un *Comitato speciale* di 5 a 10 componenti. Quelli che importano mutamenti costituzionali debbono essere approvati nell'Assemblea, in terza lettura, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei voti; mentre nel Consiglio basta anche per essi l'approvazione a maggioranza ordinaria. Ciascun *bill* deve riguardare un solo obbietto, il quale viene espresso nel titolo.

Ogni *bill* che risulti approvato successivamente dalle due Camere, è rimesso in ultimo al Governatore per la sua sanzione.¹

7. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anni, purchè risiedano da 6 mesi nel collegio in cui domandano di votare, o purchè nei 6 mesi precedenti all'elezione abbiano tenuto nel collegio stesso un immobile come

¹ V. nota a pag. 352.

proprietarii o localarii od abbiano goduto la rendita di un capitale di 100 sterline o di un valore annuo di 10 sterline.¹

Per le elezioni all'Assemblea i collegi sono in numero di 74. I candidati debbono essere presentati preventivamente; e se il loro numero in un collegio non supera quello dei deputati da eleggervi, sono essi dichiarati eletti senz'altro; diversamente procedesi al voto. Questo ha luogo peralzata di mani, ovvero, se ne è fatta richiesta, a scrutinio segreto; nel quale ultimo caso le schede sono stampate, e gli elettori votano cancellandone i nomi pei quali non intendono votare.

8. Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore è assistito dal *Consiglio Esecutivo*, che si compone attualmente di 10 membri: Il Segretario Coloniale; il Tesoriere e Ministro delle Ferrovie; l'Avvocato Generale; il Segretario per le Terre pubbliche; quello pei Lavori pubblici; il Ministro dell'Istruzione; il M. della Giustizia; il Mastro Generale delle Poste; il Segretario per le miniere; ed il vicepresidente dello stesso Consiglio Esecutivo, che è anche Rappresentante del Governo nel Consiglio legislativo (senza portafoglio speciale). Uno di essi ha anche le funzioni di Primo Ministro.

I membri del Gabinetto sono individualmente e solidalmente responsabili così verso il Governatore, che li nomina e li licenzia secondo le indicazioni della maggioranza parlamentare, come verso le Camere, le quali possono esprimere loro la propria sfiducia costringendoli a ritirarsi (Governo di Gabinetto, o Governo Responsabile).

9. La Colonia si divide in 147 *distretti*, dei quali 64

¹ Nel 1899 erano iscritti 290,344 elettori, pari al 25,87%.

sono designati come *borghi* e 83 come *distretti municipali*.

10. Ordinamento giudiziario. V'ha per tutta la Colonia una *Corte Suprema*; e vi son pure *Corti di distretto*, *Corti di polizia*, e *Giudici di pace*. Nei processi penali siede sempre il *giurì* (V. nota 2 a pag. 4).

NUOVA ZELANDA.¹

1. Colonia inglese. Costituzione del 30 giugno 1852 con molte modificazioni posteriori.

La Corona vi è rappresentata da un *Governatore*.

2. V'è inoltre per l'esercizio della funzione legislativa un' *Assemblea Generale* che si compone di due rami, il Consiglio Legislativo e la Camera dei Rappresentanti.

3. Il *Consiglio Legislativo* consta di membri in numero illimitato — attualmente 41, dei quali 3 *Maori* — scelti a vita dal Governatore in nome della Corona.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 74 membri; dei quali 70 sono eletti dalla popolazione d'origine europea nella proporzione di uno per ogni 6 mila ab. e 4 da quella indigena, in proporzione di 1 per ogni 10 m. ab.

Il mandato dura normalmente 3 anni per tutti.

5. I membri dell' *Assemblea generale* prestano giuramento nell'entrare in funzioni, e quelli della Camera ricevono un'annua indennità fissa. L'ufficio di Rappresentante è incompatibile con ogni impiego stipendiato.

6. I due rami dell' *Assemblea* sono almeno una volta l'anno convocati dal Governatore, il quale può pure prorogarne le sessioni, ed anche sciogliere la Camera dei

¹ Sup. Kq. 269,957. — Pop. ass. (1889) ab. 629,279 di origine europea, e 41,969 aborigeni o *Maori*. — Pop. rel. 2,3 ab. per Kq. — Cap. Wellington, con 31,200 ab.

Rappresentanti prima della fine del normale triennio. La sessione dura ordinariamente dal maggio al settembre.

Spetta anche al Governatore di scegliere il Presidente del Consiglio Legislativo, il quale ha diritto di voto nei casi di parità di suffragi; e di confermare il Presidente della Camera dei Rappresentanti.

I due rami dell'Assemblea partecipano egualmente al diritto d'iniziativa; ma le leggi finanziarie debbono essere presentate prima alla Camera, e questa poi non ha iniziativa in materie di spese, le quali debbono essere tutte proposte dal Governatore.

Ogni *bill* o progetto di legge è discusso in ciascuna Camera col metodo delle 3 letture, salvo i casi di urgenza: dopo la 2^a di esse è rinviato per esame al *Comitato Generale* dell'intera Camera, ovvero ad un Comitato speciale di 5 a 10 membri.

Approvato che sia dalle due Camere successivamente, ogni *bill* è rimesso in ultimo alla sanzione del Governatore.¹

7. Sono elettori i cittadini all'età di 21 anni compiuti, purchè posseggano una proprietà del valore di 25 sterline.²

Per le elezioni dei Rappresentanti ciascun candidato deve essere previamente presentato da un elettore, ed appoggiato da un altro. Se il numero dei candidati proposti in un collegio non supera il numero dei Rappresentanti da eleggersi, quelli son dichiarati eletti senz'altro. Se il loro numero è superiore, ha luogo la votazione; la quale si fa per alzata di mani, ovvero, se

¹ V. nota a pag. 352.

² Alle elezioni generali del 1887 gli elettori d'origine europea erano 475,440; quelli indigeni o *Maori* erano 8,822 (1 elettore per ogni 3,4 ab.).

così si chiede, a scrutinio segreto e con schede a stampa, in cui l'elettore cancella i nomi pei quali non intende votare.

8. Nell'esercizio delle sue funzioni il Governatore è assistito da un *Consiglio Esecutivo* che si compone attualmente di 7 membri: Il Tesoriere Coloniale; il Segretario Coloniale; l'Avvocato Generale; il M. dei Lavori pubblici; il M. delle terre pubbliche; il M. dell'Istruzione; ed un membro senza portafogli. Uno di essi ha anche le funzioni di Primo Ministro.

I membri del Consiglio Esecutivo sono individualmente e solidalmente responsabili così verso il Governatore che li nomina e li revoca secondo le indicazioni della maggioranza parlamentare, come verso le Camere, che possono esprimer loro la propria sfiducia costringendoli a ritirarsi (Governo di Gabinetto, o Governo Responsabile).

9. Amministrativamente la Colonia si divide in 85 borghi e 76 contee; quest'ultime si suddividono in *ridings*. V'ha *Consigli di Contea*, *Comitati distrettuali per le strade*, e *Comitati pei fiumi ed i porti*, tutti elettivi.

10. Ordinamento giudiziario. V'è una *Corte Suprema* con 6 giudici per tutta la Colonia. Vi sono pure 5 giudici delle *Corti di distretto*; 37 magistrati residenti, per 44 distretti, e numerosi Giudici di pace (V. nota 2 a pag. 4).

HAWAII.¹

1. Monarchia ereditaria senza distinzione di sesso. Costituzione del 6 luglio 1887 completata da una legge del 14 novembre 1890.

2. La funzione legislativa è esercitata, in concorso col Sovrano, da una *Legislatura* composta di due parti che seggono sempre insieme: la Camera dei Nobili e quella dei Rappresentanti.

3. La *Camera dei Nobili* consta di 24 membri, eletti direttamente dal popolo ogni 6 anni, con rinnovazione d'una terza parte del loro numero totale, allo spirare di ogni biennio.

Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 25 anni con un triennio di domicilio nel Regno, e il possesso di beni per un valore imponibile di 600 sterline, ovvero d'un annuo reddito di 120 sterline.

I membri di questa categoria non ricevono stipendio, ma han diritto al solo rimborso delle spese di viaggio.

4. La *Camera dei Rappresentanti* consta di 24 membri eletti direttamente dal popolo ogni 2 anni. Essi ricevono un'indennità durante le sessioni, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

¹ Le isole Hawaii o Sandwich, hanno una sup. tot. di Kq. 16,946, ed una pop. ass. (1884) di 89,578 ab. — Di essi, soli 40,000 sono indigeni. — Pop. rel. ab. 4,7 per Kq. — Cap. Honolulu, con 20,487 ab.

Per l'eleggibilità richiedesi l'età di 21 anni, con un triennio di domicilio nel collegio in cui ha luogo l'elezione, e il possesso di beni del reddito annuo di 20 st. od altro censo equivalente.

5. Nobili e Rappresentanti nell'entrare in carica prestano giuramento; e sono privilegiati dall'arresto (eccetto che per tradimento, fellonia, o violazione della pace) durante le sessioni e mentre vi si recano o ne tornano. Non possono poi nel tempo del loro mandato accettare verun pubblico impiego retribuito, e gli impiegati sono ineleggibili.

6. Condizioni generali per l'elettorato, sono: l'età di 20 anni, l'iscrizione nei ruoli delle imposte, e il saper leggere e scrivere.

Inoltre, gli elettori della Camera dei Nobili debbono aver domicilio da 3 anni nello Stato e da 3 mesi nel collegio, e possedere una proprietà di 120 sterline, od altro censo equipollente. Per gli elettori della Camera dei Rappresentanti basta invece un anno di domicilio nello Stato, senz'altro. ¹

Per l'elezione dei Nobili v'ha 4 collegi, uno con 3, due con 6, ed uno con 9 eleggendi: i collegi per l'elezione dei Rappresentanti sono tutti uninominali.

Le elezioni han luogo a voti segreti. Ogni candidato dev'essere previamente presentato da almeno 25 elettori; le schede portano a stampa i nomi di tutti i candidati del collegio, e l'elettore indica con una croce in margine il nome di colui che presceglie.

7. Il Parlamento dev'essere convocato almeno una volta ogni biennio, nei mesi d'aprile o maggio; le due Camere

¹ Nelle elezioni generali del 1890 si ebbero 3,187 votanti per la prima Camera, ed 11,674 per la seconda.

seggono e deliberano sempre in unica assemblea, e nelle discussioni è ammesso l'uso promiscuo delle due lingue, l'inglese e l'indigena.

Per le modificazioni alla Costituzione è necessario il voto concorde di due successive Legislature.

Ogni *bill* o progetto di legge approvato dal Parlamento va sottoposto in ultimo alla sanzione del Sovrano.

8. Nell'esercizio della sua prerogativa il Sovrano si fa assistere dal *Gabinetto*, che si compone di 4 membri, cioè dei Ministri degli Affari esteri, dell'Interno, e delle Finanze, e dell'Avvocato generale.¹

Come rappresentanti del governo i membri del Gabinetto godono della qualità di Nobili; e partecipano quindi ai lavori dell'Assemblea, ma non possono votare nelle questioni di fiducia.

Vi è pure un *Consiglio Privato* che si compone dei membri del Gabinetto e di altri membri scelti dal Sovrano senza limitazione di numero; ed ha estesi poteri durante gl'intervallo delle sessioni del Parlamento.

9. Ciascuna delle 8 isole che compongono lo Stato, ha un proprio Governatore di nomina del Sovrano.

10. Per l'amministrazione della giustizia v'ha una *Corte Suprema*, e *Corti di circuito, di polizia, e di distretto*; i magistrati sono scelti a vita dal Sovrano; nei processi penali siede sempre il giurì.

¹ Per effetto d'una convenzione del 1889, le relazioni estere del Regno d'Hawaii sono soggette al controllo degli Stati Uniti d'America.

INDICE ALFABETICO

- Aguascalientes, 261-266.
Alabama, 42-55.
America Centrale, 271.
Antigua, 245-246.
Argentina, 325.
Arkansas, 42-60.
Australasia, 349.
Australia meridion., 349-356.
Australia occid., 349-359.
- Bahamas, 242.
Barbados, 248.
Bermude, 241.
Bermudez, 289-294.
Bolivar, 289-294.
Bolivia, 312.
Brasile, 304.
Buenos Ayres, 325-330.
- California, 42-64.
Campeche, 261-266.
Canada, 25.
Candia, 1.
Capo di Buona Speranza, 12.
Carabobo, 289-294.
Carolina del nord, 42-69.
Carolina del sud, 42-73.
Catamarca, 325-330.
Chiapas, 261-266.
- Chihuahua, 261-266.
Chili, 319.
Cipro, 3.
Cohauila, 261-266.
Colima, 261-266.
Colombia, 284.
Colombia britannica, 25-36.
Colorado, 42-77.
Connecticut, 42-82.
Cordoba, 325-330.
Corrientes, 325-330.
Costa Rica, 282.
Creta, 1.
- Dakota del nord, 42-85.
Dakota del sud, 42-90.
Delaware, 42-95.
Dominica, 245-247.
Durango, 261-266.
- Entre Rios, 325-330.
Equatore, 299.
- Falcon, 289-294.
Florida, 42-98.
Georgia, 42-102.
Giamaica, 244.
Giappone, 5.

- Griqualand, 13.
 Guanaxuato, 261-266.
 Guatemala, 271.
 Guerrero, 261-266.
 Guiana britannica, 296.
 Guiana olandese, 298.
 Guzman Blanco, 294.

 Haiti, 250.
 Hawaii, 370.
 Hidalgo, 261-266.
 Honduras, 277.

 Idaho, 42-106.
 Illinois, 42-110.
 Indiana, 42-116.
 Iowa, 42-120.
 Isola del Pr. Eduardo, 25-37.
 Isole Figii, 349.
 Isole Sandwich, 370.
 Isole Sottovento, 245.
 Isole Vergini, 245-247.

 Jalisco, 261-266.
 Jujuy, 325-330.

 Kansas, 42-124.
 Kentucky, 42-128.

 Lara, 289-294.
 Liberia, 10.
 Los Andes, 289-294.
 Luisiana, 42-132.

 Maine, 42-136.
 Manitoba, 25-35.

 Maryland, 42-140.
 Massachusetts, 42-145.
 Maurizio, 23.
 Mendoza, 325-330.
 Messico, 261-266.
 Michigan, 42-149.
 Michoacan, 261-266.
 Minnesota, 42-154.
 Miranda, 289-294.
 Mississippi, 42-158.
 Missouri, 42-162.
 Monserrato, 245-247.
 Montana, 42-167.
 Morelos, 261-266.

 Natal, 15.
 Nebraska, 42-172.
 Nevada, 42-176.
 Nevis, 245.
 Nicaragua, 280.
 Nuova Galles del sud, 363.
 Nuova Jersey, 42-181.
 Nuova Scozia, 25-32.
 Nuova York, 42-185.
 Nuova Zelanda, 367.
 Nuovo Brunswick, 25-33.
 Nuovo Hampshire, 42-189.
 Nuovo Leon, 261-266.

 Oaxaca, 261-266.
 Ohio, 42-193.
 Ontario, 25-29.
 Orange, 17.
 Oregon, 42-197.

 Paraguay, 338.

- Pennsylvania, 42-201.
Perù, 309-324.
Puebla, 261-266.
- Quebec, 25-30.
Queensland, 349-354.
Queretaro, 261-266.
- Repubblica Argentina, 325.
Repubblica Dominicana, 256.
Repubblica Sud-Africana, 21.
Rhode Island, 42-206.
Rioja, 325-330.
- Salta, 325-330.
Salvador, 274.
San Cristoforo, 245.
San Domingo, 256.
San Juan, 325-330.
San Luis, 325-330.
San Luis Potosì, 261-266.
Santa Fè, 325-330.
Santiago del Estero, 325-330.
Saint Kitts, 245-247.
Sinaloa, 261-266.
Sonora, 261-266.
Stati Uniti d'America, 42.
Surinam, 298.
- Tabasco, 261-266.
- Tacna, 324.
Tamaulipas, 261-266.
Tasmania, 349-360.
Tennessee, 42-209.
Terra Nuova, 40.
Territorio del nord-ovest, 25-38.
Texas, 42-212.
Tlaxcala, 261-266.
Transvaal, 21.
Tucuman, 325-330.
- Uruguay, 344.
- Venezuela, 289.
Vera-Cruz, 261-266.
Vermont, 42-217.
Virginia, 42-220.
Virginia occidentale, 42-224.
Vittoria, 349-351.
- Washington, 42-228.
Wisconsin, 42-233.
Wyoming, 42-236.
- Yucatan, 261-266.
- Zacatecas, 261-266.
Zamora, 289-294.
Zulia, 289-294.
-


ERRATA-CORRIGE

Pag. 29	linea 13.	V. nota 5 a pag. 23	V. nota 2 a pag. 4.
„ 29	„ 15.	Vedi a pag. 27 n. 8	V. a pag. 28 n. 8.
„ 30	„ 17.	Vedi a pag. 27 n. 8	V. a pag. 28 n. 8.
„ 32	„ 9.	V. nota a pag. 29	V. nota 1 a pag. 30.
„ 32	„ 21.	Vedi pag. 25 n. 6	V. a pag. 28 n. 8.

MILANO - ULRICO HOEPLI - MILANO

LIBRAIO-EDITORE DELLA REAL CASA

ELENCO COMPLETO
DEI
MANUALI HOEPLI
pubblicati sino al 1891



A collezione dei MANUALI HOEPLI, iniziata col fine di popolarizzare i principii delle Scienze, delle Lettere e delle Arti, deve il suo grandissimo successo al concorso dei più autorevoli scienziati d'Italia, ed ha ormai conseguito, mercè la sua eccezionale diffusione, uno sviluppo di più di duecento volumi, onde dovette essere classificata per serie, come segue:

**SERIE SCIENTIFICA-LETTERARIA
E GIURIDICA**

(a L. 1,50 il volume)

pei MANUALI che trattano delle scienze e degli studi letterari.

SERIE PRATICA

(a L. 2 — il volume)

pei MANUALI che trattano delle industrie manifatturiere e degli argomenti che si riferiscono alla vita pratica.

SERIE ARTISTICA

(a L. 2 — il volume)

pei MANUALI che trattano delle arti e delle industrie artistiche nella loro storia e nelle loro applicazioni pratiche.

SERIE SPECIALE

per quei MANUALI che si riferiscono a qualsiasi argomento, ma che per la mole e per la straordinaria abbondanza di incisioni, non potevano essere classificati in una delle serie suddette a prezzo determinato.

ELENCO COMPLETO DEI MANUALI HOEPLI

- ADULTERAZIONE E FALSIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI**, del
Dott. Prof. L. GABBA, di pag. VIII-212 L. 2 —
- AGRICOLTURA**. (Vedi Contabilità Agraria. - Economia del
fabbricati rurali. - Frumento e Mais. - Frutticoltura. -
Funghi - Insetti nocivi. - Insetti utili. - Latte, cacio e
burro. - Macchine agricole. - Malattie crittogamiche. -
Piante industriali. - Piante tessili. - Prato. - Selvicoltura.
Viticoltura.)
- AGRONOMIA**, del Prof. F. CAREGA DI MURICCE, 2^a edi-
zione, di pag. VI-200. " 1 50
— (Vedi Contabilità agraria. — Economia del fabbricati
rurali.)
- ALGEBRA ELEMENTARE**, del Prof. S. PINGHERLE, 3^a edi-
zione, di pag. VI-208. " 1 50
- ALIMENTAZIONE**, di G. STRAFFORELLO, di pag. VIII-122 . 2 —
— Vedi Panificazione.)
- ALIMENTI**. (Vedi Adulterazione. — Conserve.)
- ALPI** (Ie), di J. BALL, traduz. di L. Cremona, pag. VI-120 . 1 50
— (Vedi Dizionario alpino).
- ANALISI DEL VINO**, ad uso del chimico e dei legali, del
Dott. M. BARTH, con prefazione del Dott. I. Nessler, tra-
duzione del Prof. D. F. G. Comboni, di pag. 142 con 7
incisioni nel testo " 2 —
- ANATOMIA PITTORICA**, di A. LOMBARDINI, pag. VI-118 con
39 incisioni " 2 —
- ANIMALI DA CORTILE**, del Prof. P. BONIZZII, di pag. XIV-
238 con 39 incisioni " 2 —
— (Vedi Colombi. - Coniglicoltura e Pollicoltura.)
- ANTICHITÀ PRIVATE DEI ROMANI**, del Prof. W. KOPP, tra-
duzione del Prof. N. Moreschi, 2^a edizione, di pag. XII-130
con 8 incisioni " 1 50
— (Vedi Archeologia dell'arte.)
- ANTROPOLOGIA**, del Prof. G. CANESTRINI, 2^a edizione ri-
veduta ed ampliata, di pag. VIII-232, con 23 incisioni . 1 50

- APICOLTURA RAZIONALE**, del Prof. G. CANESTRINI, di pag. VIII-176, con 32 incisioni L. 2 —
- APPRESTAMENTO DELLE FIBRE TESSILI.** (Vedi Filatura.)
- ARABO VOLGARE** (Manuale di), di DE STERLICH e DIB KHADDAG. Raccolta di 1200 vocaboli e 600 frasi più usuali, di pag. 143, con 8 tavole 2 50
- ARALDICA** (Grammatica), di F. TRIBOLATI, 3^a edizione, di pag. VIII-120, con 98 incis. e un'appendice sulle *Livree* 2 50
- ARCHEOLOGIA DELL'ARTE** del Prof. I. GENTILE:
- Parte I. Storia dell'arte greca, di pag. XII-226 1 50
- Parte II. Storia dell'arte romana, premessovi un cenno sull'arte italica primitiva, di pag. IV-228 1 50
- (Vedi *Arte Greca.* — *Arte Romana.*)
- ARCHITETTURA ITALIANA**, dell'Arch. A. MELANI, 2 vol., di pag. XVIII-214 e XII-266, con 46 tav. e 113 fig. 2^a ediz. 6 —
- I. Architettura Pelasgica, Etrusca, Italo-Greca e Romana.
- II. Architettura Medioevale, fino alla Contemporanea.
- ARITMETICA RAZIONALE**, del Prof. Dott. F. PANIZZA, pag. VIII-188. 1 50
- ARTE (l') DEL DIRE**, del Prof. D. FERRARI, di pag. XII-164 1 50
- (Vedi *Rettorica.* — *Stilistica.*)
- ARTE GRECA.** Atlante di tavole ad illustrazione della Storia dell'*Arte Greca*, di I. GENTILE. (In lavoro.)
- ARTE ROMANA.** Atlante di tavole ad illustrazione della Storia dell'*Arte Romana*, di I. GENTILE. (In lavoro.)
- ARTE MINERARIA**, dell'Ing. Prof. V. ZOPPETTI, di pag. IV-182, con 112 figure in 14 tavole 2 —
- ARTI (le) GRAFICHE FOTOMECCANICHE.** Zinco tipia, Autotipia, Eliografia, Fototipia, Fotolitografia, Fotosilografia, Tipofotografia, ecc., secondo i metodi più recenti, dei grandi maestri nell'arte: ALBERT, ANGERER, CRO-
NENBERG, EDER, GILLOT, HUSNIK, KOFAHL, MO-
NET, POITEVIN, ROUX, TURATI, ecc., con un cenno storico sulle arti grafiche e un Dizionario tecnico; pag. IV-176 con 9 tav. illustr. 2 —
- ARTI.** (Vedi *Anatomia pittorica.* — *Archeologia dell'arte.* — *Disegno* — *Pittura.* — *Scultura.*)

- ASSICURAZIONE SULLA VITA**, di G. PAGANI, pag. VI-152 L. 1 50
- ASSISTENZA DEGLI INFERMI.** (Vedi **Soccorsi d'urgenza.**)
- ASTRONOMIA**, di I. N. LOCKYER, tradotta ed in parte rifatta da E. SERGENT e riveduta da G. V. SCHIAPARELLI, 3^a ediz., di pag. VI-156, con 44 incisioni 1 50
- ATLANTE GEOGRAFICO UNIVERSALE**, di KIEPERT, con notizie geografiche e statistiche del Dott. G. GAROLLO, 7^a ed., 25 carte con 96 pag. di testo 2 —
- ATLANTE GEOGRAFICO-STORICO DELL'ITALIA**, del Dott. G. GAROLLO, 24 carte, 76 pag. di testo e un'Appendice 2 —
- (Vedi **Esercizi geografici.** - **Geografia.** - **Dizionario Geografico.** - **Prontuario di Geografia.**)
- ATMOSFERA.** (Vedi **Climatologia.** - **Igroscopt.** - **Meteorologia.**)
- ATTI NOTARILI.** (Vedi **Notaro.**)
- AUTOTIPIA.** (Vedi **Arti Grafiche.**)
- BACCHI DA SETA**, del Prof. T. NENCI, di pag. VI-276, 2^a edizione con 41 incis. e 2 tavole 2 —
- (Vedi **Industria della Seta.**)
- BALISTICA PRATICA**, per cura del dep. SCIACCI. (In lavoro.)
- BATTERIOLOGIA**, dei Prof. G. e R. CANESTRINI, di pag. VI-240 con 29 illustrazioni. 1 50
- BIBLIOGRAFIA**, di G. OTTINO, 2^a ediz. riveduta di pag. VI-166, con 17 incisioni 2 —
- BIBLIOTECARIO** (Manuale del), di PETZHOLDT, traduzione libera di G. BIAGI. (In lavoro.)
- BORSA** (operazioni di). — (Vedi **Valori pubblici.**)
- BOTANICA**, del Prof. L. D. HOOKER, traduzione del Prof. N. PEDICINO, 3^a ediz. di pag. XIV-138, con 68 incisioni 1 50
- BURRO.** (Vedi **Latte.**)
- CALORIFERI.** (Vedi **Riscaldamento.**)
- CANTANTE** (Manuale del), di L. MASTRIGLI, di pag. XII-132 2 —
- CANTINIERE.** Lavori di cantina mese per mese, dell'Ing. A. STRUCCHI, di pag. VIII-172 con 30 incisioni 2 —
- (Vedi **Enologia.**)
- CASEIFICIO**, di L. MANETTI, 2^a edizione completamente rifatta dal Prof. SARTORI, di pag. IV-212 con 34 incisioni 2 —
- (Vedi **Adulterazione degli alimenti.** - **Latte, burro, cacao.**)

- CAVALLO** (Manuale del), del Tenente Colonnello C. VOLPINI, di pag. IV-200 con illustrazioni e 8 tavole. . . L. 2 50
— (Vedi Corse.)
- CELERIMENSURA** (Manuale e tavole di), dell' Ing. G. ORLANDI, di pag. 1200 con un quadro generale d'interpolaz. „ 18 —
— (Vedi Compensazione degli errori. - Disegno topografico. - Geodesia - Geometria pratica.)
- CEREALI.** (Vedi Frumento e Mais. - Panificazione.)
- CHIMICA**, del Prof. H. E. ROSCOE, traduz. del Prof. A. PAVESI, pag. VIII-134, con 36 incisioni, 3^a edizione . . . „ 1 50
- CHIMICO** (Manuale del) **E DELL' INDUSTRIALE**, ad uso dei Chimici analitici e tecnici, degli industriali e dei fabbricanti di prodotti chimici, degli studenti di chimica ecc., del Dott. Prof. L. GABBA, di pag. XII-354 „ 5 —
- CLIMATOLOGIA**, del Prof. L. DE MARCHI, di pag. X-204, con 6 carte „ 1 50
— (Vedi Meteorologia. - Igroscopl. - Sismologia.)
- COLOMBI DOMESTICI E COLOMBICOLTURA**, del Prof. P. BONIZZI, di pag. VI-210, con 29 incisioni „ 2 —
— (Vedi Animali da cortile.)
- COLORI E VERNICI**, ad uso dei Pittori, Verniciatori, Miniatori, ed Ebanisti, di G. GORINI, 2^a ed., di pag. IV-184 „ 2 —
— (Vedi Luce e colori.)
- COLTIVAZIONE ED INDUSTRIE DELLE PIANTE TESSILI**, propriamente dette e di quelle che danno materia per legacci, lavori d'intreccio, sparteria, spazzole, scope, carta, ecc., coll'aggiunta di un Dizionario delle piante ed industrie tessili, di oltre 3000 voci, del Prof. M. A. SAVORGNAN D'OSOPPO, di pag. XII-476, con 72 incisioni „ 5 —
— (Vedi Filatura. — Piante Industriali.)
- COMPENSAZIONE DEGLI ERRORI CON SPECIALE APPLICAZIONE AI RILIEVI GEODETICI**, dell' Ing. F. CROTTI, di pag. IV-160 „ 2 —
- COMPUTISTERIA**, del Prof. V. GITTI, 2^a ediz. interamente rifatta: Vol. I. Computisteria commerciale, di pag. VI-176 „ 1 50
Vol. II. Computisteria finanziaria, di pag. VIII-156 . „ 1 50
— (Vedi Ragioneria. - Logismografia.)

- CONCIA DELLE PELLI**, di G. GORINI, 2^a ediz. di pag. 150 L. 2 —
- CONIGLICOLTURA E POLLICOLTURA** del March. G. TREVISANI, con illustr. (in lavoro).
— (Vedi **Animali da cortile**.)
- CONSERVE ALIMENTARI**, preparazione e conservazione, falsificazioni, ecc., di GORINI, 2^a edizione, di pag. 164 . . . 2 —
- CONSOLIDATO**. (Vedi **Debito**.)
- CONTABILITÀ AGRARIA**, di L. PETRI. (In lavoro).
— (Vedi **Computisteria - Ragioneria - Logismografia**.)
- CONVERSAZIONI VOLAPUK**. (Vedi **Volapük**.)
- CORSE** (Dizionario termini delle), del Tenente Colonnello G. VOPINI 1 —
- COSTITUZIONE DI TUTTI GLI STATI**. (Vedi **Ordinamento**.)
- COTONI**. (Vedi **Filatura**.)
- CRISTOFORO COLOMBO** di V. BELLIO. (In lavoro.)
- CRONOLOGIA**. (Vedi **Storia e Cronologia**.)
- CUBATURA**. Prontuario per la cubatura dei legnami rotondi e squadrati secondo il sistema metrico decimale di G. BELLUOMINI, 2^a ediz. aumentata e corretta di pag. 204 . . . 2 50
— (Vedi **Falegname ed ebanista**.)
- CURVE**. Manuale pel tracciamento delle curve delle Ferrovie e Strade carrettiere calcolato per tutti gli angoli e i raggi di G. H. A. KRÖHNKE, traduzione dell'Ing. L. LORIA, 2^a ediz., di pag. 164 con 1 tavola 2 50
- DANTE**, di G. A. SCARTAZZINI, 2 vol. di pag. VIII-139 e IV-147:
L. Vita di Dante. - II. Opere di Dante 3 —
- DEBITO (II) PUBBLICO ITALIANO** e le regole e i modi per le operazioni sui titoli che lo rappresentano, di F. AZZONI, di pag. VIII-376 (volume doppio) 3 —
— (Vedi **Valori pubblici**.)
- DECORAZIONE E INDUSTRIE ARTISTICHE**, con una introduzione sulle industrie artistiche nazionali, e sulla decorazione e l'addobbo di un'abitazione privata, dell'Arch. A. MELANI, 2 volumi, di complessive pag. XX-460 con 118 incisioni . . . 6 —
- DINAMICA ELEMENTARE**, del Dott. G. CATTANEO, di pag. VIII-146, con 25 figure 1 50
— (Vedi **Termodinamica**.)

- DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI**, secondo le Istituzioni dello Stato, per uso delle pubbliche scuole, del Prof. D. MAFFIOLI, 7^a ed. ampliata e corretta, con una appendice sul Codice penale di pag. XVI-206 L. 1 50
- DIRITTO AMMINISTRATIVO** giusta i programmi governativi del Prof. G. LORIS, di pag. XVI-420 3 —
- DIRITTO CIVILE ITALIANO**, del Prof. C. ALBICINI di p. VIII-128. 1 50
- DIRITTO COMMERCIALE**. (Vedi Mandato.)
- DIRITTO COMUNALE E PROVINCIALE**, di MAZZOCCOLO. (Vedi Legge Comunale e Provinciale.)
- DIRITTO COSTITUZIONALE**, dell'Avv. Prof. F. P. CONTUZZI, di pag. XII-320. 1 50
- DIRITTO ECCLESIASTICO**, del Dott. C. OLMO, di pag. XII-472 (vol. doppio). 3 —
- DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO**, dell'Avv. Prof. F. P. CONTUZZI, di pag. XIV-392, volume doppio. 3 —
- DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO**, dell'Avv. Prof. F. P. CONTUZZI, di pag. XII-320, volume doppio 3 —
- DIRITTO PENALE**, dell'Avv. A. STOPPATO, di pag. VIII-192 1 50
- DIRITTO ROMANO**, del Prof. C. FERRINI, di pag. VI-132 1 50
- DISEGNO**. I principii del Disegno e gli stili dell'Ornamento, del Prof. C. BOITO, 3^a ed. di pag. IV-206, con 61 silog. 2 —
- DISEGNO TOPOGRAFICO**, del Capitano G. BERTELLI, di pag. VI-136, con 12 tavole e 10 incisioni 2 —
- DISINFEZIONE**. (Vedi Infezione.)
- DIZIONARIO ALPINO ITALIANO**, di BIGNAMI-SORMANI. (In lavoro.)
- DIZIONARIO** (piccolo) **FOTOGRAFICO** ad uso dei dilettanti e professionisti, contenente oltre 1000 voci in 4 lingue riguardanti la Fotografia ed Arti affini di LUIGI GIOPPI. In lav.)
- DIZIONARIO GEOGRAFICO UNIVERSALE**, del Dott. G. GAROLLO, 3^a edizione, di pag. VI-632 6 50
- DIZIONARIO ITALIANO e VOLAPUK**, di C. MATTEL. (Vedi Volapük.)
- DOGANE**. (Vedi Trasporti.)
- DOTTRINA POPOLARE**, in 4 lingue. (Italiana, Francese, Inglese e Tedesca). Espressioni famigliari, motti popolari,

- frasi commerciali e proverbi, raccolti da G. SESSA, 2^a ediz.
di pag. IV-212 L. 2 —
- ECONOMIA DEI FABBRICATI RURALI**, di V. NICCOLI, di
pag. VI-192 2 —
- ECONOMIA POLITICA**, del Prof. W. S. JEVONS, trad. del Prof.
L. COSSA, 2^a ed. riveduta, di pag. XIV-174 1 50
— (Vedi SCIENZA DELLE FINANZE)
- EDUCAZIONE**. (Vedi Igiene scolastica.)
- ELETTRICISTA** (Manuale dell'), di G. COLOMBO e R. FER-
RINI, di pag. VIII-204-44 con 40 incisioni 4 —
— (Vedi Telegrafia. - Telefono. - Illuminazione)
- ELETTRICITÀ**, del Prof. FLEEMING JENKIN, trad. del Prof.
R. FERRINI, di pag. VIII-180, con 32 incisioni 1 50
— (Vedi Magnetismo, - Unità assolute.)
- ELETTROTIPIA**. (Vedi Galvanoplastica.)
- ELIOGRAFIA**. (Vedi Arti grafiche.)
- ENCICLOPEDIA UNIVERSALE HOEPLI** (Piccola), in 2 volumi
di oltre 3000 pag. di 110 righe per ogni pag. (In lavoro.)
- ENERGIA FISICA**, di R. FERRINI, di pag. VI-108 con 15 inc. 1 50
- ENOLOGIA**, precetti ad uso degli enologi italiani, del Prof.
O. OTTAVI, 2^a ediz. riveduta e ampliata da A. STRUCCHI,
di pag. XII-194, con 21 incisioni 2 —
— (Vedi Analisi del vino - Cantiniere - Vino - Viticoltura.)
- ERRORI E PREGIUDIZI VOLGARI**, confutati colla scorta della
scienza e del raziocinio da G. STRAFFORELLO, di pag.
IV-170 1 50
- ESERCIZI GEOGRAFICI E QUESITI**, di L. HUGUES, SULL'AT-
LANTE DI R. KIEPERT, 2^a edizione, pag. 76 1 —
- ESTIMO RURALE**, del Prof. F. CAREGA DI MURICCE, di
pag. VI-164 2 —
— (Vedi Agronomia. - Economia dei fabbricati rurali.)
- ETNOGRAFIA**, del Prof. B. MALFATTI, 2^a ediz. interamente
rifusa, di pag. VI-200. 1 50
- FABBRICATI RURALI** (Vedi Economia del)
- FABBRIO**. (Vedi Operaio.)
- FALEGNAME ED EBANISTA**. Natura dei legnami indigeni ed
esotici, maniera di conservarli, prepararli, colorirli e ver-

- niciarli, loro cubatura, di G. BELLUOMINI, di pag. X-138,
con 42 incisioni L. 2 —
- (Vedi Cubatura del legname.)
- FALSIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI.** (Vedi Adulterazione.)
- FARMACISTA** (Manuale del), del Dott. P. E. ALESSANDRI,
di pag. XII-628, con 138 tav. e 80 incis. originali 6 50
- FERROVIE.** (Vedi Trasporti.)
- FILATURA.** Manuale di filatura, tessitura e apprestamento
ossia lavorazione meccanica delle fibre tessili, di E. GRO-
THE, traduzione sull'ultima ediz. tedesca, di p. VIII-414,
con 105 incisioni 5 —
- (Vedi Piante Industriali.)
- FILOSOFIA** (vedi Logica. - Morale. - Psicologia.)
- FINANZA** (vedi Scienza della.)
- FISICA**, del Prof. BALFOUR STEWART, traduz. del Prof.
G. CANTONI, 4^a ediz. di pag. X-188, con 48 incisioni 1 50
- FISIOLOGIA**, di FOSTER, traduzione del Prof. G. ALBINI,
3^a ediz., di pag. XII-158, con 18 incisioni 1 50
- FLORICOLTURA** (Manuale di), di G. M. F.lli RODA, di pag. VIII-
186, con 61 incisioni 2 —
- FONDITORE IN TUTTI I METALLI** (Manuale del), di G. BEL-
LUOMINI, di pag. 146 con 41 incisioni 2 —
- (Vedi Operaio.)
- FONOLOGIA ITALIANA**, del Dott. L. STOPPATO, p. VIII-102 1 50
- FONOLOGIA LATINA**, di S. CONSOLI. (In lavoro.)
- FOTOGALVANOTIPIA.** (Vedi Arti grafiche.)
- FOTOGRAFIA PEI DILETTANTI** (Come il sole dipinge), di G.
MUFFONE, di pag. VIII-160, 2^a ediz. con molte incis. 2 —
- (Vedi Arti grafiche. - Dizionario fotografico.)
- FRUMENTO E MAIS**, di G. CANTONI, pag. VI-168 e 13 incis. 2 —
- (Vedi Alimentazione. - Panificazione.)
- FRUTTICOLTURA**, del Prof. Dott. D. TAMARO, con 63 illu-
strazioni, di pag. VIII-192 2 —
- (Vedi Pomologia artificiale.)
- FULMINI E PARAFULMINI**, del Dott. Prof. E. CANESTRINI,
di pag. VIII-166, con 6 incisioni 2 —
- FUNGHI** (I) ed i **TARTUFI**, loro natura, storia, coltura, con-
servazione e cucinatura. Cenni di FOLCO BRUNI (in lav.) 2 —

- FUOCHI ARTIFICIALI.** (Vedi Pirotecnia.)
- FUOCHISTA.** (Vedi Macchinista.)
- GALVANOPLASTICA,** del Prof. R. FERRINI, 2 volumi di complessive pag. 190-150 con 45 incisioni L. 4 —
- GEODESIA.** (Vedi Compensazione degli errori. - Celerimensura. - Geometria pratica.)
- GEOGRAFIA,** di G. GROVE, traduz. del Prof. E. GALLETTI, 2ª ediz. riveduta, di pag. XII-160, con 26 incisioni. 1 50
- GEOGRAFIA.** (Vedi Atlante. - Esercizi geografici. - Prontuario di geografia. - Dizionario geografico.)
- GEOGRAFIA CLASSICA,** di H. F. TOZER, traduzione e note del Prof. L. GENTILE, 5ª ediz. di pag. IV-168 1 50
- GEOGRAFIA FISICA,** di A. GEIKIE, trad. sulla 6ª ediz. inglese di A. STOPPANI, 2ª ediz., di pag. IV-132, con 20 incis. 1 50
- GEOLOGIA,** di GEIKIE, trad. sulla 3ª ediz. inglese di A. STOPPANI, 3ª ediz. di pag. VI-154, con 47. incis. 1 50
- GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO,** del Prof. F. ASCHIERI, di pag. VI-196, con 11 incisioni. 1 50
- GEOMETRIA ANALITICA DEL PIANO,** del Prof. F. ASCHIERI, di pag. VI-194, con 12 incisioni. 1 50
- GEOMETRIA DESCRITTIVA,** del Prof. F. ASCHIERI, di pag. IV-210, con 85 incisioni. 1 50
- GEOMETRIA METRICA E TRIGONOMETRIA,** del Prof. S. PINCHERLE, 2ª edizione, di pag. VI-152, con 16 incis. 1 50
- GEOMETRIA PRATICA,** dell'Ing. Prof. G. EREDE, 2ª edizione riveduta, di pag. X-184, con 124 incisioni. 2 —
- (Vedi Celerimensura. - Disegno topografico - Geodesia.)
- GEOMETRIA PROIETTIVA,** del Prof. F. ASCHIERI, di pag. VI-192, con 66 incisioni. 1 50
- GEOMETRIA PURA ELEMENTARE,** del Prof. S. PINCHERLE, 2ª edizione, di pag. VI-140, con 112 incisioni. 1 50
- GIARDINI D'INFANZIA,** di CONTI. (In lavoro.)
- GINNASTICA MASCHILE** (Manuale di), per cura di I. GELLI, di pag. VIII-108, con 216 incisioni. 2 —
- (Vedi Scherma.)
- GINNASTICA FEMMINILE,** di VALLETTI. (In lavoro.)
- GINNASTICA.** (Storia della) di VALLETTI (In lavoro.)

- GIOIELLERIA, OREFICERIA, ORO, ARGENTO E PLATINO**, di E. BOSELLI, di pag. 336, con 125 incisioni L. 4 —
 — (Vedi *Pietre preziose*. - *Metalli preziosi*.)
- GRAMMATICA LATINA**, del Prof. VALMAGGI. (In lavoro.)
- GRECIA ANTICA**. (Vedi *Storia antica*.)
- IGIENE PRIVATA** e medicina popolare ad uso delle famiglie, di C. BOCK, traduz. di E. PARIETTI sulla 7^a ediz. tedesca con una introduzione di G. SORMANI, di pag. XII-278 „ 2 50
- IGIENE PUBBLICA**, del Prof. SORMANI. (In lavoro.)
- IGIENE SCOLASTICA**, di A. REPOSSI, 2^a ed. di pag. IV-246 „ 2 —
- IGROSCOPII, IGROMETRI, UMIDITÀ ATMOSFERICA**, del Prof. P. CANTONI, di pag. XII-146, con 24 inc. e 7 tabelle. „ 1 50
 — (Vedi *Climatologia*. - *Meteorologia*.)
- ILLUMINAZIONE ELETTRICA**, dell'Ing. E. PIAZZOLI, di pag. XII-275, con 167 inc. 41 tabelle e 2 tavole litografate „ 4 —
 — (Vedi *Elettricità*.)
- IMBALSAMATORE** (Manuale dell'), di R. GESTRO, di pag. IV-120, con 30 incisioni. „ 2 —
 — (Vedi *Naturalista viaggiatore*.)
- IMPIANTI ELETTRICI**. (Vedi *Elettricità* - *Illuminazione*.)
- INDUSTRIA DELLA SETA**, del Dott. Prof. L. GABBA, 2^a ed. migliorata ed aumentata, di pag. IV-208 „ 2 —
 — (Vedi *Bachi da seta*.)
- INDUSTRIE**. (Vedi *Apicoltura*. - *Arte mineraria*. - *Bacologia*. - *Caseificio*. - *Concia delle pelli*. - *Galvanoplastica*. - *Gioielleria*. - *Olio*. - *Tabacco*. - *Tintore*. - *Piccole industrie, ecc.*)
- INDUSTRIE ARTISTICHE**. (Vedi *Decorazione*.)
- INDUSTRIE TESSILI**. (Vedi *Filatura*. - *Piante tessili*.)
- INFEZIONE, DISINFEZIONE E DISINFETTANTI**, del Dott. Prof. P. E. ALESSANDRI, di pag. VIII-190, con 7 incisioni. „ 2 —
- INGEGNERE CIVILE**. Manuale dell'Ingegnere civile e industriale, di G. COLOMBO, 12^a ed. di pag. 470, con 194 figure „ 5 50
 Il medesimo tradotto in francese da P. MARCILLAC „ 5 50
- INGEGNERE NAVALE**. Prontuario di A. CIGNONI, con 36 fig. di pag. XXXII-292. Leg. in tela L. 4 50, e in pelle „ 5 50
- INSETTI NOCIVI**, di F. FRANCESCHINI, di pag. VIII-264, con 96 incisioni. „ 2 —

- INSETTI UTILI**, di F. FRANCESCHINI, di pag. XII-160, con
43 incisioni ed 1 tavola L. 2 —
- INTERESSE E SCONTO**, di E. GAGLIARDI, di pag. VI-204 2 —
- (Vedi Computisteria.)
- ISTITUZIONI (le) DELLO STATO.** (Vedi Diritti e doveri del
cittadini.)
- (Vedi Ordinamento degli Stati liberi d'Europa.)
- JUTA. — LANA.** (Vedi Filatura.)
- LATTE, BURRO E CACIO.** Chimica analitica applicata al ca-
seificio, del Prof. SARTORI, di pag. X-162, con 24 incis. 2 —
- (Vedi Adulterazione degli alimenti. - Caseificio.)
- LEGATORE DI LIBRI** (Manuale del), di G. OTTINO. (In lav.)
- LEGGE SULLE CALDAJE.** (Vedi Macchinista e Fuochista)
- LEGGE (La nuova) COMUNALE E PROVINCIALE**, annotata
dall'Avvocato E. MAZZOCCOLO, 2^a ediz. con l'aggiunta di
due regolamenti e due indici di pag. XXII-648 4 50
- LEGGE NOTARILE.** (Vedi Notaro.)
- LEGGI.** (Vedi Diritto amministrativo-civile - commerciale, ecc.)
- LEGNAMI.** (Vedi Cubatura dei legnami. - Falegname.)
- LETTERATURA AMERICANA**, di G. STRAFFORELLO, di pag.
X-148 1 50
- LETTERATURA EBRAICA**, di A. REVEL, 2 vol., di pag. 364 3 —
- LETTERATURA FRANCESE**, del Prof. F. MARCILLAC, trad.
di A. PAGANINI, 2^a edizione, di pag. VIII-184 1 50
- LETTERATURA GRECA**, del Prof. V. INAMA, 7^a edizione no-
tevolmente migliorata, di pag. VIII-234, 1 50
- LETTERATURA INDIANA**, del Prof. A. DE GUBERNATIS,
pag. VIII-159. 1 50
- LETTERATURA INGLESE**, del Prof. E. SOLAZZI, 3^a edizione
di pag. VIII-194. 1 50
- LETTERATURA ITALIANA**, di C. FENINI, 3^a ed. di pag. VI-204 1 50
- LETTERATURA NORVEGIANA**, di S. CONSOLI. (In lavoro.)
- LETTERATURA PERSIANA**, del Prof. I. PIZZI, di pag. X-208 1 50
- LETTERATURA PROVENZALE**, A. RESTORI, di pag. X-220 1 50
- LETTERATURA ROMANA**, del Prof. F. RAMORINO, 3^a ediz.
riveduta e corretta, di pag. IV-320. 1 50
- (Vedi Fonologia latina.)

- LETTERATURA SPAGNUOLA E PORTOGHESE**, del Profess.
L. CAPPELLETTI, di pag. VI-206. L. 1 50
- LETTERATURA TEDESCA**, del Prof. O. LANGE, traduzione
di A. PAGANINI, 2ª edizione corretta, di pag. XII-168 „ 1 50
- LETTERATURE SLAVE**, di D. CIAMPOLI, 2 volumi:
I. Bulgari, Serbo-Croati, Yugo-Russi, di pag. IV-144 „ 1 50
II. Russi, Polacchi, Boemi, di pag. IV-142 „ 1 50
- LINGUE DELL' AFRICA**, di R. CUST, versione italiana del
Professore A. DE GUBERNATIS, di pag. IV-110 . . . „ 1 50
- LIVREE**. (Vedi *Araldica*.)
- LOGARITMI** (Tavole di), con 5 decimali, pubblicate per cura
di O. MÜLLER, 3ª edizione di pag. XX-142 „ 1 50
- LOGICA**, di W. STANLEY JEVONS, traduzione del Prof.
C. CANTONI, 4ª edizione di pag. VIII-154, e 15 incis. „ 1 50
- LOGISMOGRAFIA**, teoria ed applicazioni, dell'Ing. C. CHIESA,
3ª edizione di pag. XIV-172 „ 1 50
- (Vedi *Computisteria*. - *Ragioneria*.)
- LUBRIFICANTI**. (Vedi *Saponi*.)
- LUCE E COLORI**, del Prof. G. BELLOTTI, di pag. X-156 con
24 incisioni e 1 tavola „ 1 50
- MACCHINE AGRICOLE**, del conte A. CENCELLI-PERTI, di
pag. VIII-216, con 68 incisioni „ 2 —
- MACCHINISTA E FUOCHISTA**, del Prof. G. GAUTERO, 4ª edi-
zione, con aggiunte dell'Ing. L. LORIA, di pag. XIV-180,
con 25 incisioni e col testo della Legge sulle caldaie, ecc. „ 2 —
- MAGNETISMO ED ELETTRICITÀ**, del Dott. G. POLONI, di
pag. XII-204, con 102 incisioni „ 2 50
- MAIS**. (Vedi *Frumento*. - *Panificazione*. - *Agricoltura*.)
- MALATTIE CRITTOGAMICHE DELLE PIANTE ERBACEE COL-
TIVATE**, del Dott. R. WOLF, compilazione del Dott. W.
ZOPP, traduzione con note ed aggiunte del Dott. P. BAC-
CARINI, di pag. X-268, con 50 incisioni „ 2 —
- MANDATO COMMERCIALE**, del prof. E. VIDARI, di p. VI-160 „ 1 50
- MARE** (il), del Prof. V. BELLIO, di pag. IV-140, con 6 ta-
vole litografate a colori. „ 1 50
- MARINO** (Manuale del) **MILITARE E MERCANTILE**, di DE
AMEZAGA, con 18 xilografie ed un elenco del personale
dello Stato maggiore, di pag. VIII-264 „ 5 —

- MATERIALI DA COSTRUZIONE.** (Vedi Resistenza del).
- MATERIE COLORANTI.** (Vedi Colori e Vernici. - Tintore. - Piante Industriali.)
- MECCANICA,** del Prof. R. STAWELL BALL, trad. del Prof. J. BENETTI, 2^a edizione di pag. XII-196, con 89 inc. L. 1 50
 — (Vedi Operaio.)
- MEDICINA.** (Vedi Soccorsi d'urgenza. - Farmacista - Igiene.)
- METALLI.** (Vedi Peso del metalli. - Operaio. - Fonditore.)
- METALLI PREZIOSI** (oro, argento, platino, estrazione, fusione, assaggi, usi), di G. GORINI, 2^a ediz. di p. 196 con 9 inc. „ 2 —
 — (Vedi Oreficeria e Gioielleria.)
- METEOROLOGIA GENERALE,** del Dott. L. DE MARCHI, di pag. VI-156, con 8 tavole colorate. „ 1 50
 — (Vedi Climatologia. - Igroscopl. - Sismologia.)
- METRICA DEI GRECI E DEI ROMANI,** di L. MÜLLER, tradotta dal Dott. V. LAMI, di pag. XVIII-130 „ 1 50
 — (Vedi Ritmica.)
- MIELE.** (Vedi Apicoltura.)
- MINERALOGIA GENERALE,** del Prof. L. BOMBICCI, 2^a ediz. riveduta, di pag. XIV-190 con 183 incisioni e 3 doppie tavole cromolitografiche. „ 1 50
- MINERALOGIA DESCRITTIVA,** del Prof. L. BOMBICCI, di pag. IV-300, con 119 incisioni (volume doppio) . . . „ 3 —
- MINIERE.** (Vedi Arte mineraria.)
- MINIATURA.** (Vedi Colori e vernici. - Luce e colori. - Decorazione e Ornamentazione. - Pittura.)
- MITOLOGIA COMPARATA,** di A. DE GUBERNATIS, 2^a ediz., di pag. VIII-150. „ 1 50
- MITOLOGIA GRECA,** di A. FORESTI. Vol. I^o Divinità. (In lav.) Vol. II^o Eroi. (In lavoro).
- MITOLOGIA ROMANA,** di A. FORESTI. (In lavoro.)
- MONETE.** (Vedi Numismatica. - Tecnologia e Terminologia monetaria.)
- MORALE.** (Vedi Storia della.)
- MUSICA.** (Vedi Cantante. - Pianista. - Strumentazione.)
- NATURALISTA VIAGGIATORE,** di A. ISSEL e R. GESTRO (Zoologia), di pag. VIII-144, con 38 incisioni. „ 2 —
 — Vedi Imbalsamatore.

- NAUTICA.** (Vedi *Ingegnere navale*. - *Marino*.)
- NAVI** (costruttori di). (Vedi *Falegname*.)
- NOTARO** (Manuale del), aggiungetevi le Tasse di registro, di bollo ed ipotecarie, le norme ed i moduli pel Debito pubblico, del Notaio Avv. A. GARETTI, di pag. IV-196 . L. 2 50
- NUMISMATICA**, del Dott. S. AMBROSOLI, di pag. XVI-216 con 200 Fotoincisioni nel testo e 4 tavole 1 50
(Forma il 100° volume della Serie Scientifica).
- OLII VEGETALI, ANIMALI E MINERALI**, loro applicazioni, di G. GORINI, di pag. IV-162, con 7 incis., 2ª edizione . . 2 —
— (Vedi *Saponi*.)
- OMERO**, di W. GLADSTONE, traduzione di R. PALUMBO e C. FIORILLI, di pag. XII-196 1 50
- OPERAIO** (Manuale dell'). Raccolta di cognizioni utili ed indispensabili agli operai tornitori, fabbri, calderai, fonditori di metalli, bronzisti, aggiustatori e meccanici, di G. BELLUOMINI, 2ª ediz., di pag. XIV-188. 2 —
— (Vedi *Falegname ed Ebanista*. - *Fonditore in tutti i metalli*.)
- OPERAZIONI DOGANALI.** (Vedi *Trasporti*.)
- ORDINAMENTO DEGLI STATI LIBERI D'EUROPA**, del Dott. F. RACIOPPI, di pag. VIII-310, volume doppio. 3 —
- ORDINAMENTO DEGLI STATI FUORI D'EUROPA.** (In lavoro.)
- OREFICERIA E GIOIELLERIA**, oro, argento e platino, di Enrico BOSELLI, di pag. 336, con 125 incisioni intercalate nel testo 4 —
— (Vedi *Metalli preziosi*. - *Pietre preziose*.)
- ORIENTE ANTICO** (I'), di I. GENTILE. (Vedi *Storia antica*.)
- ORNAMENTO.** (Vedi *Decorazioni*. - *Disegno*. - *Pittura*. - *Scultura*.)
- PALEOETNOLOGIA**, del Prof. I. REGAZZONI, di pag. XI-252, con 10 incisioni. 1 50
- PALEOGRAFIA**, di E. M. THOMPSON, traduzione dall'inglese con aggiunte e note, di G. FUMAGALLI, di pag. VIII-156, con 21 incisioni nel testo e 4 tavole in fototipia . . . 2 —
- PANIFICAZIONE RAZIONALE**, di POMPILIO, di pag. IV-126 . . 2 —
- PARAFULMINI.** (Vedi *Fulmini*.)

- PELLI.** (Vedi *Concia delle Pelli*.)
- PERIZIA.** (Vedi *Estimo*.)
- PESO DEI METALLI, FERRI QUADRATI, RETTANGOLARI, CILINDRICI, A SQUADRA, A U, A Y, A Z. A T E A DOPPIO T, E DELLE LAMIERE E TUBI DI TUTTI I METALLI,** di G. BELLUOMINI, di pag. XXIV-248 L. 3 50
 — (Vedi *Ingegnere Civile*. - *Ingegnere Navale*. - *Fonditore*. - *Resistenza*. - *Operaio*.)
- PIANISTA** (Manuale del), di L. MASTRIGLI, di pag. XVI-112. „ 2 —
- PIANTE INDUSTRIALI,** coltivazione, raccolto e preparazione, di G. GORINI. Nuova edizione, di pag. II-144 „ 2 —
- PIANTE TESSILI.** (Vedi *Coltivaz. ed ind. delle piante tessili*.)
- PICCOLE INDUSTRIE,** del Prof. A. ERRERA, di pag. XVI-186 „ 2 —
- PIETRE PREZIOSE,** Classificazione, valore, arte del gioielliere, di G. GORINI, 2^a ediz. di pag. 138, con 12 incis. „ 2 —
 — (Vedi *Oreficeria*. - *Gioielleria*.)
- PIROTECNIA MODERNA,** di F. DI MAIO, con 111 incisioni, di pag. VIII-150 „ 2 50
- PISCICOLTURA,** di BETTONI. (In lavoro.)
- PITTURA.** Pittura italiana antica e moderna, del Prof. A. MELANI, 2 vol. di pag. XX-164 e XXVI-202 illustrati con 102 tavole, di cui una cromolit. e 11 figure nel testo. „ 6 —
 — (Vedi *Decorazione*. - *Anatomia pittorica*. - *Luce e colori*. - *Colori e vernici*.)
- POLLICOLTURA E CONIGLICOLTURA** del March. E. TREVISANI, con illustrazioni. (In lavoro.)
 — (Vedi *Animali da cortile*.)
- POMOLOGIA ARTIFICIALE,** secondo il sistema Garnier-Valletti, del Prof. M. DEL LUPO, di pag. VI-132 con 44 inc. „ 2 —
 — (Vedi *Frutticoltura*.)
- PRATO** (il), del Prof. G. CANTONI, di pag. 146, con 13 inc. „ 2 —
- PREALPI BERGAMASCHE** (Guida-itinerario alle), compresi i passi alla Valtellina, con prefazione di STOPPANI, 2^a ediz. di p. XX-124, con carta topog. e panorama delle Alpi Orobie „ 3 —
- PROFUMI E PROFUMERIE** di L. GAMBARI. (In lavoro.)
- PRONTUARIO DI GEOGRAFIA E STATISTICA,** di G. GAROLLO, pag. 62 „ 1 —
 — (Vedi *Atlante Universale*. - *Atlante d'Italia*. - *Esercizii*.)

- PROTISTOLOGIA**, di L. MAGGI, di p. VIII-184, con 65 incis. L. 1 50
 — (Vedi **Batteriologia**.)
- PROVERBI IN 4 LINGUE** (vedi **Dottrina popolare**.)
- PSICOLOGIA**, del Prof. G. CANTONI, di pag. IV-158. 1 50
- RAGIONERIA**, del Prof. V. GITTI, 2^a ediz. di pag. VI-132 . . . 1 50
 — (Vedi **Computisteria**. - **Contabilità**. - **Logismografia**.)
- RECLAMI FERROVIARI**. (Vedi **Trasporti**.)
- RELIGIONE E LINGUE DELL'INDIA INGLESE**, di R. CUST,
 trad. dal Prof. A. DE GUBERNATIS, di pag. IV-124 . . . 1 50
 — (Vedi **Letteratura Indiana**.)
- RESISTENZA DEI MATERIALI E STABILITÀ DELLE COSTRUZIONI**, dell'Ing. GALLIZIA, di p. X-336 con 233 inc. e 2 tav. . . 5 50
- RETTORICA**, ad uso delle Scuole, di F. CAPELLO, p. VI-122. . . 1 50
 — (Vedi **Arte del dire**. - **Ritmica**. - **Stilistica**.)
- RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATI**, del Prof. R. FERRINI, 2 volumi di pag. X-332, con
 94 incisioni e 3 tavole colorate. 4 —
- RISORGIMENTO ITALIANO** (Storia del), del Prof. F. BERTOLINI di pag. VI-154 1 50
 — (Vedi **Storia e Cronologia**. - **Storia Italiana**.)
- RITMICA E METRICA RAZIONALE ITALIANA** del Prof. ROCCO MURARI, di pag. XVI-216. 1 50
 — (Vedi **Arte del dire**. - **Rettorica**. - **Stilistica**.)
- SANSKRITO** (Avviamento allo studio del), per gli autodidatti ed i giovani filologi, di F. G. FUMI, 2^a ed. (In lavoro.)
- SAPONI, GRASSI E LUBRIFICANTI**, di GAMBARI, (In lavoro.)
 — (Vedi **Oili**.)
- SCACCHI** (Manuale pel giuoco degli) di A. SEGHIERI. (In lav.)
- SCHERMA ITALIANA** (Manuale di), di I. GELLI, su i principii ideati da Ferdinando Masiello, di pag. VIII-194 con 66 tav. . . 2 50
- SCIENZA DELLE FINANZE**, di CARNEVALI, pag. IV-140 1 50
- SCRITTURE ANTICHE**. (Vedi **Paleografia**.)
- SCOLTURA**. Scultura italiana antica e moderna, statuaria e ornamentale dell'Archit. Prof. A. MELANI, di pag. XVIII-196, con 56 tav. e 26 fig. intercalate nel testo 4 —
- SCOLTURA IN LEGNO**. (Vedi **Decorazione e Industrie artistiche**. - **Falegname**.)

- SELVICOLTURA**, dell'agronomo A. SANTILLI, di pag. VIII-220, con 46 incisioni. L. 2 —
- SETA** (Vedi *Industria della seta. - Bachi da seta*).
- SHAKSPEARE** di DOWDEN, traduz. di BALZANI (In lav.) „ 1 50
- SISMOLOGIA**, pel Capitano L. GATTA, di pag. VIII-175, con 16 incisioni e 1 carta „ 1 50
- (Vedi *Climatologia. - Meteorologia. - Vulcanismo*.)
- SOCORSI D'URGENZA**, del Dott. C. CALLIANO, di pagine XVI-276, con 6 tavole litografate „ 3 —
- SPETTROSCOPIO (lo) E LE SUE APPLICAZIONI**, di R. A. PROCTOR traduzione con note ed aggiunte di F. PORRO, di pag. VI-178 con 71 incisioni e una carta di spettri „ 1 50
- STATISTICA**, di F. VIRGILII, di pag. VIII-176. „ 1 50
- (Vedi *Prontuario di geografia e statistica*.)
- STEMMI**. (Vedi *Araldica*.)
- STENOGRAFIA**, di G. GIORGETTI e M. TESSAROLI (secondo il sistema GABELSBERGER-NOX), di pag. 200. „ 2 —
- STILISTICA**, ad uso delle Scuole, del Prof. F. CAPELLO, di pag. XII-164. „ 1 50
- (Vedi *Arte del dire. - Rettorica. - Ritmica e Metrica Italiana*.)
- STORIA ANTICA** (Elementi di), Vol. I. *L'Oriente Antico*, prospetto storico, di I. GENTILE, di pag. XII-232 „ 1 50
- id. id. Vol. II. *La Grecia* di pag. VI-216 di G. TONIAZZO „ 1 50
- STORIA E CRONOLOGIA MEDIOEVALE E MODERNA**, in CC. tavole sinottiche, di V. CASAGRANDE, di pag. XVIII-204 „ 1 50
- STORIA ITALIANA** (Manuale di), di G. CANTÙ, di pag. IV-160 „ 1 50
- (Vedi *Risorgimento. - Storia e Cronologia*.)
- STORIA NATURALE**. (Vedi *Zoologia. - Botanica. - Geologia. - Protistologia. - Geografia fisica. - Mineralogia. - Insetti*.)
- STORIA DELLA MORALE**, di L. FRISO. (In lavoro.)
- STRUMENTAZIONE** (Manuale di), di E. PROUT, trad. ital. con note di V. RICCI, con 95 esempi, di pag. X-222. „ 2 50
- TABACCO**, del Prof. G. GANTONI, di pag. IV-176, con 6 inc. „ 2 —
- TARIFFE FERROVIARIE**. (Vedi *Trasporti*.)
- TARTUFI E FUNGHI**, loro natura, storia, coltura, conservazione e cucinatura. Cenni di FOLCO BRUNI, di pag. VIII-184 „ 2 —

- TASSE, DI REGISTRO, BOLLO, ECC.** (Vedi Notaro.)
- TAVOLE LOGARITMICHE** (Vedi Logaritmi.)
- TAVOLE TACHEOMETRICHE** (Vedi Celerimensura.)
- TECNOLOGIA E TERMINOLOGIA MONETARIA**, di G. SACCHETTI, di pag. XIV-192 L. 2 —
- TELEFONO**, di D. V. PICCOLI, di pag. IV-120, con 38 inc. " 2 —
- TELEGRAFIA**, di R. FERRINI, di pag. VI-318, con 95 inc. " 2 —
- TERMODINAMICA**, di G. GATTANEO, di p. X-196, con 4 fig. " 1 50
— (Vedi Dinamica.)
- TERREMOTI.** (Vedi Sismologia.)
- TESSITURA.** (Vedi Filatura.)
- TINTORE** (Manuale del), di R. LEPETIT, 3^a edizione rivestita e aumentata, contenente la descrizione e l'uso di tutte le materie coloranti artificiali, di pag. X-279 con 14 incisioni (volume doppio) 4 —
— (Vedi Piante industriali. - Seta.)
- TIPOFOTOGRAFIA.** (Vedi Arti grafiche.)
- TOPOGRAFIA.** (Vedi Disegno topografico.)
- TORNITORE.** (Vedi Operaio. - Falegname.)
- TRIGONOMETRIA.** (Vedi Geometria metrica.)
- TRASPORTI, TARIFFE, RECLAMI FERROVIARI ED OPERAZIONI DOGANALI.** Manuale pratico ad uso dei commercianti e privati, colle norme per l'interpretazione delle tariffe e disposizioni vigenti, per A. G. BIANCHI, con una carta delle reti ferroviarie italiane, di pag. XVI-152 2 —
- UMIDITÀ ATMOSFERICA.** (Vedi Igroscopi.)
- UNITÀ ASSOLUTE.** Definizione, Dimensioni, Rappresentazione, Problemi, dell'Ing. G. BERTOLINI, di pag. X-124-44 2 50
- VALORI PUBBLICI** (Manuale per l'apprendimento dei) e per le operazioni di Borsa del Dott. F. PICCINELLI, di pag. XIV-236. 2 50
— Vedi Debito pubblico.)
- VENTILAZIONE.** (Vedi Riscaldamento.)
- VERNICI.** Lacche, Mastici, Inchiostri da stampa, Ceralacche e prodotti affini, dell'Ing. UGO FORNARI 2 —
- VINO** (II) di GRAZZI-SONCINI. (In lavoro) 2 —
- VITICOLTURA RAZIONALE.** Precetti ad uso del Viticoltore

- italiano, del Prof. O. OTTAVI, 2^a ediz., di pag. VIII-174
e 22 incisioni. L. 2 —
- VITICOLTURA RAZIONALE** (Vedi *Cantiniere*. - *Enologia*.)
- VOLAPÜK**. (Dizionario italiano-volapük), preceduto dalle
Nozioni compendiose di grammatica della lingua, del
Prof. G. MATTEI, opera compilata secondo i principii
dell'inventore M. SCHLEYER, ed a norma del Dizionario
Volapük ad uso dei francesi, del Professore A. KERCK-
HOFFS, di pag. XXX-198 2 50
- (Dizionario volapük-italiano), del Prof. G. MATTEI, di
pag. XX-204 2 50
- VOLAPÜK** Manuale di conversazione e raccolta di vocaboli e
dialoghi italiani-volapük, per cura di M. ROSA TOMMASI e
A. ZAMBELLI, di pag. 152 2 50
- VULCANISMO**, del Capitano L. GATTA, di pag. VIII-268,
con 28 incisioni. 1 50
- (Vedi *Sismologia*. - *Meteorologia*. - *Igroscopt.* - *Clima-
tologia*.)
- ZINCOTIPIA**. (Vedi *Arti grafiche*.)
- ZOOLOGIA**, dei Proff. E. H. GIGLIOLI e G. CAVANNA, 3 vol.:
- I. Invertebrati, pag. 200 con 45 figure 1 50
- II. Vertebrati. Parte 1^a, Generalità, Ittiopsidi (Pesci ed
Anfibi), di pag. XVI-156, con 33 incisioni 1 50
- III. Vertebrati. Parte 2^a, Sauropsidi, Teriopsidi (Rettili,
Uccelli e Mammiferi); di pag. XVI-200 con 22 inc. 1 50
- (Vedi *Imbalsamatore*. - *Naturalista viaggiatore*.)

Abbiamo compreso nell'elenco anche i volumi che sono di prossima pubblicazione. A questi seguiranno altri volumi per appagare sempre meglio i desiderii d'ogni studioso e per allargare continuamente il vasto campo di studi, entro il quale si svolge la nostra collezione. Soprattutto ci proponiamo di non ammettervi se non opere veramente scelte, per mantenere la fama ed il credito che il pubblico si compiace accordare ai Manuali Hoepli.

INDICE ALFABETICO DEGLI AUTORI

Albini. Diritto civile . . . pag.	8	Calliano C. Soccorsi d'urgenza	19
Albini G. Fisiologia	10	Canestrini E. Fulmini e para-	
Alessandri P. E. Infezione, Dis-		fulmini pag.	10
— sinfezione	12	Canestrini G. Apicoltura	4
— Farmacista (Manuale del).	10	— Antropologia	3
Ambrosoli. Numismatica	16	Canestrini G. e R. Batteriologia	5
Arti grafiche, ecc.	4	Cantoni C. Logica	14
Aschieri F. Geometria prospet-		— Psicologia	18
tiva	11	Cantoni G. Fisica	10
— Geometria descrittiva	11	— Tabacco (II)	19
— Geometria analitica del		— Prato (II)	17
piano	11	— Frumento e Mais	10
— Geometria analitica dello		Cantoni P. Igroscoopi, Igrome-	
spazio	11	tri. Umidità atmosferica	12
Azzoni. Debito pubbl. italiano	7	Canti C. Storia italiana	19
Baccarini P. Malattie crittogam-		Capello F. Rettorica	18
miche	14	— Stilistica	19
Balfour-Stewart. Fisica	10	Cappelletti L. Letterat. spagn.	
Bali J. Alpi (Le)	3	e portoghese	14
Bali R. Stawel. Meccanica	15	Carega di Murice F. Agronomia	
Balzano A. Shakspeare	19	— Estimo rurale	9
Barth M. Analisi del vino	3	Carnevali. Scienza di finanze	18
Bello V. Mare (II)	14	Casagrandi V. Storia e cronolo-	
— Cristoforo Colombo	7	gia	19
Bellotti G. Luce e colori	14	Cattaneo C. Dinamica element.	
Belluomini G. Cubatura dei leg-		— Termodinamica	20
gnami	7	Cavanna G. Zoologia	21
— Peso dei metalli	17	Cencelli-Peri A. Macchine agri-	
— Falegname ed ebanista	9	cole	14
— Manuale dell'Operajo	16	Chiesa C. Logismografia	14
— Fonditore	10	Ciampoli D. Letterature slave	14
Benetti J. Meccanica	15	Cignoni A. Ing. navale (Pron-	
Bertelli G. Disegno topografico	8	tuario dell')	12
Bertolini F. Storia del risorgi-		Colombo G. Ingegnere civile	
mento Ital.	18	(Manuale dell')	12
Bertolini G. Unità assolute	20	Colombo G. Elettricista (Ma-	
Bettoni. Piscicoltura	17	nuale dell')	9
Biagi G. Bibliotecario (Manua-		Comboni E. Analisi del vino . .	3
le del)	5	Conti. Giardini infanzia	11
Bianchi A. G. Trasporti, tariffe,		Consoli S. Fonetologia latina .	10
reclami, operaz. dogan.	20	— Letteratura Norvegiana e	
Bignami-Sormani. Dizionario		Danese	13
Alpino	8	Contuzzi F. P. Diritto costituz.	
Beck. Igiene privata	12	— Diritto internazionale priv-	
Beito C. Disegno (Principi del)	8	vato	1
Bombiceci L. Mineralogia gene-		— Diritto internaz. pubblico . .	1
rale	15	Cossa L. Economia politica . . .	1
— Mineralogia descrittiva	15	Cremona I. Alpi (Le)	3
Bonizzi P. Anim. da cort.	3	Crotti F. Compens. degli errori	6
— Colombi domestici	6	Custi R. Religione e lingue del-	
Boselli E. Gioielleria e Orefi-		l'India inglese	18
ceria	12-16	Custi R. Lingue d'Africa	14
Brual F. Tartufi e funghi	10		

- De Amezaga.** Marina militare e mercantile pag. 14
De Marchi L. Meteorologia . . . 15
 — Climatologia 6
De Gubernatis A. Mitologia comparata 15
 — Letteratura indiana 13
 — Religione e lingue dell'India inglese 18
 — Lingue d'Africa 14
Del Lupo P. Pomologia artific. 17
De Sterlich. Arabo volgare . . . 4
Oib Khaddag. Arabo volgare . . . 4
Di Maio F. Pirotecnica 17
Dowden. Shakspeare. 19
Enciclopedia Universale. 9
Erede G. Geometria pratica . . . 11
Errera A. Piccole industrie . . . 17
Fenici C. Letteratura italiana 13
Ferrari D. Arte (L') del dire . . . 4
Ferrini C. Diritto romano 8
Ferrini R. Elettività 9
 — Elettività (Manuale dell') . . . 9
 — Energia fisica 9
 — Galvanoplastica 11
 — Riscaldamento e ventilaz. 18
 — Telegrafia 20
Fiorilli C. Omero 10
Folce Bruni, Tartufi e funghi . . . 19
Foresti A. Mitologia greca.
 Vol. I Divinità e vol. II Eroi 15
 — Mitologia romana 15
Foster M. Fisiologia 10
Franceschini F. Insetti utili . . . 13
 — Insetti nocivi 12
Frise S. Storia della morale. 19
Fumagalli G. Paleografia 16
Fumi F. G. Sanscrito 18
Gabba L. Chimico (Man. del). 6
 — Seta (Industria della) . . . 12
 — Adulterazione e falsificazione degli alimenti 3
Gabelsberger. Stenografia 19
Gagliardi E. Interesse e sconto 13
Galletti E. Geografia 11
Gallizia. Resistenza di materiali 18
Gambari S. Saponi, grassi e materie lubrificanti 18
 — Profumi e profumeria 17
Garetti A. Notaro (Manuale del) 15
Garnier-Valletti. Pomologia . . . 17
Garollo G. Atlante geog. univ. 5
 — Atlante geografico-storico dell'Italia 5
 — Dizionario geografico. 8
 — Prontuario di geografia. . . 17
Gatta L. Sismologia pag. 19
 — Vulcanismo 21
Gautero G. Macchinista e fuochista 14
Geikie A. Geografia fisica 11
 — Geologia 11
Gelli C. I. Ginnastica 11
 — Scherma 15
Gentile I. Archeologia dell'arte 4
 — Geografia classica 11
 — Atlante dell'Arte Greca e Romana 4
 — Storia antica. 16-19
Gestro R. Naturalista viag. . . . 15
 — Impalsamatore 13
Giglioli E. H. Zoologia 21
Gioppi L. Dizionario fotograf. 8
Giorgetti G. Stenografia 19
Gitti V. Computisteria 6
 — Ragioneria 18
Gladstone W. E. Omero 16
Gorini G. Colori e vernici 6
 — Concia di pelli 7
 — Conserve alimentari 7
 — Metalli preziosi 15
 — Olii 16
 — Piante industriali 17
 — Pietre preziose 17
Grassi-Soncini. Vino (II). 20
Grothe E. Filatura, tessitura, apprestamento 10
Grove G. Geografia 11
Hoepfi U. Enciclopedia univ 9
Hooker I. D. Botanica 5
Hugues L. Esercizi geografici 9
Inama V. Letteratura greca 13
Issel A. Naturalista viaggiat. 15
Jenkin F. Elettività 9
Jevons W. Stanley. Econ. polit. 9
 — Logica 14
Kiepert K. Atlante geogr. univ. 5
 — Esercizi geografici 9
Kopp W. Antichità private dei Romani 3
Kröhnke G. H. A. Curve (Tracciamento delle). 7
Lami V. Metrica dei Greci e dei Romani 15
Lange O. Letteratura tedesca 14
Lepetit R. Tintore 20
Lockyer I. N. Astronomia 5
Lombardini A. Anatomia pitt. . . . 3
Loria L. Curve (Tracciamento delle) 7
 — Macchinista e fuochista. . . . 7
Loris. Diritto amministr. pag. 8
Maffioli D. Istituz. dello Stato 13


- Maffioli D.** Diritti e doveri pag. 8
Maggi L. Protistologia. 48
Malfatti B. Etnografia 9
Manetti L. Caseificio 5
Marcillac F. Letteratura franc. 43
Marcillac P. Ingegneria civ. . . 42
Mastrioli L. Cantante. 5
 — Pianista 17
Mattò C. Volapük (Dizionario) 21
Mazzoccolo. Legge (La nuova) comunale e prov. annotata 43
Melani A. Scultura italiana. . . 18
 — Architettura italiana . . . 4
 — Pittura italiana 17
 — Decoraz. e indus. artis. . . . 7
Moreschi N. Antichità private dei Romani 3
Muffone G. Fotografia 40
Müller L. Metrica dei Greci e dei Romani 15
Müller O. Logaritmi 14
Murari R. Ritmica 18
Nenci T. Bachi da seta. 5
Niccoli V. Economia dei fabbricati rurali. 9
Olmo C. Diritto ecclesiastico . . 8
Orlandi G. Celerimensura. . . . 6
Ottavi O. Enologia. 9
 — Viticoltura 21
Ottino G. Bibliografia. 5
 — Legatore di libri 13
Pagani C. Assicuraz. sulla vita 5
Paganini A. Letteratura franc. 43
 — Letteratura tedesca. 44
Palumbo R. Onsero. 16
Panizza. Aritmetica razionale 4
Pavesi A. Chimica. 6
Pedico N. A. Botanica 5
Petri L. Contabilità agraria . . . 7
Petzholdt. Bibliotecario (Manuale del) 5
Piazzoli E. Illumin. elettrica 42
Piccinelli F. Valori pubblici. 20
Piccoli D. V. Telefono. 20
Pincherle S. Algebra. 3
 — Geometria metrica e trigonometrica 41
 — Geometria pura. 41
Pizzi I. Letteratura persiana. 13
Pofani G. Magnetismo ed elet. 44
Pompilio. Panificazione. 46
Porro F. Spettroscopio. 49
Pretor R. A. Spettroscopio. . . 49
Prout E. Strumentazione 49
Racioppi F. Ordinamento degli Stati liberi d'Europa. 46
Racioppi F. Ordinamento degli Stati fucri d'Europa. pag. 46
Ramorino F. Letterat. romana 43
Regazzoni I. Paleoeologia. . . . 46
Reposi A. Igiene scolastica . . . 42
Restori. Letteratura provenz. 43
Revel A. Letteratura ebraica. 43
Ricci V. Strumentazione. 49
Rocco-Murari. Ritmica ital. . . 18
Roda F.H. Floricoltura 40
Roscoe H. E. Chimica 6
Sacchetti G. Tecnologia, terminologia monetaria. 20
Santilli. Selvicoltura 19
Sartori G. Latte, Cacio, Burro 43
 — Caseificio 6
Savognan d'Osoppo A. Coltiv. e industr. delle piante tessili 6
Scartazzini G. A. Dante (Vita e opere di). 7
Schlaparelli G. V. Astronomia 5
Sciacchi. Balistica 5
Seghieri. Scacchi 18
Sergent E. Astronomia 5
Sessa G. Dottrina popolare . . . 8
Solazzi A. Letteratura inglese 43
Sorinani. Igiene pubblica 42
Stoppani A. Geografia fisica. . . 23
 — Geologia. 14
 — Presipi bergamasche 17
Stoppato A. Diritto penale. . . . 8
Stoppato L. Fonologia 40
Strafforello G. Alimentazione. 3
 — Errori e pregiudizi. 9
 — Letteratura americana 43
Strucchi A. Cantalero 5
Tamaro D. Frutticoltura. 10
Tessaroli M. Stenografia. 49
Thompson E. M. Paleografia . . 46
Tommasi M. R. Manuale di conversaz. italiano-volapük 21
Tozer H. F. Geografia classica 41
Trevisani G. Pollicoltura e conigliicoltura 7, 17
Tribolati F. Araldica (Grammatica) 4
Valletti. Ginnastica 41
Valmaggi. Grammatica latina 42
Vergili F. Statistica. 49
Vidari E. Mandato commerc. . . 44
Volpini. Cavallo 6
 — Dizionario delle corse 7
Wolf R. Malattie crittogamiche 44
Zambelli A. Manuale di conversaz. italiano-volapük 21
Zoppetti V. Arte mineraria. . . . 4

Dal medesimo autore si è pubblicato nella serie dei MANUALI
HOEPLI LXXXVII—LXXXVIII.

Ordinamento degli Stati Liberi d'Europa un volume di
pag. VIII-310 L. 3.—

In Corso di stampa:

LIBRO PER TUTTI



L'Elenco completo dei MANUALI HOEPLI si trova in
fine di ogni volume.